

MANFREDI FERRARI LICCARDI MEDICI

MATR. 112623

**- LA SOCIETÀ BENEFIT -**

PRODURRE VALORE NON SOLO CONSUMI, QUANDO “B” È MEGLIO DI “A”.

TESI DI LAUREA

MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA

CATTEDRA DI: “DIRITTO DELLE SOCIETÀ”

PROFILO: DIRITTO SOCIETARIO E TRIBUTARIO

RELATORE: CHIAR.MO PROF. AVV. ANDREA PALAZZOLO

CORRELATORE: CHIAR.MO PROF. AVV. MARIO STELLA RICHTER

A.A. 2015/2016

LUISS GUIDO CARLI

*Ai miei nonni,  
Elisabetta ed Ernesto,  
sostegni e guide del mio percorso di formazione,  
scolastico ed accademico,  
nonché punti cardine della mia vita.*

## - LA SOCIETÀ BENEFIT -

**Produrre valore non solo consumi, quando “B” è meglio di “A”.**

*a cura di: Manfredi Ferrari Liccardi Medici (matr. 112623)*

### INDICE SOMMARIO

<i>Introduzione</i> .....	6
---------------------------	---

#### Capitolo I

##### **L. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016)**

1. L’avvento della norma.....	9
2. La disciplina giuridica del Terzo settore nell’ordinamento italiano..	18
3. Inquadramento nel diritto positivo della Società Benefit.....	29
4. L’alba del Quarto settore.....	37

#### Capitolo II

##### **Le Società Benefit**

1. La migliore società “ <i>per</i> ” il mondo.....	43
2. Egesi degli articoli “Benefit” presenti nella Legge di Stabilità 2016.....	47
3. Gli amministratori “Benefit”.....	70
4. La relazione “Benefit”.....	80

#### Capitolo III

##### **Il modello americano “B the Change”**

1. B-Lab e le B-Corp.....	89
---------------------------	----

2. Benefit Corporation, una legittimazione giuridica.....	102
3. L'espansione del fattore "B" nel mondo.....	108

## Capitolo IV

### Modelli "Benefit" a confronto

1. Differenze fra il modello "Benefit" italiano e quello americano.....	119
2. Iter costitutivi del mondo "Benefit".....	130
3. Il controllo sul beneficio comune.....	141

## Capitolo V

### I vantaggi e gli svantaggi della rivoluzione "Benefit"

1. I benefit del mondo "Benefit". Un cambiamento libero.....	159
2. L'importanza di essere "green". Perché scommettere sulla Società Benefit.....	168
3. Il pensiero degli esponenti italiani sul fenomeno: "Benefit".....	173

## Capitolo VI

### Un futuro "Benefit"

1. Proiezione delle società Benefit. Novità con cui implementare il modello attuale.....	180
2. Seguire il modello del "Rating di legalità". Una questione di stelle.	187

## Capitolo VII

### Realtà parallele al mondo "Benefit"

1. Corporate Social Responsibility (CSR).....	195
2. Shared Value.....	210

**Capitolo VIII****Conclusione**

1. Considerazioni conclusive.....	220
<i>Bibliografia</i> .....	226

## INTRODUZIONE

*Un percorso porta solitamente su di una nuova via, una nuova strada, una nuova meta ed è proprio quello che è successo con l'approvazione della L. 208/2015, si è iniziato a percorrere un iter verso, un nuovo modo di far impresa, nonché forse di concezione del business. Chi scrive usa la parola "forse", perché solitamente il viaggio, quello verso lidi inesplorati, è sempre rischioso, in quanto si ha la convinzione di voler andare in un determinato luogo, ma finché uno non lo raggiunge non sa mai se la strada intrapresa è quella corretta o meno.*

*Durante il viaggio impervio, il viandante è colpito da sentimenti avversi, non sa mai se sta facendo la cosa giusta, ma forse è proprio questa la differenza fra un uomo normale e un uomo straordinario, il coraggio di cambiare, ma non un coraggio fine a se stesso, bensì un coraggio portato avanti da un sogno, da un'ambizione, da un progetto.*

*Con l'avvento della norma che ha dato dignità giuridica alla Società Benefit, si è intrapresa una strada innovativa, si è sposato un nuovo modo di far impresa, lontano dagli schemi conosciuti fino ad adesso, lontano dal vecchio sistema di business, incentrato solo sul lucro, ma aperto a restituire nei confronti della Società e dell'ambiente quanto preso ai fini della produzione, sposando l'idea "l'impresa prende, l'impresa dà".*

*L'obiettivo che si prefigge questo elaborato è quello di far conoscere la Società Benefit, attraverso un percorso ben delineato e strutturato in maniera tale che il lettore abbia un crescendo graduale dell'argomento in analisi.*

*L'oggetto della dissertazione è innovativo e sperimentale, innovativo in quanto l'Italia si trova ad essere il primo paese dell'Unione Europea e il primo fuori dagli Stati Uniti d'America a creare una specifica forma legale, che identifica le aziende che vogliono, attraverso la propria principale attività, produrre un impatto positivo sulle persone e sull'ambiente, ossia produrre valore non solo consumi. Dall'altra parte l'argomento risulta essere sperimentale in quanto, praticamente quasi mai trattato a livello accademico e qualora si riesca a trovare qualcosa, il risultato è sempre evanescente e mai esaustivo; quest'elaborato si prefigge invece di far luce sull'argomento, in ogni suo aspetto, attraverso un'esegesi particolareggiata e completa dei commi "Benefit" di riferimento, mai eseguita prima, seguendo inoltre, nel Capitolo III, il fil rouge evolutivo che è iniziato nel 2006 in Pennsylvania con B-Lab, fino ad arrivare al riconoscimento giuridico nel 2016 in Italia, affrontando persino con ardore e forse un pizzico di incoscienza al Capitolo IV, una comparazione esegetica dei tre modelli presi ad oggetto: B-Corp, Benefit Corporation e Società Benefit, resa possibile grazie alla traduzione analitica, a cura di chi scrive, dei testi di legge degli Stati del Colorado, del Vermont e di Washington D.C., riportandoli nel corso della trattazione.*

*Forse però il motivo per cui probabilmente ogni lettore leggerà questa dissertazione, affacciandosi quindi a questo nuovo mondo di fare impresa, sarà dato dalla curiosità nel capire quali sono i vantaggi dell'universo "Benefit", logica domanda in un mondo dove regna incontrastato il "denaro", ma il misurare e ridurre sempre tutto ad una relazione matematica "costi-benefici" in quest'elaborato, come potrà notarsi dalla lettura del Capitolo V, non premia, anzi risulta obsoleto.*

*L'avvento della L. 208/2015 è giunto in concomitanza con il cambiamento delle esigenze della società, ma anche dell'economia e dopo la crisi del 2007 la frase dell'economista statunitense Milton Friedman: "Business of business is business" può essere considerata ancora attuale? Una risposta però a tale domanda, si potrà trarre forse, attraverso una*

*visione estremamente soggettiva, solo alla fine di una lettura di tale elaborato, ma in realtà solo il tempo e l'esperienza potranno dirci se questa intrapresa è la strada giusta o quella sbagliata.*

*È forse questa l'alba del Quarto settore?*



## Capitolo I

### L. 208/2015 (LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2016)

SOMMARIO: 1. L'AVVENTO DELLA NORMA. – 2. LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL TERZO SETTORE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO. – 3. INQUADRAMENTO NEL DIRITTO POSITIVO DELLA SOCIETÀ BENEFIT. – 4. L'ALBA DEL QUARTO SETTORE.

#### ***1. L'avvento della norma.***

Il 22 dicembre 2015 il Parlamento ha approvato la legge<sup>1</sup> relativa a “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*”, c.d. legge di Stabilità, per il 2016, grazie alla quale è stata introdotta nel diritto societario italiano una nuova forma d'impresa: la Società Benefit o come viene chiamata nella tradizione anglosassone Benefit Corporation<sup>2</sup>, attraverso la quale il sociale entra nella produzione della ricchezza, condizionandola.

La Società Benefit nasce con l'intento rivoluzionario di coniugare la prospettiva lucrativa di una qualsiasi società commerciale, con uno o più obiettivi sociali e/o ambientali di cui la stessa intende farsi carico, tale società infatti si obbliga a perseguire contemporaneamente sia obiettivi “profit” che obiettivi “non profit”. La parte innovativa di tale nuova forma d'impresa si trova quindi nel fatto che dette sfere, da che prima si trovavano in due mondi completamente diversi e lontani, adesso grazie a questa legge iniziato a dialogare.

---

<sup>1</sup> L. 208/2015.

<sup>2</sup> Le Benefit Corporation vedono il loro primo riconoscimento legislativo in Maryland nel 2010, per ulteriori approfondimenti vedere Capitolo III.

“*Pòlemos panton men patèr estì*”<sup>3</sup> diceva il filosofo greco Eraclito<sup>4</sup>, che tradotto significa: “la guerra è padre di tutte le cose”. In questa specifica accezione la parola “guerra” va intesa come dialettica ideologica o contrapposizione di due realtà completamente differenti, ossia solo dal confronto fra il “profit” e il “non profit” si potrà tentare di far conciliare il perseguire di un lucro con l’anteporre a quest’ultimo interessi ambientali e/o sociali. In tal modo si viene a creare un modello di società che fa confluire al suo interno la produzione di valori e non solo di consumi, vedendo così realizzata l’ibridazione tanto osannata di queste due facce della stessa medaglia, anche se si noti che i sostenitori della Società Benefit non amano parlare tanto di compromesso o di ibrido, quanto di complementarità tra i due orientamenti. L’acme<sup>5</sup> della forma d’impresa si raggiungerebbe quindi solamente in questo nuovo modello societario previsto con la legge di Stabilità per il 2016 (L.208/2015), ove vengono a convivere sia intenti volti al “profit” che al “non profit” e per riprendere in conclusione il pensiero del filosofo greco Eraclito, la legge segreta del mondo risiede nel rapporto di interdipendenza di due concetti opposti (fame-sazietà, pace-guerra, amore-odio ecc.) che, in quanto tali, lottano fra di loro ma, nello stesso tempo, non possono fare a meno l’uno dell’altro, poiché vivono solo l’uno in virtù dell’altro: ciascuno dei due infatti può essere definito solo per opposizione, e niente esisterebbe se allo stesso tempo non esistesse anche il suo opposto. Così, ad esempio, una salita può essere pensata, come una discesa, da chi vi si trova in cima.

Il modello, ossia questo nuovo modo di fare impresa, è stato concepito e portato avanti negli Stati Uniti d’America nell’ultimo decennio e l’Italia, per una delle poche volte, si trova ad essere il primo paese dell’Unione Europea e

---

<sup>3</sup> “Peri Physeos”, frammento n°53, Eraclito.

<sup>4</sup> Eraclito di Efeso (Efeso 535 a.C. – Efeso 475 a.C.) filosofo greco, uno dei maggiori pensatori presocratici. Eraclito influenzò in vario modo i pensatori successivi: da Platone allo stoicismo, la cui fisica ripropone in gran parte la teoria eraclitea del logos.

<sup>5</sup> ἀκμή dal greco "apice, il punto più alto".

il primo fuori dagli U.S.A., a creare una specifica forma legale che identifica le aziende che vogliono, attraverso la propria principale attività produrre, un impatto positivo sulle persone e sull'ambiente.

Una mossa, quella di inserire nella Legge di Stabilità 2016, gli articoli che si riferiscono alla Società Benefit, azzardata quanto intelligente. Azzardata in quanto non abbiamo alcun modello a cui ispirarci, se non quello americano, che per giunta fa riferimento ad un ordinamento di common law, tant'è che molti paesi<sup>6</sup> europei e non, che invece appartengono ad un ordinamento di civil law, come il nostro, stanno alla finestra per vedere come il mercato e il diritto italiani si modificheranno dopo l'inserimento di questo nuovo modo di fare impresa e come in Europa verrà preso questo concetto innovativo. Intelligente invece, in quanto potrebbe dare il "la" ad una rivoluzione pionieristica del diritto societario europeo e l'Italia potrebbe fare in questa situazione da leader, cercando di riconquistare, anche indirettamente in tutti coloro che la hanno perso nel tempo, la fiducia nel nostro paese. Indi per cui potrebbe diventare il tutto, un'arma a doppio taglio, se da una parte vediamo una chance molto importante, dall'altra corriamo il rischio, forse di aver preso un abbaglio o di aver importato in realtà uno specchietto per le allodole, anche se negli Stati Uniti questo modello sta già dando i propri frutti, che analizzeremo nel corso della trattazione<sup>7</sup>.

Fin da subito va rilevato che nell'universo americano esistono due diverse tipologie di denominazione che naturalmente si riferiscono ad altrettanti modelli: "B-Corp"<sup>8</sup> e "Benefit Corporation". Per evitare equivoci terminologici va spiegato fin dal primo capitolo la differenza fra le due nomenclature al fine di avere una visione chiara e trasparente sull'argomento e

---

<sup>6</sup> La formula italiana si propone come modello europeo innovativo e pionieristico, già Olanda, Francia; Spagna e Svizzera ci hanno chiesto di capire meglio lo strumento normativo realizzato per l'Italia per poterlo imitare.

<sup>7</sup> Vedere Capitolo III.

<sup>8</sup> Certified B-Corp è la certificazione volontaria di una Corporation e si distingue dalla forma giuridica prevista dalle varie legislazioni. Nella dissertazione tale distinzione sarà centrale e studiata nel capitolo III.

di poter continuare senza intoppi nella trattazione. Diciamo quindi che mentre le “B-Corp” derivano solo da una certificazione indipendente da parte di una società “non profit” che si incarica di analizzare quali delle aziende presenti sul territorio risultano comportarsi quali B-Corp e quali no. Le “Benefit Corporation” invece sono un vero e proprio istituto giuridico.

Per meglio comprendere la nostra dissertazione, per coerenza con l’argomento e per un miglior approccio con la trattazione, bisogna aver ben presente il testo della legge, punto cardine del diritto, punto focale da dove poi derivano, si diramano giurisprudenza e dottrina e da questo si deve partire.

La norma in Italia che tratta delle Società Benefit, come indicato in precedenza, si trova all’interno della legge di Stabilità 2016 (L.208/2015) e più precisamente dal comma 376 al comma 384 dell’art. 1, otto commi, che ai molti che avevano grandi aspettative potrebbero sembrare pochi, ma che sicuramente rappresentano un buon punto da cui poter partire per sviluppare il discorso negli anni a venire.

Il testo dal comma 376 al comma 384 ex L.208/2015<sup>9</sup> è il seguente:

*Comma 376<sup>10</sup>. Le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate «società benefit», che nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.*

---

<sup>9</sup> Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016), GU serie generale n. 302 del 30/12/2015 – Suppl. Ordinario n.70. Entrata in vigore del provvedimento 1/1/2016.

<sup>10</sup> L. 208/2015.

Comma 377<sup>11</sup>. *Le finalità di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.*

Comma 378<sup>12</sup>. *Ai fini di cui ai commi da 376 a 382, si intende per:*

a) *«beneficio comune»: il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376;*

b) *«altri portatori di interesse»: il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile;*

c) *«standard di valutazione esterno»: modalità e criteri di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla società benefit in termini di beneficio comune;*

d) *«aree di valutazione»: ambiti settoriali, identificati nell'allegato 5 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di beneficio comune.*

Comma 379<sup>13</sup>. *La società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio*

---

<sup>11</sup> L. 208/2015.

<sup>12</sup> L. 208/2015.

<sup>13</sup> L. 208/2015.

*comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile. La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l'abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.*

*Comma 380<sup>14</sup>. La società benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.*

*Comma 381<sup>15</sup>. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.*

*Comma 382<sup>16</sup>. Ai fini di cui ai commi da 376 a 384, la società benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:*

---

<sup>14</sup> L. 208/2015.

<sup>15</sup> L. 208/2015.

<sup>16</sup> L. 208/2015.

a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;

b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge;

c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

Comma 383<sup>17</sup>. La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.

Comma 384<sup>18</sup>. La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i relativi compiti e attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.

Per questioni di completezza, visti i rimandi che ne fanno gli articoli sopra riportati e vista l'attinenza con l'argomento trattato, si riporta di seguito anche l'allegato 4 (articolo 1, comma 378) e l'allegato 5 (articolo 1, comma 378) della L.208/2015<sup>19</sup>:

---

<sup>17</sup> L. 208/2015.

<sup>18</sup> L. 208/2015.

<sup>19</sup> <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg>.

Allegato 4<sup>20</sup> – Standard di valutazione esterno

1. esauriente e articolato nel valutare l'impatto dell'attività della società nel perseguire la/le finalità di beneficio comune individuato/e nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse (i c.d. "stakeholder deboli");

2. sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa;

3. credibile perché sviluppato da un ente che:

a) ha accesso alle o possiede le competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;

b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare il suo standard di valutazione, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica;

4. trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare:

a) i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;

b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;

c) l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione;

d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard di valutazione;

e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente che ha sviluppato lo standard per escludere eventuali conflitti di interesse.

---

<sup>20</sup> L. 208/2015.



Allegato 5<sup>21</sup> – Aree di valutazione

1. *Governo dell'impresa, per valutare il grado di trasparenza e di responsabilità della società nel perseguimento della finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società (ovviamente quello di beneficio comune indicato nell'oggetto sociale), al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;*

2. *Lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;*

3. *Altri portatori d'interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;*

4. *Ambiente, per valutare gli impatti su di esso dell'attività della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.*

Una volta riportato il testo di legge, ci dobbiamo porre un'ultima domanda prima di passare alla trattazione del prossimo sotto-capitolo<sup>22</sup>, una conclusione che ha dell'interrogativo, può essere ancora attuale la frase di Milton Friedman<sup>23</sup>: *“Business of business is business!”<sup>24 25</sup>*? La risposta a

---

<sup>21</sup> L. 208/2015.

<sup>22</sup> Dal titolo “La disciplina giuridica del Terzo settore nell’ordinamento italiano”.

<sup>23</sup> Considerato il principale esponente della teoria economica del monetarismo - secondo cui le forze del mercato, e non certo gli interventi dello Stato, possono assicurare una crescita senza inflazione - grandissimo teorico del liberalismo e tra i principali difensori del capitalismo "laissez-faire". Straordinario economista e pensatore, Milton Friedman nasce il 31 luglio 1912, morto 16 novembre 2006. Premio Nobel dell'economia nel 1976.

<sup>24</sup> Traduzione dall'inglese: “Gli affari degli affari sono gli affari!”

<sup>25</sup> Friedman Milton (1970): “The Social Responsibility of business is to increase its profit”

questa domanda si potrà trarre forse, attraverso una visione estremamente soggettiva, solo alla fine di una lettura di tale elaborato, ma in realtà solo il tempo e l'esperienza potranno dirci se questa intrapresa è la strada giusta o quella sbagliata. L'affermazione dell'insigne premio Nobel potrebbe probabilmente essere soverchiata dall'avvento del nuovo mondo "Benefit" dove il sociale entra nella produzione della ricchezza, condizionandola.

## ***2. La disciplina giuridica del Terzo settore nell'ordinamento italiano.***

Una volta mostrato il testo di legge, dobbiamo andare ad indagare in quale humus esso si viene ad incardinare, in quale alveo e quale situazione preesisteva alla L. 208/2015, soprattutto per quanto riguarda il così detto Terzo settore. Ai fini della dissertazione risulta essere quindi utile prendere in considerazione il percorso evolutivo che il legislatore ha posto in essere nel settore del "non profit". Nel corso di tale sotto-capitolo lo studio sarà volto all'analisi anzitutto delle figure giuridiche contenute nel Libro I del Codice Civile, ma non solo, vi sarà posto anche per la normativa di settore.

"Il ruolo sempre crescente che è venuto ad assumere il settore del "non profit" è da ricercarsi nell'evoluzione che ha complessivamente caratterizzato il sistema del Welfare nello Stato italiano, che nel tempo si è sviluppato in misura esponenziale venendo incontro, di volta in volta, ai bisogni di gruppi particolari di soggetti, piuttosto che definendo un sistema di sicurezza generale per tutti i cittadini, a cui si affianca la ormai storica "crisi fiscale dello Stato"<sup>26</sup>

---

in The New York Times Magazine, September 13, 1970.  
(<http://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-resp-business.html>).

<sup>26</sup> Cfr. O'CONNOR J., La crisi fiscale dello Stato, Torino, 1979.

che non permette più al settore pubblico di garantire, come prima, l'erogazione e la gestione dei servizi ai cittadini.<sup>27</sup>

“Il settore del “non profit” quindi sopperisce, da un lato, alle mancanze dello Stato, dall'altro, alla parallela perdita di fiducia nell'economia di mercato, venendo a rappresentare: *“la terza via per la realizzazione del generale benessere economico della persona, alternativa sia al mercato, che all'erogazione dello Stato”*<sup>28</sup>.<sup>29</sup>

“Il tradizionale rapporto fra Stato e mercato subisce quindi una modifica, dovendo essere valutato anche in relazione alla *“presenza di quello che sinteticamente si definisce Terzo settore e che è composto da tutti quei soggetti che operano nella produzione di beni e servizi senza fini di lucro”*<sup>30</sup>.<sup>31</sup>

La locuzione Terzo settore identifica quegli enti che operano e si collocano in determinati ambiti, ma non riconducibili al mercato del lavoro, né alle istituzioni statali pubbliche, si tratta di soggetti organizzativi di natura privata, ma volti alla produzione di beni e servizi a destinazione pubblica o collettiva (associazioni, fondazioni, comitati, ONLUS ecc.). Il Terzo settore

---

<sup>27</sup> B. BERTARINI – *Op. Cit.* - La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit. L'evoluzione e l'affermazione del settore non profit nell'ordinamento giuridico italiano: osservazioni di contesto. – Diritto e Giustizia, Giuffrè Editore.

<sup>28</sup> SALATINO G., L'impresa sociale, in *Contratto e Impresa*, 2011, n. 2, pag. 395.

<sup>29</sup> B. BERTARINI – *Op. Cit.* - La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit. L'evoluzione e l'affermazione del settore non profit nell'ordinamento giuridico italiano: osservazioni di contesto. – Diritto e Giustizia, Giuffrè Editore.

<sup>30</sup> GHETTI G., *Lineamenti di diritto pubblico dell'economia*, Milano, 2001, pag. 98; che osserva che “l'importanza della presenza di questi soggetti è resa ancora maggiore dalla crisi del sistema Welfare dovute alle difficoltà della finanza pubblica di sopportare molto degli oneri relativi alle prestazioni che sono erogate dallo Stato assistenziale; queste difficoltà – che sovente si trasformano in vera e propria impossibilità – non eliminano però l'esigenza che questi servizi vengano resi: si tratta, dunque, di individuare a carico di quale altro settore essi debbano essere posti”.

<sup>31</sup> B. BERTARINI – *Op. Cit.* - La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit. L'evoluzione e l'affermazione del settore non profit nell'ordinamento giuridico italiano: osservazioni di contesto. – Diritto e Giustizia, Giuffrè Editore.

(TS) si differenzia dal Primo (PS<sup>32</sup>), lo Stato, che eroga beni e servizi pubblici e dal Secondo (SS<sup>33</sup>), ossia il mercato o settore “for profit”, che produce beni privati.

“Come sopra affermato, il settore “non profit”, ossia quindi il T.S.<sup>34</sup>, ha ridefinito “*i confini tradizionalmente studiati*” dello Stato e del mercato “*proprio perché questi sono stati esaminati nel quadro di un sistema ad economia capitalistica mista e essenziale: nel momento in cui questo sistema entra in crisi e nuovi soggetti non profit si affacciano alla ribalta, ecco che si ha un mutamento dei termini di paragone, poiché è la Società civile che ricompare e rivendica un proprio ruolo nell’ordinamento giuridico, in ciò coadiuvata dalla crisi della economia mista e dall’espandersi della cosiddetta economia civile e sociale o, se si preferisce, solidale*”<sup>35</sup>.”<sup>36</sup>

“Premesso tutto ciò, si nota che la nostra Costituzione nell’art. 2<sup>37</sup> esprime la relazione che sussiste tra Stato, individuo e comunità intermedie, le quali sono considerate parti attive della vita dello Stato, tenendo presente che

---

<sup>32</sup> Primo settore.

<sup>33</sup> Secondo settore.

<sup>34</sup> Terzo settore.

<sup>35</sup> GHETTI G., Lineamenti di diritto pubblico dell’economia, Milano, 2001, pag. 98.

<sup>36</sup> B. BERTARINI – *Op. Cit.* - La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit. L’evoluzione e l’affermazione del settore non profit nell’ordinamento giuridico italiano: osservazioni di contesto. – Diritto e Giustizia, Giuffrè Editore.

<sup>37</sup> L’origine cristiano – democratica dell’art. 2 è stata individuata da G. DOSSETTI in “Atti della Commissione per la Costituzione”, Segretario Generale della Camera dei deputati, VI, pag. 322, nel rovesciamento della concezione fascista “*della dipendenza del cittadino dallo Stato*” e sintetizza in un indirizzo che “*a) riconosce la precedenza sostanziale della persona umana (intesa nella completezza dei suoi valori e dei suoi bisogni non solo materiali, ma anche spirituali) rispetto allo Stato e la destinazione di questo a servizio di quella; b) riconoscesse ad un tempo la necessaria socialità di tutte le persone, le quali sono destinate a completarsi e completarsi a vicenda mediante una reciproca solidarietà economica e spirituale, anzitutto in varie comunità intermedie disposte secondo una naturale gradualità (comunità familiari, territoriali, professionali, religiose, ecc.) e quindi per tutto ciò in cui quelle comunità non bastino, nello Stato; c) che perciò affermasse l’esistenza sia dei diritti fondamentali delle persone, sia dei diritti della comunità anteriormente ad ogni concessione da parte dello Stato*”.

le formazioni sociali sono necessariamente elementi imprescindibili per la libera espressione dell'uomo.<sup>38</sup>

“Difatti, come sottolineato da un'autorevole dottrina, dall'art. 2 derivano “*precisi punti fermi*”, che considerano anche come “*le formazioni sociali vengono riconosciute e garantite a livello costituzionale non come tali ma nella misura in cui consentono e favoriscono il libero sviluppo della persona o nella misura in cui garantiscono la tutela di interessi diffusi rilevanti costituzionalmente*”<sup>39</sup>.”<sup>40</sup>

“Le formazioni sociali esistenti nell'ordinamento giuridico italiano sono, in senso lato, volte all'aiuto del prossimo e quindi sono espressione del “*principio di reciprocità*”, caratteristico delle organizzazioni “non profit”, da intendersi quale “*relazione che postula un qualche bilanciamento tra ciò che si dà e ciò che ci si aspetta di ottenere in cambio, un bilanciamento che non si manifesta però in un preciso rapporto di scambio (o prezzo relativo), ma il cui ambito di variabilità dipende dalla diffusione tra i soggetti interessati di*

---

<sup>38</sup> B. BERTARINI – *Op. Cit.* La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit. L'evoluzione e l'affermazione del settore non profit nell'ordinamento giuridico italiano: osservazioni di contesto. – Diritto e Giustizia, Giuffrè Editore.

<sup>39</sup> BARBERA A., Art. 2, in BRANCA G. (a cura di), “Commentario alla Costituzione”, Roma 1975, pag. 109, che sottolinea come “*se dietro alla valorizzazione delle comunità intermedie come strumento di tutela di interessi diffusi sta un'eccessiva fiducia, di stampo liberale, nella azionabilità degli interessi e una possibile svalutazione delle prospettive di una organizzazione diversa dal potere, dietro la valorizzazione delle comunità intermedie come mezzo di difesa e sviluppo della persona sta invece tutta una tradizione cattolica, legata contemporaneamente all'avversione verso lo Stato laico risorgimentale nonché ai corporativismi e al personalismo francesi, reinterpretata negli anni '50, sulla base dell'esperienza anglosassone, da spiriti desiderosi di ritrovare nel grembo delle comunità intermedie quello spazio per lo sviluppo della persona umana che il materialismo capitalista, utilizzando anche il rapporto del potere pubblico, andava vieppiù modificando. Questa tradizione non si può certo respingere del tutto, permeando di sé il pluralismo stesso su cui si fonda l'ideologia di base della Costituzione e riuscendo anche a collegarsi ad una visione complessiva dei valori della persona*”.

<sup>40</sup> B. BERTARINI – *Op. Cit.* La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit. L'evoluzione e l'affermazione del settore non profit nell'ordinamento giuridico italiano: osservazioni di contesto. – Diritto e Giustizia, Giuffrè Editore.

*sentimenti morali quali la simpatia e la benevolenza. La reciprocità non può essere spiegata solamente nei termini del paradigma del self-interest”<sup>41</sup>.”<sup>42</sup>*

La rilevanza sul territorio dello Stato italiano, del settore “non profit” è stata recentemente evidenziata perfino dai dati Istat 2015 (Annuario statistico italiano 2015).

“L’Istat rileva infatti che in Italia sono presenti 12.183 istituzioni pubbliche e 301.191 istituzioni “non profit”<sup>43</sup>; il dato disaggregato relativo alle 301.191 istituzioni “non profit” registra che nel settore “operano 951.580 lavoratori retribuiti, di cui 680.811 addetti (dipendenti) e 270.769 esterni (collaboratori con contratto a progetto, coordinato e continuativo e con contratto occasionale, prestatori d’opera), 5.544 lavoratori temporanei e oltre 4,7 milioni di volontari. L’associazione non riconosciuta rappresenta la principale forma giuridica del settore “non profit”, con il 66,7% di istituzioni che impiegano il 62,4% dei volontari e il 52,6% dei lavoratori esterni del settore. Più ridotta la presenza in queste realtà dei lavoratori dipendenti (il 12,4%) che si concentrano invece nelle cooperative sociali (il 47,1%), forma giuridica che raccoglie il 3,7% delle istituzioni “non profit” ma che in termini di lavoratori impiegati (pari al 25% del totale) rappresenta una quota consistente del settore”.<sup>44</sup>

Sempre dai dati Istat si può evincere che il 22,7% delle istituzioni non sono associazioni riconosciute, mentre le fondazioni sono oltre 6 mila ed il 4,8% delle istituzioni adotta una diversa forma giuridica (esse sono costituite

---

<sup>41</sup> ZAMAGNI S., *Non profit come economia civile. Per una fondazione economica delle organizzazioni non profit*, Bologna, 1998, pag. 39.

<sup>42</sup> B. BERTARINI – *Op. Cit.* La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit – Diritto e Giustizia, Giuffrè Editore.

<sup>43</sup> Cfr. pag.723 dell’Annuario Statistico italiano 2015 – Istat.

<sup>44</sup> B. BERTARINI – *Op. Cit.* La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit. L’evoluzione e l’affermazione del settore non profit nell’ordinamento giuridico italiano: osservazioni di contesto. – Diritto e Giustizia, Giuffrè Editore.

principalmente da enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, comitati, società di mutuo soccorso, istituzioni, istituzioni sanitarie o educative)<sup>45</sup>.”<sup>46</sup>

Per riprenderci dalla digressione tesa a far intendere il collocamento giuridico del settore “non profit” e la portata estensiva dello stesso sul territorio dello Stato italiano, passiamo ad analizzare il Libro I del Codice Civile, più precisamente, nella parte in cui tratta delle forme giuridiche degli enti non lucrativi, per riuscire a dare una visione d’insieme del Terzo settore attraverso i soggetti che ne fanno parte e per trovare di conseguenza la collocazione delle nuove Società Benefit.

“Le associazioni (Libro I, Titolo II, Capo II-III) sono caratterizzate dalla libera iniziativa dei privati e sono “*amministrate da privati, indipendenti dal governo ovvero dai poteri pubblici, vincolate alla non distribuzione di utili eventualmente conseguiti e perseguono uno scopo sociale rilevante e ritenuto meritorio dal legislatore*”<sup>47</sup>.”<sup>48</sup>

“Le associazioni possono essere, come da Codice Civile, riconosciute e non riconosciute e da questo discendono ovviamente diverse discipline<sup>49</sup>; se l’associazione richiede il formale riconoscimento, dovrà fare riferimento alle disposizioni del D.P.R. del 10 febbraio 2000, n. 361 “*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone*

---

<sup>45</sup> Cfr. pag. 728 dell’Annuario Statistico italiano 2015 – Istat.

<sup>46</sup> B. BERTARINI – *Op. Cit.* La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit. L’evoluzione e l’affermazione del settore non profit nell’ordinamento giuridico italiano: osservazioni di contesto. – Diritto e Giustizia, Giuffrè Editore.

<sup>47</sup> SANTUARI A., *Le onlus Profili civili, amministrativi e fiscali*, Padova, 2007, pag.12.

<sup>48</sup> B. BERTARINI – *Op. Cit.* La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit. La disciplina giuridica del settore non profit nell’ordinamento italiano: molteplicità di fonti normative e assenza di disciplina organica della materia. – Diritto e Giustizia, Giuffrè Editore.

<sup>49</sup> LUBELLI V., *L’intervento giudiziale e i suoi limiti in materia di associazioni non riconosciute*, in *Giurisprudenza italiana*, 2009, n. 1, pag. 87 – 92; OTTIERI L., *Osservazioni in tema di fusioni tra associazioni non riconosciute*, in *Rivista di diritto societario*, 2009, n. 1, pt. 2, pag. 102 – 106; BAGNATO F. – TOMASSINI A., *La responsabilità verso il Fisco nelle associazioni non riconosciute*, in *Corriere tributario*, 2010, n. 36, pag. 2986 – 2991; RUSSO A., *Le associazioni non riconosciute e le connesse responsabilità patrimoniali*, in *Bollettino tributario d’informazioni*, 2014, n. 4, pag. 268 – 271.

*giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto*”<sup>50</sup> <sup>51</sup>.

Le fondazioni (Libro I, Titolo II, Capo II-III) invece trovano la propria ragion d'essere nella volontà del fondatore di costituire la fondazione stessa, o con atto pubblico ovvero con testamento<sup>52</sup>; per la disciplina di queste ultime i riferimenti giuridici sono sempre il Codice Civile e il D.P.R. del 10 febbraio 2000, n. 361.<sup>53</sup>

Riguardo l'atto di fondazione “*si è soliti distinguere un contenuto (negozio) dispositivo, con riguardo alla destinazione del (o parte del) patrimonio del (o dei) fondatore allo scopo istituzionale e un contenuto (negozio) di organizzazione, relativamente alle disposizioni che imprimono un assetto strutturale all'ente e regolano lo svolgimento dell'attività*”<sup>54</sup>.”<sup>55</sup>

---

<sup>50</sup> DE GIORGI M. V., *Finalmente in vigore il regolamento che semplifica la procedura di riconoscimento delle persone giuridiche disciplinate nel primo capitolo del codice civile*, in *Studium iuris*, 2001, n. 2, pag. 141 – 147.

<sup>51</sup> B. BERTARINI – *Op. Cit.* La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit. La disciplina giuridica del settore non profit nell'ordinamento italiano: molteplicità di fonti normative e assenza di disciplina organica della materia. – Diritto e Giustizia, Giuffrè Editore.

<sup>52</sup> Cfr. Art. 14, Codice Civile.

<sup>53</sup> B. BERTARINI – *Op. Cit.* La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit. La disciplina giuridica del settore non profit nell'ordinamento italiano: molteplicità di fonti normative e assenza di disciplina organica della materia. – Diritto e Giustizia, Giuffrè Editore.

<sup>54</sup> SENIGAGLIA R., *Fondazione*, in *Digesto delle discipline privatistiche – sezione civile*, Torino, 2012, VII aggiornamento, pag. 514 – 533. Per una disamina del più recente dibattito su una particolare tipologia di fondazione, quale la fondazione bancaria, si rinvia, per tutti, a CASSESE S., *Da informazioni bancarie ed enti “non profit”*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 1995, n. 4, pag. 479 – 783; ALPA G., *op. ult. cit.*; COSTI R., *Le fondazioni bancarie: un nuovo governo dell'economia?*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2011, n. 4, pag. 1 – 8; ZOPPINI A., *Sulla natura giuridica delle fondazioni di origine bancaria*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2014, n. 4, pag. 647 – 651; CORRADO O. C., *Le fondazioni bancarie: dal controllo delle banche al “non profit”*, in *Rassegna tributaria*, 2014, n. 3, pag. 416 – 452; SANASI D'ARPE V., *La composizione organica delle fondazioni bancarie. Limiti all'autonomia statutaria e doveri di controllo dell'organo vigilante*, in *Il nuovo diritto delle Società*, 2015, n. 21, pag. 66 – 73.

<sup>55</sup> B. BERTARINI – *Op. Cit.* La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit. La disciplina giuridica del settore non profit nell'ordinamento italiano: molteplicità di fonti normative e assenza di disciplina organica della materia. – Diritto e Giustizia, Giuffrè Editore.



“I comitati, altro soggetto previsto dal Codice Civile (Libro I, Titolo II, Capo II-III), sono caratterizzati dalla presenza di *“una compagine a base volontaria – ma non occorre che la volontà venga manifestata mediante atto scritto – numericamente ristretta, e – secondo alcuni – a struttura chiusa, che ha una durata tendenzialmente transitoria e che persegue finalità assistenziali o promozionali, avvalendosi di mezzi finanziari ricevuti da terzi”*<sup>56</sup>.”<sup>57</sup>

“Alla normativa, sopra riportata, contenuta nel Codice Civile si affianca anche una normativa settoriale, che andremo a vedere, seppur senza pretese di esaustività, ma solo al fine di illustrare un quadro completo del Terzo settore.”<sup>58</sup>

Seguendo questo fil rouge, “il legislatore nazionale interviene con la legge 26 febbraio 1987, n. 49 relativa alla *“Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo”*<sup>59</sup>, in tema di organizzazioni non governative; tale norma è stata recentemente abrogata e sostituita dalla L. 125/2014, che all’art. 26, comma 2, recita *“sono soggetti della cooperazione allo sviluppo le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro”*<sup>60</sup>.”<sup>61</sup>

---

<sup>56</sup> BASILE M., *Comitati*, in *Digesto delle discipline privatistiche – sezione civile*, Torino, 1988, pt. 1 e ss.

<sup>57</sup> B. BERTARINI – *Op. Cit.* La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit. La disciplina giuridica del settore non profit nell’ordinamento italiano: molteplicità di fonti normative e assenza di disciplina organica della materia. – Diritto e Giustizia, Giuffrè Editore.

<sup>58</sup> B. BERTARINI – *Op. Cit.* La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit. La disciplina giuridica del settore non profit nell’ordinamento italiano: molteplicità di fonti normative e assenza di disciplina organica della materia. – Diritto e Giustizia, Giuffrè Editore.

<sup>59</sup> CASSESE S. – FRANCHINI C. - *La nuova disciplina della cooperazione in Italia con i Paesi in via di sviluppo; il quadro generale*, in *Diritto e società*, 1989, n. 2, pag. 333 – 346.

<sup>60</sup> Prosegue l’art. 26 specificando che tali organizzazioni sono: le organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell’aiuto umanitario; organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale; organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del micro credito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo; le organizzazioni e le associazioni delle comunità di immigrati che mantengono con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti; le imprese

“Un secondo intervento settoriale in tema di enti “non profit” è previsto dalla L. 266/1991 cosiddetta “*Legge – quadro sul volontariato*”<sup>62</sup>. Sempre nel 1991 viene approvata dal Legislatore la L. 381/1991 relativa alla “*Disciplina delle cooperative sociali*”<sup>63</sup>, nonché nel 2000 viene emanata la legge n. 383<sup>64</sup> relativa alle associazioni di promozione sociale.<sup>65</sup>

Particolare attenzione va prestata, in tema di disciplina settoriale, alle ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), D.lgs. 460/1997, tale decreto però non mira a definire una nuova categoria di ente “non profit”, sono in ogni caso considerate ONLUS ex art. 10 comma 8 D.lgs. 460/1997, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge n. 266/1991, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni

---

cooperative e sociali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, le fondazioni, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali; nonché le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno quattro anni dello status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).

<sup>61</sup> B. BERTARINI – *Op. Cit.* La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit. La disciplina giuridica del settore non profit nell’ordinamento italiano: molteplicità di fonti normative e assenza di disciplina organica della materia. – Diritto e Giustizia, Giuffrè Editore.

<sup>62</sup> MORABITO P., *Legge quadro sul volontariato 266/1991. Luci ed ombre*, in *Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana*, 1992, n. 1, pag. 33 – 56 e a RESCIGNO P., *Autonomia privata e legge nella disciplina del volontariato*, in *Giurisprudenza italiana*, 1993, n. 1, pag. 1 – 6.

<sup>63</sup> MARIANI M., *Legge 8 novembre 1991, n. 381 sulle cooperative sociali*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 1992, n. 2, pag. 209 – 220; FRANZONI M., *Etica del legislatore nel governo dell’impresa cooperativa*, in *Rivista trimestrale del diritto e procedura civile*, 1993, n. 2, pag. 493 – 504; MELE E., *Disciplina delle cooperative sociali. Evoluzione e prospettive del convenzionamento a seguito della L. 381/1991*, in *Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, 1993, n. 5 – 6, pag. 521 – 527.

<sup>64</sup> MARASA’ G., *Riflessioni su oggetto e scopi delle associazioni del Libro I del codice civile nelle prospettive di riforma*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2001, n. 4, pag. 303 – 310; PONZANELLI G., *Approvata la legge sulle associazioni di promozione sociale*, in *Il Corriere giuridico*, 2001, n. 2, pag. 155 – 157; SICONOLFI P., *Le associazioni di promozione sociale*, in *Quaderni regionali*, 2001, n. 3, pag. 955 – 975.

<sup>65</sup> B. BERTARINI – *Op. Cit.* La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit. La disciplina giuridica del settore non profit nell’ordinamento italiano: molteplicità di fonti normative e assenza di disciplina organica della materia. – Diritto e Giustizia, Giuffrè Editore.

non governative riconosciute idonee ai sensi della L. 49/1997 e le cooperative sociali di cui alla L. 381/1991.”<sup>66</sup>

“Come ultimo passaggio di questa sommaria trattazione del terzo settore, va analizzata l’impresa sociale, prevista con D.lgs. 155/2006<sup>67</sup> “*sollecitata sia*

---

<sup>66</sup> B. BERTARINI – *Op. Cit.* La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit. La disciplina giuridica del settore non profit nell’ordinamento italiano: molteplicità di fonti normative e assenza di disciplina organica della materia. – Diritto e Giustizia, Giuffrè Editore.

<sup>67</sup> In attuazione della legge 13 giugno 2005, n. 118, che reca “*Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale*”, che prevede all’art. 1 che la disciplina deve essere informata ai seguenti principi e criteri direttivi: “*a) definire, nel rispetto del quadro normativo e della specificità propria degli organismi di promozione sociale, nonché della disciplina generale delle associazioni, delle fondazioni, delle società e delle cooperative, e delle norme concernenti la cooperazione sociale e gli enti ecclesiastici, il carattere sociale dell’impresa sulla base:*

1) *delle materie di particolare rilievo sociale in cui essa opera la prestazione di beni e di servizi in favore di tutti i potenziali fruitori, senza limitazione ai soli soci, associati o partecipi;*

2) *del divieto di redistribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, ad amministratori e a persone fisiche o giuridiche partecipanti, collaboratori o dipendenti, al fine di garantire in ogni caso il carattere non speculativo della partecipazione all’attività dell’impresa;*

3) *dell’obbligo di reinvestire gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento dell’attività istituzionale o ad incremento del patrimonio;*

4) *delle caratteristiche e dei vincoli della struttura proprietaria o di controllo, escludendo la possibilità che soggetti pubblici o imprese private con finalità lucrative possano detenere il controllo, anche attraverso la facoltà di nomina maggioritaria degli organi di amministrazione;*

b) *prevedere, in coerenza con il carattere sociale dell’impresa e compatibilmente con la struttura dell’ente, omogenee disposizioni in ordine a:*

1) *elettività delle cariche sociali e relative situazioni di incompatibilità;*

2) *responsabilità degli amministratori nei confronti dei soci e dei terzi;*

3) *ammissione ed esclusione dei soci;*

4) *obbligo di redazione e di pubblicità del bilancio economico e sociale, nonché di previsione di forme di controllo contabile e di monitoraggio dell’osservanza delle finalità sociali da parte dell’impresa;*

5) *obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di cessazione dell’impresa, ad altra impresa sociale ovvero ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, fatto salvo, per le cooperative sociali, quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;*

6) *obbligo di iscrizione nel registro delle imprese;*

7) *definizione delle procedure concorsuali applicabili in caso di insolvenza;*

8) *rappresentanza in giudizio da parte degli amministratori e responsabilità limitata al patrimonio dell’impresa per le obbligazioni da questa assunte;*

9) *previsione di organi di controllo;*

10) *forme di partecipazione nell’impresa anche per i diversi prestatori d’opera e per i destinatari delle attività;*

11) *una disciplina della trasformazione, fusione e cessione d’azienda in riferimento alle*

*dagli operatori del terzo settore (a cui premeva di vedere riconosciuto nell'ordinamento giuridico il ruolo imprenditoriale da essi svolto nell'economia), sia dagli stessi soggetti "for profit" (i quali lamentavano la sistematica lesione del principio di libera concorrenza ad opera di soggetti de facto non sottoposti alla disciplina dell'imprenditoria commerciale, degli enti societari e delle procedure concorsuali in ragione del vuoto normativo esistente in materia) ”<sup>68</sup>.<sup>69</sup>*

Il D.lgs. 155 prevede, anche, all'art. 1.1, che possono acquisire la qualifica di impresa sociale *“tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale”*, che soddisfano i requisiti di utilità sociale specificati all'art. 2, di assenza dello scopo di lucro come definito all'art. 3 e di struttura proprietaria e disciplina dei gruppi stabiliti all'art. 4.”<sup>70</sup>

---

*imprese sociali tale da preservarne la qualificazione e gli scopi e garantire la destinazione dei beni delle stesse a finalità di interesse generale;*

*12) conseguenze sulla qualificazione e la disciplina dell'impresa sociale, derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni relative ai requisiti dell'impresa sociale e dalla violazione di altre norme di legge, in particolare in materia di lavoro e di sicurezza, nonché della contrattazione collettiva, in quanto compatibile con le caratteristiche e la natura giuridica dell'impresa sociale;*

*c) attivare, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, funzioni e servizi permanenti di monitoraggio e di ricerca necessari alla verifica della qualità delle prestazioni rese dalle imprese sociali;*

*d) definire la disciplina dei gruppi di imprese sociali secondo i principi di trasparenza e tutela delle minoranze, regolando i conflitti di interesse e le forme di abuso da parte dell'impresa dominante.*

<sup>68</sup> GOLINO C., opt. ult. cit., pag. 814. In tema si rinvia altresì a FRANCESCHETTI B. M., *Sulle capacità di sopravvivenza della “sociale enterprise” nazionale*, in *Economia e diritto del terziario*, 2013, n. 1, pt. 2, pag. 127 – 149.

<sup>69</sup> B. BERTARINI – *Op. Cit.* La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit. La disciplina giuridica del settore non profit nell'ordinamento italiano: molteplicità di fonti normative e assenza di disciplina organica della materia. – Diritto e Giustizia, Giuffrè Editore.

<sup>70</sup> B. BERTARINI – *Op. Cit.* La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit. La disciplina giuridica del settore non profit nell'ordinamento italiano: molteplicità di fonti normative e assenza di disciplina organica della materia. – Diritto e Giustizia, Giuffrè Editore.

Quanto appena sopra illustrato, è il panorama del c.d. Terzo settore, che come analizzato, sia attraverso i dati Istat, sia attraverso il corso degli ultimi anni della storia economica e sociale del nostro paese, sta diventando sempre più di ordinaria importanza. Il legislatore, proprio avendo presente tale situazione, ha deciso di dare un'accelerata ad un meccanismo già partito, ma forse mai direttamente affrontato, approvando i seppur pochi commi, riguardanti le Società Benefit, della L. 208/2015.

### ***3. Inquadramento nel diritto positivo della Società Benefit.***

Una volta affrontato il tema della disciplina giuridica del Terzo settore nell'ordinamento italiano, bisogna dare una dimensione alle Società Benefit, giunte con l'avvento della L. 208/2015 e capire dove collocarle all'interno del diritto positivo.

Per risolvere i problemi di inquadramento di tipo societario della Società Benefit, bisogna partire dall'analisi dei primi due commi (376 e 377), che fanno riferimento all'universo Benefit, dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016.

***Comma 376**<sup>71</sup>. Le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate «società benefit», che nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.*

---

<sup>71</sup> L. 208/2015.

Come si può notare, fin dal primo comma in cui si nomina la Società Benefit, il Legislatore ha inteso subito mettere in chiaro quale fosse la caratteristica più importante di tale nuovo modo di far impresa, ossia l'aver sia una finalità lucrativa, quindi facente parte dell'universo "profit", sia una finalità non lucrativa, e quindi dell'universo "non profit", racchiuse all'interno dello stesso oggetto sociale.

Così recita il comma: "*nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili*", il punto focale, degli articoli riguardanti la Società Benefit, si trova in una semplice, quanto importante preposizione della lingua italiana, la parola: "*oltre*", che ha la funzione linguistica, in questo caso, di andare a indicare il fine dello svolgimento dell'attività economica, che solitamente si andrebbe a riferire soltanto allo scopo di dividere gli utili societari, ma nel *comma 376* il Legislatore ha voluto dargli un'altra accezione in aggiunta alla tradizionale, ossia "*[...] perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente [...]*".

Aver dato la possibilità, da parte del Legislatore, di prevedere nell'oggetto sociale sia una finalità "profit", che una finalità "no profit" rende l'inquadramento all'interno del diritto positivo più complesso, in quanto si viene a creare in questo modo una figura difficilmente classificabile, a causa della suddetta ambivalenza, quindi come deve essere considerata la Società Benefit?

Una volta individuata la principale caratteristica di questo nuovo modo di far impresa, continuiamo il nostro percorso di avvicinamento al quesito che si propone di risolvere il corrente sotto-capitolo, chi scrive però, avverte il lettore che alla soluzione ci si arriverà per gradi, dovendo prendere in considerazione tutte le caratteristiche del caso, per poter poi tentare di dare una risposta il più esaustiva possibile.

Analizziamo, dunque, cosa dice l'art. 1 al comma 377, L. 208/2015, per riuscire a comprendere quali società possono configurarsi quali "Benefit":

*Comma 377<sup>72</sup>. Le finalità di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.*

Chi può costituirsi o trasformarsi in Società Benefit quindi? In risposta al nostro quesito interviene, come sempre, la norma al *comma 377* indicando che *“le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina”*.

E' però importante ricordare che la *Società Benefit*, così come ideata nella legge italiana, è solamente una struttura organizzativa a sé; qualsiasi società dei titoli V e VI, quindi per il titolo V: società semplice (s.s.), società in nome collettivo (s.n.c.), società in accomandita semplice (s.a.s.), società per azioni (S.p.A.), società in accomandita per azioni (S.a.p.A.) e società a responsabilità limitata (s.r.l.), può conformarsi come Società Benefit; non si aggiunge, in altri termini una settima struttura societaria, bensì si dà la possibilità ad ogni tipo di società già prevista dal Codice Civile, di configurarsi come “SB” (Società Benefit). Lo stesso meccanismo vale, naturalmente, anche per le società di cui al Libro V, Titolo VI, del codice civile (società cooperative e le mutue assicuratrici).

Una volta notato che solo le società di cui al Libro V, titolo V e VI del Codice Civile, possono configurarsi quali Società Benefit, si è trovato già un buon punto da cui poter partire per la soluzione al quesito di configurazione del tipo sociale, ossia potranno essere qualificate come “Benefit” solamente o

---

<sup>72</sup> L. 208/2015.

società di persone o società di capitali o società cooperative o mutue assicuratrici.

Andando avanti nel nostro intento di trovare la giusta collocazione alla Società Benefit all'interno del diritto societario, vediamo, una volta analizzati gli articoli della L. 208/2015, le differenze che intercorrono fra Libro I e Libro V del Codice Civile, per meglio comprendere i due mondi: quello degli enti “profit” e “no profit”.

“Storicamente all'interno del Codice Civile *“gli enti del Libro I, essendo votati al perseguimento di finalità altruistiche non potevano assolutamente svolgere attività d'impresa; le forme giuridiche elettive per lo svolgimento di tale attività, erano quelle previste nel Libro V, visto che gli enti descritti in questo libro, si caratterizzavano per lo scopo di lucro”*<sup>73</sup>.<sup>74</sup>

In tal senso il carattere obsoleto delle previsioni contenute nel Codice Civile entra, progressivamente in contrasto con il ruolo che gli enti “non profit” vanno assumendo, infatti essi hanno *“assunto posizioni che sono addirittura in competizione con le stesse società lucrative”*<sup>75</sup>.<sup>76</sup>

“Il dibattito, relativo alla distinzione, che caratterizza gli enti del Libro I ed enti del Libro V trova il suo punto focale nelle considerazioni relative

---

<sup>73</sup> SALATINO G., op. ult. cit., p. 395, che osserva che *“il legislatore, nel descrivere nell'art. 2247 c.c. gli elementi costitutivi del contratto di società, ha attribuito assoluta rilevanza non tanto all'attività esercitata dall'ente (“l'esercizio in comune di un'attività economica”), ma soprattutto al risultato che quell'attività mira a perseguire e cioè lo scopo di “dividerne gli utili”*.

<sup>74</sup> B. BERTARINI – *Op. Cit.* La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit. L'esercizio dell'attività d'impresa da parte degli enti non profit: verso una direzione imprenditoriale del terzo settore. – Diritto e Giustizia, Giuffrè Editore.

<sup>75</sup> PONZANELLI G., *Quali regole giuridiche per il Terzo settore?*, in *Rivista di Diritto Civile*, 1996, pt. II, p. 314.

<sup>76</sup> B. BERTARINI – *Op. Cit.* La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit. L'esercizio dell'attività d'impresa da parte degli enti non profit: verso una direzione imprenditoriale del terzo settore. – Diritto e Giustizia, Giuffrè Editore.



all'“imprenditorialità” dell'attività svolta dagli enti “non profit” con riferimento all'art. 2082<sup>77</sup> del Codice Civile.<sup>78</sup>

In proposito va rilevato, che il dibattito in tema di nozione di “imprenditore”, contenuta nell'art. 2082 c.c., ha considerato come il requisito rilevante per la definizione di imprenditore non fosse “*quello della professionalità*” essendo infatti l'opinione più seguita “*nel senso che il problema verte sul significato da attribuire al requisito della economicità*”<sup>79</sup>; in questo senso appare quindi necessario verificare se il metodo di gestione sia “*idonea al raggiungimento del pareggio...quindi, un metodo di gestione finalizzato al conseguimento di un utile non è richiesto*”<sup>80</sup>.<sup>81</sup>

La dottrina<sup>82</sup> sul punto ha ritenuto che “*il carattere non lucrativo degli enti del Libro I non sia affatto incompatibile con l'esercizio di attività economica*”<sup>83</sup>.<sup>84</sup>

---

<sup>77</sup> Si riporta di seguito il testo dell'art. 2082 c.c. - “*E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata (2555, 2565) al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (2135, 2195)*”.

<sup>78</sup> B. BERTARINI – *Op. Cit.* La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit. L'esercizio dell'attività d'impresa da parte degli enti non profit: verso una direzione imprenditoriale del terzo settore. – Diritto e Giustizia, Giuffrè Editore.

<sup>79</sup> MARASA' G., *Impresa, scopo di lucro ed economicità*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2014, n. 1, pag. 35.

<sup>80</sup> MARASA' G., op. ult. cit., pag. 36, che segnala come “*l'adozione di un metodo oggettivamente lucrativo può, invece, diventare necessario solo quando per lo svolgimento dell'attività d'impresa si faccia ricorso a forme organizzative che quel metodo richiedono in ragione della causa contrattuale, come in linea di principio, si verifica nei casi dei tipi di società del Titolo V del Libro V*”.

<sup>81</sup> B. BERTARINI – *Op. Cit.* La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit. L'esercizio dell'attività d'impresa da parte degli enti non profit: verso una direzione imprenditoriale del terzo settore. – Diritto e Giustizia, Giuffrè Editore.

<sup>82</sup> GALGANO F., *Associazioni non riconosciute e comitati: art. 36 – 42*, Bologna, 1976.

<sup>83</sup> GOLINO C., op. ult. cit., pag. 807. In proposito sottolinea MONTALENTI P., *Dall'impresa all'attività economica: verso una nuova sistematica?*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2014, n. 1, pag. 45-52, che “*lo scopo di lucro come elemento caratterizzante dell'impresa si è via via neutralizzato: si pensi all'impresa a partecipazione statale; alla disciplina, poi modificata, introdotta negli anni '80 delle società calcistiche in forma di società per azioni senza scopo di lucro; alle società di diritto speciale; all'impresa sociale (D.lgs. 24 maggio 2006, n. 155). Di qui l'orientamento, ormai dominante in dottrina, che considera sufficiente l'economicità della gestione come elemento qualificante dell'impresa*” (pag. 47).

Con particolare riferimento agli enti “non profit” va inoltre segnalato che il carattere sociale dell’attività che essi svolgono non preclude che questi portino avanti la loro attività *“con metodo imprenditoriale e possa essere programmata anche la produzione di utile (c.d. lucro oggettivo), purché gli eventuali utili o avanzi di gestione realizzati non siano destinati alla soddisfazione di uno scopo economico dei partecipanti”*<sup>85</sup> (il lucro soggettivo).”<sup>86</sup>

Dopo questo excursus, teso a comprendere le differenze che coesistono storicamente, fra Libro I e Libro V del codice civile, ma come in realtà con il tempo tale divario si stia colmando sempre più, tanto da esservi persino delle convergenze, si può notare come ulteriore punto verso l’inquadramento nel diritto positivo, della società oggetto della dissertazione, sia la grandissima somiglianza, con uno dei punti cardine del c.d. Terzo settore, quindi del mondo “no profit”, ossia fra la Società Benefit e l’Impresa Sociale<sup>87</sup>, prevista con D.lgs. 155/2006, già incontrata e trattata nel corso del sotto-capitolo precedente.

Come già detto “il D.lgs. 155 prevede all’art. 1.1, che possono acquisire la qualifica di impresa sociale *“tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V (in questo vi è somiglianza fra Società Benefit e Impresa Sociale) del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale”*, che soddisfano i requisiti di utilità sociale specificati all’art. 2, di assenza dello

---

<sup>84</sup> B. BERTARINI – *Op. Cit.* La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit, L’esercizio dell’attività d’impresa da parte degli enti non profit: verso una direzione imprenditoriale del terzo settore. – Diritto e Giustizia, Giuffrè Editore.

<sup>85</sup> MARASA’ G., op. ult. cit., pag. 39.

<sup>86</sup> B. BERTARINI – *Op. Cit.* La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit. L’esercizio dell’attività d’impresa da parte degli enti non profit: verso una direzione imprenditoriale del terzo settore. – Diritto e Giustizia, Giuffrè Editore.

<sup>87</sup> Vedi Capitolo I.2.

scopo di lucro, come definito all'art. 3 e di struttura proprietaria e disciplina dei gruppi stabiliti all'art. 4.”<sup>88</sup>

“L'impresa sociale è perciò: “*un ente non profit avente quale oggetto statutario l'esercizio di un'impresa commerciale, ma privo di un fine lucrativo o mutualistico*”<sup>89</sup>.”<sup>90</sup>

La differenza macroscopica, che salta subito all'occhio, fra le due realtà, nonché quella che a noi interessa sottolineare ai fini della trattazione, sta nel fatto che nell'impresa sociale non si possono distribuire utili, cosa che invece come espresso dall'art. 1 comma 376 della L. 208/2015 è possibile per la Società Benefit, come prima evidenziato.

Da quanto descritto fin ora, emerge che con le previsioni della Legge di Stabilità per il 2016 il Legislatore ha voluto creare una forma societaria che “considera caratteristiche proprie sia degli enti “for profit” e cioè perseguire obiettivi di economicità (quale condizione di equilibrio sociale), efficienza (cioè il rapporto tra output e fattore impiegato) ed efficacia (cioè il rapporto tra output e obiettivo prefissato); sia dall'altra parte prefiggendosi al contempo di affiancare a questi obiettivi anche la necessità di produrre effetti positivi per la società e quindi finalità tipicamente facenti parte degli enti “non profit”.”<sup>91</sup>

Volendo quindi trovare una collocazione all'interno del panorama societario non risulta affatto facile; la società Benefit, come evidenziato da quanto detto fin ora, è collocata a metà strada, sembra quasi essere un ibrido,

---

<sup>88</sup> B. BERTARINI – *Op. Cit.* La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit. La disciplina giuridica del settore non profit nell'ordinamento italiano: molteplicità di fonti normative e assenza di disciplina organica della materia. – Diritto e Giustizia, Giuffrè Editore.

<sup>89</sup> GOLINO C., *op. ult. cit.*, p. 814.

<sup>90</sup> B. BERTARINI – *Op. Cit.* La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit. La disciplina giuridica del settore non profit nell'ordinamento italiano: molteplicità di fonti normative e assenza di disciplina organica della materia. – Diritto e Giustizia, Giuffrè Editore.

<sup>91</sup> B. BERTARINI – *Op. Cit.* La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit. La disciplina giuridica del settore non profit nell'ordinamento italiano: molteplicità di fonti normative e assenza di disciplina organica della materia. – Diritto e Giustizia, Giuffrè Editore.

ma si sa, come oggi giorno, non sia ancora accettato il concetto di ibridazione nel diritto positivo, ma soprattutto a livello accademico e dottrinale.

È proprio questo il punto da cui bisogna partire, il fatto che ancora non esista un settore, un ambito in cui vengano riconosciuti i modelli ibridi di società, non significa che sarà sempre così, perché potrebbe essere proprio grazie alla L. 208/2015 che il Legislatore abbia voluto cambiare gli assetti del diritto societario e accogliere la possibilità che esistano società facenti parte sia al mondo del “profit”, sia al mondo del “no profit” e il giurista non può essere miope nel non accogliere tali cambiamenti.

Il diritto è sì, tradizione, ma anche innovazione ed il fatto che non si riesca a trovare un inquadramento per la Società Benefit all’interno del panorama italiano, è un segnale che deve far ragionare, che il fatto che esista una società con una finalità lucrativa e una no, racchiuse all’interno dello stesso oggetto sociale, è figlia dei tempi, è figlia dei cambiamenti che sono avvenuti a livello sociale ed economico, soprattutto dopo la crisi del 2007.

Non si trova una collocazione nel diritto positivo per questo nuovo modo di far impresa, perché ancora non si conosce un luogo sistematico atto ad accoglierla, non perché non esiste, ma perché fino ad oggi non ne era mai sorta la necessità.

Se poi si vuole provare a forzare l’inquadramento della Società Benefit all’interno del sistema tradizionale bipartito in “profit” da una parte e “non profit” dall’altra, allora chi scrive si vede costretto a dire che tale società sembra essere molto di più una società a scopo di lucro con un ritorno anche nei confronti del sociale, piuttosto che il contrario, quindi sicuramente più vicina al mondo del “profit”, che a quello del non “profit”, anche se in realtà da quanto sopra detto risulta evidente che tale configurazione è una forzatura.

Non sarebbe più semplice forse aprire gli occhi e capire che probabilmente ci troviamo di fronte ad un nuovo settore, il c.d. Quarto, e che portati da forze e convergenze sociali stiamo uscendo dalla dicotomia “profit” – “no profit”?

#### 4. *L'alba del Quarto settore.*

“Le rilevanti e progressive interrelazioni tra i diversi Paesi e le diverse economie degli ultimi due decenni, hanno evidenziato importanti fragilità e criticità per la sostenibilità complessiva del sistema in una prospettiva internazionale. Lo sviluppo di questo “network” planetario si è basato su relazioni commerciali, produttive, istituzionali fino a “micro-fondarsi” sull’abbattimento dei confini tra i tradizionali modelli aziendali (creando degli *hybrid business model*). I modelli aziendali ibridi sono propedeutici ad un’economia globalizzata, in quanto permettono di creare un minimo comune denominatore tra aziende ed una “fluidità” all’impresa, permettendole di “cogliere” nuove opportunità, nonché nuove prospettive.”<sup>92</sup>

È stato un periodo di shock e di cambi di paradigma, che ha fatto comprendere come i concetti di resilienza<sup>93</sup> e di robustezza di un modello di business, non rappresentano più le uniche priorità da presidiare. Illuminante, anche quale chiave interpretativa del fenomeno che stiamo qui indagando, è il concetto di “antifragilità”<sup>94</sup> coniato da Nassim Nicholas Taleb<sup>95</sup>, matematico

---

<sup>92</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit (parte II), in *requiem alle imprese sociali – Fondazione Nazionale Commercialisti*.

<sup>93</sup> Resilienza consente ad una cosa/sistema di resistere agli shock rimanendo lo stesso di prima.

<sup>94</sup> Antifragile, prosperare nel disordine, Nassim Nicholas Taleb. *Il Saggiatore*, 2013.

<sup>95</sup> NASSIM NICHOLAS TALEB: nato ad Amioun, 1 gennaio 1960, è un filosofo, saggista e matematico libanese naturalizzato statunitense, esperto di matematica finanziaria. I suoi lavori si concentrano sulla probabilità e sulla casualità, tramite saggi non tecnici che si focalizzano sull'imprevedibilità della sorte, sul "cigno nero", che consiste in un evento imprevisto (e imprevedibile) di grande portata, e sul capire come porsi nei confronti della casualità che governa il mondo. Il suo primo libro è stato “Giocati dal caso”, pubblicato nel 2001. Il suo secondo libro, “Il cigno nero”, è stato inserito dal Sunday Times tra i libri che hanno cambiato il mondo. Quest'ultimo ha venduto quasi tre milioni di copie (a febbraio 2011). Nel 2010 ha pubblicato un libro di aforismi, “Il letto di Procuste”. L'ultimo libro di Taleb, appartenente alla serie dell'incertezza (o trilogia dell'Incerto), è Antifragile, pubblicato nel 2012. Sul sito web di Taleb sono disponibili approfondimenti tecnici relativi ai libri della trilogia. Taleb insegna presso il Politecnico dell'Università di New York e l'Università di

ed economista che può (fra i pochissimi) rivendicare di aver previsto, un anno prima (2007) del crac della banca Lehman Brothers<sup>96</sup> (che, come noto, avrebbe risucchiato il mondo finanziario in un collasso globale), che eventi ad enorme impatto economico-sociale e con una probabilità statistica minima, possono comunque accadere e, anzi come dimostrato, accadono.<sup>97</sup>

L'antifragilità è concetto di un sistema che va oltre quelli di resilienza e robustezza; la resilienza consente ad una cosa/sistema di resistere agli shock rimanendo lo stesso di prima, mentre il concetto/proprietà di antifragilità esprime la capacità di adattamento, facendo evolvere il sistema verso qualcosa di migliore; adattamento che riguarda tutto ciò che, nel tempo, cambia: cultura, mercato, idee, innovazione tecnologica, sistemi politici ecc.<sup>98</sup>

Taleb sottolinea che è più semplice capire se qualcosa è fragile piuttosto che individuare un evento che potrebbe crearle danno e, con un'interessante intuizione, dà una nuova lettura alla comune cultura "risk based", evidenziando che la fragilità può essere misurata, mentre il rischio non è misurabile.<sup>99</sup>

Questi concetti, apparentemente teorici, aiutano a spiegare i fenomeni di "ibridazione" in atto che, in qualche modo, introiettano le proprietà di tutti i

Oxford. Amministratore di hedge fund e trader di borsa, Taleb è consulente della società finanziaria Universa Investments.

<sup>96</sup> Il fallimento di Lehman Brothers è il più grande nella storia delle bancarotte mondiali. Lehman ha superato infatti il crac di WorldCom, il gruppo telefonico che finì in amministrazione controllata nel 2002. Lehman aveva un debito pari a circa 613 miliardi di dollari. I 26.000 dipendenti hanno perso il posto di lavoro. Al momento del fallimento, Lehman in Europa contava circa 6 000 dipendenti. Nelle sedi italiane i dipendenti erano circa 140, di cui 120 operativi a Milano e i restanti 20 a Roma. Il 6 marzo 2012, 1.268 giorni dopo il crack, Lehman Brothers Holdings, quello che restava dalla liquidazione del colosso bancario fallito durante la crisi del 2008, uscì dal "Chapter 11", ovvero dall'amministrazione controllata da 639 miliardi di dollari. La società cominciò a rimborsare i creditori il successivo 17 aprile, chiudendo in questo modo un capitolo iniziato il 15 settembre 2008, quando Lehman è collassata dando inizio alla crisi finanziaria globale.

<sup>97</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit (parte II), in *requiem alle imprese sociali – Fondazione Nazionale Commercialisti*.

<sup>98</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit (parte II), in *requiem alle imprese sociali – Fondazione Nazionale Commercialisti*.

<sup>99</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit (parte II), in *requiem alle imprese sociali – Fondazione Nazionale Commercialisti*.

sistemi naturali che sono sopravvissuti fino ad oggi grazie alle loro capacità di adattamento a situazioni di stress e volatilità.”<sup>100</sup>

“Le capacità di collaborazione, di co-progettazione, di cooperazione, di coesione e di coproduzione rappresentano quei fattori strategici di successo che consentono di tessere relazioni fra stakeholders<sup>101</sup> diversi che aspirano a raggiungere, attraverso azioni convergenti e mirate, un obiettivo comune che è quello della sostenibilità delle organizzazioni nonché della creazione di valore condiviso e duraturo. Lo sviluppo di tali capacità è imposto da modelli di consumo che diventano sempre più invasivi e dominanti che richiedono il coinvolgimento attivo del vero driver<sup>102</sup> di cambiamento rappresentato dai soggetti portatori della domanda di beni e servizi.”<sup>103</sup>

“In altre parole, l’implementazione di nuovi sistemi di creazione di valore passa attraverso il superamento della netta divisione delle attribuzioni in capo a Stato, mercato e società civile facendo convergere gli sforzi dei tre attori affinché si influenzino vicendevolmente per il raggiungimento dell’obiettivo comune della massimizzazione del valore condiviso.”<sup>104</sup>

È lecito, infatti, parlare di “Quarto settore”, inteso come ecosistema, in cui operano un insieme di strutture relazionali autonome o autogestite di organizzazioni aventi scopi non lucrativi. È vero, infatti, che relazioni mutualistiche tra le diverse realtà del c.d. “Quarto settore” sono molto più strette rispetto agli altri settori istituzionali. Una delle principali caratteristiche analizzate da Bulloch e James (“*The convergence continuum: towards a Fourth Sector in global development*”) è esattamente questa: secondo gli autori la principale caratteristica del “Quarto settore” (Q.S.) è la sua capacità

---

<sup>100</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit (parte II), in *requiem alle imprese sociali* – Fondazione Nazionale Commercialisti.

<sup>101</sup> Stakeholders: portatori di interesse.

<sup>102</sup> Driver: conduttore.

<sup>103</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit (parte II), in *requiem alle imprese sociali* – Fondazione Nazionale Commercialisti.

<sup>104</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit (parte II), in *requiem alle imprese sociali* – Fondazione Nazionale Commercialisti.

di ridurre la complessità a partenariato, creando un business model “for-purpose”, una sorta di sinergia (gli autori parlano di combinazione) tra obiettivi sociali, economici e ambientali.”<sup>105</sup>

Ecco allora che in Italia, come negli Stati Uniti d’America è sorta l’esigenza di dare riconoscimento giuridico ad un nuovo modo di fare impresa, di prendere coscienza circa i cambiamenti che stanno avvenendo a livello sociale e nel nostro paese lo si fatto con la L. 208/2015.

Le società che possono trasformarsi in società “for benefit” sono quelle di cui al Libro V, titoli V e VI del Codice Civile (“*ciascuna delle società di cui al Libro V, titoli V e VI, del Codice Civile*”<sup>106</sup>) e una volta deciso di diventare o nascere “for benefit” avranno la possibilità di introdurre nella propria ragione sociale le parole “*Società Benefit*”.

“L’innovatività che caratterizza questo modello societario viene evidenziata nel Comunicato alla Presidenza del 17 aprile 2015 “*Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune*”, che sottolinea come tale modello superi “l’approccio classico di fare impresa” in quanto “*le società con finalità di beneficio comune introducono un salto di qualità nel modo di intendere l’impresa, tale da poter parlare di vero e proprio cambio di paradigma economico ed imprenditoriale*”<sup>107</sup>.”<sup>108</sup>

“C’è da chiedersi, come mai il legislatore italiano ha sentito ora l’esigenza di mutuare dai 31<sup>109</sup> Stati americani che hanno introdotto le Benefit Corporation, una forma nata in un così diverso contesto giuridico. Come mai in Italia, e non in altri Paesi europei, è nata tale esigenza? Una possibile

---

<sup>105</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit (parte II), in *requiem alle imprese sociali* – Fondazione Nazionale Commercialisti.

<sup>106</sup> Dal Comma 377 della L.208/2015.

<sup>107</sup> P. 2 del Comunicato alla Presidenza del 17 aprile 2015 “*Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e beneficio comune*”.

<sup>108</sup> B. BERTARINI – *Op. Cit.* La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit. La legge di stabilità 2016: la società benefit. Nuove prospettive per il settore non profit?. – Diritto e Giustizia, Giuffrè Editore.

<sup>109</sup> <http://Benefitcorp.net/policymakers/state-by-state-status>.



risposta potrebbe essere perché l'istituto giuridico delle "Imprese Sociali" ha sostanzialmente fallito, non è stato in grado di fornire agli operatori attivi nel "non profit" e nel "for-profit" un'adeguata "cornice" giuridica.<sup>110</sup>

Per ragioni diverse, quindi, sia l'Italia che gli Stati Uniti hanno registrato l'esigenza di una struttura societaria ibrida, introducendo normativamente le Benefit Corporation; mentre negli Stati Uniti la legislazione ha adottato una distinzione rigida tra profit e non profit, in Italia, sebbene questa rigida distinzione non vi sia, simili istituti giuridici come le Imprese Sociali non hanno attecchito nel tessuto produttivo e sociale del Paese."<sup>111</sup>

"Il Quarto settore, invece, come appena illustrato non è inteso come una nuova branca di attività economica o sociale, bensì come un nuovo ambiente di riferimento, di relazioni quasi cooperative, realizzate da diversi tipi di organizzazioni. Ovviamente, si tratta di modelli ibridi di business che però nascono dalla collaborazione tra soggetti giuridici distinti cui però è utile (e strumentale allo sviluppo economico) fornire quello che Regina Robson<sup>112</sup> (2015) chiama "focal point", cioè un quadro giuridico in grado di favorire una fusione totale tra diverse organizzazioni. Se le imprese sociali avessero o meno questo obiettivo, nelle intenzioni del legislatore, non è chiaro; è chiaro però che non si è realizzato."<sup>113</sup>

In conclusione, quindi possiamo dire che l'avvento della L. 208/2015 è giunto in concomitanza con il cambiamento delle esigenze della società, ma

---

<sup>110</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit (parte II), in *requiem alle imprese sociali – Fondazione Nazionale Commercialisti*.

<sup>111</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit (parte II), in *requiem alle imprese sociali – Fondazione Nazionale Commercialisti*.

<sup>112</sup> Dr. Regina Robson, è una professoressa di ruolo presso la Saint Joseph's University, è attiva anche in uno studio privato. E' membro fondatore nel Robson & Robson LLC, uno studio legale che si concentra sulle esigenze delle aziende di piccole e medie dimensioni. In tale veste, continua a consigliare start-up e imprese stabilite in materia di fusioni e acquisizioni, contratti e questioni di lavoro. Inoltre, la Dr. Robson è Vice Presidente e General Counsel per una società di ingegneria e robotica, una joint venture che ha iniziato con il marito nel 1986.

<sup>113</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit (parte II), in *requiem alle imprese sociali – Fondazione Nazionale Commercialisti*.

anche dell'economia, andando a germogliare all'interno di un settore, il c.d. Quarto, che si va a collocare accanto ai tre preesistenti, ossia lo Stato, il mercato e il "non profit".

## Capitolo II

### LE SOCIETÀ BENEFIT

SOMMARIO: 1. LA MIGLIORE SOCIETÀ “PER” IL MONDO. - 2. ESEGESI DEGLI ARTICOLI “BENEFIT” PRESENTI NELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016. – 3. GLI AMMINISTRATORI “BENEFIT”. – 4. LA RELAZIONE “BENEFIT”.

#### ***1. La migliore società “per” il mondo.***

*“The benefit-corporation concept is an experiment, and it’s too soon to know how it twill fare. My guess is that it will be a big success, beacause it can inspire loyalty, cooperation and real purpose, which helps create profits, too. The benefit-corporation are companies that have a dual purpose and they will obtain better economic performance than all other companies.”<sup>114</sup>*

*(Robert Schiller<sup>115 116</sup>, Premio Nobel per l’Economia)*

Produrre valore, non solo consumi, le Società Benefit rappresentano una scelta: continuare ad ignorare le esigenze del mondo in cui viviamo, pensando solo al profitto, o aprire gli occhi e tentare di virare la rotta, provando a

---

<sup>114</sup> Traduzione dall’inglese: “Il concetto di Società Benefit è un esperimento ed è troppo presto per sapere come andrà a finire. La mia ipotesi è che sarà un grande successo, perché può infondere lealtà, cooperazione e un vero scopo, che aiuta anche a creare profitto. Le Società Benefit sono aziende che hanno un doppio scopo e avranno risultati economici migliori di tutte le altre aziende”

<sup>115</sup> ROBERT JAMES SHILLER (Detroit, 29 marzo 1946) è un economista statunitense. Considerato uno dei padri della finanza comportamentale ha studiato la volatilità dei mercati finanziari, la dinamica dei prezzi e la formazione delle bolle speculative, è professore all’Università di Yale. Il 14 ottobre 2013, l’Accademia reale svedese delle scienze ha deciso di premiare Shiller, insieme a Eugene Fama e Lars Peter Hansen, con il Premio Nobel per l’Economia, «per le loro analisi empiriche sui prezzi delle attività finanziarie».

<sup>116</sup> Link video dove parla Robert J. Shiller:

<http://www.youtube.com/watch?v=anh1K10nA8U>.

cambiare le cose in concreto attraverso l'attività d'impresa, usando il business come forza positiva (“*using business as a force of good*”<sup>117</sup>).

*“Le Società Benefit restituiscono all'imprenditore il comando integrale sull'impulso originario, che muove in profondità l'agire umano: produrre un beneficio, creare un'innovazione positiva per sé, la comunità e l'ambiente. Fondere indissolubilmente questa tensione con la ricerca del profitto libera da condizionamenti culturali negativi che spesso portano le imprese a divorare quella che dovrebbe essere la loro vera mission”*<sup>118</sup>.

“Il modello consente alle imprese di inserire nell'oggetto sociale, l'impatto positivo che hanno sul pianeta e le persone, a patto di impegnarsi a misurare una serie di indicatori sociali e ambientali, renderli pubblici e incaricare una persona responsabile.”<sup>119</sup>

Uno strumento che finalmente permette di creare una sinergia tra attività e la strategia d'impresa volta alla creazione di valore.

La società è un ecosistema di individui, un mondo a se stante, un precario insieme di equilibri, di interessi forti e deboli. Naturalmente come in ogni ambiente sociale e come ci insegna la teoria di C. Darwin<sup>120</sup>, il più forte tende a prevalere sul più debole, ma ciò porta nello stato di natura, come nella

---

<sup>117</sup> RYAN HONEYMAN è un consulente e autore di *The B Corp Handbook: how to use Business as a force of good* (Berrett-Koehler Publishers, Ottobre 2014). Ryan aiuta le aziende come Ben & Jerry, King Arthur Flour, Metodo, Klean Kanteen, e Nutiva la certificazione B Corporations e massimizzare il valore della loro certificazione B Corp. Ryan ha scritto articoli per il *social Review Stanford Innovazione*, *Fast Company*, *Imprenditore*, *Huffington Post*, *Utne Reader*, e *TriplePundit*. È stato anche un oratore di spicco a SOCAP, Bioneers, il B Corp Champions Retreat, CatalystCreativ, e la Conferenza Enterprise sostenibile. Ryan ha conseguito una laurea presso la University of California, Santa Cruz e un M.Sc. dalla London School of Economics e Scienze Politiche.

<sup>118</sup> Sen. MAURO DEL BARBA, intervento durante il convegno *B-Corp & Terzo settore, nuovi orizzonti imprenditoriali per ricostruire il capitale sociale*, Torino, 5 marzo 2016.

<sup>119</sup> *Op. Cit.* <http://www.wired.it/economia/business/2016/01/19/societa-benefit/>.

<sup>120</sup> *Charles Robert Darwin* (Shrewsbury, 12 febbraio 1809 – Londra, 19 aprile 1882) è stato un biologo e naturalista britannico, celebre per aver formulato la teoria dell'evoluzione delle specie animali e vegetali per selezione naturale agente sulla variabilità dei caratteri ereditari, e della loro diversificazione e moltiplicazione per discendenza da un antenato comune. Pubblicò la sua teoria sull'evoluzione delle specie nel libro “*L'origine delle specie*” (1859), che è il suo lavoro più noto. Raccolse molti dei dati su cui basò la sua teoria durante un viaggio intorno al mondo sulla nave HMS Beagle, e in particolare durante la sua sosta alle Isole Galápagos.

vita reale, alla destabilizzazione degli individui e del sistema stesso. Motivo per cui esiste il diritto, la legge, per non deragliare, per vivere e convivere fra individui, in una presunta pace apparente, d'altronde lo dice la parola stessa, banalmente, “*diritto*”.

Ecco quindi il motivo delle Società Benefit, la forza di questo nuovo modo di fare impresa, è far coesistere diversi interessi in un'unica fitta rete su cui si fonda la società stessa. Gli stakeholders<sup>121</sup> nel mercato ormai la fanno da padrone, gli “internal stakeholders” ossia: gli impiegati, gli azionisti, i managers e i proprietari, ma anche i c.d. “external stakeholders” come i vari creditori, i fornitori, i produttori, la comunità che staziona attorno agli impianti dell'azienda, la società in generale e gli ambientalisti.

Qualora, come accennavamo prima, tutti questi soggetti si dovessero trovare in disaccordo, la macchina chiamata società verrebbe giù come se fosse un castello di carte, ma è proprio questa la forza della Società Benefit, riuscire a mettere d'accordo più stakeholders eterogenei possibili; questa è la bravura di un manager del board, saper tenere e mantenere in tensione tutte le corde dei vari portatori d'interesse.

La Società Benefit è tesa al migliore bilanciamento degli stakeholders, non solo verso quelli più forti, ma tale modello fa sì che ci sia un orientamento teso anche nei confronti dei portatori d'interesse più deboli.

La Società Benefit non è la migliore società nel mondo, ma la migliore “*per*” il mondo (*not the best company in the world, but the best company for the world*<sup>122</sup>), tale nuovo modo di fare impresa tenta infatti di restituire quello che prende dall'ambiente e dal sociale, per produrre non solo consumi, ma anche valori.

---

<sup>121</sup> Stakeholders: portatori di interesse.

<sup>122</sup> [bestfortheworld.bcorporation.net](http://bestfortheworld.bcorporation.net)

“Da una recente ricerca (2013) condotta da Deloitte<sup>123</sup> che ha coinvolto 5.000 persone in 18 paesi, è emerso con chiarezza come per i cosiddetti *Millennials*<sup>124</sup>, i nati dopo il 1982, il “miglioramento della società” è l’obiettivo primario dell’attività d’impresa (36%), quasi alla pari con il profitto (35%), che rappresenta però solo il secondo obiettivo.<sup>125</sup> E ancora Nielsen<sup>126</sup>, all’interno di una ricerca che ha coinvolto 28.000 persone in 56 Paesi, ha evidenziato come i due terzi (63%) dei rispondenti under 40 ritiene che le imprese dovrebbero aiutare l’ambiente e sarebbero perfino disposti a pagare i prodotti o servizi un po’ di più pur di acquistare da aziende socialmente e ambientalmente responsabili. Infine il 58% dei laureandi statunitensi, nel 2012, ha dichiarato che accetterebbe una riduzione del 15% della retribuzione pur di lavorare all’interno di un’azienda che condivida i suoi valori.”<sup>127</sup>

In conclusione possiamo dire che il mondo pian piano sta prendendo in considerazione, per una volta, il fatto che “B” (“B” come Benefit) sia meglio di “A”.

---

<sup>123</sup> Tra le più grandi realtà nei servizi professionali alle imprese nel mondo, *Deloitte* vanta radici antiche, coniugando tradizione di qualità con metodologie e tecnologie innovative. I servizi di audit, tax, consulting e financial advisory sono offerti da diverse società e studi specializzati in singole aree professionali e tra loro separati e indipendenti, ma tutti facenti parte del network Deloitte.

<sup>124</sup> I *Millennials* sono la generazione di utenti (denominata anche Generazione Y) nati tra il 1980 ed il 2000, i quali attualmente si trovano nella fascia d’età 15-35 anni. La caratteristica più evidente dei Millennials è che sono la prima generazione della storia che nella propria età adulta presenta dimestichezza con la tecnologia digitale e conosce spontaneamente i codici della comunicazione digitale. I Millennials vengono prima della Generazione Z, quella dei nati dopo l’anno 2000, la quale presenta caratteristiche assai diverse, e dopo la Generazione X, quella dei nati tra il 1960 e il 1980. I Millennials sono stati teorizzati dagli storici William Strauss e Neil Howe alla fine degli anni ’80.

<sup>125</sup> I. CRISTINA – MIXURA, *Op. Cit.* Benefit Corporation, nuove possibilità di fare impresa tra profit e non profit. Unioncamere Piemonte, Collana Imprese Responsabili.

<sup>126</sup> *Nielsen*: società che studia i consumatori in oltre 100 paesi, per offrire un quadro completo delle tendenze e delle abitudini a livello mondiale.

<sup>127</sup> I. CRISTINA – MIXURA, *Op. Cit.* Benefit Corporation, nuove possibilità di fare impresa tra profit e non profit. Unioncamere Piemonte, Collana Imprese Responsabili.

## ***2. Esegesi degli articoli “Benefit” presenti nella legge di Stabilità 2016.***

Questo nuovo modo di fare impresa è stato inserito nella Legge di Stabilità per il 2016, grazie all’iniziativa del Sen. Mauro Del Barba<sup>128</sup>, il quale ha presentato il Disegno di Legge (n. 1882) alla presidenza del Senato il 17 aprile 2015. “In un secondo momento, un testo identico (n. 3321) è stato presentato da Silvia Fregolent<sup>129</sup> alla Camera il 23 settembre 2015 ed è stato assegnato alla II Commissione Giustizia. La legge poi è divenuta un insieme

---

<sup>128</sup> MAURO DEL BARBA - Laureato in Scienze dell'Informazione all'Università degli Studi di Milano, grazie alla giovanile passione per la logica matematica ottiene un dottorato quadriennale di ricerca che gli permette di coltivare questa passione e successivamente essere assunto, nel 1997, presso la Banca Popolare di Sondrio. Ha cominciato come programmatore COBOL fino a diventare responsabile dei progetti in staff alla Direzione Generale. Vita pubblica - Cresciuto a stretto contatto con le varie associazioni cittadine, entra nel gruppo scout cittadino nel 1979. Ha fatto parte, dal 1994 al 2003, della Protezione Civile e del gruppo antincendio boschivo. Nel 2009 è fondatore e presidente dell'associazione "morbegno2020" che si batte per gli investimenti produttivi in tema di risparmio energetico e sviluppo sostenibile. L'impegno in politica - Nel 1995 contribuisce alla formazione della prima lista civica di Morbegno, "Impegno per la città", che vinse le elezioni di quell'anno e delle annate successive. Nel 1996 partecipa alla costituzione della sezione locale de L'Ulivo e nel 1997 si iscrive al PPI. Dal 1995 al 2002 è consigliere del Bacino imbrifero montano dell'Adda, partecipando anche al consiglio direttivo. Nel 1998-1999 diventa vice segretario provinciale del PPI di Sondrio per poi diventare dal 2000 al 2002 segretario provinciale PPI di Sondrio. Dal 1999 al 2002 è anche Consigliere Nazionale PPI 2000-2002. Con la nascita della Margherita, è fondatore e co-responsabile della sezione provinciale partito e nel 2001 è candidato uninominale per “l'Ulivo” alla Camera dei deputati, collegio 12, Lombardia II. Dal 2003 è membro tecnico della commissione permanente per l'innovazione e le tecnologie nei comuni e dal 2005 membro della commissione innovazione ANCI nazionale per l'innovazione tecnologica dei comuni. Dal 2005 Membro del consiglio direttivo di AICCREE Lombardia. Dal giugno 2004 al giugno 2009 riveste il ruolo di consigliere del gruppo di maggioranza e Assessore al bilancio del Comune di Morbegno. Primarie parlamentari ed elezione a Senatore della repubblica - Sostenendo e appoggiando anche tramite il "Comitato Sondrio per Renzi" la candidatura di Matteo Renzi a segretario del Partito Democratico, partecipa alle primarie del 2012 risultando il più votato nel territorio di riferimento (Provincia di Sondrio). Nel 2013, a seguito delle elezioni politiche italiane del 2013, viene eletto senatore della XVII Legislatura della Repubblica Italiana nella circoscrizione Lombardia per il Partito Democratico. Attualmente è membro della 5 Commissione (Bilancio). Inizialmente favorevole al “DDI Cirinnà”, manifesta una "crisi di coscienza" verso la stepchild adoption e l'articolo 5, non garantendo più il suo voto. (*Wikipedia*).

<sup>129</sup> SILVIA FREGOLENT (Torino, 25 gennaio 1972) è una politica italiana del Partito Democratico. Laureata in giurisprudenza; è consigliere provinciale a Torino. È stata eletta deputato per la Circoscrizione Piemonte 1 nelle elezioni politiche del 24-25 febbraio 2013. Diventa vicecapogruppo PD alla Camera. È tra le organizzatrici parlamentari della Leopolda 5. Il 4 maggio 2015 è tra coloro che hanno votato sì all'approvazione dell'Italicum, la nuova legge elettorale approvata dalla Camera. (*Wikipedia*).

di otto commi (dal 376 al 384) approvata il 28 Dicembre 2015 (L. 208/2015).”<sup>130</sup>

“Oggi, quindi le Società Benefit sono entrate nel panorama giuridico italiano;”<sup>131</sup> “si tratta, come argomentato, di un’evoluzione epocale dell’organizzazione produttiva per eccellenza: l’impresa viene orientata non alla massimizzazione del profitto bensì alla massimizzazione del welfare<sup>132</sup>.

In questa prospettiva tali società si propongono come attori rilevanti della transizione da *welfare state* a *welfare society* per l’ideale capacità di proporsi come collegamento tra business e società.”<sup>133</sup>

Per meglio comprendere la nostra dissertazione, per coerenza con l’argomento e per un miglior approccio con la trattazione, bisogna aver ben presente il testo della legge, punto cardine del diritto, punto focale da dove poi derivano, si diramano giurisprudenza e dottrina e da questo si deve partire.

***Comma 376***<sup>134</sup>. *Le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate «società benefit», che nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.*

---

<sup>130</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit, la nuova prospettiva di una corporate social responsibility con commitment – Fondazione Nazionale Commercialisti.

<sup>131</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit, la nuova prospettiva di una corporate social responsibility con commitment – Fondazione Nazionale Commercialisti.

<sup>132</sup> J. S. Hiller, 2013.

<sup>133</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit (parte II), in requiem alle imprese sociali – Fondazione Nazionale Commercialisti.

<sup>134</sup> L. 208/2015.



Il primo comma, da cui cominciare per l'esegesi delle norme sulla Società Benefit, come prima informazione, indica il collocamento dei commi che fanno riferimento a tale tipologia (“*Le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 382 [...]*”), per poi sottolineare subito la denominazione, ossia, come tutti ormai sappiamo, “*Società Benefit*”.

I commi di riferimento, secondo parola di legge, hanno lo scopo di promuovere, costituire e favorire la diffusione di tali società; piuttosto che le prime due azioni è interessante soffermarsi sulla terza, ossia, il “*favorire la diffusione*” delle Società Benefit, in quanto l’atto di costituirsi è solamente un’azione tesa all’espansione di tale modello. Infatti il “*B Factor*” è inteso come una vera e propria filosofia da esportare e promuovere e tesa a rivoluzionare il mondo dell’impresa, soprattutto secondo la mentalità degli U.S.A. (B-Corp e Benefit Corporation).

“*Nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili*” il punto focale, degli articoli riguardanti la Società Benefit, si trova in una semplice, quanto importante preposizione della lingua italiana, la parola: “*oltre*”, che ha la funzione linguistica, in questo caso, di andare a indicare il fine dello svolgimento dell’attività economica, che solitamente si andrebbe a riferire soltanto allo scopo di dividere gli utili societari, ma nel *comma 376* il Legislatore ha voluto dargli un’altra accezione oltre alla tradizionale, ossia “*[...] perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente [...]*”.

La duplice finalità<sup>135</sup> delle Società Benefit è la caratteristica più importante e innovativa di questo nuovo modo di fare impresa, il punto che potrebbe sigillare quella tanto osannata ibridazione fra il mondo del “profit” e il mondo del “non profit”, anche se i sostenitori di questa società non amano parlare tanto di compromesso o di ibrido, quanto di complementarità tra i due orientamenti.

---

<sup>135</sup> Per approfondimenti sull’argomento vedere il Capitolo I: “*L. 208/2015, Legge di Stabilità per il 2016*”.

Quella semplice preposizione “*oltre*” è la parola su cui si fonda quel Quarto settore<sup>136</sup>, frutto del cambiamento delle esigenze della società, dell’economia, del cambiamento del ruolo degli altri tre settori, il primo – lo Stato, il secondo – il Mercato e il terzo – il mondo del “non profit”, ma soprattutto il risultato del cambiamento della fiducia fra Stato e cittadini.

La Società Benefit “*persegue una o più finalità di beneficio comune*”, il Legislatore quindi dà la possibilità di poter perseguire, come dicevamo prima, oltre all’esercizio di un’attività economica, anche una o più finalità di beneficio comune. Cosa si intenda per “*beneficio comune*” viene chiarito dalla stessa legge al *comma 378*, che lo definisce come “*il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376;*”<sup>137</sup>.

Il beneficio comune quindi, a detta della L. 208/2015, si riferisce sia al generare possibili effetti positivi, sia al ridurre o se possibile eliminare l’impatto degli effetti negativi, questo concetto è ciò che va a cambiare il modo di fare impresa, ossia produrre valore, quindi benefici, non solo consumi, attraverso l’ingresso nella produzione della ricchezza del sociale, condizionandola.

Il management della Società Benefit ha la libertà e persegue lo scopo di massimizzare l’impatto positivo su tutti gli stakeholders e non solo di massimizzare i dividendi per gli azionisti.

---

<sup>136</sup> “Quarto settore”, inteso come ecosistema, in cui operano un insieme di strutture relazionali autonome o autogestite di organizzazioni aventi scopi non lucrativi. È vero, infatti, che relazioni mutualistiche tra le diverse realtà del c.d. “Quarto settore” sono molto più strette rispetto agli altri settori istituzionali. Una delle principali caratteristiche analizzate da Bulloch e James (“*The convergence continuum: towards a Fourth Sector in global development*”) è esattamente questa: secondo gli autori la principale caratteristica del “Quarto settore” (Q.S.) è la sua capacità di ridurre la complessità a partenariato, creando un business model “for-purpose”, una sorta di sinergia (gli autori parlano di combinazione) tra obiettivi sociali, economici e ambientali.

<sup>137</sup> Art. 1, comma 378, L. 208/2015.

Per una più corretta analisi, per non soffermarsi solamente sulla timida, a mio avviso, definizione di beneficio comune, data dal Legislatore, porrei l'attenzione sulla parola “*comune*”<sup>138</sup>, che naturalmente non è stata posta a caso nella norma. Tant'è che questo beneficio non deve essere ovviamente personale, altrimenti ci verremmo a trovare nella situazione del “profit”, ma deve essere un ritorno teso verso una molteplicità di soggetti e sentito come tale da una pluralità di individui, quindi “comune”.

Per sottolineare l'importanza della parola “beneficio”, bisogna far notare come questa dia il nome alla società stessa, ossia “*Benefit*” (*Società Benefit*) e come questo, quale previsto dagli articoli successivi, possa essere inserito nella denominazione sociale, insomma un marchio di garanzia, teso a bollare come quella società pensi anche ad un ritorno comune.

Tali società oltre alle azioni di: “*dividere gli utili*” e “*perseguire una o più finalità di beneficio comune*”, “*operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente*”.

Il Legislatore in questo ultimo inciso, ha voluto sottolineare il *modus operandi* che deve essere tenuto nel perseguire il doppio scopo, che si prefissa la Società Benefit.

La società deve agire in maniera:

- *responsabile*, che come indicato nel *comma 377*: “*le finalità di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale*”, indi per cui la società avendo inserito nell'oggetto sociale le finalità di beneficio comune risulta esser vincolata al raggiungimento delle stesse.
- *sostenibile*<sup>139</sup>, che come analizzavamo poco sopra, riprende

---

<sup>138</sup> Secondo il dizionario della lingua italiana Garzanti: “che è di tutti gli individui o gli elementi a cui in modo esplicito o implicito ci si riferisce: *comune a tutti, a noi due; un nostro comune amico; proprietà comune; bene, interesse comune*”.

<sup>139</sup> In particolare in ambito ambientale, la sostenibilità è considerata una prerogativa essenziale per garantire la stabilità di un ecosistema,<sup>[1]</sup> cioè la capacità di mantenere nel futuro i processi ecologici che avvengono all'interno di un ecosistema e la sua biodiversità. Tale concetto di sostenibilità è stato il primo ad essere definito e analizzato.<sup>[1]</sup>

l'intenzione del beneficio comune e tale concetto può fare riferimento a tre diversi ambiti: ambientale, sociale ed economico.

- *trasparente*, in quanto dall'analisi dei commi successivi, potremo notare che oltre alla consueta trasparenza dovuta ai libri contabili, la Società Benefit è tenuta a preparare, secondo il *comma 382*, una "Relazione annuale da allegare al bilancio" che dovrà contenere taluni dati "storici" come per esempio le azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità, in secondo luogo la valutazione dell'impatto<sup>140</sup> generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'*Allegato 4* e che comprende le aree di valutazione identificate nell'*Allegato 5*. In ultimo la "Relazione" dovrà contenere anche una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi

---

Successivamente il concetto di sostenibilità venne allargato ad altri ambiti, in particolare alla sfera economica e sociale, fornendo una definizione più ampia, secondo la quale le tre condizioni di sostenibilità ambientale, economica e sociale partecipano insieme alla definizione di benessere e progresso. Tale generalizzazione del concetto di sostenibilità è stata svolta usando il concetto di "sistema", che è più generale del concetto di "ecosistema". In questo modo, per quanto riguarda la vita umana, la stabilità di un sistema, può essere vista come un modo per garantire la longevità di un sistema di supporto per la vita umana, che può essere il sistema climatico del pianeta, il sistema agricolo, industriale, forestale, della pesca e delle comunità umane che in genere dipendono da questi diversi sistemi. In particolare tale longevità è messa in relazione con l'influenza che l'attività antropica esercita sui sistemi stessi.

Con riferimento alla società, il termine di sostenibilità sociale indica un "equilibrio fra il soddisfacimento delle esigenze presenti senza compromettere la possibilità delle future generazioni di sopperire alle proprie" (Rapporto Brundtland del 1987). Sebbene tale definizione sia ampiamente condivisa, essa è soggetta a differenti interpretazioni.

Il concetto di sostenibilità sociale così definito può essere inoltre distinto in due tipologie:

- sostenibilità forte: se si ammette che il capitale da tramandare alle generazioni future possa essere solo "naturale",<sup>[1]</sup> cioè che deriva esclusivamente da risorse naturali;
- sostenibilità debole: se si ammette che il capitale naturale da tramandare possa essere sostituito da "capitale manufatto", cioè creato dall'uomo.<sup>[1]</sup>

Il concetto di sostenibilità economica è alla base delle riflessioni nell'ambito dell'economia dello sviluppo che studiano la possibilità futura che un processo economico "duri" nel tempo. Da questo punto di vista, perché un processo sia economicamente sostenibile esso deve utilizzare le risorse naturali ad un ritmo tale che esse possano essere rigenerate naturalmente. (*Wikipedia*).

<sup>140</sup> Art. 1, comma 382, lett. b), L. 208/2015.

obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo, che potremmo anche chiamare “*Benefit Planning*”.

Le tre azioni, ma soprattutto il “*perseguire una o più finalità di beneficio comune*”, devono essere svolte dalla società “*nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.*”.

La società, come più volte ripetuto, oltre a produrre consumi, produce anche valore, ossia ha un impatto positivo nei confronti di svariati portatori di interesse o stakeholders. L'impresa non solo prende, ma questa volta restituisce anche a: persone, comunità territori e ambiente, ma il beneficio comune può anche essere orientato nei confronti di beni ed attività culturali e sociali, enti ed associazioni, fino ad indicare quale “parola di chiusura” “*altri portatori di interesse*” per far sì che qualsiasi altro soggetto non nominato all'interno del *comma 376*, venga compreso fra quelli elencati sopra.

**Comma 377**<sup>141</sup>. *Le finalità di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.*

“*Le finalità di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit [...]*”<sup>142</sup>, così recita la parte iniziale del comma 377 della L. 208/2015 e per finalità si intendono quelle indicate dal *comma 376*, la Società Benefit “*persegue una o più finalità di beneficio comune*”.

---

<sup>141</sup> L. 208/2015.

<sup>142</sup> Art. 1, comma 377, L. 208/2015.

“Queste devono essere indicate specificatamente nell’oggetto sociale, vale a dire il tipo di attività economica che la società si propone di svolgere. È questa un’indicazione di particolare rilievo organizzativo in quanto il suo grado di specificità condiziona la corretta applicazione di numerose norme (artt. 2361, 2437.1, 2497-quater c.c.).”<sup>143</sup>

L’indicazione dell’oggetto sociale nell’atto costitutivo, non può essere generica ed onnicomprensiva in senso lato, al punto da lasciarlo sostanzialmente indeterminato, rimettendone la concreta determinazione agli amministratori (“*sono indicate specificatamente*”), ma per l’appunto deve essere specifico.

“L’obbligo contenuto negli artt. 2328, comma 1, n. 3, e 2475, comma 1, n. 3, c.c. di indicare negli atti costitutivi di società di capitali l’oggetto sociale, va sicuramente inteso come obbligo di indicare l’oggetto non in maniera generica, ma specifica, costituendo l’oggetto sociale un limite dei poteri degli amministratori nei confronti della società (per il compimento di atti estranei o eccedenti l’oggetto sociale) e nei confronti dei terzi (che non siano in buona fede) e della maggioranza assembleare rispetto ai soci dissenzienti, ai quali ultimi spetta, in caso di deliberazioni di modifica dell’oggetto sociale, un diritto di recesso (art. 2437 c.c.). Normalmente detta specificazione dell’oggetto viene fatta indicando congiuntamente il genere di attività (produzione e/o commercio o prestazione di servizi) e il settore o i settori merceologici nei quali tali attività andranno svolte.”<sup>144</sup>

“*Le finalità*” del comma 376, “*sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l’interesse dei soci e con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto*”<sup>145</sup> tale bilanciamento della gestione, dovrà essere portata avanti come indicato dal comma 380 “*la società*

---

<sup>143</sup> G. F. CAMPOBASSO, *Op. Cit. Il diritto delle Società*, Diritto Commerciale.

<sup>144</sup> <http://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societa/vi.aspx>.

<sup>145</sup> Art. 1, comma 377, L. 208/2015.

*benefit individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità”.*

Il bilanciamento degli interessi è un equilibrio molto importante da creare e da mantenere, da parte dei soggetti deputati, in quanto come detto nel sotto-capitolo 1<sup>146</sup> del corrente capitolo, la società è un ecosistema di individui, un mondo a se stante, un precario insieme di equilibri, di interessi forti e deboli che devono essere mantenuti in costante bilanciamento. Nella Società Benefit per giunta, vengono a coesistere più stakeholders di quanti ve ne siano in un tradizionale modello societario, in quanto come indicato nel *comma 377*, nell’oggetto sociale vengono inserite sia la finalità economica, sia la finalità socio-ambientale, indi per cui con ancora più attenzione deve essere mantenuto l’equilibrio degli interessi dei soci e di coloro sui quali l’attività sociale può avere un impatto.

Chi può costituirsi o trasformarsi in Società Benefit? In risposta al nostro quesito interviene, come sempre, la norma al *comma 377* indicando che *“le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina”.*

E’ importante ricordare che la *Società Benefit*, così come ideata nella legge italiana, è solo una struttura organizzativa a sé; qualsiasi società dei titoli V e VI, del Libro V del codice civile, quindi (del titolo V) società semplice (s.s.), società in nome collettivo (s.n.c.), società in accomandita semplice (s.a.s.), società per azioni (S.p.A.), società in accomandita per azioni (S.a.p.A.) e società a responsabilità limitata (s.r.l.), può conformarsi come Società Benefit; non si aggiunge, in altri termini una settima struttura societaria bensì si dà la possibilità ad ogni tipo, prestabilito dalla norma in esame, di società già prevista dal Codice Civile, di configurarsi come “SB” (Società Benefit).

Lo stesso meccanismo vale, naturalmente, anche per le società di cui al Libro V, Titolo VI, del codice civile, quali la società cooperativa (artt. 2511 - 2545-octiesdecies c.c.) e le mutue assicuratrici (artt. 2546 – 2548 c.c.).

---

<sup>146</sup> Vedi: La miglior società “per” il mondo, Capitolo II.1.

**Comma 378<sup>147</sup>.** *Ai fini di cui ai commi da 376 a 382, si intende per:*

- a) *«beneficio comune»: il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376;*
- b) *«altri portatori di interesse»: il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile;*
- c) *«standard di valutazione esterno»: modalità e criteri di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla società benefit in termini di beneficio comune;*
- d) *«aree di valutazione»: ambiti settoriali, identificati nell'allegato 5 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di beneficio comune.*

Il comma 378 è la norma di riferimento per quanto riguarda le definizioni o i chiarimenti circa determinate parole utilizzate nei commi precedenti o successivi.

Come sottolineato sopra, durante l'esegesi del comma 376, l'espressione "beneficio comune", a detta della L. 208/2015, si riferisce sia al generare possibili effetti positivi, sia al ridurre o se possibile eliminare l'impatto di quelli negativi, questo concetto è ciò che va a cambiare il modo di fare impresa, ossia produrre valore, quindi benefici, non solo consumi, attraverso l'ingresso nella produzione della ricchezza del sociale, condizionandola.

Non dimentichiamo poi che la parola beneficio risulta essere centrale nella trattazione della dissertazione, essendo quella che va a dare il nome alla società stessa, *Benefit* (Società Benefit) e come questo, quale previsto dagli articoli successivi, possa essere inserito nella denominazione sociale, insomma

---

<sup>147</sup> L. 208/2015.



un marchio di garanzia, teso a bollare come questa società pensi anche ad un ritorno comune.

La frase “*altri portatori di interesse*” vuole porsi a chiusura già usando la parola “*altri*”, oltre agli stakeholders già nominati nel *comma 376*: “*nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.*”, per tentare di far rientrare all’interno della norma il più alto numero di soggetti possibile, essendo anche, come più volte detto, che nella Società Benefit, vengono presi in considerazione molti più portatori di interesse rispetto ad una società tradizionale del Libro V, Titolo V e VI del Codice Civile.

Nel chiarimento riportato dal *comma 378* oltre a porsi quale locuzione di chiusura, oltre a fare già riferimento al comma 376, aumenta di per se l’elenco dei considerabili portatori di interesse “*quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.*”<sup>148</sup>.

Alla *lettera C) del comma 378* vengono date dal Legislatore delucidazioni circa lo “*standard di valutazione esterno*” contenuto nella “*Relazione annuale*” da allegare al bilancio (ex art. 1, comma 382, L. 208/2015), attraverso il quale viene generata la valutazione dell’impatto in termini di beneficio comune, che deve avere le caratteristiche descritte nell’*Allegato 4*, annesso alla L. 208/2015 e che comprende le aree di valutazione identificate nell’*Allegato 5*.

L’ultimo chiarimento del *comma 378* riguarda le “*aree di valutazione*” identificate dall’*Allegato 5* ed utilizzate ai fini della valutazione dell’impatto sul beneficio comune e che sono:

- *governo d’impresa*, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità del beneficio comune;
- *lavoratori*, per valutare le relazione dei dipendenti e i

---

<sup>148</sup> Art. 1, comma 378, L. 208/2015.

collaboratori in termini di retribuzione e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza sul lavoro;

- *altri portatori di interesse*, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;
- *ambiente*, per valutare gli impatti della società con una prospettiva al ciclo di vita dei prodotti e dei servizi.

**Comma 379<sup>149</sup>**. *La società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile. La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l'abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.*

Il comma 379 comincia ripetendo un concetto già enunciato nel comma 377 e da noi ampiamente trattato<sup>150</sup>, ossia - “La società benefit, fermo

---

<sup>149</sup> L. 208/2015.

<sup>150</sup> Per maggiori delucidazioni, vedere l'esegesi dell'art. 1, comma 377, L. 208/2015, nel corrente sotto-capitolo (II.2).

*restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire.*” – l’obbligo per la società che si costituisce o trasforma quale “Benefit”, di inserire nell’oggetto sociale le finalità di beneficio comune che intende perseguire.

Il Legislatore nel presente comma, continua dando non solo la possibilità alle società di nuova costituzione di definirsi quali “Benefit”, come è ovvio che sia, ma dando anche a società costituite prima dell’avvento della L. 208/2015, la possibilità di modificare l’atto costitutivo o lo statuto nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto proprie di ciascun tipo di società e quindi di definirsi Società Benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune (*“Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l’atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società;”*).

Le suddette modifiche devono essere depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società, secondo la disciplina tradizionale ex art. 2252 c.c. (*“Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente”*), art. 2300 c.c. (*“Gli amministratori devono richiedere nel termine di trenta giorni all’ufficio del registro delle imprese l’iscrizione delle modificazioni dell’atto costitutivo (1) e degli altri fatti relativi alla società, dei quali è obbligatoria l’iscrizione. Se la modificazione dell’atto costitutivo risulta da deliberazione dei soci, questa deve essere depositata in copia autentica (2). Le modificazioni dell’atto costitutivo, finché non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza (3).”*) e art. 2436 c.c. (*“Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l’iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito*

*e allega le eventuali autorizzazioni richieste (1). L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro (2). Se il notaio ritiene non adempite le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai successivi commi; in mancanza la deliberazione è definitivamente inefficace (3). Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto soggetto a reclamo (4). La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione (5). Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata (6).”*

L'ultima parte del *comma 378*, aggiunge un elemento molto importante dal punto della visibilità di tale nuovo modo di fare impresa, attraverso il quale il Legislatore ha voluto creare una sorta di “stendardo” per le Società Benefit: *“la società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l'abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.”*

Nella denominazione sociale quindi, può inserirsi grazie all'ultima Legge di Stabilità, l'acronimo “SB” che ovviamente sta per “Società Benefit”. Tale abbreviazione può essere inserita anche nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

In questo modo l'essere una società “B” può essere utilizzato come vessillo, come collettore, come marchio di trasparenza con relativo valore di reputazione annesso. Insomma il Legislatore ha dato la possibilità a chi adotterà questa tipologia di società di vantarsene, dando quindi maggiore peso al fatto di essere o non essere *Benefit*.

Parlando di previsioni normative è stata un'ottima mossa quella di inserire tale acronimo nella denominazione sociale, perché fa così intendere, a coloro i quali si interfacciano con la società, se è una società con attenzione al sociale/ambiente o meno. Un tempo tale fattore rimaneva agli occhi soprattutto dei meno esperti, occulto, se una società aveva a cuore anche argomenti d'importanza sociale poteva essere saputo solo da un professionista del settore o solamente dopo un'accurata ricerca.

Dal 2016 invece è una delle prime cose che saltano all'occhio, insieme al nome infatti ci sarà una sigla "SB" che farà capire subito la tipologia di società con cui ci si sta interfacciando, una sorta di bollino che farà capire l'entità e la qualità del soggetto, nonché la veridicità sul fatto che porta avanti un progetto, oltre che teso ed interessato ad un ritorno lucrativo, anche al fatto di voler avere un impatto positivo sulla società. Insomma un vanto che può far da collettore, richiamo nei confronti della clientela che forse per ora rimane ancora di origine embrionale, ma che probabilmente con il tempo potrà diventare l'elemento di discrepanza fra una buona società e un'ottima società.

***Comma 380<sup>151</sup>.** La società benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.*

L'incipit del comma 380, "La società benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto", risulta essere, a mio avviso, una ripetizione

---

<sup>151</sup> L. 208/2015.

del *comma 377*, nella parte in cui recita *“Le finalità di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto.”*<sup>152</sup>.

Questa ripetizione è tesa però a sottolineare il ruolo di chi deve mantenere in equilibrio il bilanciamento tra: l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel *comma 376*; anche se accenni a tale ruolo ne avevamo già avuti sempre nel *comma 377*, se si vanno ad analizzare i verbi utilizzati dal Legislatore: *“sono perseguite mediante una gestione”* (c. 377) e *“La società benefit è amministrata”* (c. 388). Il particolare, che differenzia i due commi però è che, mentre nel primo, il riferimento al management è solo accennato, in questo invece l'incipit è teso a preparare il terreno in vista del periodo successivo.

La parte più interessante, infatti, di tale<sup>153</sup> comma, è l'ultima che recita *“La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.”*

Tale inciso sta ad indicare che, fermo restando quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, la società che vuole costituirsi o che intende modificare il proprio statuto o atto costitutivo in *Benefit*, deve, oltre ad inserire nell'oggetto sociale la/le finalità di beneficio comune, modificare l'organigramma societario, in modo da prevedere la figura dell'“amministratore/responsabile”, preposto al lato *Benefit*, ossia qualcuno che si occupi di perseguire la “Mission” dell'oggetto sociale.

---

<sup>152</sup> Art. 1, comma 377, L. 208/2015.

<sup>153</sup> Art. 1, comma 380, L. 208/2015.

Naturalmente, ma ne avremo modo di parlare ampiamente nella trattazione dei sotto-capitoli successivi, inserendo un obiettivo socio-ambientale nell'oggetto sociale, andando a modificare l'ordinario organigramma societario, si andrà anche a responsabilizzare il soggetto/i preposti al raggiungimento della mission *Benefit*.

Il Legislatore ha voluto quindi far sì, giustamente, che questa cosa della finalità di beneficio comune, non fosse uno specchietto per le allodole, un collettore, ma un vincolo per la società stessa, ecco perché molto spesso abbiamo detto che nelle Società Benefit, il sociale entra nella produzione della ricchezza, condizionandola.

***Comma 381**<sup>154</sup>. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.*

Continuando l'esegesi si nota che, inserendo “una o più finalità di beneficio comune”<sup>155</sup> nell'oggetto sociale, come dicevamo in riferimento al comma 380, si viene a creare un vincolo nei confronti della società e naturalmente, per conto di questa, in capo all’“amministratore/responsabile” preposto nell'organigramma della nuova Società Benefit.

L'inosservanza degli obblighi previsti dal comma 380, ossia “bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto”<sup>156</sup>, “può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto”<sup>157</sup>.

---

<sup>154</sup> L. 208/2015.

<sup>155</sup> Art. 1, comma 376, L. 208/2015.

<sup>156</sup> Si riferisce al comma 380.

<sup>157</sup> Si riferisce al comma 381.

In caso di inadempimento, quale sopra, ovviamente l'“amministratore benefit” incorrerà in una sanzione, quale? Il Legislatore ha previsto che “*si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori*”<sup>158</sup>.

Come prima anticipato, gli articoli che si riferiscono alla responsabilità degli “amministratori *for benefit*”, saranno trattati, per l'importanza che rivestono per questo argomento, nel corso del sotto-capitolo successivo<sup>159</sup>.

***Comma 382***<sup>160</sup>. *Ai fini di cui ai commi da 376 a 384, la società benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:*

- a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;*
- b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge;*
- c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.*

Il *comma 382*, risulta essere uno dei più chiari, fra quelli previsti in materia di Società Benefit, in quanto rimanda persino a due allegati della Legge di Stabilità per il 2016, ossia l'Allegato 4 e l'Allegato 5.

Sostanzialmente la “Relazione annuale” da allegare al bilancio societario, risulta come uno dei punti focali dell'essere Società Benefit, in quanto tale documento contiene al suo interno tutti i dati presenti e futuri circa

---

<sup>158</sup> Art. 1, comma 381, L. 208/2015.

<sup>159</sup> Vedere Capitolo II.3.

<sup>160</sup> L. 208/2015.



le finalità di beneficio comune che si è prefissa o si prefigge di raggiungere la società.

Tale comma il Legislatore lo suddivide in tre parti, la prima (a) riguardante la descrizione degli obiettivi specifici dell'anno trascorso descritto in bilancio, la seconda (b) indica che la valutazione dell'impatto sociale deve essere generata utilizzando lo standard di valutazione esterno (Allegato 4) comprendente le aree di valutazione identificate nell'Allegato 5, la terza (c) riguarda la previsione degli esercizi futuri, una sorta di "*Benefit Planning*".

Premesso che nel corso del corrente capitolo, a tale argomento verrà dedicata un'intera parte<sup>161</sup>, pur non anticipando troppo, poniamo in essere una breve esegesi del *comma 382*:

- a) gli amministratori preposti per il perseguimento delle finalità di beneficio comune<sup>162</sup>, dovranno descrivere nella "relazione annuale" gli obiettivi specifici<sup>163</sup>, le modalità e le azioni attuate ed eventuali circostanze che hanno impedito o rallentato il raggiungimento di tali obiettivi.
- b) indica il contenuto che deve avere la "Relazione annuale" da allegare al bilancio societario, ossia lo "standard di valutazione esterno", che valuta l'impatto generato sul sociale, deve avere le caratteristiche riportate dall'Allegato 4 e comprendere le aree di valutazione indicate nell'Allegato 5 (governo d'impresa, lavoratori, ambiente e altri portatori d'interesse), che anticipiamo, differiscono dalle aree di valutazione del modello americano (clienti, governance, collettività, lavoratori e ambiente).
- c) il Legislatore, oltre a prevedere nella Relazione un resoconto su quanto accaduto nell'esercizio precedente, prevede anche una parte tesa alla prospettazione dei nuovi obiettivi che la società

---

<sup>161</sup> Vedere Capitolo II.4.

<sup>162</sup> Ex Art. 1, comma 380, L. 208/2015.

<sup>163</sup> Ex Art. 1, comma 377, L. 208/2015.

intende perseguire, come detto precedentemente, una sorta, se così lo si può chiamare, di *Benefit Planning*.

**Comma 383**<sup>164</sup>. *La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.*

Il Legislatore in questo comma, ha puntato, ad avviso di chi scrive giustamente, sulla trasparenza di tali società, seguendo decisamente l'impostazione americana. La norma infatti impone degli obblighi sostanziali (“è pubblicata sul sito internet”), prescrivendo che la pubblicazione della relazione annuale debba avvenire sul web, oltre che naturalmente allegata al bilancio societario.

La pecca, sempre secondo chi scrive, risulta essere il non aver seguito fino a fondo il modello americano, in quanto secondo “il “*Model Benefit Corporation Legislation*” qualsiasi *Benefit Corporation* che non ha un proprio sito Internet, deve provvedere a far avere una copia gratuita del proprio report a chiunque ne faccia richiesta.”<sup>165</sup>

Secondo il modello italiano invece, come recita il *comma 383* “è pubblicata sul sito internet, qualora esistente” non dicendo nulla riguardo il caso della non esistenza e quindi secondo il mio modesto parere : “Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”<sup>166</sup>.

---

<sup>164</sup> L. 208/2015.

<sup>165</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit, la nuova prospettiva di una corporate social responsibility con commitment – Fondazione Nazionale Commercialisti.

<sup>166</sup> Trad. "*Dove la legge ha voluto ha detto, dove non ha voluto ha taciuto*" è un brocardo latino evocato a proposito dell'interpretazione della legge: se, infatti, in un disposto normativo non è stata prevista una fattispecie o non è stato analizzato un determinato aspetto, si deve presupporre che il legislatore non lo abbia voluto normare (difetto di norma) e che pertanto non si debba procedere a interpretazioni estensive. Il brocardo richiama l'interprete ad attenersi al testo della norma, ossia a non dedurre conseguenze dal silenzio.

L'ultima parte del comma recita “*A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi*” andando così a creare una tutela riguardante sempre le finalità di beneficio comune perseguite dalla società, secondo chi scrive però contraddicendosi con quanto detto nel primo periodo dello stesso comma, essendo tale millantata garanzia contraria alla trasparenza societaria.

***Comma 384***<sup>167</sup>. *La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i relativi compiti e attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.*

Nel primo periodo del *comma 384*, la legge italiana assoggetta le Società Benefit che non perseguono le finalità di beneficio comune alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole<sup>168</sup> (D.lgs. 145/2007) e alle disposizioni del codice di consumo<sup>169</sup> (D.lgs. 206/2005), oltre naturalmente alle sanzioni

---

<sup>167</sup> L. 208/2015.

<sup>168</sup> Ex Art. 2 lett. b) D.lgs. 145/2007: “*Pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione è idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente.*”.

<sup>169</sup> In data 23 ottobre 2005 è entrato in vigore il Codice del consumo. Si tratta del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il riassetto della normativa posta a tutela del consumatore, che si compone di 146 articoli (diventati 170 dopo le modifiche del 2007), ed è frutto del lavoro di una commissione istituita presso il Ministero dello Sviluppo economico, in forza della delega contenuta nell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. L'approvazione del Codice segna una pietra miliare nella tutela dei consumatori italiani soprattutto per la rilevanza che il nuovo “ordinamento” assume in termini di politica del diritto: come è noto, la disciplina dei rapporti di consumo era rimessa alla legislazione di settore piovuta in modo disorganizzato, per lo più come recepimento (non sempre adeguatamente meditato) delle direttive comunitarie. Su questo scenario interviene l'opera di riassetto che assume come filo conduttore le fasi del rapporto di consumo, dalla pubblicità alla corretta informazione, dal contratto, alla sicurezza dei prodotti, fino all'accesso alla giustizia e alle associazioni rappresentative di consumatori. Con l'introduzione dell'art. 140-bis, il Codice si è arricchito

previste dal codice civile per gli amministratori *benefit* per inadempimento degli obblighi di cui al *comma 380*, dove si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.

Il secondo periodo del corrente<sup>170</sup> comma recita “*L’Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i relativi compiti e attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati*”. Con tale norma il Legislatore “assoggetta le Società Benefit che non perseguano finalità di beneficio comune alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice di consumo, affida pieni poteri all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato<sup>171</sup>, che dovrà valutare il comportamento tenuto alla luce degli impegni assunti (*ex comma 377*) e dei criteri (*standard*) ai sensi del *comma 382* applicati dalla Società Benefit.”<sup>172</sup>

L’Agcm potrà quindi, in caso di accertamento di pubblicità ingannevole da parte della società che abbia deciso di diventare Benefit, avviare un procedimento, avendo ampi poteri investigativi e una volta accertata la

---

dell’“azione di classe”, cioè della procedura dinanzi al Tribunale finalizzata all’ottenimento del risarcimento del danno in capo a ciascun componente del gruppo di consumatori danneggiati da un medesimo fatto.

<sup>170</sup> Art. 1, comma 384, L. 208/2015.

<sup>171</sup> L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è una Autorità amministrativa indipendente che svolge la sua attività e prende decisioni in piena autonomia rispetto al potere esecutivo. È stata istituita con la legge n. 287 del 10 ottobre 1990, recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”. L’Autorità è organo collegiale e le sue decisioni vengono assunte a maggioranza. Il Presidente e i componenti dell’Autorità sono nominati dai Presidenti di Camera e Senato e durano in carica 7 anni, non rinnovabili. Il collegio è composto dal Presidente Giovanni Pitruzzella (dal 29 novembre 2011), e da due componenti, Gabriella Muscolo (dal 16 maggio 2014) e Michele Ainis (dall’ 8 marzo 2016). Per contenere la spesa complessiva delle Autorità amministrative indipendenti, il legislatore ha ridotto il numero dei componenti dell’Antitrust da cinque a tre [Art. 23, comma 1, lettera d, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.], compreso il Presidente. Il Segretario Generale, che ha il compito di sovrintendere al funzionamento degli uffici ed è il responsabile della struttura, viene nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico su proposta del Presidente dell’Autorità. L’attuale Segretario Generale, Roberto Chieppa, è stato nominato il 19 dicembre 2011. Il personale dell’Autorità attualmente è composto da 262 unità (al 31 dicembre 2012). La sede unica dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato è a Roma.

<sup>172</sup> [http://benefitcorp.net/default/files/Model1%20Benefit%20Corp%20Legislation\\_2016.pdf](http://benefitcorp.net/default/files/Model1%20Benefit%20Corp%20Legislation_2016.pdf).

violazione, far in modo che tale comportamento lesivo continui, inibendolo e disponendo la pubblicazione di dichiarazioni tese a rettificare, a spese ovviamente dell'impresa responsabile, e irrogando, qualora ne ricorra il bisogno, sanzioni pecuniarie che vanno dai 5.000 Euro ai 500.000 Euro ed in caso di inottemperanza ai provvedimenti, irrogare ulteriori sanzioni che vanno dai 10.000 Euro ai 150.000 Euro.

L'esegesi degli *Allegati 4 e 5* della Legge di Stabilità per il 2016, verrà affrontata in maniera approfondita e dettagliata nel corso del sotto-capitolo 4, del corrente capitolo, per questioni di coerenza e chiarezza ai fini della dissertazione, in quanto documenti centrali, come previsto dalla norma, circa la "Relazione annuale" da allegare al bilancio d'esercizio.

In conclusione dell'esegesi delle norme "*Benefit*", della L. 208/2015, chi scrive si prende la libertà e l'ardire di commentare tali articoli con una frase tratta dall'Eneide<sup>173</sup> di Virgilio<sup>174</sup>: "*Ei mihi, qualis erat, quantum mutatus ab illo Hectore*"<sup>175 176</sup>. Come ad Enea, che in sogno appare un Ettore, di certo molto diverso e smunto, rispetto a quel guerriero di Troia così glorioso, possente e valoroso, in tal modo a chi scrive appare una norma, oserei dire un po' fiacca, per noi abituati forse, ormai al solo ricordo, a opere di inestimabile valore come la Costituzione italiana, in quanto funzionale e bella non solo dal

---

<sup>173</sup> *Eneide*. Poema epico di Virgilio, in 12 libri, composto tra il 29 e il 19 a.C. Argomento del poema è il racconto delle vicende di Enea, fuggito da Troia in fiamme e approdato, dopo un lungo peregrinare, nel Lazio. Nella materia epica l'*Eneide* riecheggia l'*Odissea* nei primi 6 libri per le avventure e peripezie, l'*Iliade* negli ultimi che cantano la guerra contro i popoli del Lazio.

<sup>174</sup> L'Omero latino. *Virgilio* è il più grande poeta romano. Ha messo in versi i canti dei pastori, il lavoro dei contadini e le imprese degli eroi e ci ha trasmesso risposte che non sono certezze, ma interrogativi e dubbi profondi sull'uomo, sul senso della storia e sulla possibilità della giustizia. Con le sue opere ha segnato un'impronta indelebile nella cultura occidentale. Studiata e presa a modello fin dall'antichità, celebrato come precursore del cristianesimo, fu per Dante maestro di stile e di pensiero e vertice dell'umana perfezione.

<sup>175</sup> *Eneide*, L. 2, 268 ss.

<sup>176</sup> Traduzione: "Ahi quale il suo aspetto, quanto mutato dal grande Ettore".

punto di vista puramente letterale, ma anche e soprattutto azzarderei a dire completa e molto all'avanguardia, per il tempo, dal punto di vista giuridico.

Da un'idea del genere, come quella *Benefit*, ci si aspettava forse un po' di più sotto l'aspetto normativo e di completezza dei commi di riferimento, probabilmente in realtà per ora si è voluto solo dare un abbozzo che verrà, si spera, ampliato ed approfondito nel corso degli anni a venire.

### **3. Gli amministratori “Benefit”.**

Come ogni barca deve avere il suo capitano, così ogni società deve avere il suo amministratore.

La Società Benefit, come regolato dai commi 376 e 377 della L. 208/2015, può prevedere nell'oggetto sociale che, oltre allo scopo di distribuire gli utili ai soci, possa perseguire “*una o più finalità di beneficio comune*”<sup>177</sup> operando “*in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse*”<sup>178</sup>.

L'aver previsto da parte del Legislatore, l'inserimento di tali finalità nell'oggetto sociale, comporta l'aver creato, giustamente, un vincolo per la società stessa, in quanto l'oggetto sociale risulta essere un limite ai poteri degli amministratori nei confronti della società (per il compimento di atti estranei o eccedenti l'oggetto sociale) e nei confronti dei terzi (che non siano in buona fede) e della maggioranza assembleare rispetto ai soci dissenzienti, ai quali ultimi spetta, in caso di deliberazioni di modifica dell'oggetto sociale, un diritto di recesso (art. 2437 c.c.<sup>179</sup>).

---

<sup>177</sup> Art. 1, comma 376, L. 208/2015.

<sup>178</sup> Art. 1, comma 376, L. 208/2015.

<sup>179</sup> Art. 2437 c.c.: “*Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che*

L'aver creato un vincolo, significa l'aver creato un obbligo, l'aver creato un obbligo significa a sua volta l'aver creato una responsabilità. Naturalmente nelle tradizionali tipologie di società previste dal Libro V del codice civile, esistendo solamente un oggetto sociale si applicheranno le norme previste dallo stesso codice, ma è in questo nuovo modo di fare impresa che cambiano le cose.

Essendo duplice l'oggetto sociale, ossia uno votato al perseguimento di un ritorno lucrativo ed uno al perseguimento di una o più finalità di beneficio comune, sorgerà anche una duplice responsabilità in capo all'organo amministrativo, in quanto se si viene a creare un vincolo in capo alla società, sorgerà di conseguenza un obbligo nei confronti di colui il quale la rappresenta e agisce per conto di questa.

Duplice oggetto sociale quindi, duplice tipologia di responsabilità, diversi portatori di interesse, di conseguenza il Legislatore ha dovuto prevedere nella norme Benefit, una relativa figura di riferimento: *“La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società*

---

*non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:*

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;*
- b) la trasformazione della società;*
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;*
- d) la revoca dello stato di liquidazione;*
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;*
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;*
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.*

*Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:*

- a) la proroga del termine;*
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.*

*Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.*

*Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso.*

*Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.”.*

*prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.”<sup>180</sup>.*

Tale inciso sta ad indicare che, fermo restando quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, la società che vuole costituirsi o che intende modificare il proprio statuto o atto costitutivo in *Benefit*, deve, oltre ad inserire nell’oggetto sociale la/le finalità di beneficio comune, modificare l’organigramma societario, in modo da prevedere la figura dell’“amministratore/responsabile”, preposto al lato *Benefit*, ossia qualcuno che si occupi di perseguire la “Mission” inserita nell’oggetto sociale.

Modificando il tradizionale organigramma societario, si va quindi a creare una nuova figura all’interno della società, che per meglio comprendere l’argomento, chiameremo, perché più funzionale e per non confondersi con gli organi tradizionali, “*amministratore benefit*”, anche se dobbiamo far attenzione, in quanto la norma parla di “*responsabili*” e quindi non è detto che si tratti per forza di amministratori, ma ad una lettura più attenta, secondo chi scrive, si può capire come i responsabili in realtà altro non sono che amministratori delegati ad un determinato ambito ed in questo caso ovviamente è il perseguimento delle “*finalità di beneficio comune*” o comunque il consiglio di amministrazione, qualora non ricorra il regime di delega di attribuzioni.

Il Legislatore ha voluto quindi far sì, giustamente, che questa cosa della finalità di beneficio comune, non sia uno specchietto per le allodole, un collettore, ma un vincolo per la società stessa, ecco perché molto spesso abbiamo detto che nelle Società *Benefit*, il sociale entra nella produzione della ricchezza, condizionandola.

Come previsto dal *comma 380* “fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile [...]”, indi per cui la struttura dell’organigramma societario rimane sostanzialmente invariata, si viene ad

---

<sup>180</sup> Art. 1, comma 380, L. 208/2015.



aggiungere un “plus”, ossia un organo preposto al perseguimento delle finalità *Benefit*.

Vediamo, andando ad analizzare le norme tradizionali del codice civile, dove si inserisce il cosiddetto “amministratore benefit”. Partiamo dal presupposto, per provare a proporre un modello di riferimento, che vi sia un consiglio di amministrazione e non ricorra il caso dell’amministratore unico, che solitamente non pone grandi problemi di tipo organizzativo. Per semplificare la questione analizzeremo solo, perché naturalmente cambia di società in società come detto anche dal comma 380, il caso in cui sia una società per azioni (S.p.A.) a divenire o a costituirsi quale Società Benefit.

“In caso di amministrazione a più persone queste costituiscono il consiglio di amministrazione e sono inderogabilmente vincolate al rispetto del c.d. metodo collegiale (art. 2380-bis.3 c.c.).”<sup>181</sup>

“In linea generale, il consiglio provvede alla gestione dell’impresa<sup>182</sup>, ma la legge consente che deleghi proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o a uno o più dei suoi componenti<sup>183</sup>. Si tratta, come da diritto societario, di una modalità organizzativa molto diffusa e che ha per effetto principale di modificare il ruolo del consiglio da organo di gestione diretta a organo di monitoraggio sulla gestione.”<sup>184</sup>

“La delega di attribuzioni può avvenire solo in favore di componenti del consiglio e può essere:

- a) in favore di un organo delegato collegiale, chiamato *comitato esecutivo* e/o
- b) in favore di un organo delegato monocratico (*amministratore o consigliere delegato*); possono anche esservi più amministratori

---

<sup>181</sup> GAETANO PRESTI, MATTEO RESCIGNO – *Op. Cit. Corso di diritto commerciale, Società*, Volume II, Zanichelli Editore.

<sup>182</sup> Art. 2380-bis.1 c.c..

<sup>183</sup> Art. 2381.2 c.c.

<sup>184</sup> GAETANO PRESTI, MATTEO RESCIGNO – *Op. Cit. Corso di diritto commerciale, Società*, Volume II, Zanichelli Editore.

delegati (con deleghe eguali o diversificate), ma essi operano comunque in via disgiuntiva.<sup>185</sup>

Contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega sono determinati dal consiglio, il quale può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.<sup>186</sup>

Sono espressamente dichiarate indelegabili le attribuzioni indicate negli artt. 2420-ter (emissione delegata al consiglio di obbligazioni convertibili), 2423 (redazione del progetto di bilancio), 2443 (aumento di capitale delegato al consiglio), 2446 e 2447 (adempimenti per il caso di perdite di rilevante gravità), 2501-ter e 2506-bis (preparazione del progetto di fusione e di scissione); altre funzioni indelegabili sono individuabili in via interpretativa (per esempio la cooptazione per sostituire amministratori cessati anzitempo).<sup>187</sup>

“L’ambito della delega può comunque essere (anzi normalmente è) particolarmente ampio, comprendendo l’intero ambito della gestione dell’impresa sociale. Da ciò deriva una netta distinzione tra amministratori esecutivi, impegnati giorno per giorno nella gestione aziendale e amministratori non esecutivi, esterni alla gestione, spesso reclutati per il contributo che possono dare su aspetti specifici.”<sup>188</sup>

Una volta visto com’è, a grandi linee, l’organigramma societario tradizionale<sup>189</sup>, possiamo riuscire a comprendere dove il Legislatore della Legge di Stabilità 2016 ha collocato la figura dell’“amministratore benefit”, essendo che questo, come precedentemente detto risulta essere un plus, nel

---

<sup>185</sup> GAETANO PRESTI, MATTEO RESCIGNO – *Op. Cit. Corso di diritto commerciale, Società*, Volume II, Zanichelli Editore.

<sup>186</sup> GAETANO PRESTI, MATTEO RESCIGNO - *Op. Cit. Corso di diritto commerciale, Società*, Volume II, Zanichelli Editore.

<sup>187</sup> GAETANO PRESTI, MATTEO RESCIGNO – *Op. Cit. Corso di diritto commerciale, Società*, Volume II, Zanichelli Editore.

<sup>188</sup> GAETANO PRESTI, MATTEO RESCIGNO – *Op. Cit. Corso di diritto commerciale, Società*, Volume II, Zanichelli Editore.

<sup>189</sup> Come detto sopra in questo caso, per semplificare la trattazione, abbiamo preso a modello l’organigramma di una società di capitali.

sistema ordinario, ossia un organo preposto al perseguimento delle finalità *Benefit*.

La modalità migliore, ad avviso di chi scrive, per il fatto che nelle Società Benefit vengono a coesistere due scopi differenti, risulta essere il regime di “delega di attribuzioni”, in quanto la criticità andrebbe ad aumentare quando l’operato degli amministratori verrebbe ad essere giudicato sul piano delle loro decisioni, da una parte a favore della componente “*massimizzazione del profitto*” e dall’altra per le “*finalità di beneficio comune*”; in questo caso la separazione dei compiti, in capo ad amministratori/consiglieri differenti, semplificherebbe la questione e, sempre secondo chi scrive, i due scopi dell’oggetto sociale verrebbero adempiuti in miglior modo.

Si verrà quindi a creare, in regime di “delega di attribuzioni”, o un “*comitato esecutivo for Benefit*” o un “*amministratore delegato for benefit*”, in modo tale, così come prevede il *comma 380*, “*la società benefit, [...], individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.*”<sup>190</sup>, in tal modo non si verrà a creare quella commistione di interessi anche ai fine della responsabilità, in caso di inadempimento da parte degli amministratori.

Nulla toglie però, che si possa venire a creare anche un disegno più semplice di organigramma societario, senza il regime di “delega di attribuzioni” con il solo consiglio di amministrazione a farla da padrone, in tal caso il “responsabile” agirà da mandatario dell’organo amministrativo, con mansioni, funzioni e poteri risultanti da procura.

Una volta delineato il ruolo, possibile, dell’amministratore/responsabile *benefit*, il Legislatore al *comma 381*, sottolinea il caso di inadempimento degli obblighi previsti dal *comma 380*, ossia “*bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto*”<sup>191</sup> e

---

<sup>190</sup> Art. 1, comma 380, L. 208/2015.

<sup>191</sup> Si riferisce al comma 380.

di conseguenza “può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto”<sup>192</sup>.

In caso di inadempimento, quale sopra, naturalmente l’“amministratore/responsabile benefit” incorrerà in una sanzione, quale? Il Legislatore ha previsto che “si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori”<sup>193</sup>.

Andiamo ora a delineare la normativa in materia di responsabilità degli amministratori, sempre per esemplificazione, prendendo quale modello la società per azioni (S.p.A.), per vedere a cosa andrebbe incontro l’amministratore/responsabile benefit secondo il codice civile.

La prima situazione in cui si potrebbe venire a trovare l’amministratore/responsabile previsto dal *comma 380*, è “l’azione sociale di responsabilità”<sup>194</sup>, ossia nei confronti della società gli amministratori rispondono solidalmente per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri loro imposti, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori. In ogni caso anche gli amministratori non esecutivi<sup>195</sup> sono solidalmente responsabili se non hanno osservato gli obblighi di esame e valutazione prescritti nell’art. 2381.3, ovvero

---

<sup>192</sup> Si riferisce al comma 381.

<sup>193</sup> Art. 1, comma 381, L. 208/2015.

<sup>194</sup> Art. 2392 c.c. – *Responsabilità verso la società* - Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell’articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale. (1)

<sup>195</sup> Per delucidazioni vedi sopra.

di agire informati, oppure se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attuarne le conseguenze dannose.”<sup>196</sup>

“In mancanza di organi delegati la solidarietà è esclusa solo per l’amministratore che: a) sia immune da colpa; b) abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio; c) e ne abbia data immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.”<sup>197</sup>

“La responsabilità degli amministratori nei confronti della società ha natura contrattuale in quanto essa non deriva dalla violazione del generale precetto del *neminem laedere*<sup>198</sup>, ma dell’inosservanza di obblighi predeterminati.”<sup>199</sup>

La seconda azione a cui, come previsto dal comma 381 della L. 208/2015, potrebbe incorrere “l’amministratore benefit” è l’azione sociale deliberata dall’assemblea, ex art. 2393 c.c.<sup>200</sup>, proceduralmente l’azione di

---

<sup>196</sup> GAETANO PRESTI, MATTEO RESCIGNO – *Op. Cit. Corso di diritto commerciale, Società*, Volume II, Zanichelli Editore.

<sup>197</sup> GAETANO PRESTI, MATTEO RESCIGNO – *Op. Cit. Corso di diritto commerciale, Società*, Volume II, Zanichelli Editore.

<sup>198</sup> Traduzione dal latino: “*Non ledere nessuno*”.

<sup>199</sup> GAETANO PRESTI, MATTEO RESCIGNO – *Op. Cit. Corso di diritto commerciale, Società*, Volume II, Zanichelli Editore.

<sup>200</sup> Art. 2393 c.c. – *Azione sociale di responsabilità* - L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.

La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché' sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.

In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.

La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché

responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea ordinaria, anche se la società è in liquidazione.

“La deliberazione dell'azione di responsabilità implica l'automatica revoca degli amministratori contro cui è proposta qualora sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale; giacché l'assemblea delibera a maggioranza del capitale presente, in tal modo si vuole impedire che una percentuale non significativa possa “decapitare” la società. L'azione potrà sì essere deliberata anche con una maggioranza inferiore al quinto, ma in questo caso, gli amministratori contro cui è deliberato l'impeachment, restano in carica: il tribunale nominerà allora, un curatore speciale perché, nell'interesse della società eserciti l'azione giudiziale contro di loro.”<sup>201</sup>

“L'azione sociale può essere posta in essere anche dalla minoranza, ex art. 2393-bis<sup>202</sup> c.c., l'assegnazione all'assemblea della competenza sulla promozione dell'azione sociale di responsabilità presenta l'inconveniente di

---

non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393 bis.

<sup>201</sup> GAETANO PRESTI, MATTEO RESCIGNO – *Op. Cit. Corso di diritto commerciale, Società*, Volume II, Zanichelli Editore.

<sup>202</sup> Art. 2393-bis c.c. – *Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci* - L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione di cui al comma precedente può essere esercitata dai soci che rappresentino un quarantesimo del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto.

La società deve essere chiamata in giudizio e l'atto di citazione è ad essa notificato anche in persona del presidente del collegio sindacale.

I soci che intendono promuovere l'azione nominano, a maggioranza del capitale posseduto, uno o più rappresentanti comuni per l'esercizio dell'azione e per il compimento degli atti conseguenti.

In caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa agli attori le spese del giudizio e quelle sopportate nell'accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione.

I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerla; ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a vantaggio della società.

Si applica all'azione prevista dal presente articolo l'ultimo comma dell'articolo precedente.

rimettere la decisione allo stesso organo che ha eletto gli amministratori: cioè alla stessa maggioranza di cui gli amministratori sono espressione.”<sup>203</sup>

“La legge sulla tutela del risparmio (L. 262/2005) ha previsto che in tutte le S.p.A. l’azione sociale possa essere promossa anche a seguito di deliberazione del collegio sindacale con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, ai sensi dell’art. 2393.3 c.c.”<sup>204</sup>

“Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali, ex art. 2394<sup>205</sup> c.c., per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. Il presupposto sostanziale dell’azione è quindi, un minus compreso nell’ambito più vasto dell’azione sociale.”<sup>206</sup>

Gli ultimi casi di responsabilità nei confronti di un amministratore/i, ce li riporta l’art. 2395<sup>207</sup> c.c. “nel quale l’azione menzionata ha un presupposto diverso in quanto, si fonda sul compimento di atti colposi o dolosi degli amministratori che abbiano provocato un danno diretto al patrimonio del singolo socio o del terzo.”<sup>208</sup>

---

<sup>203</sup> GAETANO PRESTI, MATTEO RESCIGNO – *Op. Cit. Corso di diritto commerciale, Società*, Volume II, Zanichelli Editore.

<sup>204</sup> GAETANO PRESTI, MATTEO RESCIGNO – *Op. Cit. Corso di diritto commerciale, Società*, Volume II, Zanichelli Editore.

<sup>205</sup> Art. 2394 c.c. – *Responsabilità verso i creditori sociali* - Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.

<sup>206</sup> GAETANO PRESTI, MATTEO RESCIGNO – *Op. Cit. Corso di diritto commerciale, Società*, Volume II, Zanichelli Editore.

<sup>207</sup> Art. 2395 c.c. – *Azione individuale del socio e del terzo* - Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.

L'azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.

<sup>208</sup> GAETANO PRESTI, MATTEO RESCIGNO – *Op. Cit. Corso di diritto commerciale, Società*, Volume II, Zanichelli Editore.

Il Legislatore, quindi come abbiamo potuto analizzare, nell'esegesi prima e adesso nell'analisi approfondita della parte della L. 208/2015 che tratta degli amministratori/responsabili benefit, ha voluto creare, giustamente, un vincolo alla società inserendo la finalità di beneficio comune nell'oggetto sociale e di conseguenza responsabilizzare l'amministratore preposto al raggiungimento di tale "Mission", facendolo rientrare nelle norme previste dal codice civile, in caso di inadempimento degli obblighi previsti dai *commi 380 e 381*.

In conclusione vincolare la società e responsabilizzare uno o più soggetti, significa far acquistare alla causa *Benefit* un peso e un'importanza non indifferenti, non volendo naturalmente da parte del Legislatore, far sì che questo nuovo modo di far impresa diventi solamente uno specchietto per le allodole, ma volendo creare un qualcosa di nuovo, innovativo e duraturo che dia avvio all'era del Quarto settore<sup>209</sup>.

#### **4. La Relazione "Benefit".**

La "Relazione annuale" da allegare al bilancio societario, risulta come uno dei punti cardine dell'essere Società Benefit, in quanto tale documento contiene al suo interno tutti i dati presenti e futuri circa il perseguimento delle finalità di beneficio comune, che si prefigge di raggiungere la società.

Il *comma 382* della L. 208/2015, risulta essere uno fra quelli "Benefit" in cui il Legislatore è stato più chiaro e preciso, rimandando persino a due allegati della Legge di Stabilità per il 2016, ossia l'*Allegato 4* e l'*Allegato 5*.

Tale comma, il Legislatore lo suddivide in tre parti, la prima (a) riguardante la descrizione degli obiettivi specifici dell'anno trascorso descritto in bilancio, la seconda (b) indica che la valutazione dell'impatto sociale deve essere generata utilizzando lo "standard di valutazione esterno" (*Allegato 4*)

---

<sup>209</sup> Vedi Capitolo I.4.



comprendente le aree di valutazione identificate nell'*Allegato 5*, la terza (c) riguarda la previsione degli esercizi futuri, una sorta di “*Benefit Planning*”.

Come prevista dalla *lettera A)* del *comma 382*<sup>210</sup>, gli amministratori preposti, nel nuovo organigramma *benefit*, al perseguimento delle finalità di beneficio comune, devono descrivere, nella Relazione annuale, gli obiettivi specifici inseriti nell'oggetto sociale che si è inteso raggiungere nel corso dell'esercizio, nonché le modalità e le azioni attuate per raggiungerli. Gli “amministratori for benefit” devono indicare inoltre anche eventuali circostanze che hanno impedito o rallentato il perseguimento della Mission Benefit a cui adisce la società.

Una volta visto “cosa” devono fare i responsabili, come previsto dal *comma 380*, preposti alla parte di oggetto sociale che si prefigge il raggiungimento di un beneficio comune, passiamo ad analizzare la *lettera B)* sempre del *comma 382* che va ad indicare “come”, gli amministratori, devono redigere la Relazione annuale da allegare al bilancio societario, tale parte di comma recita testualmente: “*la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge*”<sup>211</sup>.

Da quanto detto si può notare, come quindi la “Relazione annuale” sia il risultato della valutazione dell'impatto sociale generato, dallo “standard esterno di valutazione”, che abbia le caratteristiche indicate dall'*Allegato 4* e che comprenda le aree di valutazione indicate dalla L. 208/2015 nell'*Allegato 5*.

Per una corretta analisi ai fini della dissertazione, andiamo ora ad analizzare quali caratteristiche deve avere lo “standard di valutazione esterno” utilizzato dalla Società Benefit riportate dall'*Allegato 4*<sup>212</sup>:

---

<sup>210</sup> L. 208/2015.

<sup>211</sup> Art. 1, comma 382, lett. b), L.208/2015.

<sup>212</sup> Art. 1, comma 378, L. 208/2015.

1. esauriente e articolato nel valutare l'impatto dell'attività della società nel perseguire la/le finalità di beneficio comune individuato/e nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse (i c.d. "stakeholder deboli");

2. sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa;

3. credibile perché sviluppato da un ente che:

a) ha accesso alle o possiede le competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;

b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare il suo standard di valutazione, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica;

4. trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare:

a) i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;

b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;

c) l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione;

d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard di valutazione;

e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente che ha sviluppato lo standard per escludere eventuali conflitti di interesse.

In altre parole lo “standard di valutazione esterno” previsto dall’*Allegato 4*, deve avere quattro caratteristiche fondamentali<sup>213</sup>:

- “Esauriente nella valutazione dell’impatto sociale ottenuto dalla società;
- Sviluppato da un ente che non è controllato dalla Società Benefit o collegata alla stessa;
- Credibile perché sviluppato da un ente competente;
- Trasparente.”<sup>214</sup>

In realtà tali *standard*, ad oggi, più che dettare una linea da seguire, costruiscono delle cornici entro cui spetta agli operatori e alle istituzioni agire (si tratta dei “campi liberi”).

“Sono presenti già alcuni “standard di valutazione esterno” utilizzati dalle Società Benefit come, ad esempio, il Global Reporting Initiative (GRI)<sup>215</sup>

---

<sup>213</sup> <http://societabenefit.com/cosa-sono-le-societa-benefit/bilancio-relazione-annuale-delle-societa-benefit/>

<sup>214</sup> <http://societabenefit.com/cosa-sono-le-societa-benefit/bilancio-relazione-annuale-delle-societa-benefit/>

<sup>215</sup> *Global Reporting Initiative* - Il GRI fu fondato a Boston nel 1997 dalla collaborazione di Robert Massie, il direttore esecutivo del Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) e dall'amministratore delegato del Tellus Institute, Allen White. Inizialmente consisteva in una divisione del CERES creata per sviluppare un sistema di contabilità che permettesse alle organizzazioni di effettuare un rendiconto ambientale, perseguendo i principi di condotta socialmente responsabile propri del CERES. Questo fu possibile con l'istituzione del dipartimento di progetto nominato "Global Reporting Initiative" che sviluppò un framework i cui destinatari iniziali erano investitori, e solamente in seguito alla creazione del Comitato Esecutivo per lo sviluppo delle Linee Guida, la reportistica GRI assunse il suo predominante carattere di approccio multi-dimensionale, estendendo così l'ambito di rendicontazione alla sfera sociale, economica ed ambientale. Nell'anno 2001 sotto le direttive del Comitato Esecutivo venne riconosciuto come organismo indipendente e nel 2002 lo United Nations Environment Program (UNEP) condivise i principi del GRI invitando gli stati membri delle Nazioni Unite a trovare la sede principale di questo organismo. Fu scelta Amsterdam e il GRI venne formalmente dichiarato di fronte al Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan, organizzazione in collaborazione con l'UNEP, con Ernst Ligteringen in qualità di amministratore delegato e membro del consiglio di amministrazione. Col passare degli anni il GRI si è sviluppato ulteriormente allargando sempre più la rete di persone e organizzazioni coinvolte nella sua attività e mettendo a disposizione documenti sempre più completi, tutto ciò fece sì che il sistema di rendicontazione sociale del GRI sia ad oggi uno dei più diffusi al mondo.

e il B Impact Assessment (BIA)<sup>216</sup>, ma anche l'ISO 26000 (*International Standardization Organization*).<sup>217</sup>

Il Global Reporting Initiative (GRI) è un ente non-profit nato con il fine di creare un supporto utile al rendiconto della performance sostenibile di organizzazioni di qualunque dimensione, appartenenti a qualsiasi settore e Paese del mondo.

Il B Impact Assessment (BIA) è una certificazione creata dall'ente no profit B-Lab<sup>218</sup> che misura l'impatto sociale e ambientale delle società interessate. Può esser rilasciata se la società raggiunge un determinato punteggio nella compilazione un questionario confidenziale sull'impatto sociale e ambientale.

La norma ISO 26000 è uno standard internazionale che fornisce delle linee guida sulla Responsabilità Sociale delle Imprese (RSI)<sup>219</sup> e delle Organizzazioni o, secondo l'acronimo inglese CSR, Corporate Social Responsibility.

---

<sup>216</sup> *B Impact Assessment* – Il primo passo per ottenere la certificazione di B Corporation da B-Lab è compilare il B Impact Assessment che valuta l'impatto totale della società sui relativi stakeholders. Per maggiori dettagli vedere il Capitolo seguente.

<sup>217</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit, la nuova prospettiva di una corporate social responsibility con commitment – Fondazione Nazionale Commercialisti.

<sup>218</sup> *B Lab* è un ente non-profit con sede a Wayne, Pennsylvania, che ha creato e promuove la certificazione B Corporation. La "B" sta per beneficio e certifica le aziende che volontariamente soddisfano determinati standard di trasparenza, responsabilità e sostenibilità. L'obiettivo è creare valore per la società, un impatto positivo sulle persone e sull'ambiente non solo per gli attori tradizionali come gli azionisti. Oltre a rilasciare le certificazioni, B Lab promuove a livello governativo l'introduzione dello stato giuridico di Benefit Corporation (La certificazione B Corporation non deve essere confusa con lo status di Benefit Corporation). In questo senso, B Lab è nella stessa posizione di altri enti di certificazione privati, come Det Norske Veritas (una fondazione norvegese, che opera come società di classificazione), UL (una società privata statunitense, i cui standard sono riconosciuti nel settore assicurativo) e del TÜV (associazione dedicata ad aspetti di sicurezza tecnica). Queste organizzazioni sono formalmente enti del settore privato, ma la loro portata è complementare, e nel complesso paragonabile, con il settore pubblico o intergovernativo. B Lab gestisce un sito web separato dedicato alle informazioni sulle Benefit Corporation e ai progressi a livello legislativo. B Lab è stata estremamente efficace nell'attirare l'attenzione dei media sul concetto di Benefit Corporation. I concetti di Benefit Corporation e B Corporation sono a volte usati in modo intercambiabile.

<sup>219</sup> Tale argomento sarà approfondito nei capitoli successivi.

La Fondazione Nazionale Commercialisti si è espressa in merito: “*Se è così, allora, mentre è chiaro che un’istituzione come l’Antitrust ha il potere/compito di vigilare sul commitment<sup>220</sup> auto-imposti dalla società, rimane anche chiara una sostanziale libertà di ciascuna Società Benefit di poter utilizzare lo standard più consono alla sua vita aziendale. Avvertiamo, però, il pericolo troppo elevato di una frammentazione e quindi riteniamo fortemente auspicabile che si provveda ad un adattamento italiano dei migliori modelli internazionali, realizzato magari con il contributo essenziale di noi commercialisti che, per conoscenza ed esperienza, siamo da sempre gli standard setter dei principi di valutazione e rendicontazione aziendali*”<sup>221</sup>

Una volta indicate le caratteristiche che deve avere lo “standard di valutazione esterno” per valutare l’impatto generato dalle finalità *benefit* previste nell’oggetto sociale, dobbiamo andare ad analizzare quali, secondo la Legge di Stabilità per il 2016, devono essere le aree di valutazione da comprendere, che vengono delineate dal Legislatore nell’*Allegato 5*, art. 1 comma 378, della stessa legge.

La valutazione dell’impatto deve comprendere le seguenti aree di analisi:

1. Governo dell’impresa: per valutare il grado di trasparenza e di responsabilità della società nel perseguimento della finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società (ovviamente quello di beneficio comune indicato nell’oggetto sociale), al livello di coinvolgimento dei portatori d’interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;

---

<sup>220</sup> Il termine *Commitment* è normalmente utilizzato per indicare quanto le persone si identifichino negli obiettivi dell’azienda unitamente al desiderio di continuare a farne parte. La tematica, penso sia evidente, è piuttosto importante in quanto coinvolge il senso di responsabilità, la partecipazione attiva, l’impegno e in un certo senso anche l’attaccamento affettivo alla realtà aziendale. Tutti elementi che possono ampiamente condizionarne la redditività. (<http://blog.pmi.it/07/04/2008/commitment/>).

<sup>221</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit. Le società Benefit, La nuova prospettiva di una Corporate Social Responsibility con Commitment*, Fondazione Nazionale Commercialisti, Roma 2016.

2. Lavoratori: per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;

3. Altri portatori d'interesse: per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;

4. Ambiente: per valutare gli impatti su di esso dell'attività della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.

Nel capitolo successivo, potremo notare come le aree di valutazione, da dover comprendere nella “Relazione Benefit”, in realtà sono state riprese, quindi molto simili, dal modello americano ideato per le B Corporation<sup>222</sup>.

Da un'analisi di quanto riportato nell'*Allegato 5* della L. 208/2015, possiamo notare come tali aree, vadano a ricoprire, coerentemente, tutti i soggetti indicati dall'articolo 1, comma 376 che recita: “[...] *le società benefit [...] operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse*”, ma anche quelli indicati dalla definizione riportata dal comma 378, dello stesso articolo, alla lettera b) “*«altri portatori di interesse»: il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile*”.

Indi per cui la valutazione dell'impatto generato sul sociale, come indicato *dal comma 382*, dell'articolo 1, affinché sia veritiera e fedele alla

---

<sup>222</sup> Vedi Capitolo III.

realtà, deve andare ad analizzare l'effettivo utilizzo che la società fa, dell'appellativo *Benefit*, nonché l'effettivo beneficio ricevuto dai vari stakeholders.

Come ultimo punto del comma 382, della Legge di Stabilità 2016, più precisamente alla lettera C), il Legislatore ha previsto che nella “Relazione annuale” da allegare al bilancio societario ci sia anche: *“una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo”*.

Tale sezione rivolta alla pianificazione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire per l'anno futuro è stata, da chi scrive, nominata, per praticità *“Benefit Planning”*.

Perché inserire anche una previsione futura? Investire in una Società Benefit dà agli investitori, già di per se, la dovuta sicurezza di mantenere azioni di una società, che ha l'obbligo di non alterare la sua missione sociale anche per il futuro, questo può aiutare la stessa società, ad attirare investimenti di capitale di notevole impatto, nonché investimenti a lungo termine, in più sapere anche la programmazione futura di come la stessa vuole agire a livello di beneficio comune, fa avere agli investitori anche una visione d'insieme della rotta che la Società Benefit sta seguendo.

Quindi il dover prevedere anche gli obiettivi futuri, nella “Relazione Benefit”, serve oltre a mantenere informati gli investitori anche ad invogliarli a mantenere l'investimento e soprattutto di renderli partecipi a credere nel progetto previsto nell'oggetto sociale, quale finalità di beneficio comune.

In conclusione di questo capitolo, d'importanza primaria per la nostra dissertazione, si può notare come la norma, relativa alla Società Benefit, sia abbastanza breve e lascia molti settori aperti, dall'altra parte però, il Legislatore ha voluto dare un forte segnale al mondo del diritto societario, sia italiano che europeo, facendo capire a tutti, attraverso il fatto di aver creato un vincolo alla società, che ha comportato di conseguenza il sorgere di una responsabilità, che questa volta, il progetto “Benefit” non è un semplice

“sperimento” giuridico, uno specchietto per le allodole, ma un qualcosa di veramente innovativo che vuole spalancare le porte del Quarto settore<sup>223</sup>.

---

<sup>223</sup> Vedi Capitolo 1.



## Capitolo III

### IL MODELLO AMERICANO “B THE CHANGE”

SOMMARIO: 1. B-LAB E LE B-CORP. - 2. BENEFIT CORPORATION, UNA LEGITTIMAZIONE GIURIDICA. - 3. L’ESPANSIONE DEL FATTORE “B” NEL MONDO.

#### ***1. B-Lab e le B-Corp.***

*“Non cambierai mai le cose combattendo la realtà esistente. Per cambiare qualcosa crea un nuovo modello che renda quello esistente obsoleto.”*

*(Richard Buckminster Fuller<sup>224</sup>)*

---

<sup>224</sup> *Richard Buckminster Fuller* ispirò l'umanità e la spinse a dare uno sguardo omnnicomprensivo al mondo finito in cui viviamo e alle possibilità infinite per migliorare gli standard di vita all'interno di esso. Volendo ridurre gli scarti, Fuller esplorò e propose il principio dell'"efemeralizzazione" — che in parole semplici significava "fare di più con meno". La ricchezza può essere aumentata riciclando le risorse in prodotti nuovi e di maggior valore, e i prodotti più sofisticati avrebbero richiesto minor materiale per la produzione. Nella realtà questo modello di sviluppo si è parzialmente avverato con la miniaturizzazione degli oggetti e degli strumenti. Fuller fu uno dei primi a propagare una visione del mondo sistemica, (cfr. *Operating manual for Spaceship Earth, Synergetics*) ed esplorò i principi dell'efficienza energetica e dell'uso razionale dei materiali. Considerando il ciclo di lavorazione e utilizzo del petrolio dal punto di vista del "budget energetico planetario", derivante principalmente dalla quantità di raggi solari ricevuti dal pianeta, Fuller ha calcolato che ogni litro di petrolio consumato costa al pianeta oltre 300.000 dollari per essere prodotto. In particolare identificava il consumo per il trasporto di pendolari una perdita secca in confronto ai guadagni generati. Era particolarmente interessato alla sostenibilità e al tema della sopravvivenza della razza umana con l'attuale sistema socio economico e, nonostante le critiche, era profondamente ottimista sulle prospettive dell'umanità, anche durante il periodo della Guerra Fredda. Secondo Fuller, con l'evoluzione delle conoscenze avvenuta negli anni settanta e il crescente sfruttamento delle risorse naturali, si sarebbe passati da una economia competitiva ad un'economia cooperativa e la guerra non sarebbe stata necessaria. "L'egoismo", dichiarò, "non è necessario, e non è razionalizzabile... la guerra è obsoleta...". Avendo assistito al principale periodo di progresso tecnologico dell'umanità, che permetteva di curare malattie un tempo letali e di viaggiare a prezzi ridotti, Fuller disse che l'umanità "è composta da 4 miliardi di miliardari". Oltre al

Una semplice lettera dell'alfabeto, può avere l'ardire di cambiare il modo di fare impresa? E bene sì, il mondo Benefit sin da quando è sorto, ruota attorno ad una lettera dell'alfabeto, la seconda per la precisione: la "B", anche lo slogan delle B-Corp è "*B the Change*" che con un gioco di parole, parafrasa la locuzione inglese<sup>225</sup> "*essere il cambiamento*" ossia essere la miglior società "per" il mondo e non del mondo. La "B" è diventata così il simbolo dell'inversione di rotta nel modo di fare impresa, come scrive anche R. Honeyman<sup>226</sup> nel suo libro "B Corp Handbook", il cambiamento può arrivare attraverso l'uso del business come forza positiva ("*using business as a force of good*"), facendo sì che l'impresa prenda, ma allo stesso momento restituisca alla Società.

"La prospettiva di concepire, cioè, in "laboratorio" un "Quarto settore" capace di far convergere diversi orientamenti economici, giuridici ed organizzativi: "*We envision a new sector of economy, which harnesses the power of private enterprise to create public benefit*"<sup>227</sup>" (B-Lab, 2013)."<sup>228</sup>

---

vasto studio sui grandi concetti filosofici dell'umanità, le intuizioni più importanti di Fuller riguardarono la geometria analitica. Affermò che l'universo fosse composto da matrici di tetraedri. Sviluppò questo concetto in diversi modi, dall'approssimazione delle sfere con altri solidi alla stabilizzazione degli oggetti nello spazio tramite tiranti.

<sup>225</sup> Locuzione inglese: "Be the change".

<sup>226</sup> RYAN HONEYMAN è un consulente e autore di *The B Corp Handbook: how to use Business as a force of good* (Berrett-Koehler Publishers, Ottobre 2014). Ryan aiuta le aziende come Ben & Jerry, King Arthur Flour, Metodo, Klean Kanteen, e Nutiva la certificazione B Corporations e massimizzare il valore della loro certificazione B Corp. Ryan ha scritto articoli per il *social Review Stanford Innovazione*, *Fast Company*, *Imprenditore*, *Huffington Post*, *Utne Reader*, e *TriplePundit*. È stato anche un oratore di spicco a SOCAP, Bioneers, il B Corp Champions Retreat, CatalystCreativ, e la Conferenza Enterprise sostenibile. Ryan ha conseguito una laurea presso la University of California, Santa Cruz e un M.Sc. dalla London School of Economics e Scienze Politiche.

<sup>227</sup> Traduzione dall'inglese: "*Prevediamo un nuovo settore di economia, che sfrutta la potenza di imprese private per creare pubblica utilità*".

<sup>228</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit, la nuova prospettiva di una corporate social responsibility con commitment – Fondazione Nazionale Commercialisti.

Vediamo da dove questa rivoluzione ha avuto iniziato; “Coen Gilbert, Bart Houlahan e Andrew Kassoy<sup>229</sup> sono tre imprenditori di successo, ex compagni di università a Stanford e amici da più di venti anni, che decidono nel giugno del 2006 di lanciare insieme una grande sfida al mercato: far nascere un nuovo settore economico in grado di usare la forza delle imprese private per creare valore per la Società.<sup>230</sup>

Nasce così B-Lab, un ente no profit, con sede in Pennsylvania, che si propone cinque obiettivi:

1. favorire la nascita di una *community* di imprese le *B-Corp* per l'appunto, che perseguono obiettivi sociali e ambientali e “allargano” la propria responsabilità nei confronti dei principali stakeholders inserendo la creazione di valore condiviso come elemento statutario vincolante.<sup>231</sup>
2. favorire lo sviluppo di un contesto legislativo idoneo a riconoscere la forma giuridica dell'impresa *for benefit*, ossia le *Benefit Corporation*, che nel 2006 ancora non esistevano.<sup>232</sup>
3. sviluppare un innovativo standard per la valutazione aziendale, il GIIRS (*Global Impact Investing Rating System*) capace di superare i tradizionali sistemi di rating e drenare importanti

---

<sup>229</sup> I co-fondatori di B Lab, Jay Coen Gilbert , Bart Houlahan , e Andrew Kassoy , condividono la passione per la creazione di un mondo migliore attraverso le imprese e sono amici da oltre 20 anni . Prima di B Lab , Jay e Bart sono stati co -fondatore e presidente , rispettivamente , di AND1 , una impresa di scarpe da basket del valore di 250 milioni di dollari . Andrew ha trascorso la sua carriera come investitore di private equity ; più di recente come Partner di MSD Immobiliare Capital, un fondo immobiliare da 1 bilione di dollari controllata da MSD Capital.

<sup>230</sup> I. CRISTINA – MIXURA, *Op. Cit.* Benefit Corporation, nuove possibilità di fare impresa tra profit e non profit. Unioncamere Piemonte, Collana Imprese Responsabili.

<sup>231</sup> I. CRISTINA – MIXURA, *Op. Cit.* Benefit Corporation, nuove possibilità di fare impresa tra profit e non profit. Unioncamere Piemonte, Collana Imprese Responsabili.

<sup>232</sup> I. CRISTINA – MIXURA, *Op. Cit.* Benefit Corporation, nuove possibilità di fare impresa tra profit e non profit. Unioncamere Piemonte, Collana Imprese Responsabili.

risorse verso investimenti “impact”, cioè dedicati ad aziende strategicamente orientate alla creazione di valore collettivo.”<sup>233</sup>

4. aiutare migliaia di imprenditori, investitori e istituzioni ad amministrare l’impatto del loro business e del loro modo di lavorare, ma anche di rapportarsi con i propri lavoratori sulla comunità e il mondo, attraverso il metodo di misurazione *B Impact Assessment*<sup>234</sup> (anche disponibile online).
5. ispirare il numero più vasto possibile di persone ad appoggiare il movimento delle B-Corp, attraverso il racconto di altri soggetti che hanno già cambiato il loro modo di fare impresa.

La differenza fra B-Lab e B-Corp si trova nel fatto che mentre il primo è l’ente certificatore, la seconda è un’impresa che ha ottenuto la certificazione, che deve essere rinnovata ogni due anni e serve “per essere per l’appunto qualificati come B-Corp, ma solo se si ottiene, dopo aver completato il protocollo di analisi *B Impact Assessment*, un punteggio che non può scendere sotto gli 80 punti su una scala da 0 a 200”.<sup>235</sup>

La B-Corp è un nuovo modo di fare impresa, che non pensa solamente ad un ritorno lucrativo, ma si propone anche delle finalità di impatto sociale da perseguire.

Fin da subito va rilevato che nell’universo americano esistono due diverse tipologie di denominazione che naturalmente si riferiscono ad altrettanti modelli: “B-Corp” e “Benefit Corporation<sup>236</sup>”. Per evitare equivoci terminologici va spiegata la differenza fra le due nomenclature al fine di avere una visione chiara e trasparente sull’argomento e di poter continuare senza intoppi nella trattazione.

---

<sup>233</sup> I. CRISTINA – MIXURA, *Op. Cit.* Benefit Corporation, nuove possibilità di fare impresa tra profit e non profit. Unioncamere Piemonte, Collana Imprese Responsabili.

<sup>234</sup> Vedi sotto.

<sup>235</sup> <http://www.wired.it/economia/business/2016/01/19/societa-benefit/>

<sup>236</sup> Le Benefit Corporation saranno trattate in maniera approfondita nel corso del successivo sotto-capitolo.

Diciamo quindi che mentre “le “B-Corp” derivano solo da una certificazione indipendente, da parte di una società “non profit”, la quale ha il preciso scopo di analizzare il tessuto economico di un determinato territorio al fine di certificare ed in prospettiva censire, le aziende che adottano comportamenti e strategie *for profit*. Le “Benefit Corporation”<sup>237</sup> invece sono una vera e propria, nuova forma giuridica d’impresa, legalmente riconosciuta.”<sup>238</sup>

La certificazione B-Corp è emessa da un’organizzazione privata (B Lab) e non ha valenza di legge, diversamente dallo stato giuridico di Benefit Corporation conferito dalla legislazione americana (dal 2010) e da quella italiana come Società Benefit dal 1° gennaio 2016.

“Per ottenere la certificazione B-Corp non è necessario ottenere lo stato giuridico di Benefit Corporation o Società Benefit, tuttavia per mantenerla, se la legge in materia è disponibile, l’azienda si deve trasformare in Società Benefit entro due o quattro anni dalla data di prima certificazione.”<sup>239</sup>

“È stato osservato ad esempio, che con la certificazione B-Corp si va a misurare l’impatto ambientale e sociale dell’azienda in un dato momento. Ma la sola certificazione non dà garanzie nel medio-lungo termine. Infatti, ad un certo momento, potrebbe cambiare il management, decidendo di togliere la certificazione. La forma giuridica, assunta legalmente dalla Benefit Corporation, invece, cambia il sistema in cui opera l’azienda nel lungo periodo. In altri termini la certificazione conferisce rigore nel breve termine, mentre la forma giuridica dà l’imprinting di missione.”<sup>240</sup>

---

<sup>237</sup> Riconoscimento successivo in termini cronologici, le B-Corp sono state ideate nel 2006, il primo riconoscimento invece per le Benefit Corporation è arrivato nel 2010.

<sup>238</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit, la nuova prospettiva di una corporate social responsibility con commitment – Fondazione Nazionale Commercialisti.

<sup>239</sup> [https://it.wikipedia.org/wiki/B\\_Corporation\\_\(certificazione\)](https://it.wikipedia.org/wiki/B_Corporation_(certificazione)).

<sup>240</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit, la nuova prospettiva di una corporate social responsibility con commitment – Fondazione Nazionale Commercialisti.

“Le B-Corp, pur avendo parametri molto stringenti in termini di indicatori di impatto, non hanno ancora ufficializzato nel loro statuto il legame fra quegli indicatori e l’obiettivo sociale dell’azienda.”<sup>241</sup>

Quindi per far ordine a tutto questo turbinio di nomi, anche dal punto di vista cronologico, diciamo che prima è nato, nel 2006, l’ente B-Lab, che ha iniziato a certificare l’operato delle imprese qualificandole come B-Corp. Nel 2010 poi è giunto, solo in alcuni stati americani, il riconoscimento giuridico di tale modo di fare impresa facendo così nascere le: Benefit Corporation.

La certificazione B-Corp si applica all'intera azienda, comprende tutte le linee di prodotto o servizio e tutte le aree aziendali e qualsiasi azienda è potenzialmente ammissibile per la certificazione.”<sup>242</sup>

Vediamo come ottenere la certificazione di B-Corp, da B-Lab, passaggio per passaggio<sup>243</sup> (dal quale si può notare anche un ottimo esempio di programmazione burocratica semplice, efficace ed immediata, dalla quale si dovrebbe prendere spunto):

#### A) Compilare il Benefit Impact Assessment.

“Il primo passaggio consiste nel compilare il Benefit Impact assessment (BIA) e ottenere un punteggio pari ad almeno 80/200. Il BIA è un questionario di analisi impatto, robusto e innovativo, composto da circa 150 domande e organizzato in cinque differenti aree di impatto: governance, dipendenti, comunità, ambiente e modello di business in grado di distinguere le aziende che sono *for Benefit* rispetto alle altre. Il BIA rende visibile un valore immateriale di estrema importanza, il Benefit e nel contempo evidenzia le aree di un possibile miglioramento.”<sup>244</sup>

---

<sup>241</sup> <http://www.wired.it/economia/business/2016/01/19/societa-benefit/>

<sup>242</sup> [https://it.wikipedia.org/wiki/B\\_Corporation\\_\(certificazione\)](https://it.wikipedia.org/wiki/B_Corporation_(certificazione)).

<sup>243</sup> Tali punti sono stati presi direttamente dal sito delle B-Corp: “[www.bcorporation.net](http://www.bcorporation.net)”.

<sup>244</sup> Tali punti sono stati presi direttamente dal sito delle B-Corp: “[www.bcorporation.net](http://www.bcorporation.net)”.

L'impact Assessment valuta cinque aree di impatto aziendale:

*1) La tutela dell'ambiente.*<sup>245</sup>

“La sezione “ambiente” del B Impact Assessment valuta le performance di una compagnia attraverso le sua struttura; materiali, risorse e lo sfruttamento dell'energia; e le emissioni. Dove applicabile, sono anche presi in considerazione i canali di trasporto/distribuzione e l'impatto sull'ambiente dell'impresa e della sua filiera. Questa sezione valuta anche se i prodotti o i servizi di un'impresa sono progettati per risolvere problemi legati all'ambiente, includendo anche prodotti che possono essere d'aiuto per le energie rinnovabili, conservare le risorse, ridurre gli sprechi, promuovere la conservazione del territorio/natura, evitare sostanze tossiche/pericolose o l'inquinamento o educare, misurare, o tener conto dei problemi ambientali.

I punti del report della valutazione sull'impatto ambientale sono:

- Pratiche ambientali (Energia rinnovabile, raccolta differenziata...)
- Terreno, sede, impianto/stabilimento
- Energia, acqua, materiali
- Emissioni, acqua, rifiuti
- Fornitori e mezzi di trasporto

*2) La qualità della relazione con dipendenti e collaboratori.*<sup>246</sup>

La sezione “lavoratori” del report valuta la relazione dell'impresa con la sua forza lavoro. Questa sezione misura come l'impresa tratta i propri dipendenti in termini di compenso, benefici, formazione, e opportunità concesse ai lavoratori. E' anche incentrata, tale valutazione, sull'ambiente complessivo all'interno della società, sulla gestione, comunicazione fra

---

<sup>245</sup> I. CRISTINA – MIXURA, *Op. Cit.* Benefit Corporation, nuove possibilità di fare impresa tra profit e non profit. Unioncamere Piemonte, Collana Imprese Responsabili.

<sup>246</sup> I. CRISTINA – MIXURA, *Op. Cit.* Benefit Corporation, nuove possibilità di fare impresa tra profit e non profit. Unioncamere Piemonte, Collana Imprese Responsabili.

dipendenti, flessibilità lavorativa e cultura aziendale, salute degli stessi dipendenti e le pratiche di sicurezza.

I punti del report della valutazione sull'impatto lavorativo:

- Compensi, Benefits e formazione
- Se i dipendenti sono anche proprietari della società
- Ambiente di lavoro

### 3) *Clienti.*<sup>247</sup>

La sezione “clienti” del report valuta l'impatto che l'impresa ha sui suoi clienti. La sezione è focalizzata sul fatto se l'impresa vende prodotti o servizi che adiscono alla pubblica utilità e se questi sono indirizzati anche a popolazioni del così detto Terzo Mondo. I punti dell'Impact Assessment in questa sezione evidenziano se un prodotto o un servizio dell'impresa sono designati anche per risolvere problemi ambientali e sociali (migliorare la salute, preservare l'ambiente o creare opportunità economiche per individui o collettività, promuovere le arti/scienze...).

I punti della valutazione sull'impatto sulla clientela:

- Prodotti e servizi
- Servire i più bisognosi

### 4) *Il radicamento nella comunità.*<sup>248</sup>

La sezione “collettività” del report è tesa a valutare l'impatto dell'impresa sulla collettività. Questa sezione esamina anche i rapporti dell'impresa con i fornitori, la diversità e il coinvolgimento con la comunità locale. Tale sezione valuta anche le pratiche e i modi di fare circa il fatto se vengono resi servizi alla comunità e/o viene fatta della beneficenza. Inoltre, la sezione “collettività” prende in considerazione anche se i prodotti e i servizi dell'impresa prendono in considerazione problemi sociali, includendo anche il

---

<sup>247</sup> I. CRISTINA – MIXURA, *Op. Cit.* Benefit Corporation, nuove possibilità di fare impresa tra profit e non profit. Unioncamere Piemonte, Collana Imprese Responsabili.

<sup>248</sup> I. CRISTINA – MIXURA, *Op. Cit.* Benefit Corporation, nuove possibilità di fare impresa tra profit e non profit. Unioncamere Piemonte, Collana Imprese Responsabili.



libero accesso ai servizi base, in termini di salute, educazione, opportunità economiche e arti.

I punti della valutazione sull'impatto dell'impresa sulla comunità:

- Pratiche per la comunità
- Creazione di posti di lavoro
- Impegno civico

5) *Il modello di governance.*<sup>249</sup>

La sezione “governance” del report esamina il grado di responsabilità e la trasparenza dell'impresa. Questa sezione si concentra sulla missione sociale dell'impresa, sul coinvolgimento degli stakeholders (portatori di interesse) e sulla trasparenza complessiva dell'impresa in termini di pratiche e di policies.

I punti della valutazione sulla gestione della governance:

- Responsabilità
- Trasparenza”<sup>250</sup>

B) Programmare una Revisione della valutazione e presentare la documentazione di supporto.

“Per proseguire con l'Impact Assessment, verrà programmata una revisione della valutazione e verrà richiesta la documentazione di supporto per andare avanti nel processo di certificazione. L'Assessment selezionerà a caso 6-7 domande a cui era stata data risposta affermativa per quanto riguarda le operazioni della società per le quali verrà chiesto di dimostrare quelle pratiche attraverso una dovuta documentazione. La lista di documenti verrà richiesta dopo aver programmato la revisione telefonica e questi verranno mantenuti sotto stretta riservatezza. E' anche richiesto che la lista di documenti deve essere completata in almeno 48 ore prima dell'Assessment Review, per dare il

---

<sup>249</sup> I. CRISTINA – MIXURA, *Op. Cit.* Benefit Corporation, nuove possibilità di fare impresa tra profit e non profit. Unioncamere Piemonte, Collana Imprese Responsabili.

<sup>250</sup> I. CRISTINA – MIXURA, *Op. Cit.* Benefit Corporation, nuove possibilità di fare impresa tra profit e non profit. Unioncamere Piemonte, Collana Imprese Responsabili.

giusto tempo a B-Lab di riguardarsi; se la documentazione non è disposta entro il tempo dovuto, B-Lab chiederà di riprogrammare la chiamata. Per programmare una revisione, bisogna cliccare Invio dopo aver compilato L'Assessment.”<sup>251</sup>

#### C) Completare la Revisione della valutazione.

“Il prossimo passaggio è completare l'Assessment Review con lo staff di B-Lab. Con questo incontro (per lo più telefonico), lo staff di B-Lab revisionerà le domande che potrebbe aver avuto una risposta difficoltosa o non troppo chiara, tale situazione darà la possibilità di ridefinire le risposte in modo da adattarsi alle domande. La revisione inoltre aiuta B-Lab a capire di più circa le circostanze particolari e le pratiche che caratterizzano la società. Solitamente la Review prende circa 60-90 minuti.”<sup>252</sup>

#### D) Presentare documentazione aggiuntiva.

“Se il punteggio finale dell'Impact Assessment risulterà essere superiore a 80 sui 200 punti disponibili, lo staff di B-Lab mostrerà qual è l'ulteriore documentazione di supporto da presentare. L'Assessment solitamente poi seleziona 1-6 domande, specificatamente dalla sezione Impact Business Model della valutazione, a cui si aveva già risposto, e chiederanno alla società di dimostrare tali pratiche con maggiore dettaglio supportando tale spiegazione con la dovuta documentazione. La lista di documenti aggiuntivi richiesta verrà comunicata dopo la revisione dell'Assessment (valutazione). A questo punto, lo staff di B-Lab si riserva di richiedere qualsiasi altro documento teso a chiarificare i dati della documentazione iniziale o della revisione della valutazione.”<sup>253</sup>

---

<sup>251</sup> Tali punti sono stati presi direttamente dal sito delle B-Corp: “[www.bcorporation.net](http://www.bcorporation.net)”.

<sup>252</sup> Tali punti sono stati presi direttamente dal sito delle B-Corp: “[www.bcorporation.net](http://www.bcorporation.net)”.

<sup>253</sup> Tali punti sono stati presi direttamente dal sito delle B-Corp: “[www.bcorporation.net](http://www.bcorporation.net)”.

E) Completare il questionario di disclosure.

“Il questionario di Disclosure consente di rivelare confidenzialmente a B-Lab tutti i dati e le pratiche sensibili della società e dei suoi partners. Questa parte non influisce sul rating della società. Solitamente, queste risposte sono poche e non necessitano di alcuna altra azione. Comunque se il B Lab nota che vi sono maggiori informazioni da fornire per chiarificare qualche informazione non concessa con la dovuta attenzione e senza la dovuta trasparenza, notificherà alla società di provvedere a migliorare la disclosure.”<sup>254</sup>

F) Background Checks.

“Oltre alle indicazioni volontarie di questioni delicate nel questionario di disclosure, le società che cercano la Certificazione sono sottoposte ad un check del loro background da parte dello staff di B Lab. Tale controllo include una revisione dei registri pubblici, le fonti di notizie, i motori di ricerca per nomi di società, marchi, e altri argomenti rilevanti.”<sup>255</sup>

G) Certificazione.

“Alla fine di questo processo si ottiene la tanto agognata certificazione.”<sup>256</sup>

H) “Sottoscrizione della Dichiarazione di interdipendenza.”<sup>257</sup>

Il terzo e l’ultimo passaggio consiste nell’ufficializzare il risultato, firmando la Dichiarazione di interdipendenza che specifica i diritti e i doveri delle B-Corp.

Questo il testo integrale:

---

<sup>254</sup> Tali punti sono stati presi direttamente dal sito delle B-Corp: “[www.bcorporation.net](http://www.bcorporation.net)”.

<sup>255</sup> Tali punti sono stati presi direttamente dal sito delle B-Corp: “[www.bcorporation.net](http://www.bcorporation.net)”.

<sup>256</sup> Tali punti sono stati presi direttamente dal sito delle B-Corp: “[www.bcorporation.net](http://www.bcorporation.net)”.

<sup>257</sup> I. CRISTINA – MIXURA, *Op. Cit.* Benefit Corporation, nuove possibilità di fare impresa tra profit e non profit. Unioncamere Piemonte, Collana Imprese Responsabili.

*“Immaginiamo un nuovo settore dell’economia che attraverso la forza delle aziende crei benessere per tutti.*

*Come membri di questo settore emergente e come imprenditori e investitori nelle B-Corp, riteniamo evidente che:*

- *dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo;*
- *tutte le aziende dovrebbero essere gestite in modo da creare benessere alle persone e al pianeta;*
- *attraverso prodotti, pratiche e profitti, le aziende dovrebbero ambire a dare beneficio a tutti.*

*Per fare questo riconosciamo che ognuno di noi è dipendente dall’altro e perciò responsabile di ciascun altro e delle generazioni future”.*<sup>258</sup>

H) La valutazione di certificazione.

“Il 10% delle B Corporation certificate vengono sorteggiate ogni anno, per una valutazione approfondita della certificazione. Questa componente della valutazione B-Corp è fondamentale per mantenere l’autenticità del sigillo B-Corp. L’obiettivo di B-Lab per questa revisione è di verificare i requisiti della Certificazione e confermare ulteriormente la precisione delle risposte affermative delle B Corporation nell’ Impact Assessment. La valutazione di certificazione può aver luogo o di persona o virtualmente e in genere dura tra 6-10 ore a seconda delle dimensioni e la portata del business. Le B-Corp che possiedono interamente delle controllate (subsidiaries) o delle public companies sono soggette a una valutazione obbligatoria di certificazione in loco durante il periodo di certificazione ogni due anni.”<sup>259</sup>

---

<sup>258</sup> I. CRISTINA – MIXURA, *Op. Cit.* Benefit Corporation, nuove possibilità di fare impresa tra profit e non profit. Unioncamere Piemonte, Collana Imprese Responsabili.

<sup>259</sup> Tali punti sono stati presi direttamente dal sito delle B-Corp: “[www.bcorporation.net](http://www.bcorporation.net)”.

### I) Ricertificazione.

“Per mantenere la certificazione di B-Corp, la società deve completare i passaggi dalla A) alle E) ogni due anni e ottenere come minimo il punteggio di 80 su 200. Questo processo serve ad assicurarsi che le società che diventano B Corporation continuino a mantenere elevati standards nei confronti dei loro stakeholders, anche se il loro business cambia o cresce. Il B Impact Assessment è aggiornato ogni due anni, così la ricertificazione dà la possibilità di valutare le loro prestazioni nel tempo.”<sup>260</sup>

Una volta analizzati i vari passaggi che portano alla Certificazione, affermiamo che storicamente, quindi, l'idea di aziende “*for profit*” ha avuto una sua prima concretizzazione, attraverso il rilascio di uno specifico certificato che oggi, nel mondo, ha raggiunto i seguenti numeri: 1.854 B-Corp in 50 Paesi<sup>261</sup>.

“La road-map seguita dai promotori, ha visto l'emissione dei primi certificati nel 2007; successivamente ed in forza della presenza sui territori di aziende detentrici del riconoscimento B-Corp, si è passati ad una azione propositiva sui legislatori americani fino ad ottenere una dimensione giuridica delle Benefit Corporation a partire dal 2010 per poi arrivare come ultimo passaggio all'importazione di tale riconoscimento giuridico in Italia con la L. 208/2015 con le Società Benefit.”<sup>262</sup>

---

<sup>260</sup> Tali punti sono stati presi direttamente dal sito delle B-Corp: “[www.bcorporation.net](http://www.bcorporation.net)”.

<sup>261</sup> Numeri presenti sul sito: “[www.bcorporation.net](http://www.bcorporation.net)”.

<sup>262</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit, la nuova prospettiva di una corporate social responsibility con commitment – Fondazione Nazionale Commercialisti.

## ***2. Benefit Corporation, una legittimazione giuridica.***

“Le Benefit Corporation sono aziende che svolgono attività di business, con modalità innovative, perché volontariamente, accanto all’obiettivo di massimizzare il profitto, hanno come scopo la creazione di un impatto positivo sulla società e sull’ambiente. Per questo assumono formalmente obblighi di trasparenza e responsabilità verso tutti gli stakeholders: soci, dipendenti, fornitori, cittadini e tutte le categorie che possano essere impattate dall’attività aziendale.”<sup>263</sup>

La Benefit Corporation è un nuovo strumento legale, che racchiude al suo interno sia il perseguimento di un lucro, sia il raggiungimento di finalità che abbiano un importante impatto socio-ambientale.

“Le Benefit Corporation vedono il loro primo riconoscimento legislativo nel Maryland, nel 2010. Tale legittimazione giuridica avviene in un quadro in cui, dal punto di vista economico, vi è una ricerca della c.d. terza via tra il profit e il non profit. Il termine utilizzato per descrivere questa terza via è “for-benefit”. Come si è giunti alla formulazione di questa nuova idea di organizzazione sociale? Le Benefit Corporation possono essere osservate come un “livello superiore” della Corporate Social Responsibility<sup>264</sup> (CSR), o meglio, una sua istituzionalizzazione. Qualora si analizzi la responsabilità sociale di un’azienda profit, se ne studia una semplice opportunità strategica che, qualora l’impresa lo ritenga opportuno, viene portata avanti nelle politiche aziendali.”<sup>265</sup>

La Benefit Corporation, invece, si vincola (si parla infatti di “vincolo di missione”) ad adottare determinati comportamenti ad alto valore sociale e

---

<sup>263</sup> I. CRISTINA – MIXURA, *Op. Cit.* Benefit Corporation, nuove possibilità di fare impresa tra profit e non profit. Cos’è una benefit corporation. Unioncamere Piemonte, Collana Imprese Responsabili.

<sup>264</sup> Vedere Capitolo VII.1.

<sup>265</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit, la nuova prospettiva di una corporate social responsibility con commitment – Fondazione Nazionale Commercialisti.

qualora non lo faccia, viene meno ad obblighi statutari e quindi oltre che alla propria mission, anche ad obblighi giuridici.”<sup>266</sup>

Ad avviso di chi scrive, sia cronologicamente, sia di contenuti, tali Corporation risultano essere l’evoluzione delle B-Corp, certificate da B-Lab.

“È stato osservato che la certificazione di B-Corp, ricordiamo valevole per due anni, ma rinnovabile, va a misurare l’impatto ambientale e sociale dell’azienda in un dato momento. La sola certificazione però non dà garanzie nel medio-lungo termine, infatti ad un certo momento potrebbe cambiare il management, decidendo di non ricertificare, una volta scaduta, la società quale B-Corp.”<sup>267</sup>

La forma giuridica, assunta legalmente dalle Benefit Corporation, invece non cambia semplicemente il sistema in cui opera l’azienda nel breve periodo<sup>268</sup>, ma andando ad incidere sullo statuto e creando dei vincoli giuridici per la società, dà garanzie agli stakeholders sia nel breve, ma soprattutto nel medio-lungo periodo.

“In altri termini potremmo anche dire che una società certificata B-Corp è pronta per diventare Benefit Corporation (con la trasformazione dello statuto), ossia la dimensione dell’impatto positivo che viene misurata dalla certificazione va cioè declinata in una missione da integrare nello statuto. L’azienda deve quindi fare lo sforzo di esplicitare l’oggetto sociale rispetto al quale i futuri amministratori saranno chiamati a rispondere. Allo stesso tempo, una società con la forma giuridica Benefit potrebbe però anche non raggiungere il punteggio necessario per la certificazione, la soglia necessaria per superare l’assessment per diventare B-Corp; ciò perché la certificazione

---

<sup>266</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit, la nuova prospettiva di una corporate social responsibility con commitment – Fondazione Nazionale Commercialisti.

<sup>267</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit, la nuova prospettiva di una corporate social responsibility con commitment – Fondazione Nazionale Commercialisti.

<sup>268</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit, la nuova prospettiva di una corporate social responsibility con commitment – Fondazione Nazionale Commercialisti.

guarda oltre l'oggetto sociale con un approfondimento diverso, sul presente.”<sup>269</sup>

“Si comprende così perché, ad oggi, esistano Stati americani senza alcuna legislazione sulle Benefit Corporation, dove perciò le imprese “for-benefit” non hanno alcuna dignità giuridica, nei quali operano decine di aziende cui B-Lab ha concesso la certificazione B-Corp. Nello Stato di Washington, ad esempio vi sono 31 aziende certificate anche se il legislatore locale non ha previsto alcuna norma a riguardo. Al contrario, in Arkansas e in West Virginia, esiste la legge sulle Benefit Corporation ma non è riscontrata alcuna B-Corp certificata.”<sup>270</sup>

“Le Benefit Corporation hanno la peculiarità di essere “desiderabili” da un maggior numero di stakeholder e di avere una migliore efficienza economica rispetto alle “non profit”. Inoltre, nei confronti di una pura azienda profit, le Benefit Corporation, adottando criteri di sostenibilità e di rispetto dell'ambiente, nel lungo periodo potranno condurre ad una migliore remuneratività, e dunque a vantaggio anche degli azionisti.”<sup>271</sup>

“Risulta infatti oggettivamente indubitabile, che attraverso una Benefit Corporation, la collettività ha una maggiore possibilità d'intervenire nella vita produttiva dell'impresa, soprattutto perché è possibile accedere a maggiori informazioni riguardo alla struttura della società, visti gli obblighi di trasparenza e rendicontazione cui si sottopone.”<sup>272</sup>

---

<sup>269</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit, la nuova prospettiva di una corporate social responsibility con commitment – Fondazione Nazionale Commercialisti.

<sup>270</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit, la nuova prospettiva di una corporate social responsibility con commitment – Fondazione Nazionale Commercialisti.

<sup>271</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit, la nuova prospettiva di una corporate social responsibility con commitment – Fondazione Nazionale Commercialisti.

<sup>272</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit, la nuova prospettiva di una corporate social responsibility con commitment – Fondazione Nazionale Commercialisti.



“Tuttavia la semplice conoscenza della vita aziendale da parte degli stakeholder può essere all’origine di un legame della società a doppio filo con la comunità e con il profitto. Si pensi ad esempio alle tematiche legate alla tutela ambientale: da sempre vi è un conflitto tra occupazione e tutela del territorio, e da sempre le preferenze degli individui rispetto all’ambiente cambiano in base al reddito. È lecito supporre, infatti, che un disoccupato sia meno attento alla tutela del territorio rispetto ad un occupato, come è lecito pensare che in un Paese in via di sviluppo l’attenzione al cambiamento climatico sia minore rispetto ad un paese occidentale sviluppato; il risultato odierno (sotto gli occhi di tutti) è che i Paesi in via di sviluppo sono anche i luoghi del pianeta più inquinati.<sup>273</sup>

Secondo i fautori delle Benefit Corporation, allora, le stesse sono la soluzione per coniugare crescita e sviluppo sostenibile. Nel tempo la collettività cambierà le preferenze tra occupazione e tutela del territorio e con esse cambieranno anche le aziende.<sup>274</sup>

Seguendo questo paradigma, è infatti, importante sottolineare come, quantomeno potenzialmente, il fenomeno delle Benefit Corporation sia in grado di ostacolare il green- washing (e cioè, in estrema sintesi il proporsi sul mercato come green, quando in realtà non lo si è) di cui, purtroppo, molte aziende si sono rese protagoniste nell’ultimo decennio (un po’ in tutto il mondo). Una visione di lungo periodo in grado di minimizzare il rischio di

---

<sup>273</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit, la nuova prospettiva di una corporate social responsibility con commitment – Fondazione Nazionale Commercialisti.

<sup>274</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit, la nuova prospettiva di una corporate social responsibility con commitment – Fondazione Nazionale Commercialisti.

politiche di green-washing<sup>275</sup>, infatti, da sola basterebbe per giustificare l'ingresso nella legislazione di qualsiasi Paese delle Benefit Corporation.”<sup>276</sup>

Il primo stato degli Stati Uniti d'America a dare dignità giuridica alle Benefit Corporation è stato nel 2010 il Maryland, di qui in poi altri Stati<sup>277</sup> americani le hanno riconosciute giuridicamente ossia: Vermont, New Jersey, Virginia, Hawaii, California, New York, Louisiana, South Carolina, Illinois, Massachusetts, Pennsylvania, Washington D.C., Arkansas, Delaware, Nevada, Oregon, Rhode Island, Colorado, Utah, Florida, West Virginia, Nebraska, Connecticut, Arizona, Minnesota, New Hampshire, Idaho, Montana e Tennessee.<sup>278</sup>

---

<sup>275</sup> Con il termine *greenwashing*, intendiamo più specificamente: “Un’azienda che spende maggiori risorse per mantenere e/o proporre un’immagine di se “*environmental friendly*” rispetto a quelle impiegate per migliorare le proprie performance ambientali”.

<sup>276</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit, la nuova prospettiva di una corporate social responsibility con commitment – Fondazione Nazionale Commercialisti.

<sup>277</sup> La legislazione del Maryland è stata approvata il 13 aprile 2010 ed è entrata in vigore il 1° ottobre 2010. La legislazione della Virginia è stata approvata il 26 marzo 2011 ed è entrata in vigore il 1° luglio 2011. La legislazione del Vermont è stata approvata il 19 maggio 2010 ed è entrata in vigore il 1° luglio 2011. La legislazione del New Jersey è stata approvata il 10 gennaio 2011 ed è entrata in vigore il 1° marzo 2011. La legislazione delle Hawaii è stata approvata il 18 luglio 2011 ed è entrata in vigore al momento della firma. La legislazione della California è stata approvata il 9 ottobre 2011 ed è entrata in vigore il 1° gennaio, 2012. La legislazione di New York è stata approvata il 12 dicembre 2011 ed è entrata in vigore il 10 febbraio, 2012. La legislazione dello Stato di Washington è stata approvata il 30 marzo 2012 ed è entrata in vigore il 6 luglio 2012. La legislazione della Louisiana è stata approvata il 31 maggio 2012 ed è entrata in vigore il 1° agosto, 2012. La legislazione della Carolina del Sud è stata approvata il 6 giugno 2012 ed è entrata in vigore lo stesso giorno. La legislazione del Massachusetts è stata approvata il 7 agosto 2012 ed è entrata in vigore il 1° dicembre, 2012. La legislazione di Illinois è stata approvata il 2 agosto 2012 ed è entrata in vigore il 1° gennaio del 2013. La legislazione della Pennsylvania è diventato legge il 24 ottobre ed è entrata in vigore il 22 gennaio del 2013. La legislazione di Washington DC è stata approvata dal sindaco l'8 febbraio 2013 ed è entrata in vigore 30 giorni dopo la revisione del Congresso. La legislazione di Arkansas è stata firmata dal governatore Mike Beebe il 19 aprile 2013 ed entrerà in vigore il 31 dicembre 2014. La legislazione del Colorado è stata firmata dal governatore John Hickenlooper il 15 maggio 2013 ed è entrata in vigore il 1° aprile 2014. La legislazione del Delaware è entrata in vigore il 1° agosto del 2013.

<sup>278</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – Le società benefit, la nuova prospettiva di una corporate social responsibility con commitment – Fondazione Nazionale Commercialisti.

“La creazione di valore condiviso<sup>279</sup> teoreticamente rappresenta la creazione di valore economico attraverso l’implementazione di strategie che producono valore anche per l’ambiente e la società e che massimizzano tale valore complessivo. Per raggiungere tali obiettivi è tuttavia necessario un forte commitment da parte della governance aziendale; è inoltre necessario implementare ed attuare efficaci metriche di misurazione del valore creato, efficienti strumenti di rendicontazione ed adeguati metodi di comunicazione.<sup>280</sup>

*La seguente tabella evidenzia la correlazione fra il numero di B-Corp certificate da B-Lab e Stati che hanno introdotto normativamente la figura giuridica delle Benefit Corporation<sup>281</sup>.*

Stato	# B-Corp™	Legge	Stato	# B-Corp™	Legge
<i>Alaska</i>	1		<i>Michigan</i>	9	
<i>Hawaii</i>	7	✓	<i>Indiana</i>	1	
<i>Washington</i>	31		<i>Ohio</i>	8	
<i>Oregon</i>	61	✓	<i>Kentucky</i>	-	
<i>California</i>	226		<i>Tennessee</i>	4	✓
<i>Idaho</i>	8	✓	<i>Mississippi</i>	5	
<i>Nevada</i>	1	✓	<i>Alabama</i>	-	
<i>Montana</i>	4	✓	<i>Maine</i>	2	
<i>Wyoming</i>	1		<i>New Hampshire</i>	6	✓
<i>Utah</i>	1	✓	<i>Vermont</i>	25	✓
<i>Arizona</i>	10	✓	<i>Massachusetts</i>	35	✓
<i>Colorado</i>	67	✓	<i>New York</i>	104	✓
<i>New Mexico</i>	3		<i>Rhode Island</i>	2	✓
<i>North Dakota</i>	-		<i>Connecticut</i>	4	✓
<i>South Dakota</i>	-		<i>Pennsylvania</i>	56	✓
<i>Nebraska</i>	1	✓	<i>New Jersey</i>	5	✓
<i>Kansas</i>	3		<i>West Virginia</i>	-	✓
<i>Oklahoma</i>	-		<i>Virginia</i>	19	✓
<i>Texas</i>	19		<i>Delaware</i>	2	✓
<i>Minnesota</i>	6	✓	<i>Maryland</i>	11	✓
<i>Iowa</i>	2		<i>Washington D.C.</i>	17	✓
<i>Missouri</i>	5		<i>North Carolina</i>	31	
<i>Arkansas</i>	-	✓	<i>South Carolina</i>	2	✓
<i>Louisiana</i>	1	✓	<i>Georgia</i>	6	
<i>Wisconsin</i>	3		<i>Florida</i>	9	✓
<i>Illinois</i>	20	✓	<b>Totale</b>	<b>844</b>	<b>29/51</b>

<sup>279</sup> Porter M. E., Kramer M. R., 2011. *Creare valore condiviso*. Harvard Business Review Italia gennaio-febbraio 2011, pagg. 68-85.

<sup>280</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit, la nuova prospettiva di una corporate social responsibility con commitment – Fondazione Nazionale Commercialisti.

<sup>281</sup> Fonte: <https://www.bcorporation.net/community/find-a-b-corp>.

Una Benefit Corporation ha già tutti questi pre-requisiti nel proprio DNA.”<sup>282</sup>

L'ultimo passaggio dopo la legittimazione giuridica delle Benefit Corporation è avvenuto in un paese lontano dagli Stati Uniti, ossia in Italia, quando con la L.208/2015 è stato dato riconoscimento giuridico alle Società Benefit<sup>283</sup>.

### ***3. L'espansione del fattore “B” nel mondo.***


Dal giugno 2006 il “B Factor” ha avuto un'espansione esponenziale in tutto il mondo, giorno dopo giorno, nello specifico, molte aziende che desiderano contraddistinguersi per una loro performance su uno degli aspetti di sostenibilità (economica, sociale o ambientale) richiedono di ottenere la certificazione, forse molto più che da un effettivo ritorno sociale, attirati dall'effetto novità che si va a tradurre poi in una strategia di marketing etico.

Qual si voglia sia la motivazione, fatto sta che in dieci anni dalla nascita della certificazione di B-Lab e da sei il riconoscimento giuridico, però come abbiamo già detto solo in alcuni Stati, oggi le B-Corp, sono 1854, suddivise in 50 Nazioni.

---

<sup>282</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit, la nuova prospettiva di una corporate social responsibility con commitment – Fondazione Nazionale Commercialisti.

<sup>283</sup> Vedi capitoli I e II.



*(Crescita delle B-Corp dal 2006 ad oggi<sup>284</sup>.)*

“La forza di questo movimento sta nel far emergere le differenze che ci sono fra questo modo di far impresa e tutti gli altri, perché solo quando le differenze sono esplicite è possibile scegliere, le scelte di pochi diventano le scelte di molti e le scelte di molti cambiano il mondo.”<sup>285</sup>


Un aspetto che merita di essere sottolineato, quale ulteriore fattore che ha portato allo sviluppo del “B Factor”, riguarda “il crescente interesse dimostrato dal mondo della finanza, in particolare quella “impact”, cioè interessata a investire in aziende capaci di generare valore collettivo, verso il

<sup>284</sup> Fonte: Nativa – [www.nativalab.com](http://www.nativalab.com).

<sup>285</sup> I. CRISTINA – MIXURA, *Op. Cit.* Benefit Corporation, nuove possibilità di fare impresa tra profit e non profit. Cos'è una benefit corporation. Unioncamere Piemonte, Collana Imprese Responsabili.

modello delle B-Corp e di conseguenza in quello delle Benefit Corporation.”<sup>286</sup>

I settori in cui germogliano le B-Corp sono fra i più differenti:



(Settori di espansione delle B-Corp<sup>287</sup>.)<sup>288</sup>

“Ciò che risulta chiaro dall’analisi delle schede di valutazione B-Lab<sup>289</sup> è che la certificazione, allo stato attuale è più che altro un utile volano per le start-up. Il marchio B-Corp sembra infatti permettere alle imprese “appena

<sup>286</sup> I. CRISTINA – MIXURA, *Op. Cit.* Benefit Corporation, nuove possibilità di fare impresa tra profit e non profit. Cos’è una benefit corporation. Unioncamere Piemonte, Collana Imprese Responsabili.

<sup>287</sup> Fonte: Nativa – [www.nativalab.com](http://www.nativalab.com).

<sup>288</sup> I. CRISTINA – MIXURA, *Op. Cit.* Benefit Corporation, nuove possibilità di fare impresa tra profit e non profit. Cos’è una benefit corporation. Unioncamere Piemonte, Collana Imprese Responsabili.

<sup>289</sup> Inserite nel sito delle B-Corp: *Find a B-Corp*.

nate” di penetrare nel mercato e di far conoscere le proprie *practices* e i propri processi produttivi, mettendo in luce i propri punti di forza.”<sup>290</sup>

Come abbiamo potuto analizzare nei capitoli precedenti, l’Italia è stato l’unico Paese fuori dagli Stati Uniti d’America ad aver dato dignità giuridica alle Benefit Corporation con la Legge di Stabilità per il 2016 (L. 208/2015).

Ad oggi però sono undici<sup>291</sup> i Paesi dell’Unione Europea ove è presente almeno un’azienda con il marchio B-Corp<sup>292</sup>:

Stato Membro	# B-Corp	Stato Membro	# B-Corp
<i>Belgio</i>	3	<i>Paesi Bassi</i>	42
<i>Bulgaria</i>	1	<i>Polonia</i>	1
<i>Francia</i>	10	<i>Portogallo</i>	5
<i>Germania</i>	12	<i>Spagna</i>	8
<i>Italia</i>	10	<i>Regno Unito</i>	48
<i>Lussemburgo</i>	1	<b>Totale Paesi UE</b>	<b>137</b>
<b>Stati Membri senza alcuna azienda certificata:</b>			
<i>Austria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Norvegia, Slovenia, Svezia, Ungheria.</i>			

(Tabella delle B-Corp in UE<sup>293</sup>.)<sup>294</sup>

Com’è possibile notare, le società che hanno un’attenzione particolare al perseguimento di finalità di beneficio comune, dal 2006, quindi dieci anni, hanno avuto una forte espansione, tanto da convincere il Legislatore italiano a riconoscergli dignità giuridica. La formula italiana si propone come modello europeo innovativo e pionieristico, già Olanda, Francia, Spagna e Svizzera

<sup>290</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit, la nuova prospettiva di una corporate social responsibility con commitment – Fondazione Nazionale Commercialisti.

<sup>291</sup> Vedi tabella successiva.

<sup>292</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit, la nuova prospettiva di una corporate social responsibility con commitment – Fondazione Nazionale Commercialisti.

<sup>293</sup> Fonte: <https://bcorporation.net/community/find-a-b-corp>.

<sup>294</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit, la nuova prospettiva di una corporate social responsibility con commitment – Fondazione Nazionale Commercialisti.

hanno chiesto di capire meglio lo strumento normativo realizzato per poterlo comprendere al meglio.

Ai fini della nostra dissertazione, per meglio comprendere l'espansione del "B Factor" di seguito riportiamo i dati e i core business delle dieci aziende italiane certificate da B-Lab.

La prima impresa del nostro Paese a certificarsi quale B-Corp è *Nativa*, nel febbraio del 2013, è partner ufficiale<sup>295</sup> di B-Lab per la diffusione di tale nuovo modo di fare impresa in Italia; il suo B Impact Report è di 108/200.<sup>296</sup> Viene detto sul sito<sup>297</sup>: "*Nativa è fondata nel futuro: progettiamo un futuro in cui i problemi di oggi siano già risolti, e definiamo il cammino concreto di innovazione per colmare la distanza tra la realtà attuale e l'obiettivo desiderato*"<sup>298</sup>.

"Nativa è l'espressione di un nuovo paradigma: tutte le sue attività mirano a creare un impatto positivo sulle persone e la biosfera."<sup>299</sup> "La sua visione è semplice e potente: contribuire a creare un futuro in cui tutte le attività economiche siano condotte nel pieno rispetto delle persone e del pianeta. *Lo scopo ultimo di Nativa è la felicità sociale di tutti quanti ne facciano parte, sia come soci sia in altri ruoli, attraverso un impegno motivante e soddisfacente in un'attività imprenditoriale di successo*", si legge nell'incipit dell'oggetto sociale dello statuto societario."<sup>300</sup>

Nativa svolge attività di consulenza strategica, lavorando al fianco dei vertici di alcune importanti aziende italiane e internazionali; allo stesso tempo, ricerca, seleziona e sviluppa nuovi progetti imprenditoriali, come ad esempio

---

<sup>295</sup> Come riportato dal sito delle B-Corp: [www.bcorporation.net](http://www.bcorporation.net).

<sup>296</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit, la nuova prospettiva di una corporate social responsibility con commitment – Fondazione Nazionale Commercialisti.

<sup>297</sup> <http://www.nativalab.com/why.php>.

<sup>298</sup> <http://www.nativalab.com/why.php>.

<sup>299</sup> <http://www.nativalab.com/why.php>.

<sup>300</sup> I. CRISTINA – MIXURA, *Op. Cit.* Benefit Corporation, nuove possibilità di fare impresa tra profit e non profit. Cos'è una benefit corporation. Unioncamere Piemonte, Collana Imprese Responsabili.



strumenti software di progettazione, design di prodotti e servizi, progettazione di edifici in una direzione di sostenibilità. Nativa aiuta a inventare e impiegare nuovi modi di operare che risolvano i problemi di oggi senza crearne altri per il futuro.”<sup>301</sup>

*“Equilibrium S.r.l.:* è una start-up di Inverigo (Como) e si occupa di costruzioni eco-compatibili e bioedilizia; attraverso il marchio B-Corp è riuscita ad ottenere anche una buona visibilità, si può dire che è stata la prima azienda ad ottenere il marchio, visto che Nativa è organica all’iniziativa. Il marchio è stato ottenuto nel giugno 2014. B Impact Report: 81/200.<sup>302</sup>

*Treedom:* promuove progetti agroforestali e di re-forestazione, ogni albero piantato è fotografato e geo-localizzato; ha ottenuto il marchio nel giugno 2014. B Impact Report: 115/200.<sup>303</sup>

*Fratelli Carli:* storica azienda agroalimentare, certificata nel luglio 2014. B Impact Report: 91/200.<sup>304</sup> Viene detto sul sito<sup>305</sup>: *“Vogliamo essere un punto di riferimento nella diffusione della tradizione gastronomica e della cultura mediterranea, senza alcun compromesso su etica e qualità, nel rispetto dell’ambiente e delle persone”*.

*D-Orbit:* sviluppa componenti per satelliti orbitanti ed altre vetture spaziali; certificata nell’agosto 2014. B Impact Report: 84/200.”<sup>306</sup> “D-Orbit è una società che sviluppa e commercializza tecnologia per la rimozione dei

---

<sup>301</sup> I. CRISTINA – MIXURA, *Op. Cit.* Benefit Corporation, nuove possibilità di fare impresa tra profit e non profit. Cos’è una benefit corporation. Unioncamere Piemonte, Collana Imprese Responsabili.

<sup>302</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit, la nuova prospettiva di una corporate social responsibility con commitment – Fondazione Nazionale Commercialisti.

<sup>303</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit, la nuova prospettiva di una corporate social responsibility con commitment – Fondazione Nazionale Commercialisti.

<sup>304</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit, la nuova prospettiva di una corporate social responsibility con commitment – Fondazione Nazionale Commercialisti.

<sup>305</sup> <https://www.carli.com/oliocarli/progresso-responsabile/la-nostra-visione.aspx>.

<sup>306</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit, la nuova prospettiva di una corporate social responsibility con commitment – Fondazione Nazionale Commercialisti.

detriti spaziali. I detriti spaziali includono tutto ciò che orbita attorno alla Terra creato dall'uomo e non più utile. L'aumento della popolazione di questi oggetti pone un rischio esponenziale per le missioni spaziali. Dal principio dell'era spaziale, con il lancio dello Sputnik nel 1957, più di 4500 missioni spaziali hanno lanciato in orbita circa 6000 satelliti, in aggiunta ad un vastissimo numero di oggetti più piccoli. Di questi 6000 solo poco più di 1000 sono satelliti attivi (corrispondente a circa il 5% di tutti gli oggetti nello spazio) distribuiti in diverse altezze orbitali. Circa l'85% dei satelliti presenti nelle orbite attorno alla nostra Terra è rappresentato da satelliti non più operativi che si muovono ad altissima velocità senza poter essere controllati in nessun modo. L'impatto ambientale globale di D-Orbit viene oggi riconosciuto tra i più positivi e degni di menzione dall'associazione no-profit B-Lab, che inserisce la giovane startup italiana nella quarta lista annuale 'B Corp Best for the Environment' .<sup>307</sup>

"Habitech – Distretto tecnologico trentino per l'energia e l'ambiente: è un distretto, sito a Rovereto (Trento), composto da circa 300 imprese, nonché enti di ricerca e agenzie pubbliche orientato alla promozione della sostenibilità energetica; certificato dal dicembre 2014. B Impact Report: 91/200. Anche se, non risulta chiaro, in cosa consista il marchio B-Corp associato ad un distretto di trecento imprese, il mercato dovrebbe intendere tutte le imprese appartenenti al distretto come imprese B-Corp? Oppure che il distretto semplicemente promuove imprese for-benefit?<sup>308</sup>

Little Genius International: un istituto scolastico, scuola materna ed elementare di Frascati (Roma); certificato nel dicembre 2014. B Impact Report: 114/200.<sup>309</sup>

---

<sup>307</sup> <http://www.startupbusiness.it/d-orbit-diventa-benefit-corporation/76358/>.

<sup>308</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit, la nuova prospettiva di una corporate social responsibility con commitment – Fondazione Nazionale Commercialisti.

<sup>309</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit, la nuova prospettiva di una corporate social responsibility con commitment – Fondazione Nazionale Commercialisti.

Mandora S.r.l.: attiva nell'Information Technology e nello sviluppo di software; certificata nel marzo 2015. B Impact Report: 94/200.<sup>310</sup>

Dermophysiologique S.r.l.: azienda di Caronno Petrusella (Varese) distribuisce, vende e produce prodotti dermofisiologici e detiene diversi brevetti nella ricerca e nello sviluppo di prodotti particolari di elevata qualità; certificata nel giugno 2015. B Impact Report: 81/200.<sup>311</sup>

Cometech S.r.l.: costruisce, distribuisce e vende defibrillatori; certificata nel gennaio 2016. B Impact Report: 132/200.”<sup>312</sup> “Nel percorso certificativo è stato valorizzato l'impegno sociale dell'impresa marchigiana sviluppato negli anni con i progetti “SAVEyourLIFE”, che hanno lo scopo di diffondere la cultura sull'arresto cardiaco, formare all'utilizzo il numero più elevato di persone ed attivare quanti più defibrillatori nel territorio, per aumentare la percentuale di sopravvivenza. Ne è un esempio il progetto realizzato a Jesi nel 2014: 24 postazioni salvavita installate nei plessi scolastici del Comune e 120 persone abilitate all'utilizzo grazie alla Croce Rossa Italiana. Questo progetto portato avanti con l'assessore alle politiche sociali del Comune di Jesi Marisa Campanelli e l'Associazione “Trenta Ore per la Vita” è stato finanziato da Cometech e ha cardio-protetto tutti gli istituti comprensivi della scuola dell'obbligo.”<sup>313</sup>

Dopo aver riportato le B-Corp presenti in Italia, analizziamo qual è la più alta e importante espressione del mondo “Benefit”: Patagonia.

“Secondo quanto dichiarato nella mission aziendale di Patagonia, il loro obiettivo è realizzare il prodotto migliore, non causare danni inutili, utilizzare

---

<sup>310</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit, la nuova prospettiva di una corporate social responsibility con commitment – Fondazione Nazionale Commercialisti.

<sup>311</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit, la nuova prospettiva di una corporate social responsibility con commitment – Fondazione Nazionale Commercialisti.

<sup>312</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit, la nuova prospettiva di una corporate social responsibility con commitment – Fondazione Nazionale Commercialisti.

<sup>313</sup> <http://www.cometech.it/chi-siamo/cometech-bcorp.html>.

il business per ispirare e implementare soluzioni per la crisi ambientale. Sintomo della devastante attività umana sulla Terra, il cambiamento climatico in atto è il perfetto emblema di questa crisi che siamo chiamati a superare se vogliamo avere una speranza di sopravvivenza.”<sup>314</sup>

Il sito riporta<sup>315</sup>:*“Il nostro lavoro è sempre partito dal presupposto che anche Patagonia sia parte del problema. Creiamo infatti prodotti utilizzando carburanti fossili, realizzati in stabilimenti che impiegano acqua e altre importanti risorse, e che generano rifiuti e rilasciano emissioni di CO<sup>2</sup> nell'atmosfera; spediamo i nostri prodotti in tutto il mondo imballandoli in scatoloni e buste di plastica; nei nostri uffici, centri di distribuzione e punti vendita consumiamo energia elettrica, generata solo parzialmente da risorse rinnovabili; guidiamo automobili e viaggiamo in aereo e, come individui, consumiamo prodotti di ogni forma e dimensione, probabilmente in quantità superiori al nostro reale fabbisogno.*

*La consapevolezza di essere parte del problema ci porta a riconoscere anche che i cambiamenti climatici—una letale condizione scaturita da una incalcolabile concatenazione di scelte ed azioni umane—sono un problema estremamente complesso che non siamo in grado di affrontare in tutte le sue numerose manifestazioni e conseguenze. Per questo cerchiamo di restare concentrati su ciò che, come azienda, possiamo fare concretamente per mitigare le cause e neutralizzare gli effetti di questa grave situazione.*

*Crediamo fermamente nell'ampliare la nostra mission aziendale del non causare danni inutili, estendendola ad ogni area in cui Patagonia può far pesare la propria influenza. Via via che le dimensioni della nostra azienda crescono, questo approccio ci consente di amplificare i nostri sforzi in modo direttamente proporzionale.*

---

<sup>314</sup> <http://eu.patagonia.com/itIT/patagonia.go?assetid=112511>.

<sup>315</sup> <http://eu.patagonia.com/itIT/patagonia.go?assetid=112511>.

*Le categorie in cui si articola il nostro impegno includono:*

- *Ridurre l'impatto ambientale della nostra azienda e della nostra catena di produzione;*
- *Sostenere i piccoli gruppi di attivisti ambientali mediante il pagamento di una "Earth Tax";*
- *Utilizzare la nostra voce aziendale per innescare un cambiamento sistemico;*
- *Realizzare prodotti di qualità che possano essere riparati;*
- *Favorire pratiche sostenibili di allevamento e agricoltura;*
- *Individuare un nuovo approccio alle attività imprenditoriali.*"<sup>316</sup>

*“L'obiettivo di Patagonia è creare un'azienda che duri 100 anni” ha affermato il fondatore e proprietario di Patagonia, Yvon Chouinard, il giorno in cui la società ha firmato il contratto con B Lab. “Sono le normative di legge che regolamentano le cosiddette imprese benefiche a creare la struttura legale che consente ad aziende guidate da una mission socio-ambientale come Patagonia di restare concentrate sui propri obiettivi fino al raggiungimento del successo; sono queste leggi a promuovere gli aumenti di capitale e persino i passaggi di proprietà in virtù dell'istituzionalizzazione di valori, cultura, processi e standard elevati creati dagli imprenditori originari”<sup>317, 318</sup>.*

Dopo aver analizzato la realtà italiana e la più importante impresa “Benefit” al mondo, come ultima analisi di questo capitolo, chi scrive vuole far vedere come questo nuovo modo di far impresa trovi dell’interesse anche in terre ideologicamente e geograficamente molto lontane dalla mentalità americana ed europea.

Si tratta di *Telecom Development Company Afghanistan (Roshan)*, con sede a Kabul in Afghanistan, operante nel settore della telecomunicazione, certificata dal dicembre 2012.

---

<sup>316</sup> <http://eu.patagonia.com/itIT/patagonia.go?assetid=112511>.

<sup>317</sup> Citazione di Yvon Chouinard.

<sup>318</sup> <http://eu.patagonia.com/itIT/patagonia.go?assetid=112511>.

“Roshan (Telecom Development Company Afghanistan Ltd) è il fornitore di comunicazione telefonica leader in Afghanistan con oltre 6 milioni di clienti attivi e una rete che copre il 65% della popolazione in tutte le 230 città del Paese.<sup>319</sup> L’Afghanistan è uno dei Paesi più poveri e pericolosi al mondo. Più di 30 anni di guerra hanno notevolmente limitato le possibilità di accesso degli afgani alla tecnologia, alla formazione, allo sviluppo economico e delle infrastrutture. Roshan si propone di essere un fattore chiave di successo nella ricostruzione dell’Afghanistan, investendo per le comunità in cui opera, attraverso la costruzione di infrastrutture per le telecomunicazioni e la commercializzazione di prodotti per la telefonia mobile capaci di connettere gli Afgani con il resto del mondo.<sup>320</sup>

“Per Roshan essere una B-Corp significa certificare che un’azienda afgana è in grado raggiungere e superare gli standard internazionali in tema di etica e sostenibilità d’impresa. Significa altresì dimostrare come nei mercati emergenti le aziende stiano cercando di sviluppare modelli di business redditizi capaci di integrare valori economici ambientali e sociali”<sup>321</sup> .<sup>322</sup>

In conclusione possiamo dire, che per essere nate da dieci anni, già si sono ben radicate nelle più importanti aree del mondo, che non siano effettivamente le imprese del futuro? L’espansione del “B Factor” forse è appena iniziata.

---

<sup>319</sup> I. CRISTINA – MIXURA, *Op. Cit.* Benefit Corporation, nuove possibilità di fare impresa tra profit e non profit. Cos’è una benefit corporation. Unioncamere Piemonte, Collana Imprese Responsabili.

<sup>320</sup> I. CRISTINA – MIXURA, *Op. Cit.* Benefit Corporation, nuove possibilità di fare impresa tra profit e non profit. Cos’è una benefit corporation. Unioncamere Piemonte, Collana Imprese Responsabili.

<sup>321</sup> “*For Roshan, becoming a B Corp certifies that an Afghan company has met and exceeded international standards for ethical and sustainable operations. It also demonstrates how companies in emerging markets are leading the way in developing profitable business models based on integrated economic, social and environmental values*”.

<sup>322</sup> I. CRISTINA – MIXURA, *Op. Cit.* Benefit Corporation, nuove possibilità di fare impresa tra profit e non profit. Cos’è una benefit corporation. Unioncamere Piemonte, Collana Imprese Responsabili.

## Capitolo IV

### Modelli “Benefit” a confronto

SOMMARIO: 1. DIFFERENZE FRA IL MODELLO “BENEFIT” ITALIANO E QUELLO AMERICANO. – 2. ITER COSTITUTIVI DEL MONDO “BENEFIT”. – 3. IL CONTROLLO SUL BENEFICIO COMUNE.

#### *1. Differenze fra il modello “Benefit” italiano e quello americano.*

Durante la trattazione dei capitoli precedenti abbiamo potuto analizzare sia il modello italiano con la Società Benefit<sup>323</sup>, sia i due modelli americani: quello della B-Corp<sup>324</sup> e quello della Benefit Corporation<sup>325</sup>.

Per meglio comprendere la nostra dissertazione, per coerenza con l’argomento e per un miglior approccio con la trattazione, nel corso del corrente capitolo ci accingiamo a confrontare i tre modelli, dacché come disse J.W. Goethe<sup>326</sup>: *“La dialettica è lo sviluppo dello spirito della contraddizione, che fu dato all’uomo perché imparasse a distinguere la differenza fra le cose”*.

L’aver già delineato i modelli, non basta, perché solo da un attento confronto delle discipline, si potranno evincere le reali differenze e di

---

<sup>323</sup> Vedi Capitolo II.

<sup>324</sup> Vedi Capitolo III.

<sup>325</sup> Vedi Capitolo III.

<sup>326</sup> GOETHE JOHANN WOLFGANG VON. Poeta, narratore, drammaturgo tedesco (*Francoforte sul Meno* 1749 - *Weimar* 1832). Genio fra i più poderosi e poliedrici della storia moderna, si manifestò in un'epoca in cui ormai risultava operante la consapevolezza d'una acquisita libertà di sentimenti e di espressione; gli fu quindi spontaneo rendersene partecipe e anzi incrementarla segnando un cambiamento radicale nella coscienza culturale tedesca ed europea. Definito "olimpico" per il suo equilibrio, per esso esaltato e anche censurato, e talora persino schernito, di questo equilibrio non fece oggetto di soddisfatta fruizione bensì oggetto ambizioso d'una continua, tutt'altro che olimpica ricerca, operata nei varî campi d'interesse, negli studî scientifici, nell'azione pubblica e soprattutto nella produzione poetica.

conseguenza comprendere al meglio, in modo chiaro ed esaustivo questo nuovo modo di fare impresa, nonché il mondo Benefit.

Chiariamo subito, per correttezza nei confronti del lettore, che tale raffronto per ora può essere affrontato solo e soltanto con “carta e penna”, in quanto è passato troppo poco tempo per poter notare delle differenze nella pratica, se non altro essendo l’Italia il primo paese dell’Unione Europea ad aver dato riconoscimento giuridico<sup>327</sup> alle Società Benefit, non abbiamo neanche la possibilità di un confronto esterno e per ora pionieristicamente, chi scrive, si inoltrerà verso mari mai solcati e lidi mai esplorati.

Il capitolo sarà affrontato con un approccio comparatistico, rispetto al modello americano, attraverso l’esegesi della legge italiana e di quella di alcuni tra i vari Stati degli U.S.A., che hanno dato riconoscimento alle Benefit Corporation.

Come primo punto dobbiamo partire dall’assunto, già indicato nel corso della trattazione del terzo capitolo, ossia dall’evoluzione del progetto “Benefit”, nato dieci anni fa nel 2006, da un’idea di tre giovani laureati di Stanford: Coen Gilbert, Bart Houlahan e Andrew Kassoy<sup>328</sup>.

Lo studio di come nasce un’idea, aiuta il lettore anche a capire il perché di determinate scelte postume da parte del Legislatore, aiuta soprattutto a comprendere i vari passaggi e i miglioramenti dei vari modelli.

Il percorso di comparazione quindi, deve partire dall’oggetto di studio: B-Lab, B-Corp, Benefit Corporation<sup>329</sup> e Società Benefit<sup>330</sup>; i primi tre

---

<sup>327</sup> Nonostante B-Lab abbia già concesso l’utilizzo del marchio B-Corp a 137 aziende in 11 diversi Stati Europei. Vedi capitolo precedente.

<sup>328</sup> I co-fondatori di B Lab, Jay Coen Gilbert, Bart Houlahan, e Andrew Kassoy, condividono la passione per la creazione di un mondo migliore attraverso le imprese e sono amici da oltre 20 anni. Prima di B Lab, Jay e Bart sono stati co-fondatore e presidente, rispettivamente, di AND1, una impresa di scarpe da basket del valore di 250 milioni di dollari. Andrew ha trascorso la sua carriera come investitore di private equity; più di recente come Partner di MSD Immobiliare Capital, un fondo immobiliare da 1 bilione di dollari controllata da MSD Capital.

<sup>329</sup> Vedi Capitolo III.

<sup>330</sup> Vedi Capitolo II.



appartengono, secondo il nostro ordine di analisi al modello americano, l'ultimo, anche cronologicamente parlando, fa riferimento a quello italiano.

Quindi per cominciare a far ordine, bisogna partire dal turbinio di nomi riportati nel paragrafo sopra, per iniziare quindi partiamo dalle differenze della nomenclatura, anche dal punto di vista temporale, diciamo che prima è nato, nel 2006<sup>331</sup>, B-Lab, che ha iniziato a certificare l'operato delle imprese qualificandole come B-Corp. Nel 2010 poi è giunto, solo in alcuni Stati degli U.S.A., il riconoscimento giuridico di tale modo di fare impresa, facendo così nascere la: Benefit Corporation<sup>332</sup>. Fino ad arrivare al 2016, anno in cui le Società Benefit hanno varcato i confini americani per giungere su lidi italiani, con L. 208/2015 dando a noi l'onere e l'onore di essere i primi, in campo europeo, ad ereditare questo nuovo modo di far impresa.

Bisogna partire per gradi, andando quindi a comprendere la differenza fra B-Lab e B-Corp, il primo risulta essere un certificatore di un determinato modo di operare, la seconda, la qualifica rilasciata con la certificazione, in poche parole se non esistesse l'ente "non profit" B-Lab non esisterebbero neanche le B-Corp.

Per continuare con questo parallelismo di differenze, ci spostiamo sul dualismo B-Corp e Benefit Corporation. Se la realtà potrebbe far sembrare la Benefit Corporation quale evoluzione delle B-Corp ad una più attenta analisi le due tipologie risultano essere differenti e volendo<sup>333</sup> indipendenti fra loro.

“La Benefit Corporation è un'impresa che svolge attività di business, con modalità innovative, perché volontariamente, accanto all'obiettivo di massimizzare il profitto, hanno come scopo la creazione di un impatto positivo sulla società e sull'ambiente. La Benefit Corporation, quindi, si vincola (si parla infatti di “vincolo di missione”) ad adottare determinati comportamenti

---

<sup>331</sup> In Pennsylvania.

<sup>332</sup> In Maryland.

<sup>333</sup> In quanto in realtà coesistono benissimo.

ad alto valore sociale e qualora non lo faccia, viene meno ad obblighi statutarî e quindi oltre che alla propria mission, anche ad obblighi giuridici.”<sup>334</sup>

Le altre (B-Corp) invece sono delle imprese che non incorporano il loro essere “Benefit” all’interno dell’oggetto sociale, ma lo certificano ogni due anni, dovendo ottenere un punteggio di almeno 80 su 200<sup>335</sup>.

In poche parole l’essere una Benefit Corporation vincola l’anima stessa dell’impresa al perseguimento di una o piú finalit  di beneficio comune, l’essere B-Corp invece deve ogni volta riessere certificato, per mantenere l’appel e il vanto del “B Factor”.

Poco sopra dicevamo che, a prima vista, potevano sembrare l’una l’evoluzione dell’altra e in effetti sembra essere cos , essendo che la seconda in ordine cronologico, altro non fa che dare dignit  giuridica e continuit  temporale alla prima.

Una volta analizzato bene il funzionamento per , si pu  affermare che le due tipologie “Benefit” possono coesistere, tant’  che negli Stati Uniti d’America<sup>336</sup>, in molti Stati non si   ottenuto ancora riconoscimento giuridico, in quanto l’una non esclude l’altra.

Un’azienda certificata quale B-Corp potrebbe, se in quello Stato vi   legittimazione giuridica, diventare una Benefit Corporation, una Benefit Corporation invece pur racchiudendo nell’oggetto sociale una mission lucrativa e una non, potrebbe non superare il “B Impact Assessment<sup>337</sup>” di B-Lab e quindi non essere certificata come B-Corp.

È stato osservato, un ulteriore fattore appena accennato prima, ossia che la certificazione di B-Corp, ricordiamo valevole per due anni, va a misurare l’impatto ambientale e sociale dell’azienda in un dato momento.

---

<sup>334</sup> I. CRISTINA – MIXURA, *Op. Cit.* Benefit Corporation, nuove possibilit  di fare impresa tra profit e non profit. Unioncamere Piemonte, Collana Imprese Responsabili.

<sup>335</sup> B Impact Assessment di B-Lab.

<sup>336</sup> Vedere tabella presente al Capitolo III.3.

<sup>337</sup> Modello in base al quale B-Lab decide se certificare o meno un soggetto che ne ha fatto domanda.

“La sola certificazione però non dà garanzie nel medio-lungo termine, infatti ad un certo momento potrebbe cambiare il management, decidendo di non ricertificare, una volta scaduta, la società quale B-Corp.”<sup>338</sup>

La forma giuridica, assunta legalmente dalle Benefit Corporation, invece non cambia semplicemente il sistema in cui opera l’azienda nel breve periodo, ma andando ad incidere sullo statuto e creando dei vincoli giuridici per la società, dà garanzie agli stakeholders sia nel breve, ma soprattutto nel medio-lungo periodo.”<sup>339</sup>

Il legislatore però non può e non deve in nessun modo sostituirsi alla certificazione di B-Lab, tant’è che oggi giorno, le due tipologie, B-Corp e Benefit Corporation, convivono, come detto prima, essendo che l’una non esclude l’altra.

Una volta capito che i due modelli americani possono essere considerati l’uno l’evoluzione dell’altro, ma che in realtà sono allo stesso momento, ad una più attenta analisi differenti e convivono, ossia uno non esclude l’altro, spostiamo adesso la nostra attenzione sulle Società Benefit<sup>340</sup> italiane.

Ai fini di una miglior comprensione, osiamo subito dire che il modello italiano risulta essere gemello della Benefit Corporation americana, in quanto innanzitutto è un modo di fare impresa importato dagli Stati Uniti d’America, quindi sicuramente nato per gemmazione, e in secondo luogo effettivamente ha la stessa principale caratteristica delle Benefit Corporation ossia il riconoscimento a livello giuridico di poter inserire all’interno del proprio oggetto sociale una duplice “mission”: oltre all’esercizio di un’attività economica, anche una o più finalità di beneficio comune.

---

<sup>338</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit, la nuova prospettiva di una corporate social responsibility con commitment – Fondazione Nazionale Commercialisti.

<sup>339</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Op. Cit.* Le società benefit, la nuova prospettiva di una corporate social responsibility con commitment – Fondazione Nazionale Commercialisti.

<sup>340</sup> Art. 1, commi dal 376 al 384, L. 208/2015.

Detto ciò, si può ora facilmente comprendere che il rapporto fra B-Corp e Società Benefit sia lo stesso che intercorre fra la prima e la Benefit Corporation, essendo che, come detto nel paragrafo precedente, il modello italiano è praticamente uguale, seppur con minime differenze, date dal fatto che uno fa parte di un ordinamento giuridico di common law, mentre quello italiano di civil law.

In sintesi, per semplificare la visione d'insieme, possiamo tirar fuori una sorta di proporzione matematica, che renda al meglio la situazione venutasi a delineare: la B-Corp sta alla Benefit Corporation, come la stessa azienda certificata da B-Lab sta alla Società Benefit<sup>341</sup>, mentre fra le società prevista dalle L. 208/2015<sup>342</sup> e quella che ha ottenuto riconoscimento giuridico negli States intercorre un rapporto, praticamente, di uguaglianza<sup>343</sup>, come potremo osservare nel corso del capitolo, dall'attenta analisi di tre corpi di legge, per avere una visione più ampia, di tre Stati americani differenti ossia: Washington D.C.<sup>344</sup>, Colorado<sup>345</sup> e Vermont<sup>346</sup>.

L'analisi comparatista dei tre modelli (B-Corp, Benefit Corporation e Società Benefit) non può che cominciare dai dati macroscopici che li rendono somiglianti o differenti a seconda dei casi, sempre avendo bene a mente però le proporzioni<sup>347</sup>, che abbiamo creato in maniera fittizia, per semplificare la lettura e la comprensione del lettore per questo confronto a tre.

Per meglio comprendere la nostra dissertazione, per coerenza con l'argomento e per un miglior approccio con la trattazione, bisogna aver ben presente il testo della legge, punto cardine del diritto, punto focale da dove poi derivano, si diramano giurisprudenza e dottrina e da questo si deve partire.

---

<sup>341</sup> B-Corp : Benefit Corporation = B-Corp : Società Benefit.

<sup>342</sup> Con cui sono state inserite nell'ordinamento italiano le Società Benefit.

<sup>343</sup> Società Benefit = Benefit Corporation.

<sup>344</sup> "*Benefit Corporation Act of 2012*" – An Act – In the council of the District of Columbia.

<sup>345</sup> "*Public Benefit Corporation Act of Colorado*".

<sup>346</sup> "*Vermont Benefit Corporation Act*".

<sup>347</sup> Vedi note 341 e 343.

Iniziamo con il dire che, l'estrema somiglianza fra una Benefit Corporation e una Società Benefit la si può notare fin dalla definizione che la legge italiana e quella americana danno di questo nuovo modo di fare impresa:

**7-101-503. Public Benefit Corporation Definitions**<sup>348</sup>. *A public benefit corporation is a for-profit corporation organized under and subject to the requirements of the "colorado business corporation act", articles 101 to 117 of this title, or a domestic cooperative organized under article 55 or 56 of this title that is subject to the "colorado business corporation act", that is intended to produce a public benefit or public benefits and to operate in a responsible and sustainable manner. To that end, a public benefit corporation shall be managed in a manner that balances the shareholders' pecuniary interests, the best interest of those materially affected by the corporation's conduct, and the public benefit identified in its articles of incorporation. In its articles of incorporation, a public benefit corporation shall:*

*(a) identify within its statement of business or purpose pursuant to section 7-103-101 (1) one or more specific public benefits to be promoted by the corporation; and*

*(b) state at the beginning of the articles of incorporation that it is a public benefit corporation*<sup>349</sup>.

---

<sup>348</sup> 7-101-503 "Public Benefit Corporation Act of Colorado".

<sup>349</sup> Traduzione dall'inglese del testo di legge: "Una public benefit corporation è una società for-profit organizzata d'accordo e secondo i requisiti del "Colorado business corporation act" articoli dal 101 al 117 di questo titolo o una domestic cooperative organizzata secondo gli articoli 55 o 56 del corrente titolo che a sua volta è soggetto al "Colorado business corporation act" che è tesa a produrre un pubblico beneficio o benefici e ad operare in modo responsabile e sostenibile. A quello scopo, una public benefit corporation sarà organizzata in maniera tale da bilanciare gli interessi degli azionisti, di coloro i quali interessi sono materialmente influenzati dalla società; il beneficio pubblico è incorporato nell'atto costitutivo.

Nell'atto costitutivo la public benefit corporation dovrà:

- a) identificare all'interno della sua dichiarazione di attività o scopo ai sensi dell'7-103-101 (1) uno o più benefici comuni che la società deve promuovere; e
- b) specificare all'inizio dell'atto costitutivo che si tratta di una public benefit corporation".

Per meglio far notare tale somiglianza si riporta il corrispondente comma della Legge di Stabilità 2016 (L.208/2015):

***Comma 376**<sup>350</sup>. Le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate «società benefit», che nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.*

***Comma 377**<sup>351</sup>. Le finalità di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.*

Il “Public Benefit Corporation Act of Colorado”, riesce a darci attraverso la definizione riportata nel testo di legge, subito una visione di come l’Italia si sia attenuta quasi in maniera pedissequa nell’impostare il riconoscimento giuridico di questo nuovo modo di fare impresa, assolvendo, almeno per quanto analizzato, in maniera ottimale al compito di importazione delle Benefit Corporation.

L’unica piccola differenza la si può notare nel fatto che la legge del Colorado al nome “Benefit Corporation” aggiunge anche la parola “Public”, ma possiamo comprendere dalla comparazione per esempio con il “Benefit

---

<sup>350</sup> Art. 1, comma 376, L. 208/2015.

<sup>351</sup> L. 208/2015.

Corporation Act of 2012” all’articolo *29-1301.01*<sup>352</sup> di Washington D.C., ma anche in quella del “Vermont Benefit Corporation Act” dello Stato del Vermont all’articolo 21.01<sup>353</sup>, che l’aggiunta di quella parola (“Public”) in realtà non comporta alcuna differenza, se non una specificazione interna allo Stato stesso.

Importante al fine dell’analisi comparatistica è capire se con la locuzione “*beneficio comune*” i due Legislatori hanno voluto intendere la stessa cosa, mostriamo subito allora, le norme, per un’attenta lettura e confronto:

*Colorado:*

*7-101-503-(2)*<sup>354</sup>. *"Public Benefit" means one or more positive effects or reduction of negative effects on one or more categories of persons, entities, communities, or interests other than shareholders in their capacities as shareholders, including effects of an artistic, charitable, cultural, economic, educational, environmental, literary, medical, religious, scientific, or technological nature*<sup>355</sup>.

*Washington D.C.:*

*29-1301.02*<sup>356</sup>. *Specific public benefit includes:*

*“(A) Providing low-income or underserved individuals or communities with beneficial products or services;*

*“(B) Promoting economic opportunity for individuals or communities beyond the creation of jobs in the normal course of business;*

*“(C) Preserving the environment;*

---

<sup>352</sup> 29-1301.01. Short title. “This chapter may be cited as the “Benefit Corporation Act of 2012”.

<sup>353</sup> 21.01. SHORT TITLE .This chapter shall be known and may be cited as the “Vermont Benefit Corporations Act.”

<sup>354</sup> 7-101-503 “*Public Benefit Corporation Act of Colorado*”.

<sup>355</sup> Traduzione dall’inglese del testo di legge: “*Beneficio comune significa generare uno o più effetti positivi o la riduzione di uno o più effetti negativi su di una o più categorie di persone, enti, comunità o su altri portatori di interesse quale artistico, assistenziale, culturale economico, educativo, ambientale, letterario, medico, religioso, scientifico o tecnologico*”.

<sup>356</sup> “*Benefit Corporation Act of 2012*” – An Act – In the council of the District of Columbia.

*“(D) Improving human health;*

*“(E) Promoting the arts, sciences, or advancement of knowledge;*

*“(F) Increasing the flow of capital to entities with a public benefit purpose;*

*“(G) The accomplishment of any other particular benefit on society or the environment.”<sup>357</sup>*

Ai fini della comparazione riportiamo il testo della legge italiana:

**Comma 378<sup>358</sup>**. *Ai fini di cui ai commi da 376 a 382, si intende per:*

*a) «beneficio comune»: il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376;*

Come si può notare la L. 208/2015 all'articolo 1, comma 378, riprende praticamente a le parole di quella dello Stato del Colorado, a riprova del fatto che il Legislatore italiano si sia attenuto in maniera pedissequa alla normativa di quello americano.

Come sottolineato nel Capitolo II, durante l'esegesi del comma 376, l'espressione “*beneficio comune*”, a detta della L. 208/2015, si riferisce sia al generare possibili effetti positivi, sia al ridurre o se possibile eliminare l'impatto di quelli negativi, questo concetto è ciò che va a cambiare il modo di fare impresa, ossia produrre valore, quindi benefici, non solo consumi,

---

<sup>357</sup> Traduzione dall'inglese del testo di legge: “ *Con beneficio pubblico si intende:*

*A) “Fornire a individui o comunità svantaggiati o che percepiscono un basso reddito prodotti e servizi;*

*B) Promuovere opportunità economiche per individui o comunità oltre a creare lavoro attraverso il normale processo produttivo;*

*C) Preservare l'ambiente;*

*D) Migliorare la salute umana;*

*E) Promuovere l'arte, le scienze e l'avanzamento della conoscenza;*

*F) Aumentare l'affluenza di capitali ad enti che hanno finalità di beneficio comune;*

*G) La realizzazione di qualsiasi altro beneficio particolare per la Società o l'ambiente.”*

<sup>358</sup> L. 208/2015.



attraverso l'ingresso nella produzione della ricchezza del sociale, condizionandola.

Come vediamo quindi vi è addirittura una ripetizione delle stesse parole: “*means one or more positive effects or reduction of negative effects*” (Public Benefit Corporation Act of Colorado) e nella norma italiana “*di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi*” (L. 208/2015).

Non dimentichiamo poi che la parola beneficio risulta essere centrale nella trattazione della dissertazione, essendo quella che va a dare il nome alla società stessa, *Benefit* (Società Benefit) e come questo, quale previsto dagli articoli successivi, possa essere inserito nella denominazione sociale, insomma un marchio di garanzia, teso a bollare come questa società pensi anche ad un ritorno comune.

Una volta confrontati gli elementi macroscopici fra la Benefit Corporation e la Società Benefit, bisogna comparare anche, perché ricordiamo che i modelli presi in considerazione in questa analisi sono tre, anche le due sopracitate con la B-Corp.

Va ricordata la premessa fondamentale, ossia la proporzione fittizia inventata da chi scrive per rendere più semplice la comprensione dell'esegesi di comparazione “*B-Corp : Benefit Corporation = B-Corp : Società Benefit*”<sup>359</sup>, nonché “*Benefit Corporation = Società Benefit*” indi per cui basta il confronto fra l'impresa oggetto di certificazione da parte di B-Lab e una, indifferentemente delle due, e l'analisi risulta completa.

In conclusione da una prima analisi, si è potuto notare come un tale confronto sia costruttivo al fine di far risaltare le differenze fra i tre modelli presi in analisi e nel corso del prossimo sotto-capitolo saranno comparati i vari iter costitutivi del mondo “Benefit”.

---

<sup>359</sup> Vedi note 16 e 18.

## ***2. Iter costitutivi del mondo “Benefit”.***

Una volta sottolineate le differenze a livello macroscopico dei tre modelli presi in considerazione, ai fini della comparazione, l’attenzione va spostata su elementi che risultano essere fondamentali, ma che possono essere notati solamente attraverso uno studio capillare del testo di legge.

Fondante per l’argomento, nel vero senso della parola, risulta essere l’iter costitutivo della società, in quanto punto cardine ed iniziale da cui far derivare poi tutte le altre norme correlate, interessante quindi partire dall’incipit, da dove, osiamo dire, tutto ha inizio per questioni di coerenza ai fini della nostra analisi comparatistica-esegetica.

Partendo dal presupposto che come si ricorderà<sup>360</sup> certamente, le B-Corp non si costituiscono, ma si certificano, ai fini di una più corretta esegesi partiremo dal comparare l’iter costitutivo della Benefit Corporation e quello della Società Benefit:

*Colorado:*

***29-1301.04<sup>361</sup>. FORMATION OF BENEFIT CORPORATIONS.***

*“A benefit corporation must be formed in accordance with Chapter 3 of this title, but its articles of incorporation must also state that it is a benefit corporation.*

***29-1301.05<sup>362</sup>. ELECTION OF STATUS.***

*“(a) An existing business corporation may become a benefit corporation under this chapter by amending its articles of incorporation so that they contain, in addition to the requirements of § 29-308.01, a statement that the corporation is a benefit corporation. To be effective, the amendment*

---

<sup>360</sup> Vedere Capitolo III.1 o Capitolo IV.1.

<sup>361</sup> “Public Benefit Corporation Act of Colorado”.

<sup>362</sup> “Public Benefit Corporation Act of Colorado”.

*must be adopted by at least the minimum status vote.*<sup>363</sup>

*Vermont:*

**21.05**<sup>364</sup>. *ELECTION OF EXISTING CORPORATION TO BECOME A BENEFIT CORPORATION*

*“Any corporation organized under this title may become a benefit corporation by amending its articles of incorporation to add the statement required by subdivision 21.03(a)(1) of this title to meet the definition of a benefit corporation. The amendment shall be adopted and shall become effective in accordance with sections 10.01 through 10.09 of this title, except that:*

*(1) the notice of the meeting of shareholders that will approve the amendment shall include a statement from the board of directors of the reasons why the board is proposing the amendment and the anticipated effect on shareholders of becoming a benefit corporation; and*

*(2) the amendment shall be approved by the higher of:*

*(A) the vote required by the articles of incorporation;*

*or (B) two-thirds of the votes entitled to be cast by the outstanding shares of the corporation, provided that if any class of shares is entitled to vote as a group, approval shall also require the affirmative vote of the holders of at least two-thirds of the votes entitled to be cast by the outstanding shares of each voting group.*<sup>365</sup>

---

<sup>363</sup> Traduzione dall'inglese del testo di legge: “29-1301.04. *COSTITUZIONE DI UNA BENEFIT CORPORATION*. Una benefit corporation può essere costituita in accordo con il Capitolo 3 di questo titolo e nel suo atto costitutivo deve essere dichiarato che essa è una benefit corporation.

29-1301.05 *SCelta DELLO STATO*. (a) Una già esistente business corporation può diventare una benefit corporation sotto quanto detto in questo Capitolo, attraverso la modifica del suo atto costitutivo in modo tale da contenere, oltre ai requisiti indicati al § 29-308.01 una affermazione che la società è una benefit corporation. Per avere effetto la modifica deve essere approvata almeno dal numero minimo di voti richiesti.”

<sup>364</sup> “Vermont Benefit Corporation Act”.

<sup>365</sup> Traduzione dall'inglese del testo di legge: “21.05. *SCelta DI UNA GIÀ ESISTENTE SOCIETÀ DI DIVENTARE UNA BENEFIT CORPORATION*. Ogni società con questo titolo può diventare una benefit corporation attraverso la modifica dell'atto costitutivo aggiungendo la dichiarazione richiesta dalla suddivisione 21.03(a)(1) del corrente titolo per

La norma italiana al comma 379 della L. 208/2015, recita in tal modo:

**Comma 379**<sup>366</sup>. *La società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile. La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l'abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.*

Dalla lettura e comparazione dei tre testi di legge, sia quello italiano, sia quello degli Stati del Colorado e del Vermont, si evince come il Legislatore italico si sia attenuto in maniera pedissequa al modello americano dando la possibilità di diventare “Benefit” sia alle società di nuova costituzione sia

---

*uguagliare la definizione di benefit corporation. La modifica sarà adottata e diventerà effettiva secondo la sezione 10.01 attraverso la 10.09 del corrente titolo, salvo che:*

*(1) La notizia del meeting degli azionisti riunitisi per approvare la modifica includa una dichiarazione del consiglio di amministrazione con le ragioni del perché il board ha proposto la suddetta modifica e l'anticipazione degli effetti sugli azionisti di tale scelta di diventare società benefit;*

*(2) La modifica dovrà essere approvata dal il più fra:*

*1. il voto richiesto dall'atto costitutivo;*

*o (B) i due terzi dei voti che hanno diritto a votare delle azioni in circolazione della società , a condizione che se qualsiasi classe di azioni ha diritto di voto come gruppo , approvazione deve anche richiedere il voto favorevole dei titolari di almeno due terzi dei i voti il diritto di essere gettati dalle azioni in circolazione di ciascun gruppo di voto*

*i due terzi dei voti che hanno diritto ad essere gettato dalle azioni in circolazione della società , a condizione che se qualsiasi classe di azioni ha diritto di voto come gruppo , approvazione deve anche richiedere il voto favorevole dei titolari di almeno due terzi dei i voti degli aventi diritto delle azioni in circolazione di ciascun gruppo di voto.”.*

<sup>366</sup> L. 208/2015.

anche a società costituite prima dell'avvento della L. 208/2015, dando l'opportunità di modificare l'atto costitutivo o lo statuto nel rispetto delle disposizioni che regolano la modificazione del contratto sociale o dello statuto proprie di ciascun tipo di società e quindi di definirsi "Società Benefit", qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune (*"Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società;"*<sup>367</sup>).

Forse nella norma prevista dagli Stati americani, vi sono probabilmente più dettagli in merito al voto per la modifica dell'atto costitutivo o a casi particolari, ma nel *comma 379* il Legislatore italiano, secondo chi scrive, ha avuto la lungimiranza di presentare un articolo completo, anche perché, seppur non riportando casi specifici, la norma rimanda<sup>368</sup>, al codice civile, al rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società.

Il fatto di utilizzare, quale metodo, la norma di chiusura, nel modello italiano, risulta essere quel *quid* che ha sempre caratterizzato l'attività normativa degli Stati che hanno un ordinamento giuridico di *civil law*, ossia l'astrazione e cioè la capacità di enucleare, o se si vuole, distillare, gli elementi essenziali idonei a definire una fattispecie.

"L'immagine del Legislatore che fa dell'astrazione la sua arma migliore, si viene a contrapporre a quello, solitamente degli ordinamenti giuridici di *common law*, come si è potuto notare, "disincantato" che evidentemente non crede più nella capacità della legge di identificare una fattispecie, un legislatore che anziché puntare alla onnicomprensività, punta all'enucleazione puntuale della prassi."<sup>369</sup>

---

<sup>367</sup> Art. 1, comma 379, L. 208/2015.

<sup>368</sup> Ultima parte dell'Art. 1, comma 379, L. 208/2015.

<sup>369</sup> E. BARCELLONA, *Op. Cit. Strumenti finanziari derivati*.

In quanto detto sopra, chi scrive non si pone quale obiettivo la critica dell'uno rispetto all'altro metodo, ma si pone, come è giusto che sia, quale obiettivo, di far risaltare le differenze fra i due modelli di norma, per poter far apprezzare meglio al lettore le sfumature che la stesura di una norma può avere, seppur nell'estrema somiglianza.

In sintesi, in conclusione di questo primo confronto, si può dire che sia in Italia per diventare Società Benefit, sia negli Stati Uniti d'America per diventare Benefit Corporation, l'iter costitutivo risulta essere praticamente lo stesso, dando nei due percorsi ovviamente sempre importanza, alla modifica dell'atto costitutivo.

Come preannunciato precedentemente, il secondo confronto, inerente al corrente sotto-capitolo, è quello fra la B-Corp e la Società Benefit, essendo che, risulta indifferente, per la già dimostrata uguaglianza, utilizzare per tale comparazione il modello americano della Benefit Corporation o quello italiano<sup>370</sup>, come evidenziato nella proporzione sopra riportata.

Il percorso di analisi di questo dualismo, deve partire dall'assunto, che mentre una Società Benefit essendo un riconoscimento giuridico, una legittimazione, un vincolo normativo creato per responsabilizzare di conseguenza gli amministratori, una qualifica che per essere tale ha bisogno della modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, dall'altra parte la B-Corp non è passibile di costituzione o di modifica, ma di certificazione, da parte dell'ente certificatore "non profit" B-Lab.

Di seguito si riporta l'iter costitutivo, ossia l'iter certificativo<sup>371</sup> attraverso il quale le varie aziende, una volta superato, ottengono la qualifica di B-Corp, ma solo per due anni e passibile ovviamente di rinnovo:

---

<sup>370</sup> Società Benefit.

<sup>371</sup> Tali punti sono stati presi direttamente dal sito delle B-Corp: "[www.bcorporation.net](http://www.bcorporation.net)".

*A) Compilare il Benefit Impact Assessment.*

*“Il primo passaggio consiste nel compilare il Benefit Impact assessment (BIA) e ottenere un punteggio pari ad almeno 80/200. Il BIA è un questionario di analisi impatto, robusto e innovativo, composto da circa 150 domande e organizzato in cinque differenti aree di impatto: governance, dipendenti, comunità, ambiente e modello di business in grado di distinguere le aziende che sono for Benefit rispetto alle altre. Il BIA rende visibile un valore immateriale di estrema importanza, il Benefit e nel contempo evidenzia le aree di un possibile miglioramento.”<sup>372</sup>*

*B) Programmare una Revisione della valutazione e presentare la documentazione di supporto.*

*“Per proseguire con l’Impact Assessment, verrà programmata una revisione della valutazione e verrà richiesta la documentazione di supporto per andare avanti nel processo di certificazione. L’Assessment selezionerà a caso 6-7 domande a cui era stata data risposta affermativa per quanto riguarda le operazioni della società per le quali verrà chiesto di dimostrare quelle pratiche attraverso una dovuta documentazione. La lista di documenti verrà richiesta dopo aver programmato la revisione telefonica e questi verranno mantenuti sotto stretta riservatezza. E’ anche richiesto che la lista di documenti deve essere completata in almeno 48 ore prima dell’Assessment Review, per dare il giusto tempo a B-Lab di riguardarseli; se la documentazione non è disposta entro il tempo dovuto, B-Lab chiederà di riprogrammare la chiamata. Per programmare una revisione, bisogna cliccare Invio dopo aver compilato L’Assessment.”<sup>373</sup>*

---

<sup>372</sup> Tali punti sono stati presi direttamente dal sito delle B-Corp: “[www.bcorporation.net](http://www.bcorporation.net)”.

<sup>373</sup> Tali punti sono stati presi direttamente dal sito delle B-Corp: “[www.bcorporation.net](http://www.bcorporation.net)”.

*C) Completare la Revisione della valutazione.*

*“Il prossimo passaggio è completare l’Assessment Review con lo staff di B-Lab. Con questo incontro (per lo più telefonico), lo staff di B-Lab revisionerà le domande che potrebbe aver avuto una risposta difficoltosa o non troppo chiara, tale situazione darà la possibilità di ridefinire le risposte in modo da adattarsi alle domande. La revisione inoltre aiuta B-Lab a capire di più circa le circostanze particolari e le pratiche che caratterizzano la società. Solitamente la Review prende circa 60-90 minuti.”<sup>374</sup>*

*D) Presentare documentazione addizionale.*

*“Se il punteggio finale dell’Impact Assessment risulterà essere superiore a 80 sui i 200 punti disponibili, lo staff di B-Lab mostrerà qual è l’ulteriore documentazione di supporto da presentare. L’Assessment solitamente poi seleziona 1-6 domande, specificatamente dalla sezione Impact Business Model della valutazione, a cui si aveva già risposto, e chiederanno alla società di dimostrare tali pratiche con maggiore dettaglio supportando tale spiegazione con la dovuta documentazione. La lista di documenti addizionali richiesta verrà comunicata dopo la revisione dell’Assessment (valutazione). A questo punto, lo staff di B-Lab si riserva di richiedere qualsiasi altro documento teso a chiarificare i dati della documentazione iniziale o della revisione della valutazione.”<sup>375</sup>*

*E) Completare il questionario di disclosure.*

*“Il questionario di Disclosure consente di rivelare confidenzialmente a B-Lab tutti i dati e le pratiche sensibili della società e dei suoi partners. Questa parte non influisce sul rating della società. Solitamente, queste risposte sono poche e non necessitano di alcun altra azione. Comunque se il B Lab nota che vi sono maggiori informazioni da fornire per chiarificare*

---

<sup>374</sup> Tali punti sono stati presi direttamente dal sito delle B-Corp: “[www.bcorporation.net](http://www.bcorporation.net)”.

<sup>375</sup> Tali punti sono stati presi direttamente dal sito delle B-Corp: “[www.bcorporation.net](http://www.bcorporation.net)”.



*qualche informazione non concessa con la dovuta attenzione e senza la dovuta trasparenza, notificherà alla società di provvedere a migliorare la disclosure.*”<sup>376</sup>

*F) Background Checks.*

*“Oltre alle indicazioni volontarie di questioni delicate nel questionario di disclosure, le società che cercano la Certificazione sono sottoposte ad un check del loro background da parte dello staff di B Lab. Tale controllo include una revisione dei registri pubblici, le fonti di notizie, i motori di ricerca per nomi di società, marchi, e altri argomenti rilevanti.*”<sup>377</sup>

*G) Certificazione.*

*“Alla fine di questo processo si ottiene la tanto agognata certificazione.*”<sup>378</sup>

*H) Sottoscrizione della Dichiarazione di interdipendenza.*<sup>379</sup>

*“Il terzo e l’ultimo passaggio consiste nell’ufficializzare il risultato, firmando la Dichiarazione di interdipendenza che specifica i diritti e i doveri delle B-Corp.*

*Questo il testo integrale:*

*“Immaginiamo un nuovo settore dell’economia che attraverso la forza delle aziende crei benessere per tutti.*

*Come membri di questo settore emergente e come imprenditori e investitori nelle B-Corp, riteniamo evidente che:*

- *dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo;*

---

<sup>376</sup> Tali punti sono stati presi direttamente dal sito delle B-Corp: “[www.bcorporation.net](http://www.bcorporation.net)”.

<sup>377</sup> Tali punti sono stati presi direttamente dal sito delle B-Corp: “[www.bcorporation.net](http://www.bcorporation.net)”.

<sup>378</sup> Tali punti sono stati presi direttamente dal sito delle B-Corp: “[www.bcorporation.net](http://www.bcorporation.net)”.

<sup>379</sup> I. CRISTINA – MIXURA, *Op. Cit.* Benefit Corporation, nuove possibilità di fare impresa tra profit e non profit. Unioncamere Piemonte, Collana Imprese Responsabili.

- *tutte le aziende dovrebbero essere gestite in modo da creare benessere alle persone e al pianeta;*
- *attraverso prodotti, pratiche e profitti, le aziende dovrebbero ambire a dare beneficio a tutti.*

*Per fare questo riconosciamo che ognuno di noi è dipendente dall'altro e perciò responsabile di ciascun altro e delle generazioni future".*<sup>380</sup>

#### *H) La valutazione di certificazione.*

*“Il 10% delle B Corporation certificate vengono sorteggiate ogni anno, per una valutazione approfondita della certificazione. Questa componente della valutazione B-Corp è fondamentale per mantenere l'autenticità del sigillo B-Corp. L'obiettivo di B-Lab per questa revisione è di verificare i requisiti della Certificazione e confermare ulteriormente la precisione delle risposte affermative delle B Corporation nell' Impact Assessment. La valutazione di certificazione può aver luogo o di persona o virtualmente e in genere dura tra 6-10 ore a seconda delle dimensioni e la portata del business. Le B-Corp che possiedono interamente delle controllate (subsidiaries) o delle public companies sono soggette a una valutazione obbligatoria di certificazione in loco durante il periodo di certificazione ogni due anni.”*<sup>381</sup>

#### *I) Ricertificazione.*

*“Per mantenere la certificazione di B-Corp, la società deve completare i passaggi dalla A) alle E) ogni due anni e ottenere come minimo il punteggio di 80 su 200. Questo processo serve ad assicurarsi che le società che diventano B Corporation continuino a mantenere elevati standards nei confronti dei loro stakeholders, anche se il loro business cambia o cresce. Il B*

---

<sup>380</sup> I. CRISTINA – MIXURA, *Op. Cit.* Benefit Corporation, nuove possibilità di fare impresa tra profit e non profit. Unioncamere Piemonte, Collana Imprese Responsabili.

<sup>381</sup> Tali punti sono stati presi direttamente dal sito delle B-Corp: “[www.bcorporation.net](http://www.bcorporation.net)”.

*Impact Assessment è aggiornato ogni due anni, così la ricertificazione dà la possibilità di valutare le loro prestazioni nel tempo.*”<sup>382</sup>

Inutile riportare l'iter costitutivo delle Società Benefit<sup>383</sup>, si rimanda semplicemente all'art. 1, comma 379 della L. 208/2015, in quanto come detto prima non può essere oggetto di effettiva comparazione normativa, perché l'iter delle B-Corp posto in essere da B-Lab porta ad una certificazione e non ad una costituzione, temporanea per giunta, tant'è che tali passaggi devono essere ripetuti ogni due anni, mentre la qualifica di Società Benefit una volta ottenuta essendo incorporata nell'atto costitutivo, risulta essere vincolante fino ad ulteriore modifica.

Vi è però una critica da fare in questo caso ai Legislatori sia americano che italiano, che si può evincere solo grazie al lavoro di comparazione, agendo questa volta piuttosto che a livello normativo, ovviamente, non essendoci dall'altra parte una legge, a livello concettuale.

Più funzionale, a detta di scrive, sembra essere il modello previsto dalle B-Corp, in quanto è vero, sì, che la certificazione avviene ogni due anni, ma ogni volta che avviene, viene effettuata su di una base completa di dati, una rosa ampia (ambiente, lavoratori, clienti, collettività e governance). È come se ci fosse ogni due anni un controllo esplicito per vedere se gli standard certificati al tempo sono rimasti invariati, implementati o addirittura diminuiti, dall'altra parte si potrebbe obiettare, che solo il fatto di inserire nell'oggetto sociale di una società una o più finalità di beneficio comune, crei un vincolo alla società e di conseguenza un vincolo nell'operare degli amministratori ancora più forte rispetto alla certificazione e che ci sia ulteriormente anche la “Relazione Annuale”<sup>384</sup> da allegare al bilancio di esercizio.

---

<sup>382</sup> Tali punti sono stati presi direttamente dal sito delle B-Corp: “[www.bcorporation.net](http://www.bcorporation.net)”.

<sup>383</sup> Vedi sopra.

<sup>384</sup> Vedere Capitolo II.2, art. 1, comma 382, L.208/2015.

Tutto ciò è vero, la legittimazione giuridica è sicuramente più costrittiva dal punto di vista della Mission, ma per capire il perché della critica bisogna soffermarsi solo su di un dato, la questione temporale, ossia: quando è che avviene il controllo rispetto alla qualificazione di Società Benefit?

È qui che vi è stato un errore o svista da parte del Legislatore, secondo chi scrive, perché in Italia come negli States, prima ci si costituisce Società Benefit o Benefit Corporation poi si viene controllati e si descrive quanto operato in un documento, la “Relazione annuale”, è proprio questo il problema, secondo chi scrive è assurdo ottenere una qualifica solo per aver modificato l’oggetto sociale e magari, sì, aver inserito una finalità di beneficio comune da perseguire, ma senza sapere quale sia il reale impatto sui vari stakeholders di quella Mission, senza sapere se quella novità inserita nell’oggetto sociale sia qualificabile come Benefit o meno.

Dall’analisi dei percorsi costitutivi non si evince alcuna prova/questionario<sup>385</sup> prima di modificare l’atto costitutivo (per la Benefit Corporation), che qualifichi l’effettivo beneficio/impatto che si verrà a creare una volta inserito nella denominazione sociale la parola “*Benefit*” o forse un controllo ci sarebbe pure ed è quello posto in essere a livello notarile durante la costituzione o la modifica dell’atto costitutivo, ma obiettivamente non ha quella certezza empirica che invece darebbe un metodo di certificazione con questionario uguale e con gli stessi parametri valutativi per tutti ; verrebbe da dire, forse in maniera un po’ forzata quindi: “un salto nel buio”.

Sarebbe stato più oculato forse, prima prevedere la modifica dell’atto costitutivo, diciamo preparatoria, misurare, almeno la prima volta, se la/le finalità di beneficio comune inserite nell’oggetto sociale siano effettivamente qualificabili quali “Benefit” o meno e poi dare la possibilità effettiva di andare a modificare sia l’atto costitutivo sia la denominazione sociale, andando a creare quel vincolo giuridico in più che manca alla B-Corp.

---

<sup>385</sup> B Impact Assessment.

Secondo chi scrive, questo sarebbe stato forse un salto di qualità di livello massimo, lasciando ciò che di buono si era costruito attraverso B-Lab e aggiungendo ciò che in realtà mancava ossia il riconoscimento giuridico, nonché il vincolo normativo.

Si sarebbe venuto a creare una società realmente Benefit, con una misurazione, se non biennale, almeno una prima volta, di impatto socio-ambientale e relativi controlli successivi dati dalla “relazione annuale” da allegare al bilancio d’esercizio, nonché i vincoli sorgenti in capo agli amministratori.

In conclusione possiamo dire, che dalla comparazione con l’iter costitutivo di una B-Corp, la Società Benefit e di conseguenza la Benefit Corporation americana, risultano forse più forti sicuramente dal punto di vista normativo costrittivo, ma forse un po’ più deboli dal punto di vista del reale impatto del beneficio comune, misurabile solo effettivamente post-costituzione.

### ***3. Il controllo sul beneficio comune.***

Il beneficio comune è il “trait d’union” che lega il mondo *Benefit*, che da dieci anni a questa parte si sta continuando ad espandere senza sosta, prendendo sempre più piede nella nuova Società che si sta venendo a creare, l’idea di Quarto Settore di cui si è già discusso nel corso del Capitolo I.

Come già sottolineato<sup>386</sup>, durante l’esegesi dell’ articolo 1, comma 378, della L. 208/2015, l’espressione “*beneficio comune*”, si riferisce sia al generare possibili effetti positivi, sia al ridurre o se possibile eliminare l’impatto di quelli negativi, questo concetto è ciò che va a cambiare il modo di fare impresa, ossia produrre valore, quindi benefici, non solo consumi,

---

<sup>386</sup> Capitolo II.2.

attraverso l'ingresso nella produzione della ricchezza del sociale, condizionandola.

Per una più corretta analisi, per non soffermarsi solamente sulla timida, a mio avviso, definizione di beneficio comune, data dal Legislatore, che sia italiano o americano, porrei l'attenzione sulla parola “*comune*”<sup>387</sup>, che naturalmente non è stata posta a caso nella norma. Tant'è che questo beneficio non deve essere ovviamente personale, altrimenti ci verremmo a trovare nella situazione del “profit”, ma deve essere un ritorno teso verso una molteplicità di soggetti e sentito come tale da una pluralità di individui, quindi “comune”.

Non dimentichiamo poi che la parola “beneficio” risulta essere centrale nella trattazione della dissertazione, essendo quella che va a dare il nome alla società stessa, *Benefit* (Società Benefit, Benefit Corporation) e come questo, quale previsto dagli articoli successivi<sup>388</sup>, possa essere inserito nella denominazione sociale, insomma un marchio di garanzia, teso a bollare come questa società pensi anche ad un ritorno comune.

Una volta capito correttamente il significato da attribuire all'espressione “beneficio comune”, bisogna comprendere che affinché venga rispettato ciò che la società/impresa si è prefissa di perseguire, oltre naturalmente alla costrizione dal punto di vista della responsabilità derivante dall'inserimento della Mission nell'oggetto sociale (solo però ricordiamo per la Società Benefit e la Benefit Corporation), anche dal punto di vista del controllo sul beneficio comune.

Tale controllo sulle finalità perseguite, per quanto riguarda i modelli di Società Benefit e Benefit Corporation, viene posto in essere successivamente alla costituzione e più precisamente con un documento/relazione da allegare al bilancio d'esercizio.

---

<sup>387</sup> Secondo il dizionario della lingua italiana Garzanti: “che è di tutti gli individui o gli elementi a cui in modo esplicito o implicito ci si riferisce: *comune a tutti, a noi due; un nostro comune amico; proprietà comune; bene, interesse comune*”.

<sup>388</sup> Art. 1, comma 379, L. 208/2015.

Partiamo dalla comparazione esegetica di tali modelli che hanno ottenuto riconoscimento giuridico e come primo punto diciamo che, sia in quello italiano, sia in quello americano si utilizza, ai fini della “Relazione annuale” per la Società Benefit e del “Benefit Report” per la Benefit Corporation, uno “standard esterno di valutazione” (*third-party standard*).

Indi per cui partiamo dalla definizione che danno i due Legislatori dello “Standard di valutazione esterno”:

*Colorado:*

**7-101-507. (2)**<sup>389</sup>. “*Third-party standard means a standard for defining, reporting, and assessing the overall corporate social and environmental performance, which standard is developed by an organization that is not controlled by the public benefit corporation or any of its affiliates.*”<sup>390</sup>

*Washington D.C.:*

**29.1301.02 (10)**<sup>391</sup>. “*Third-party standard” means a recognized standard for defining, reporting, and assessing corporate social and environmental performance that is:*

“(A) *Comprehensive in that it assesses the effect of the business and its operations upon the interests listed in § 29-1303.01(a)(1)(B), (C), (D), and (E);*

“(B) *Developed by an organization that is independent of the benefit corporation and satisfies the following requirements:*

“(i) *Not more than 1/3 of the members of the governing body of the organization are representatives of any of the following:*

---

<sup>389</sup> “*Public Benefit Corporation Act of Colorado*”.

<sup>390</sup> Traduzione dall’inglese della norma: “*Standard di valutazione esterno vuol dire uno standard per definire, rendicontare e valutare complessivamente le performance socio-ambientali della società, tale standard è sviluppato da un ente non controllato dalla Benefit Corporation e neanche da una sua controllata.*”

<sup>391</sup> “*Benefit Corporation Act of 2012*” – An Act – In the council of the District of Columbia.

*“(I) An association of businesses operating in a specific industry the performance of whose members is measured by the third-party standard;*

*“(II) Businesses from a specific industry or an association of businesses in that industry;*

*“(III) Businesses whose performance is assessed against the standard;*

*“(ii) The organization is not materially financed by an association or standard, or business described in sub-subparagraph (i) of this subparagraph;*

*“(C) Credible because the standard is developed by a person that both:*

*‘(i) Has access to necessary expertise to assess overall corporate social and environmental performance; and*

*“(ii) Uses a balanced multi-stakeholder approach, including a public comment period of at least 30 days to develop the standard; and*

*“(D) Transparent because the following information is publicly available:*

*“(i) About the standard:*

*“(I) The criteria considered when measuring the overall social and environmental performance of a business; and*

*“(II) The relative weightings of those criteria;. and*

*“(ii) About the development and revision of the standard:*

*“(I) The identity of the directors, officers, material owners, and the governing body of the organization that developed and controls revisions to the standard;*

*“(II) The process by which revisions to the standard and changes to the membership of the governing body are made; and*

*“(III) An accounting of the sources of financial support for the organization, with sufficient detail to disclose any relationships that could reasonably be considered to present a potential conflict of interest.”<sup>392</sup>*

---

<sup>392</sup> Traduzione dall'inglese della norma: *“Standard di valutazione esterno significa uno standard riconosciuto, per definire, rendicontare e valutare le performance socio-ambientali della società:*

*(A) comprensivo di valutazione degli effetti del business e le sue operazioni sugli interessi elencati in § 29-1303.01(a)(1)(B), (C), (D), and (E);*

*(B) sviluppato da un ente che sia indipendente dalla benefit corporation e che abbia i seguenti requisiti:*



La norma italiana, all'articolo 1, comma 378, lettera c), L. 208/2015 e all'Allegato 4 della stessa recita:

**Comma 378**<sup>393</sup>. c) «*standard di valutazione esterno*»: modalità e criteri di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla società benefit in termini di beneficio comune;

**Allegato 4 – Standard di valutazione esterno.**<sup>394</sup>

*1. esauriente e articolato nel valutare l'impatto dell'attività della società nel perseguire la/le finalità di beneficio comune individuato/e nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse (i c.d. "stakeholder deboli");*

---

*(i) non più di 1/3 dei membri dell'organo di governo sono anche rappresentanti di:*  
*(I) una association of business, operante in uno specifico settore, le cui dei performance dei membri sono valutate dallo stesso standard esterno;*  
*(II) le imprese di un settore specifico o di un'associazione di imprese in tale settore ;*  
*(III) Le imprese la cui performance è valutata sulla base dello standard ;*  
*(ii) L'organizzazione non è materialmente finanziata da un'associazione o standard o business descritto nel sub - punto ( i ) del presente comma;*  
*(C) credibile perché lo standard è sviluppato da una persona che abbia:*  
*(i) la competenza necessaria a valutare nel complesso la performance socio-ambientale della società; e*  
*(ii) che utilizzi un approccio tale da bilanciare gli interessi dei molti stakeholders presenti, includendo un periodo di consultazione di almeno 30 giorni per sviluppare lo standard; e*  
*(D) trasparente perché le seguenti informazioni devono essere disponibili al pubblico:*  
*(i)circa lo standard:*  
*(I) i criteri utilizzati per la valutazione complessiva della performance socio-ambientale della società; e*  
*(II) le relative ponderazioni di tali criteri; e*  
*(ii) circa lo sviluppo e la revisione dello standard:*  
*(I) l'identità degli amministratori, i funzionari, i proprietari materiali e l'organo di governo dell'organizzazione che sviluppa e controlla lo standard;*  
*(II) il processo attraverso il quale vengono fatte le revisioni allo standard e i cambiamenti dei membri dell'organo di governo; e*  
*(III) un resoconto delle fonti di sostegno finanziario dell'ente, con sufficienti dettagli per rivelare eventuali rapporti che potrebbero essere ragionevolmente considerati come un potenziale conflitto di interessi."*

<sup>393</sup> L. 208/2015.

<sup>394</sup> Allegato 4, L. 208/2015.

*2. sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa;*

*3. credibile perché sviluppato da un ente che:*

*a) ha accesso alle o possiede le competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;*

*b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare il suo standard di valutazione, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica;*

*4. trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare:*

*a) i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;*

*b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;*

*c) l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione;*

*d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard di valutazione;*

*e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente che ha sviluppato lo standard per escludere eventuali conflitti di interesse.*

Da un'attenta analisi dei tre testi di leggi, sopra riportati, si può notare come la definizione e le caratteristiche che deve possedere lo "standard di valutazione esterno" siano identiche, tranne il fatto che mentre nel modello italiano il tutto è riportato in un allegato alla legge (Allegato 4), nel modello americano il tutto è riportato di seguito nella norma, ma è evidente che questa piccolezza sia solo una questione di organizzazione della legge stessa.

Importante è anche sottolineare, con quanta attenzione i due Legislatori abbiano inteso rimarcare, dedicando all'argomento più punti, la centralità dell'indipendenza dell'ente, che deve sviluppare e valutare attraverso questo

“standard” l’impatto sociale generato dal perseguimento della finalità “benefit” presente nell’oggetto sociale.

Naturalmente la nostra analisi non si ferma alla definizione, ma tende ad andare al centro della questione di cui stiamo parlando, ossia la “Relazione annuale” o come chiamata per le Benefit Corporation “Annual Benefit Report”.

Andiamo quindi avanti nella comparazione esegetica delle norme, riportando di seguito i testi che fanno riferimento al controllo sul beneficio comune:

*Washington D.C.*

**29-1304.01**<sup>395</sup>. *Annual benefit report.*

*“(a) A benefit corporation shall prepare an annual benefit report including all of the following:*

*“(1) A narrative description of:*

*“(A) The process and rationale for selecting the third-party standard used to prepare the benefit report;*

*“(B) The ways in which the benefit corporation pursued general public benefit during the year and the extent to which general public benefit was created;*

*“(C)(i) The ways in which the benefit corporation pursued a specific public benefit that the articles of incorporation state it is the purpose of the benefit corporation to create; and*

*“(ii) The extent to which that specific public benefit was created;*

*and*

*“(D) Any circumstances that have hindered the pursuit or creation of the general public benefit purpose and any specific public benefit purpose.*

*“(2) An assessment of the overall social and environmental performance of the benefit corporation against a third-party standard.*

---

<sup>395</sup> “Benefit Corporation Act of 2012” – An Act – In the council of the District of Columbia.

29-1303.02<sup>396</sup>. *A benefit corporation shall annually send a benefit report to each shareholder:*

*“(1) Within 120 days following the end of the fiscal year of the benefit corporation; or*

*“(2) At the same time that the benefit corporation delivers any other annual report to its shareholders.*

*“(c) A benefit corporation shall post all of its benefit reports on the public portion of its website, if any, but the compensation paid to directors and financial or proprietary information included in the benefit reports may be omitted from the benefit reports as posted.*

*“(d) If a benefit corporation does not have a website, the benefit corporation shall provide a copy of its most recent benefit report, without charge, to any person that requests a copy.*

*“(e) The benefit corporation shall deliver a copy of the benefit report to the Mayor for filing when filing the biennial report required by § 29-102.11, but the compensation paid to directors and financial or proprietary information included in the benefit report may be omitted from the copy of the benefit report that is delivered to the Mayor.”*<sup>397</sup>

---

<sup>396</sup> “Benefit Corporation Act of 2012” – An Act – In the council of the District of Columbia.

<sup>397</sup> Traduzione dall’inglese della norma: 29-1304.01 “Benefit Report annuale:

(a) una Benefit Corporation preparerà un benefit report annuale includendo:

(1) una descrizione narrativa di:

(A) il processo di scelta dello standard esterno di valutazione usato per preparare il benefit report;

(B) il modo in cui la Benefit Corporation ha perseguito il beneficio comune durante l’anno e il perché era stato scelto quel beneficio comune;

(C)(i) il modo in cui la Benefit Corporation ha perseguito lo specifico beneficio comune che l’atto costitutivo dichiara essere l’obiettivo da creare della Benefit Corporation; e

(ii) il perché era stato scelto quel beneficio comune,

(D) ogni circostanza che ha ostacolato il raggiungimento o la creazione di beneficio comune;

(2) una valutazione complessiva delle performance socio-ambientali della società.

29-1303.02. Una benefit corporation manderà ad ogni socio l’“annual benefit report”.

(1) entro i 120 giorni seguenti al termine dell’anno fiscale della benefit corporation; o

(2) nel momento in cui la benefit corporation consegna qualsiasi altro report annuale ai suoi soci.

(c) una benefit corporation pubblicherà tutti i suoi reports sul sito web, ma i compensi corrisposti agli amministratori e le informazioni finanziarie o di proprietà incluse nel benefit report possono essere omesse su quello pubblicato.

Colorado:

7-101-507<sup>398</sup>. *Benefit report - definition.*

(1) *a public benefit corporation shall prepare a report that includes:*

(a) *a narrative description of:*

(i) *the ways in which the public benefit corporation promoted the public benefit identified in the articles of incorporation and the best interests of those materially affected by the corporation's conduct;*

(ii) *any circumstances that have hindered the public benefit corporation's promotion of the identified public benefit and the best interests of those materially affected by the corporation's conduct; and*

(iii) *the process and rationale for selecting or changing the third-party standard used to prepare the benefit report;*

(3) *a public benefit corporation that prepares a report pursuant to this section shall send it to each shareholder.*

(4) *a public benefit corporation shall post all of its reports prepared pursuant to this section on the public portion of its web site, if any, but the public benefit corporation may omit from the posted reports any financial or proprietary information included in the reports.*

(5) *if a public benefit corporation does not have a web site, the public benefit corporation shall provide a copy of its most recent report, without charge, to a person that requests a copy, but the public benefit corporation may omit any financial or proprietary information from the copy of the benefit report so provided.*<sup>399</sup>

---

(d) *se una benefit corporation non ha il sito web, questa provvederà a fornire una copia, del report più recente a qualsiasi persona ne faccia richiesta.*

(e) *La società beneficio deve consegnare una copia del benefit report al Mayor per il deposito dell'atto della relazione biennale previsto dal § 29-102,11 , ma i compensi corrisposti agli amministratori e le informazioni finanziarie o della proprietà incluse nella relazione può essere omesso dalla copia del benefit report che viene consegnato al Mayor.*"

<sup>398</sup> "Public Benefit Corporation Act of Colorado".

<sup>399</sup> Traduzione dall'inglese del testo di legge: "7-101-507. *Benefit report – definizione.*

(1) *una public benefit corporation deve compilare un report che includa:*

(a) *una descrizione narrativa di:*

La normativa italiana recita, ex articolo 1, commi 382 e 383, L. 208/2015:

**Comma 382**<sup>400</sup>. *Ai fini di cui ai commi da 376 a 384, la società benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:*

- a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;*
- b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge;*
- c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.*

**Comma 383**<sup>401</sup>. *La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.*

---

*(i) il modo in cui le public benefit corporation promuovono il beneficio comune incorporato nell'atto costitutivo e gli effetti sui portatori di interesse;*

*(ii) ogni circostanza che ha ostacolato l'operato di impatto sociale della public benefit corporation; e*

*(iii) il processo e il fondamento logico di selezione o cambiamento dello standard di valutazione esterno usato per preparare il benefit report;*

*(3) le public benefit corporation che preparano il report ai sensi di questa sezione dovranno inviarlo ad ogni socio.*

*(4) le public benefit corporation dovranno pubblicare tutti i loro reports sul loro sito web, ma la public benefit corporation può omettere dalla pubblicazione ogni informazione finanziaria o sulla proprietà.*

*(5) se una public benefit corporation non ha il proprio sito web, la public benefit corporation provvederà a consegnare, senza spese, una copia del report a qualsiasi persona ne faccia richiesta, ma la public benefit corporation può dalla pubblicazione ogni informazione finanziaria o sulla proprietà.*

<sup>400</sup> L. 208/2015.

<sup>401</sup> L. 208/2015.

Si nota subito come, anche se a livello di definizione di “standard esterno di valutazione non vi siano delle differenze, nel caso della “Relazione annuale” o “Benefit Report” vi sono invece delle seppur minime discrepanze, che non rendono di certo i due modelli diversi, ma gli fanno acquisire delle sfumature tali da renderli unici nel loro genere.

Una delle prime differenze che sicuramente salta all’occhio, attraverso un’accurata comparazione è data dal fatto che, mentre nella norma italiana vengono indicate le aree di valutazione che obbligatoriamente devono essere contenute e rispettate dallo standard di valutazione esterno (*“e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge;”*<sup>402</sup>), nella norma americana non viene riportato un tale obbligo.

Una situazione simile invece è possibile riscontrarla nel “B Impact Assessment”<sup>403</sup>, questionario utilizzato per essere certificati come B-Corp, all’interno del quale invece sono riportate delle aree di valutazione, ma questo argomento sarà oggetto di discussione più avanti nel corso del corrente capitolo.

Per ora si può solamente notare quindi, come il modello italiano in realtà, a livello di “Relazione annuale”, sia in realtà un ibrido, fra il fatto di dover preparare alla fine di ogni esercizio un rapporto “benefit”, tipico delle Benefit Corporation e il dover rispettare delle aree di valutazione già prestabilite, tipico invece delle B-Corp.

Un’altra differenza che salto fuori dalla comparazione esegetica delle norme, è l’assenza di qualsiasi previsione futura, ossia di “Benefit Planning”<sup>404</sup>, nel modello di legge americano, infatti nella Legge di stabilità per il 2016, il Legislatore italiano, oltre a prevedere nella Relazione un resoconto su quanto accaduto nell’esercizio precedente, prevede anche una parte tesa alla prospettazione dei nuovi obiettivi, che la società intende

---

<sup>402</sup> Art. 1, comma 382, lett. b), L. 208/2015.

<sup>403</sup> Vedi Capitolo III.

<sup>404</sup> Vedi Capitolo II.

perseguire, come detto precedentemente, una sorta, se così lo si può chiamare, di Benefit Planning.

Secondo chi scrive, questo è un punto che depone a favore del modello italiano e quindi delle Società Benefit, in quanto, perché inserire anche una previsione futura nella relazione? Investire in una Società Benefit dà agli investitori, già di per se, la dovuta sicurezza di mantenere azioni di una società, che ha l'obbligo di non alterare la sua missione sociale anche per il futuro, questo può aiutare la stessa società, ad attirare investimenti di capitale di notevole impatto, nonché investimenti a lungo termine, in più sapere anche la programmazione futura di come la stessa vuole agire a livello di beneficio comune, fa avere agli investitori anche una visione d'insieme della rotta che la Società Benefit sta seguendo.

Quindi il dover prevedere anche gli obiettivi futuri, nella "Relazione Benefit", serve oltre a mantenere informati gli investitori anche ad invogliarli a mantenere l'investimento e soprattutto di renderli partecipi a credere nel progetto previsto nell'oggetto sociale, quale finalità di beneficio comune.

Un'altra differenza si evince dal fatto, che per quanto riguarda la Benefit Corporation, l'"Annual benefit report" deve essere pubblicato, oltre che consegnato a tutti i soci, sul sito Internet, ma qualora la società non abbia un proprio sito, si deve impegnare a consegnare a qualsiasi persona ne faccia richiesta una copia del report più recente.

Punto a sfavore per l'Italia dunque è dovuto dal fatto che qualora non abbia il sito Internet, la società non debba, come nel modello americano premurarsi di consegnare una copia cartacea a qualunque persona ne faccia richiesta, secondo il modello italiano infatti, come recita l'articolo 1 al *comma 383* "*è pubblicata sul sito internet, qualora esistente*" non dicendo nulla riguardo il caso della non esistenza e quindi secondo il mio modesto parere: "*Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*"<sup>405</sup>.

---

<sup>405</sup> Trad. "*Dove la legge ha voluto ha detto, dove non ha voluto ha taciuto*" è un brocardo latino evocato a proposito dell'interpretazione della legge: se, infatti, in un disposto



Ultima differenza da annotare ai fini del nostro confronto, teso ad una maggiore conoscenza dell'argomento, la si evince dal fatto che mentre la "Relazione annuale" della Società Benefit deve essere allegata al bilancio societario, quindi verrà approvata dai soci in assemblea nello stesso momento in cui verrà approvato il bilancio di esercizio (secondo modello tradizionale), nel modello americano, com'è possibile evincere dalle norme, l'"Annual Benefit Report" non sembrerebbe dover essere allegato al bilancio, ma direttamente consegnato ad ognuno dei soci: "*A benefit corporation shall annually send a benefit report to each shareholder [...]*"<sup>406</sup>.

Questa metodologia, forse risulta essere più funzionale in quanto il socio non dovendosi concentrare su più argomenti quali bilancio e rapporto sul beneficio comune, può analizzare in maniera migliore il "Benefit Report".

Quanto fino adesso illustrato racchiude le differenze fra Benefit Corporation e Società Benefit, per quanto riguarda il controllo sul beneficio comune; nelle pagine seguenti come preannunciato verranno confrontati invece, i modelli di Società Benefit e B-Corp, sempre per quanto riguarda i controlli, ricordando di tenere sempre a mente la proporzione inventata, da chi scrive, per semplificare la trattazione, in modo tale da capire che quanto di diverso si troverà fra la B-Corp e la Società Benefit coesisterà anche fra Benefit Corporation e B-Corp stessa.

Nel caso di specie, non si riporta la norma, ma punto per punto si farà notare differenze e uguaglianze fra i due modelli.

Si parta dal presupposto, che come già rilevato nel sotto-capitolo precedente<sup>407</sup>, un elemento a favore della B-Corp sta nel fatto che il controllo, avvenga prima della certificazione, con l'analisi del "B Impact Assessment"

---

normativo non è stata prevista una fattispecie o non è stato analizzato un determinato aspetto, si deve presupporre che il legislatore non lo abbia voluto normare (difetto di norma) e che pertanto non si debba procedere a interpretazioni estensive. Il brocardo richiama l'interprete ad attenersi al testo della norma, ossia a non dedurre conseguenze dal silenzio.

<sup>406</sup> 29-1303.02 - "*Benefit Corporation Act of 2012*" – An Act – In the council of the District of Columbia.

<sup>407</sup> Capitolo IV.2 : "*Iter costitutivi nel mondo "Benefit"*".

posta in essere dall'ente "no profit" B-Lab, mentre nelle Società Benefit, tale controllo in realtà avviene dopo essersi costituita come tale e solo per il fatto di aver cambiato oggetto sociale si può aggiungere la locuzione "Benefit".

Senza dilungare la trattazione con argomenti già ampiamente affrontati, si può notare come la Società Benefit sia in realtà un ibrido fra B-Corp e Benefit Corporation per quanto riguarda il controllo sul beneficio comune, ma andiamo per gradi.

In comune con la prima ha le aree di valutazione di cui deve essere composta la "Relazione annuale" da allegare al bilancio d'esercizio:

L'impact Assessment delle B-Corp valuta cinque aree di impatto aziendale<sup>408</sup>:

*1) "La tutela dell'ambiente.*

*La sezione "ambiente" del B Impact Assessment valuta le performance di una compagnia attraverso le sua struttura; materiali, risorse e lo sfruttamento dell'energia; e le emissioni. Dove applicabile, sono anche presi in considerazione i canali di trasporto/distribuzione e l'impatto sull'ambiente dell'impresa e della sua filiera. Questa sezione valuta anche se i prodotti o i servizi di un'impresa sono progettati per risolvere problemi legati all'ambiente, includendo anche prodotti che possono essere d'aiuto per le energie rinnovabili, conservare le risorse, ridurre gli sprechi, promuovere la conservazione del territorio/natura, evitare sostanze tossiche/pericolose o l'inquinamento o educare, misurare, o tener conto dei problemi ambientali.*

*I punti del report della valutazione sull'impatto ambientale sono:*

- *Pratiche ambientali (Energia rinnovabile, raccolta differenziata...)*
- *Terreno, sede, impianto/stabilimento*
- *Energia, acqua, materiali*
- *Emissioni, acqua, rifiuti*

---

<sup>408</sup> I. CRISTINA – MIXURA, *Op. Cit.* Benefit Corporation, nuove possibilità di fare impresa tra profit e non profit. Unioncamere Piemonte, Collana Imprese Responsabili.

- *Fornitori e mezzi di trasporto*

## 2) *La qualità della relazione con dipendenti e collaboratori.*

*La sezione “lavoratori” del report valuta la relazione dell’impresa con la sua forza lavoro. Questa sezione misura come l’impresa tratta i propri dipendenti in termini di compenso, benefici, formazione, e opportunità concesse ai lavoratori. E’ anche incentrata, tale valutazione, sull’ambiente complessivo all’interno della società, sulla gestione, comunicazione fra dipendenti, flessibilità lavorativa e cultura aziendale, salute degli stessi dipendenti e le pratiche di sicurezza.*

*I punti del report della valutazione sull’impatto lavorativo:*

- *Compensi, Benefits e formazione*
- *Se i dipendenti sono anche proprietari della società*
- *Ambiente di lavoro*

## 3) *Clienti.*

*La sezione “clienti” del report valuta l’impatto che l’impresa ha sui suoi clienti. La sezione è focalizzata sul fatto se l’impresa vende prodotti o servizi che adiscono alla pubblica utilità e se questi sono indirizzati anche a popolazioni del così detto Terzo Mondo. I punti dell’Impact Assessment in questa sezione evidenziano se un prodotto o un servizio dell’impresa sono designati anche per risolvere problemi ambientali e sociali (migliorare la salute, preservare l’ambiente o creare opportunità economiche per individui o collettività, promuovere le arti/scienze...).*

*I punti della valutazione sull’impatto sulla clientela:*

- *Prodotti e servizi*
- *Servire i più bisognosi*

## 4) *Il radicamento nella comunità.*

*La sezione “collettività” del report è tesa a valutare l’impatto dell’impresa sulla collettività. Questa sezione esamina anche i rapporti dell’impresa con i fornitori, la diversità e il coinvolgimento con la comunità locale. Tale sezione valuta anche le pratiche e i modi di fare circa il fatto se vengono resi servizi alla comunità e/o viene fatta della beneficenza. Inoltre, la sezione “collettività” prende in considerazione anche se i prodotti e i servizi dell’impresa prendono in considerazione problemi*

*sociali, includendo anche il libero accesso ai servizi base, in termini di salute, educazione, opportunità economiche e arti.*

*I punti della valutazione sull'impatto dell'impresa sulla comunità:*

- *Pratiche per la comunità*
- *Creazione di posti di lavoro*
- *Impegno civico*

*5) Il modello di governance.*

*La sezione "governance" del report esamina il grado di responsabilità e la trasparenza dell'impresa. Questa sezione si concentra sulla missione sociale dell'impresa, sul coinvolgimento degli stakeholders (portatori di interesse) e sulla trasparenza complessiva dell'impresa in termini di pratiche e di policies.*

*I punti della valutazione sulla gestione della governance:*

- *Responsabilità*
- *Trasparenza*"<sup>409</sup>

Mentre il modello italiano prevede 4 aree di valutazione, secondo quanto riporta la legge:

*Allegato 5<sup>410</sup> – Aree di valutazione*

*1. Governo dell'impresa, per valutare il grado di trasparenza e di responsabilità della società nel perseguimento della finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società (ovviamente quello di beneficio comune indicato nell'oggetto sociale), al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;*

*2. Lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;*

---

<sup>409</sup> I. CRISTINA – MIXURA, *Op. Cit.* Benefit Corporation, nuove possibilità di fare impresa tra profit e non profit. Unioncamere Piemonte, Collana Imprese Responsabili.

<sup>410</sup> Allegato alla L. 208/2015.

3. *Altri portatori d'interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;*

4. *Ambiente, per valutare gli impatti su di esso dell'attività della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.*

Di differente però si noti che vi è un'area di valutazione in meno fra i due modelli, ossia l'area dedicata ai "Clienti", ma seppur con questa differenza sostanzialmente, come si è potuto notare, le aree sono uguali ricordando anche gli stessi argomenti.

Per ritornare poi al discorso del fatto che la Società Benefit, in materia di controllo sul beneficio comune e, solo per questo aspetto, è un ibrido fra i due modelli di origine americana, diciamo che invece in comune con la Benefit Corporation, ha il fatto che il controllo è postumo rispetto alla costituzione, come precedentemente sottolineato.

In conclusione di tale capitolo, possiamo affermare sempre più quanto detto in principio, ossia: "*Pòlemos panton men patèr estì*"<sup>411</sup> diceva il filosofo greco Eraclito<sup>412</sup>, che tradotto significa: "la guerra è padre di tutte le cose", come già detto nel corso del Capitolo I, e per guerra in questa accezione va inteso come confronto o scontro dialettico. Solo attraverso un attento e preciso confronto possiamo notare le differenze, le particolarità e quanto caratterizza un modello rispetto ad un altro.

Senza confronto/scontro non ci sarebbe crescita.

---

<sup>411</sup> "Peri Physeos", frammento n°53, Eraclito.

<sup>412</sup> Eraclito di Efeso (Efeso 535 a.C. – Efeso 475 a.C.) filosofo greco, uno dei maggiori pensatori presocratici. Eraclito influenzò in vario modo i pensatori successivi: da Platone allo stoicismo, la cui fisica ripropone in gran parte la teoria eraclitea del logos.

Il Capitolo IV è un po' come se fosse una chiave di volta per quanto detto fino ad adesso, da una parte ripete, dall'altra analizza, rispiega e scopre, traduce e nota lati nuovi dei modelli del mondo "Benefit".

La comparazione dà una visione d'insieme, attraverso lo strumento della traduzione, che la semplice analisi, che guarda e tratta solo di quel modello o che prende in considerazione solo quella norma o che sente solo quella lingua, risulta, oggi giorno in un mondo frutto della globalizzazione, riduttivo e forse non completamente esplicativo, cosa che invece, questa dissertazione aspira ad essere.

## Capitolo V

### Vantaggi e svantaggi della rivoluzione “Benefit”

SOMMARIO: 1. I BENEFIT DEL MONDO “BENEFIT”. UN CAMBIAMENTO LIBERO. – 2. L’IMPORTANZA ATTUALE DI ESSERE “GREEN”. PERCHÉ SCOMMETTERE SULLA SOCIETÀ BENEFIT. - 3. IL PENSIERO DEGLI ESPONENTI ITALIANI SUL FENOMENO “BENEFIT”.

#### *1. I benefit del mondo “Benefit”. Un cambiamento libero.*

Una volta messe in luce tutte le caratteristiche della Società Benefit, attraverso l’esegesi<sup>413</sup> dei commi presenti nella legge di Stabilità 2016, attraverso il percorso evolutivo che è partito da B-Lab<sup>414</sup> fino ad arrivare al riconoscimento giuridico in Italia con la L. 208/2015, nonché attraverso il metodo della comparazione con il modello americano<sup>415</sup>, grazie alla quale si è riuscito a far chiarezza su di alcuni aspetti che ad una prima analisi in realtà erano passati inosservati, viene da chiedersi quali siano gli aspetti di convenienza della Società Benefit, quali i vantaggi e quali gli svantaggi.

Logico pensare anche ai pro e ai contro della questione, forse ad onore del vero è la prima domanda che sorge spontanea dopo una iniziale e sommaria comprensione dell’argomento, forse è diventato parte stessa dell’uomo moderno, abituato purtroppo probabilmente a misurare sempre il tutto come se visse in un’eterna equazione matematica: “costi-benefici”.

Essendo poi che questo nuovo modo di fare impresa si rivolge a businessmen, ossia uomini pragmatici, che vanno dritto al punto, uomini

---

<sup>413</sup> Vedi Capitolo II.2.

<sup>414</sup> Vedi Capitolo III.1.

<sup>415</sup> Vedi Capitolo IV.

concreti, uomini imprenditori e che per definizione stessa sono amanti del rischio, ma allo stesso momento sempre attenti al fattore convenienza.

Come ormai è abitudine di questa dissertazione, all'inizio di ogni Capitolo, chi scrive si è diletto nel porre una frase all'attenzione del lettore, che evidenziasse il tema e leitmotiv<sup>416</sup> dell'argomento trattato e quindi anche nel corso di questo si riporta la frase, pregnante, di Giovenale<sup>417</sup> questa volta,

---

<sup>416</sup> *Leitmotiv* <läitmotiif> s. neutro ted. [ propr. «motivo guida, motivo conduttore», comp. di *leiten* «dirigere» e *Motiv* «motivo»] (pl. *Leitmotive* <läitmotivë>), usato in ital. al masch. (invar. al plur., e scritto spesso con iniziale minusc.). – 1. Tema, argomento, frase o formula che ricorre frequentemente in un'opera letteraria, in un discorso, o anche in genere in tutta la produzione di uno scrittore, costituendone il motivo fondamentale. In origine il termine è stato usato per designare il «tema fondamentale» (ted. *Grundthe-ma*), cioè ognuna di quelle idee tematiche – corrispondenti dichiaratamente a dati personaggi, o stati d'animo, o concetti – che nelle singole opere di Wagner ricompaiono più o meno variate di atto in atto intrecciandosi l'una con l'altra come, appunto, s'intrecciano nel processo drammatico i moti spirituali. 2. Per estens., con sign. generico, motivo o aspetto costante, tema, concetto e sim. che si ripete o ricorre con frequenza, e talora con insistenza, in opere non strettamente letterarie o musicali, o anche in attività, manifestazioni, comportamenti di vario genere, costituendone un elemento caratterizzante: *il L. della produzione di un pittore, di un caricaturista; i leitmotiv della pubblicistica politica; le stoffe a disegni floreali saranno il l. della moda femminile di questa primavera.* (<http://www.treccani.it/vocabolario/leitmotiv/>)

<sup>417</sup> *Giovenale, Decimo Giunio* (lat. *D. Iunius Iuvenalis*). - Poeta satirico latino (n. Aquino 55 d. C. - m. tra 135 e 140 d. C.). A Roma studiò retorica ed esercitò l'eloquenza sotto Domiziano, Nerva e Traiano fino a non molto dopo il 100. La notizia dell'esilio, conservata nella tradizione biografica, appare di difficile collocazione cronologica ed è da alcuni riferita al periodo di Domiziano, come è in un ramo di quella tradizione, da altri al periodo di Adriano, da altri poi è respinta del tutto; a Roma comunque egli dovette trovarsi dal 130 almeno. Alla vita politica attiva G. sembra essere rimasto estraneo. Compose 16 satire, divise (forse dall'autore stesso) in cinque libri: il secondo è costituito dalla sola lunga satira 6a, contro le donne. A questa 6a satira apparterebbero anche i frammenti scoperti nel 1899 nella biblioteca Bodleiana di Oxford, la cui autenticità è però messa in dubbio da alcuni studiosi. Le satire non poterono certo essere pubblicate finché visse Domiziano, cioè fino all'anno 90: videro probabilmente la luce fra il 101 e il 132. In esse si riflette soprattutto la vita di Roma del periodo della sua giovinezza, quella dei tempi di Domiziano. L'avversione di G. a ogni forma di tirannia e ingiustizia lo portò a rivolgere la sua satira soprattutto contro gli aristocratici e i ricchi, contro i liberti saliti in potenza e contro tutti gli stranieri in genere, specialmente contro i Greci e gli Orientali. Ma i personaggi di qualche importanza contro i quali lanciò i suoi strali erano morti quando egli scrisse. I caratteri della satira di G. sono la violenza, l'invettiva e la declamazione. Egli dice di aver preso a modello Lucilio, ma in lui c'è (e non in Lucilio) esuberanza d'immaginazione, calore di sentimento, passione traboccante. G. ha spiccata tendenza all'iperbole, ma l'esagerazione e la declamazione, che egli deve anche allo studio della retorica, non soffocano una certa sincerità ed efficacia d'espressione (nella I satira, di prologo rispetto alle altre, al v. 78, G. dice infatti: *si natura negat, facit indignatio versum*) né manca a G. la capacità di cogliere e ritrarre il ridicolo nelle persone e nelle cose, in quadretti talvolta pieni di arguzia e di effetto comico; talvolta anche vibra nei suoi versi una nota soave. Oltre Lucilio, anche *Virgilio*, Orazio e Marziale, suo contemporaneo e amico, esercitarono notevole influsso sull'arte di Giovenale. La lingua



il quale disse: “*Chi abbraccerebbe la virtù per se stessa, se anch’essa non riservasse dei vantaggi?*”<sup>418</sup>”.

“Nella Società Benefit, sembra strano dirlo, ma è proprio così, sembrerebbe ad una prima analisi, che non sono previsti benefici particolari, né in termini fiscali, né in termini di deroghe alle norme di diritto sostanziale. Di guisa che una volta scelto il tipo sociale che più si conformi alle esigenze esplicitate dalla compagine sociale, anche la Società Benefit dovrà seguire la disciplina tipica del tipo di società prescelto ed essere sottoposte alla normativa tributaria che riguardi la tipologia scelta.”<sup>419</sup>

Quindi un primo elemento da evidenziare riguarda la mancata previsione nel testo normativo L. 208/2015 di qualsiasi incentivo di tipo economico-fiscale riservato alle nuove figure societarie.

A detta di chi scrive, una mossa strana da parte del Legislatore quella di non creare alcuno stratagemma teso ad invogliare al cambiamento o allo sposare la causa “Benefit”, conoscendo poi la natura umana, sottolineata anche prima con la citazione di Giovenale<sup>420</sup>, natura che spesso e volentieri è mossa dall’interesse più che da bontà d’animo.

Forse in realtà, visto che ancora non sappiamo, essendo nato in Italia e di conseguenza in Europa da molto poco questo movimento “Benefit”, non è stata casuale la scelta da parte del Legislatore di una mancata previsione sugli incentivi fiscali, forse il non voler creare un abbozzo a livello tributario è dato dal fatto che vuole che sia l’effettiva libertà di scelta nell’incidere sul cambiamento o meno, perché questa rivoluzione del diritto societario deve prima partire nella mente dell’imprenditore e poi deve essere seguita nei fatti.

è ricca d'immagini, con un certo colorito arcaico, con largo uso di grecismi e di citazioni greche. Nello stile vi è contrasto fra la ridondanza delle amplificazioni e digressioni e la concisione nelle frasi e nei costrutti, che talora è a scapito della limpidezza. Nella metrica non si discosta, nell'esametro, dall'uso di Orazio delle *Epistole*, specie per la frequenza di monosillabi in clausola. (<http://www.treccani.it/enciclopedia/decimo-giunio-giovenale/>).

<sup>418</sup> Cit. Libro Quarto – X – Decimo Giunio Giovenale.

<sup>419</sup> <http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2016/01/19/le-societa-benefit-ed-i-limiti-di-interpretabilita-della-norma>.

<sup>420</sup> Vedi sopra, corrente Capitolo.

Se ci si siede sulla convinzione che “nessuno fa niente per niente” allora probabilmente siamo destinati a non provare mai un cambiamento reale nella società, siamo destinati ad essere delle pecore che continuano a seguire senza mai arrivare a destinazione, forse il Legislatore ha voluto vedere chi avrebbe avuto veramente coraggio nel guardare al futuro.

Chi è che ha successo nella vita? Secondo chi scrive, chi ha il coraggio di cambiare liberamente, chi non è portato avanti da interessi lucrativi, ma chi è guidato dall'inseguire un obiettivo; chi sta scrivendo non pensa che Mark Zuckerberg<sup>421</sup> o Steve Jobs<sup>422</sup>, geni contemporanei, abbiano iniziato il loro percorso mossi da un intento lucrativo o mossi da un possibile ritorno, no, probabilmente hanno iniziato credendo in qualcosa, credendo ad un sogno.

Il cambiamento libero è il miglior cambiamento che si possa sperare.

Chi sta scrivendo, chiede scusa al lettore per questa digressione, tesa ad evincere quanto di buono si possa trovare in un cambiamento scevro da interessi, ma ricco di obiettivi.

Per riprendere il discorso, una giustificazione nel fatto che sia mancata una previsione di qual si voglia beneficio di tipo economico o fiscale, la si può trovare negli ulteriori vantaggi che possono essere colti dall'esperienza

---

<sup>421</sup> *Mark Elliot Zuckerberg* (White Plains, 14 maggio 1984) è un informatico e imprenditore statunitense, conosciuto per essere uno dei cinque fondatori del social network Facebook. Dall'aprile 2013 Zuckerberg è presidente e amministratore delegato di Facebook Inc. In qualità di fondatore di Facebook, riceve uno stipendio simbolico di 1 dollaro. Attualmente è il 6° uomo più ricco del mondo con un patrimonio stimato di 56 miliardi di dollari. ([https://it.wikipedia.org/wiki/Mark\\_Zuckerberg](https://it.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg)).

<sup>422</sup> *Steven Paul Jobs*, più noto come Steve Jobs (San Francisco, 24 febbraio 1955 – Palo Alto, 5 ottobre 2011), è stato un informatico, produttore cinematografico, imprenditore e inventore statunitense. È stato fondatore di Apple Inc. e ne è stato amministratore delegato fino al 24 agosto 2011, quando si è dimesso per motivi di salute (assumendo la carica di presidente del consiglio di amministrazione). Ha fondato anche la società NeXT Computer. È stato inoltre amministratore delegato di Pixar Animation Studios prima dell'acquisto da parte della Walt Disney Company, della quale era inoltre membro del consiglio di amministrazione oltre che maggiore azionista. È noto per avere introdotto al grande pubblico il primo personal computer dotato di mouse (chiamato Apple Lisa) e per prodotti di successo come Macintosh, iMac, iPod, iPhone e iPad. È stato tra i primi a intuire la potenzialità del mouse e dell'interfaccia a icone, presenti sugli Xerox Star, ideando il Macintosh. Jobs è stato classificato primo tra i 25 uomini d'affari più potenti per il 2007 da *Fortune* e persona dell'anno 2010 dal Financial Times. ([https://it.wikipedia.org/wiki/Steve\\_Jobs](https://it.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs)).

americana, che sicuramente più longeva della nostra, ha potuto esperire con maggior attenzione analitica i pro e i contro dell'essere "Benefit".

Dal sito delle Benefit Corporation<sup>423</sup> si evincono alcuni motivi che potrebbero far pendere per tale nuovo modo di fare impresa e vista l'estrema uguaglianza fra il modello americano e le Società Benefit<sup>424</sup>, si può evincere che se vi sono vantaggi per l'uno saranno validi anche per l'altro.

Diventare una Benefit Corporation (Società Benefit) porta vantaggi per ogni stakeholders del business societario, dal consumatore all'azionista fino all'amministratore.

Perché scegliere tale modello<sup>425</sup>:

- *“Riduce la responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione:* lo status di società benefit prevede una protezione legale per bilanciare gli interessi finanziari e non finanziari quando si devono prendere decisioni. Nel sistema italiano, avverrà la riduzione della responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione solamente se la società dovesse optare per il regime di “delega di attribuzioni”<sup>426</sup> altrimenti la responsabilità rimarrebbe totalmente in capo allo stesso CdA.
- *Maggiori diritti per gli azionisti:* investire in una Benefit Corporation (Società Benefit) dà agli investitori la dovuta sicurezza di mantenere azioni di una società che ha l'obbligo di mantenere la sua missione sociale anche in futuro. Questo può aiutare la società ad attirare investimenti di capitale di notevole impatto, quindi investimenti a lungo termine riducendo, quindi l'esposizione ad investimenti volatili e a breve termine. L'inserimento nell'oggetto sociale della “mission” conferisce una

---

<sup>423</sup> <http://benefitcorp.net/business/why-become-benefit-corp>.

<sup>424</sup> Vedere Capitolo IV.

<sup>425</sup> Quanto riportato nei punti di seguito, in parte è frutto di una traduzione pedissequa, a cura di chi scrive, del sito riportato alla nota 11.

<sup>426</sup> Vedere Capitolo II.3.

marcia in più alla società e un motivo in più agli investitori a rimanere, sapendo ovviamente che la stessa risulta essere vincolata nel perseguire la finalità prefissata di beneficio comune.

- *Una maggiore reputazione di leadership*: il business della Benefit Corporation (Società Benefit) potrà unirsi ad altri elevati profili, come società del calibro di Patagonia e trovarsi in prima linea in un movimento in rapida ascesa. Essere una Società Benefit nel 2016 significa far parte di un gruppo elitario di società che rispondono concretamente alle richieste di soccorso esterne, realmente motivate e in grado di ispirare altri a seguire il loro esempio puramente utile e non strumentalizzato alla realizzazione di vantaggi fiscali.
- *Incrementare l'accesso degli investimenti di capitale privato*: lo status di Benefit Corporation (Società Benefit) può far diventare la società più attraente dal momento che è una società maggiormente protetta dal lato legale, dal lato della responsabilità e dal lato della trasparenza attorno al suo oggetto sociale. Le società di benefit possono incrementare la diligenza degli investitori dal momento che producono un rapporto annuale (Benefit Report) dei benefici, con il quale vengono descritte le loro attività qualitative che mirano a generare un pubblico diffuso benessere.”<sup>427</sup>

Un altro punto, che riporta sempre il sito della Benefit Corporation<sup>428</sup>, da cui poter vedere ulteriori benefici potrebbe essere: “*Perché agli investitori dovrebbe piacere la Benefit Corporation?*”<sup>429</sup>”.

Vi sono quattro tendenze che indirizzano il capitale nella direzione delle imprese sostenibili che creano stime durevoli a lungo termine<sup>430</sup>:

---

<sup>427</sup> Come riportato dal sito: <http://benefitcorp.net/business/why-become-benefit-corp>.

<sup>428</sup> <http://benefitcorp.net/investors/who-investing-benefit-corps>.

<sup>429</sup> <http://benefitcorp.net/investors/who-investing-benefit-corps>.

- *“La sostenibilità migliora le prestazioni e attira gli investimenti:* un sondaggio di duecento università ha rilevato che nell'88% delle fonti recensite, ha trovato che le aziende con forti pratiche di sostenibilità dimostrano una migliore performance operativa, che si traduce in ultima analisi, in flussi di cassa e l'80% degli studi esaminati dimostrano che le pratiche di sostenibilità prudenti hanno una positiva influenza sulle performance degli investimenti. Inoltre la Benefit Corporation (Società Benefit) colpisce una fetta più larga di possibili ed eventuali shareholders.
- *Gli investitori del mercato pubblico sono interessati a fattori ESG (environmental, social and corporate governance), che sarebbero ambiente, sociale e organizzazione aziendale:* una governance forte, insieme a una gestione efficace dei fattori di capitale umano e ambiente, aumenta la probabilità che le aziende riusciranno a gestire a lungo termine il rischio d'impresa.
- *Gli imprenditori vogliono intrecciarsi con il loro obiettivo:* diventare un Benefit Corporation (Società Benefit) aiuta a codificare e quindi a sostenere nel tempo il proprio obiettivo, invogliando gli investitori a lungo termine.
- *Le informazioni non finanziarie al giorno d'oggi sono fondamentali:* il 64% degli investitori dice che le imprese non rivelano adeguatamente i rischi non finanziari e quasi metà degli stessi escluderebbero l'investimento se conoscessero determinate informazioni integrative non finanziarie.”<sup>431</sup>

Dopo aver visto, grazie all'esperienza americana delle Benefit Corporation, possibili vantaggi che porterebbe la società Benefit, si può

---

<sup>430</sup> Quanto riportato nei punti di seguito, in parte è frutto di una traduzione pedissequa, a cura di chi scrive, del sito riportato alla nota 428.

<sup>431</sup> Quanto riportato nei punti di seguito, in parte è frutto di una traduzione pedissequa, a cura di chi scrive, del sito riportato alla nota 428.

provare ad ipotizzare quale altro aspetto di convenienza potrebbe comportare questo nuovo modo di far impresa; chi scrive utilizza la parola “ipotizzare”, in quanto in questo momento si può solo supporre quello che poi in realtà sarà.

Come già evidenziato nel corso del Capitolo II<sup>432</sup>, l’ultima parte del *comma 378* della L. 208/2015, aggiunge un elemento molto importante dal punto della visibilità di tale nuovo modo di fare impresa, attraverso il quale il Legislatore ha voluto creare una sorta di “standard” per le Società Benefit: *“la società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l’abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.”*

Nella denominazione sociale quindi, può inserirsi grazie all’ultima Legge di Stabilità, l’acronimo “SB” che ovviamente sta per “Società Benefit”. Tale abbreviazione può essere inserita anche nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

In questo modo l’essere una Società Benefit può essere utilizzato come vessillo, come collettore, come marchio di trasparenza con relativo valore di reputazione annesso. Insomma il Legislatore ha dato la possibilità a chi adotterà questa tipologia di società di vantarsene, dando quindi maggiore peso al fatto di essere o non essere *Benefit*.

Parlando di previsioni normative è stata un’ottima mossa quella di inserire tale acronimo nella denominazione sociale, perché fa così intendere, a coloro i quali si interfacciano con la società, se è una società con attenzione al sociale/ambiente o meno. Un tempo tale fattore rimaneva agli occhi soprattutto dei meno esperti, occulto, se una società aveva a cuore anche argomenti d’importanza sociale poteva essere saputo solo da un professionista del settore o solamente dopo un’accurata ricerca.

---

<sup>432</sup> Vedere Capitolo II.2.

Dal 2016 invece è una delle prime cose che saltano all'occhio, insieme al nome infatti ci sarà una sigla "SB<sup>433</sup>" che farà capire subito la tipologia di società con cui ci si sta interfacciando, una sorta di bollino che farà capire l'entità e la qualità del soggetto, nonché la veridicità sul fatto che porta avanti un progetto, oltre che teso ed interessato ad un ritorno lucrativo, anche al fatto di voler avere un impatto positivo sulla società. Insomma un vanto che può far da collettore, richiamo nei confronti della clientela che forse per ora rimane ancora di origine embrionale, ma che probabilmente con il tempo potrà diventare l'elemento di discrepanza fra una buona società e un'ottima società.

Questo quindi potrebbe essere un vantaggio che alla lunga si potrebbe venire a creare ossia, l'essere riconosciuti, creare un gruppo coeso d'impresе che aderiscono al movimento "Benefit", che fa della lettera "B<sup>434</sup>" il suo vessillo riconoscibile e di vanto.

In conclusione di questo sotto-capitolo si può dire che, forse è troppo presto per vedere quali benefici si potranno ottenere attraverso questo nuovo modo di fare impresa, per ora è possibile fare solo supposizioni, si può solo notare che la legge non prevede vantaggi di tipo economico o fiscale.

Come detto sopra, questa mancanza, che da molti sarà interpretata quindi come assenza ossia di convenienza nel diventare Società Benefit, a detta di chi scrive, probabilmente, potrebbe essere inteso anche come un banco di prova, per coloro che hanno coraggio a cambiare davvero.

Il vero problema e il perché si è arrivati ad ideare un tale modo di fare impresa deve far ragionare, sul fatto che forse il business come lo si conosceva fino forse a prima della crisi del 2007 non esiste più, indi per cui forse il manager, l'imprenditore, il businessman deve abbandonare l'idea che "*nessuno fa niente per niente*", il vero cambiamento è quello libero, il vero successo è dato solamente da una scelta scevra da interessi.

---

<sup>433</sup> Abbreviazione che sta per Società Benefit.

<sup>434</sup> Quando B è meglio di A. Sottotitolo dell'intero elaborato.

Il vero vantaggio sarà allora cambiare e diventare Società Benefit, forse perché si vuole avere la libertà di essere al passo con i tempi, forse perché si è liberi di credere in un mondo diverso, o forse per essere solo liberi di cambiare.

## ***2. L'importanza di essere "green". Perché scommettere sulla Società Benefit.***

“Chissà se Anassimene<sup>435</sup> prima ed Empedocle<sup>436</sup> dopo, indicando nel fuoco, nella terra, nell'aria e nell'acqua i quattro elementi fondamentali,

---

<sup>435</sup> Generalmente *Anassimene* viene collocato, insieme a Talete e ad Anassimandro, nel contesto dei "milesi", vale a dire i filosofi della città di Mileto, nella Ionia Minore: egli visse poco dopo il VI secolo a.C. Con Anassimene, la filosofia in terra di Ionia compie un passo indietro: anch'egli autore di un'opera in prosa intitolata *Sulla natura*, abbandona l'indagine "astratta" intrapresa da Anassimandro e torna alla ricerca di un unico principio materiale, che egli individua non già nell'acqua, bensì nell'aria. Quanto anche la sua sia una filosofia del senso comune lo si può facilmente arguire dall'importanza rivestita dall'aria per la nostra vita, in particolare per la respirazione: secondo Anassimene, l'aria opera a livello cosmico come a livello umano, cosicché essa dà origine e tiene in vita tanto gli uomini quanto l'universo nel suo insieme. Per spiegare il processo di derivazione degli elementi (terra, acqua, fuoco) dall'aria, egli fa riferimento a due processi contrari: la rarefazione e la condensazione. L'acqua riscaldata, infatti, si trasforma in aria, e così via. In questa maniera, le trasformazioni del mondo vengono spiegate come trasformazioni dell'aria, giacché tutte le cose costituenti l'universo non sono che aria in un diverso grado di densità. Come i suoi due colleghi, anche Anassimene individua un unico principio dal quale sarebbe derivato tutto il resto. Mentre Talete scelse l'acqua e Anassimandro l'apeiron, Anassimene afferma che tutto deriva dall'aria. Si possono avanzare ipotesi sul motivo di questa scelta: in fondo l'aria si identifica un po' con quel cielo che era la sede degli dei e quindi non pare una scelta insensata. Di per certo sappiamo che Anassimene affermò che l'aria è il principio di tutto in quanto è principio della vita: bisogna tenere in considerazione che il termine greco che indica la vita (l'anima) è *yuch*, che in origine significava proprio "soffio vitale". (<http://www.filosofico.net/anass.html>)

<sup>436</sup> *Empèdocle* (gr. Ἐμπεδοκλῆς, lat. *Empedocles*). - Filosofo greco di Agrigento (vissuto nel 5° sec. a. C.), profeta, taumaturgo, medico (gli si attribuisce la scoperta del labirinto dell'orecchio interno), poeta, oratore, fu forse il maestro di Gorgia. La sua concezione filosofica concilia la tesi eleatica sull'immutabilità ed eternità dell'essere con la tesi eraclitea sulla realtà come continuo divenire. Ha scritto *Περὶ φύσεως* (*Della natura*) e *Καθαρμοί* (*Purificazioni*). Caduto in disgrazia presso i suoi concittadini, dovette abbandonare la patria, e morì nel *Peloponneso*. Secondo una leggenda si gettò nel cratere dell'Etna per far credere, con la sua sparizione, di essere stato assunto tra gli dei; ma il cratere, rigettando uno dei suoi



avrebbero mai pensato, che tali elementi sarebbero un giorno stati al centro di numerose ed infinite discussioni su un loro corretto utilizzo. Probabilmente no, essendo che per la tradizione ellenica rispettare l'ambiente era un atteggiamento del tutto naturale e non c'era bisogno di un partito dei Verdi per preoccuparsi dell'ecologia. I guai che oggi impongono una grande attenzione all'ambiente e fanno richiedere a gran voce lo sviluppo di una "green economy" sono venuti a poco a poco maturati nel tempo e accelerati negli anni dell'industrializzazione e della crescita demografica."<sup>437</sup>

“Con il termine “green economy” (economia verde) si intende quella parte dell'economia legata a vario titolo all'ambiente e alla sua salvaguardia e sostenibilità.

In questi ultimi anni la nostra Società, il nostro modo di vivere, le nostre menti sono stati pervasi dall'essere “green”.”<sup>438</sup>

Tutto il giorno si è continuamente a contatto con qualcosa di ecologico, bio, sostenibile, rinnovabile, vegano, e anche le pubblicità non fanno altro che insistere su questo punto e il nostro cervello ne sta subendo gli effetti, almeno quelli indiretti, di vedere verde ovunque.

Forzatura, ossessione o necessario bisogno? Forse un po' tutti e tre.

Forzatura perché probabilmente molti vogliono cavalcare quest'onda per riuscire a trarne il maggior lucro possibile, ossia non interpretano nel giusto modo, ma utilizzano la questione quasi fosse un vessillo semplicemente per accattivarsi una maggior fetta di consumatori, clienti o “followers”, come si usa dire oggi.

Ossessione perché molti ne fanno invece proprio una filosofia di vita, divenendo agli occhi di noi, comuni mortali, quasi dei santoni e il loro rispetto

---

sandali bronzei, palesò la verità. Due scritti gli vengono attribuiti con certezza: Περὶ φύσεως (*Della natura*) e Καθαρμοί (*Purificazioni*). In questi egli formulò per primo la teoria dei quattro elementi o "radici" di tutte le cose: terra, acqua, aria, fuoco. (<http://www.treccani.it/enciclopedia/empedocle/>).

<sup>437</sup> F. GALIMBERTI – *Op. Cit. pag. 21* L'ambiente, #17 – L'economia per la famiglia, Il Sole 24 ORE.

<sup>438</sup> F. GALIMBERTI – *Op. Cit. pag. 22* L'ambiente, #17 – L'economia per la famiglia, Il Sole 24 ORE.

dell'ambiente sfiora quasi la venerazione, forse giustamente dirà qualcuno, ma qualche volta anche esagerando, diventando quasi degli estremisti del “green”.

Necessario bisogno, probabilmente sì, questa è fra le tre caratteristiche indicate prima, quella a cui dare maggiore importanza, oggi giorno la Società ha necessariamente bisogno di un'inversione di rotta, di un cambiamento di pensiero, ossia prendere coscienza che il mondo non è infinito, ma soprattutto che è di tutti e che va mantenuto, va saputo preservare e non sfruttare senza un limite.

Agire per l'ambiente va bene ed è vitale e prima ne prendiamo coscienza e meglio è, anche se molti lo sfruttano a loro piacimento questo il vessillo “green”, l'importante è che venga seguita questa via, non importa il perché, importa che venga fatto.

“La preoccupazione per l'ambiente è una conquista relativamente recente. Prima si dava priorità allo sviluppo, “costi quel che costi”: un atteggiamento storicamente comprensibile, trovandone ancora oggi i tristi riflessi nell'inquinamento dei Paesi che hanno scelto lo sviluppo “a rotta di collo”. Oggi il pendolo sta oscillando dall'altra parte e lo sviluppo “sostenibile” è ormai un passaggio obbligato di ogni politica di espansione dell'economia.”<sup>439</sup>

“Per comprendere il rapporto fra economia e il mondo green, fra i meccanismi economici e il loro impatto sull'ambiente (congestione, inquinamento, qualità dell'aria e dell'acqua, ecc.).<sup>440</sup>

Cominciamo dai prezzi, l'economia si basa molto spesso o quasi sempre sui prezzi, i prezzi vanno visti come fossero dei semafori, mandano dei segnali: dicono ad un attento osservatore questo bene è scarso o abbondante; dicono questo bene costa poco a produrlo o costa molto; questo bene è molto

---

<sup>439</sup> F. GALIMBERTI – *Op. Cit. pag. 3* L'ambiente, L'economia sta imparando a consumare meno energia, #17 – L'economia per la famiglia, Il Sole 24 ORE.

<sup>440</sup> F. GALIMBERTI – *Op. Cit. pag. 6* L'ambiente, Il nodo delle esternalità, #17 – L'economia per la famiglia, Il Sole 24 ORE.

utile o serve a poco; c'è molto mercato per questo bene e quindi molta domanda o poca.<sup>441</sup>

Ci sono tante cose nella vita che però non hanno prezzo: a parte i sentimenti, come dare un prezzo all'aria? O ad un panorama? O come dare un prezzo all'acqua limpida del mare o del lago o del fiume? Se l'economia ha bisogno di prezzi e molte cose non hanno un prezzo, come fa a funzionare l'economia quando si trova a trattare di cose senza prezzo?<sup>442</sup>

Qui in questo preciso punto, in risoluzione e aiuto di questo problema rientrano le Società Benefit, ma prima di arrivare alla soluzione, bisogna passare per un ulteriore punto.<sup>443</sup>

La domanda è giusta e in effetti l'economia non si trova a sua agio in questi casi e neanche quando non esistono diritti di proprietà, perché quando non esiste né il "mio" né il "tuo" a livello economico si crea un problema.<sup>444</sup>

Per risolvere tale questione, si deve passare per una storiella, chiamata "La tragedia dei pascoli". Pensiamo ad un grande pascolo che appartiene al Comune. Non è di nessuno e quindi appartiene allo Stato, cioè è di tutti e non è di nessuno. Supponiamo che vicino a questo pascolo ci vivano tanti pastori ed allevatori, che ci portano a pascolare il loro bestiame. Cosa succede?<sup>445</sup>

Succede quello che gli economisti chiamano: "*la tragedia dei commons*"<sup>446,447</sup>.

<sup>441</sup> F. GALIMBERTI – *Op. Cit. pag. 6* L'ambiente, Il nodo delle esternalità, #17 – L'economia per la famiglia, Il Sole 24 ORE.

<sup>442</sup> F. GALIMBERTI – *Op. Cit. pag. 6* L'ambiente, Il nodo delle esternalità, #17 – L'economia per la famiglia, Il Sole 24 ORE.

<sup>443</sup> F. GALIMBERTI – *Op. Cit. pag. 6* L'ambiente, Il nodo delle esternalità, #17 – L'economia per la famiglia, Il Sole 24 ORE.

<sup>444</sup> F. GALIMBERTI – *Op. Cit. pag. 6* L'ambiente, Il nodo delle esternalità, #17 – L'economia per la famiglia, Il Sole 24 ORE.

<sup>445</sup> F. GALIMBERTI – *Op. Cit. pag. 6* L'ambiente, Il nodo delle esternalità, #17 – L'economia per la famiglia, Il Sole 24 ORE.

<sup>446</sup> In economia, per tragedia dei beni comuni, o collettivi, si intende una situazione in cui diversi individui utilizzano un bene comune per interessi propri e nella quale i diritti di proprietà non sono chiari e quindi non è garantito il fatto che chi trarrà i benefici dall'uso della risorsa ne sosterrà anche i costi. Viene spesso indicato come il problema del free rider. Le inefficienze indotte da questa situazione hanno portato a coniarne il termine, introdotto

“Commons” è un termine inglese che denota appunto i territori comuni, quelli che ognuno può usare e sfruttare. E la tragedia consiste nel fatto che, lasciati al libero utilizzo, questi pascoli deperiscono perché ognuno cerca di sfruttarli al massimo. Se ci fosse un unico proprietario questo starebbe attento a sfruttare il pascolo in modo sensato, dando tempo all’erba di ricrescere.”<sup>448</sup>

In questa situazione si palesano due soluzioni o l’intervento dello Stato e delle organizzazioni internazionali con l’inserimento di regole<sup>449</sup>, nell’esempio riportato quindi le autorità pubbliche dovrebbero regolare l’accesso al pascolo in modo che non sia rovinato da uno sfruttamento cieco e sia preservato per il bene di tutti; oppure far sì che tutti si sentano quali proprietari e far sorgere in questi il concetto di rispetto del bene comune, che di quello di proprietà altrui.

In questo preciso punto, come si diceva prima, si inseriscono le Società Benefit, società che per definizione prendono coscienza del fatto che bisogna produrre valore, non solo consumi, pensare che l’impresa deve anche dare e non solo prendere, una società ossia che inserisce nel proprio oggetto sociale una finalità lucrativa e una non.

La società, come persona giuridica, è l’unico soggetto capace di tenere d’accordo più stakeholders contemporaneamente, indi per cui è come se stessi dicendo che la società altro non è che il maggior collettore e accentratore d’interessi e che quindi rappresenta in uno, tanti individui.

In questo caso il mondo “Benefit” ha preso coscienza del fatto che per evitare la “tragedia dei commons” bisogna sentirsi tutti responsabili e tutti proprietari del mondo seguendo la frase: “il mondo è anche mio”.

---

nel 1968 da Garrett James Hardin in un suo famoso articolo dall'omonimo titolo, pubblicato su n° 162 di quello stesso anno dalla rivista *Science*.

([https://it.wikipedia.org/wiki/Tragedia\\_dei\\_beni\\_comuni](https://it.wikipedia.org/wiki/Tragedia_dei_beni_comuni)).

<sup>447</sup> F. GALIMBERTI – *Op. Cit. pag. 6* L’ambiente, Il nodo delle esternalità, #17 – L’economia per la famiglia, Il Sole 24 ORE.

<sup>448</sup> F. GALIMBERTI – *Op. Cit. pag. 6* L’ambiente, Il nodo delle esternalità, #17 – L’economia per la famiglia, Il Sole 24 ORE.

<sup>449</sup> Come per esempio l’accordo di Kyoto del 1997.

Quindi due sono i metodi risolutivi: uno di origine privata (con la Società Benefit) ed uno di origine pubblica (regole) e forse, a detta di chi scrive, è meglio che tali due soluzioni coesistano per una miglior sinergia e miglior rispetto del mondo.

### ***3. Il pensiero degli esponenti italiani sul fenomeno “Benefit”.***

Giunta da poco nel panorama italiano, la Società Benefit<sup>450</sup>, e prima di lei la B-Corp<sup>451</sup>, ha già riscosso l’interesse di molti esponenti, alcuni colpiti da questo nuovo modo di fare impresa, altri curiosi di vedere come continuerà questa avventura, altri ancora, per riallacciarci anche al discorso che si faceva nel sotto-capitolo precedente, forse semplicemente interessati a capire quali benefici o vantaggi porta effettivamente questo nuovo modello.

Che sia quindi per interesse, per curiosità o scetticismo dalla loro comparsa nel mondo del diritto societario italiano, fino ad oggi sono state rilasciate molte dichiarazioni e per citare O. Wilde<sup>452</sup>: “*Bene o male, purché se ne parli.*”.

Risulta interessante iniziare questo discorso con le dichiarazioni del senatore PD Mauro Del Barba<sup>453</sup>, considerato il “padre” della nuova forma

---

<sup>450</sup> Vedere Capitolo II.

<sup>451</sup> Vedere Capitolo III.

<sup>452</sup> *Wilde Oscar*. - Scrittore irlandese (Dublino 1854 - Parigi 1900). Il suo nome intero era *Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde*. Assimilatore di gran talento, esponente dell'estetismo e decadentismo inglesi, W. ha dato il meglio di sé nelle commedie, che si riconnettono alla tradizione gallicizzante della Restaurazione e i cui dialoghi sono fitti di battute e paradossi (tra queste *The importance of being Earnest*, 1895). (<http://www.treccani.it/enciclopedia/oscar-wilde/>).

<sup>453</sup> MAURO DEL BARBA - Laureato in Scienze dell'Informazione all'Università degli Studi di Milano, grazie alla giovanile passione per la logica matematica ottiene un dottorato quadriennale di ricerca che gli permette di coltivare questa passione e successivamente essere assunto, nel 1997, presso la Banca Popolare di Sondrio. Ha cominciato come programmatore COBOL fino a diventare responsabile dei progetti in staff alla Direzione

d'impresa, in quanto primo firmatario di un disegno di legge che, nell'aprile 2015, aveva portato il tema all'esame del Parlamento e che a novembre l'ha fatto confluire nella legge di Stabilità 2016: *“la società benefit è uno strumento all'avanguardia, finalizzato a orientare lo sviluppo economico nella prospettiva della sostenibilità ambientale e sociale.”*<sup>454</sup>; sempre a detta del senatore: *“gli imprenditori hanno finalmente modo di riappropriarsi del loro sogno originario, quello di avere un impatto positivo sul mondo”*<sup>455</sup>.

Mauro Del Barba ha inoltre ricordato che *“non è stato messo alcun incentivo fiscale per la conversione delle società in benefit corporations in quanto non vogliamo che parta la corsa ai quattrini, bensì vogliamo che*

---

Generale. Vita pubblica - Cresciuto a stretto contatto con le varie associazioni cittadine, entra nel gruppo scout cittadino nel 1979. Ha fatto parte, dal 1994 al 2003, della Protezione Civile e del gruppo antincendio boschivo. Nel 2009 è fondatore e presidente dell'associazione "morbegno2020" che si batte per gli investimenti produttivi in tema di risparmio energetico e sviluppo sostenibile. L'impegno in politica - Nel 1995 contribuisce alla formazione della prima lista civica di Morbegno, "Impegno per la città", che vinse le elezioni di quell'anno e delle annate successive. Nel 1996 partecipa alla costituzione della sezione locale de L'Ulivo e nel 1997 si iscrive al PPI. Dal 1995 al 2002 è consigliere del Bacino imbrifero montano dell'Adda, partecipando anche al consiglio direttivo. Nel 1998-1999 diventa vice segretario provinciale del PPI di Sondrio per poi diventare dal 2000 al 2002 segretario provinciale PPI di Sondrio. Dal 1999 al 2002 è anche Consigliere Nazionale PPI 2000-2002. Con la nascita della Margherita, è fondatore e co-responsabile della sezione provinciale partito e nel 2001 è candidato uninominale per "l'Ulivo" alla Camera dei deputati, collegio 12, Lombardia II. Dal 2003 è membro tecnico della commissione permanente per l'innovazione e le tecnologie nei comuni e dal 2005 membro della commissione innovazione ANCI nazionale per l'innovazione tecnologica dei comuni. Dal 2005 Membro del consiglio direttivo di AICCREE Lombardia. Dal giugno 2004 al giugno 2009 riveste il ruolo di consigliere del gruppo di maggioranza e Assessore al bilancio del Comune di Morbegno. Primarie parlamentari ed elezione a Senatore della repubblica - Sostenendo e appoggiando anche tramite il "Comitato Sondrio per Renzi" la candidatura di Matteo Renzi a segretario del Partito Democratico, partecipa alle primarie del 2012 risultando il più votato nel territorio di riferimento (Provincia di Sondrio). Nel 2013, a seguito delle elezioni politiche italiane del 2013, viene eletto senatore della XVII Legislatura della Repubblica Italiana nella circoscrizione Lombardia per il Partito Democratico. Attualmente è membro della 5 Commissione (Bilancio). Inizialmente favorevole al "DDI Cirinnà", manifesta una "crisi di coscienza" verso la stepchild adoption e l'articolo 5, non garantendo più il suo voto. (*Wikipedia*).

<sup>454</sup> Citazione riportata da. "Il difficile debutto della Benefit Corporation" – Il Sole 24 ORE.

<sup>455</sup> Da il Corriere della Sera: <http://sociale.corriere.it/societa-benefit-litalia-ha-il-primato-europeo-il-boom-delle-b-corp-che-fa-paura/>.

*partano le eccellenze già acquisite da parte di innumerevoli imprese italiane”*

456

*Paolo Di Cesare*, fondatore della prima B-Corp italiana (*Nativa*) afferma con entusiasmo e fiducia nel futuro: *“Sta già tutto lì, nella nostra tradizione imprenditoriale. Prima ancora della ricerca del successo, in Italia si ricerca il successo di un’idea. Che poi spesso ha a che fare con la comunità, con le persone, con le materia prime... Se oggi sempre più imprenditori imboccano questa strada è perché hanno capito che c’è un futuro e che non sono soli. Sono persone, queste, che il concetto di benefit lo avevano già nel proprio DNA. Ora vogliono far parte di qualcosa di più grande”*<sup>457</sup>.

“Ma le Società Benefit sono un buon pretesto per alcune considerazioni di fondo nel dibattito sulla situazione attuale, partendo da quelle di un’imprenditrice e quelle di un osservatore dei fenomeni sociali: “Per rispondere agli obiettivi alti che ha posto l’Agenda 2030 Onu”, ha detto *Letizia Moratti*<sup>458</sup> in un messaggio video, *“dobbiamo liberarci dalla dimensione del breve periodo e avere uno sguardo strategico. Guardiamo a nuovi modelli di un’economia sociale di mercato, di cui abbiamo bisogno perché il gap che c’è tra la domanda di welfare e l’offerta ormai non è più sostenibile, e si rischia di non poter più dare i servizi richiesti. Ma affinché questi modelli possano dare delle risposte adeguate – aggiunge - bisogna superare lo steccato tra profit e non profit. E quindi c’è anche il tema della riforma del Terzo settore con l’approvazione della legge che darebbe ossigeno alle nostre imprese sociali e che speriamo sia rapida”*.”<sup>459</sup>

---

<sup>456</sup> Da “Fondazione Enrico Mattei: in Italia costituite già 5 società Benefit” – [www.agi.it](http://www.agi.it).

<sup>457</sup> Da il Corriere della Sera: <http://sociale.corriere.it/societa-benefit-litalia-ha-il-primato-europeo-il-boom-delle-b-corp-che-fa-paura/>.

<sup>458</sup> *Letizia Bricchetto Arnaboldi*, meglio nota come *Letizia Moratti*, nasce a Milano il 26 novembre del 1949. Imprenditrice di successo, personaggio di spicco della politica, è passata alla storia per essere stata la prima donna ad essere nominata presidente della Rai, oltre che la prima donna sindaco della città di Milano.

<sup>459</sup> Dichiarazione presa da: “Società Benefit, il futuro del capitalismo passa da qui” – [Vita.it](http://Vita.it).

*“Mauro Magatti<sup>460</sup>, docente di sociologia presso la Facoltà di Scienze politiche e sociali dell'Università Cattolica Milano, fa un discorso più ampio: “È evidente che le condizioni storiche culturali economiche e politiche precedenti la crisi del 2008 sono finite, ma il problema è che bisogna tentare di costruire nuovi modelli e nuovi equilibri”. Il problema – secondo Magatti – è: “cosa è la prossima crescita economica, cioè quale tipo di ricchezza produciamo? La crescita economica non si sostiene solo con una crescita illimitata dei consumi. La sfida molto ardua è che è necessario un cambio di paradigma. Il sistema Paese deve produrre valore, e questo, poi, genererà anche consumi. Non viceversa. Creeranno nuova prosperità quelle aziende che investono su un discorso integrale della qualità che non riguarda solo il prodotto, ma il rapporto con il territorio e i propri dipendenti. I paesi occidentali sono chiamati a questo tipo di scelte”. E conclude: “Questo comporta una metamorfosi della razionalità di breve termine che si è affermata in un contesto storico preciso che oggi palesemente non c'è più. Siamo in una stagione in cui il tema è l'innovazione, di tutta una serie di pratiche e di modi di stare insieme: questo è il tema strategico di oggi. Se riusciamo a scampare il peggio può essere che una futura ripresa economica ci consegnerà un mondo migliore, più equilibrato, di quello che stiamo lasciando. E' un buona notizia, che possiamo anche chiamare 'Progresso', ma riuscire a costruirla o raggiungerla è tutt'altro che facile”.”<sup>461</sup>*

“Eppure l'Italia non sfigura a confronto con l'estero.

Lo afferma *Paola Bergamaschi Broyd<sup>462</sup>*, board member Numbers for Good Ltd (B-Corp), e investor in NewCoh, che fa un discorso sulla base dell'esperienze e conoscenze in UK e in Italia.

---

<sup>460</sup> Mauro Magatti - Docente di sociologia presso la Facoltà di Scienze politiche e sociali dell'Università Cattolica Milano.

<sup>461</sup> Dichiarazione presa da: “Società Benefit, il futuro del capitalismo passa da qui” – Vita.it.

<sup>462</sup> Paola Bergamaschi Broyd - Board member Numbers for Good Ltd (B-Corp), e investor in NewCoh.



In sintesi descrive il raffronto e invita a una riflessione. Dice che la crisi ha determinato nel Regno Unito come in Italia gli stessi effetti di contrazione della spesa sociale. Ma le risposte sono state diverse: a Londra si è pensato di intervenire chiamando (quasi imponendo) l'intervento concreto e sostanzioso di istituti di credito e aziende per creare un corposo Fondo che compensasse le risorse mancanti e allo stesso tempo creando una sorta di intermediatore tra chi ha i soldi da investire e chi ha idee e progetti da implementare. Questo in Italia non si è ancora fatto attardandosi con una struttura ancora lenta di ricerca dei finanziamenti pubblici. Ma il quadro che ha conosciuto in Italia – afferma Bergamaschi – rappresenta un tessuto vitalissimo e anche potenzialmente assai innovativo che aspetta solo di essere sostenuto.”<sup>463</sup>

“Come ha fatto – ad esempio - un ente come *Banca Prossima*, prima banca B-Corp in Italia, che ha ricordato il presidente Marco Morganti<sup>464</sup>, ha deciso di dare prestiti a soggetti non “bancabili” come gli studenti, sulla base del merito (la regolarità negli studi e non solo i voti) e non delle potenziali garanzie economiche delle famiglie, ma allo stesso tempo per non violare gli interessi degli azionisti ha garantito il tutto con una Fondazione che sostenesse le garanzie. Sorpresa: la percentuale di mancati rimborsi è più bassa di quella del circuito tradizionale, segno che lo spirito di fondo è stato compreso.”<sup>465</sup>

“*La banca ha un dovere civile, che è quello di far circolare il denaro nella dimensione e nel frazionamento maggiore raggiungendo il massimo numero di persone che ne hanno bisogno per fare il loro progetto. Nel caso del terzo settore è quello del servizio alla società, per l'impresa privata è la realizzazione dell'obiettivo imprenditoriale.*<sup>466</sup>”. Lo sottolinea sempre Marco Morganti, Ceo di banca Prossima, in occasione del convegno della Fondazione E.Y. Onlus.

---

<sup>463</sup> Dichiarazione presa da: “Società Benefit, il futuro del capitalismo passa da qui” – Vita.it.

<sup>464</sup> Marco Morganti, amministratore delegato Banca Prossima.

<sup>465</sup> Dichiarazione presa da: “Società Benefit, il futuro del capitalismo passa da qui” – Vita.it.

<sup>466</sup> *Adnkronos*: [http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2016/04/21/profit-morganti-banca-prossima-dovere-civile-far-circolare-denaro\\_vRvG21vNfyJOerjMwTD2oN.html](http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2016/04/21/profit-morganti-banca-prossima-dovere-civile-far-circolare-denaro_vRvG21vNfyJOerjMwTD2oN.html).

“L’ultima azienda italiana ad aver concluso positivamente il processo di valutazione d’impatto (B Impact Assessment<sup>467</sup>) ottenendo così da “B-Lab” la certificazione è *Right Hub*, start-up nata per sostenere l’economia sociale e il terzo settore nell’integrazione col mercato delle imprese profit attraverso il rafforzamento delle loro competenze manageriali.

“*Cercheremo di dare il nostro contributo per lo sviluppo delle B-Corp, in cui crediamo*<sup>468</sup>” commenta Luca Guzzabocca, fondatore e general manager dell’azienda. “*Ritengo che quella delle benefit corporation sia una strada interessante ed efficace per far crescere la consapevolezza della necessità di un nuovo modo d’intendere l’attività d’impresa, che dev’essere sostenibile sotto tutti i profili*”.<sup>469</sup>

In ultima istanza prendiamo a campione quanto dichiarato da “Sabina Ratti, direttrice della *Fondazione Eni Enrico Mattei*, sulla nuova norma che disciplina le Società Benefit che rappresenta secondo lei “*uno strumento che finalmente permette di creare una sinergia tra le attività di sostenibilità con la strategia d’impresa volta alla creazione di valore*”.”<sup>470</sup>

In conclusione di quanto detto sopra, la Società Benefit sembra essere stata accolta in Italia, con entusiasmo quanto forse con speranza.

Con entusiasmo in quanto sembra essere rivoluzionario questo nuovo modo di far impresa, che fa sì, che all’interno dell’oggetto sociale vi sia al contempo una finalità lucrativa e una di beneficio comune.

Allo stesso momento però, da quanto si può cogliere dalle dichiarazioni sopra riportate, vi è anche forse della speranza, speranza che questo progetto possa continuare nel tempo, speranza che tali società non siano delle meteore nel diritto societario, speranza che gli italiani, come anche i cittadini degli altri paesi, abbiano la prontezza mentale per cogliere un cambiamento tale, che

---

<sup>467</sup> Vedere Capitolo III.1.

<sup>468</sup> Da il Corriere della Sera: <http://sociale.corriere.it/societa-benefit-litalia-ha-il-primato-europeo-il-boom-delle-b-corp-che-fa-paura/>.

<sup>469</sup> Da il Corriere della Sera: <http://sociale.corriere.it/societa-benefit-litalia-ha-il-primato-europeo-il-boom-delle-b-corp-che-fa-paura/>.

<sup>470</sup> Da “Fondazione Enrico Mattei: in Italia costituite già 5 società Benefit” – [www.agi.it](http://www.agi.it).

tende a produrre valore e non solo consumi, facendo sì che il sociale entri nella produzione della ricchezza, condizionandola.

Si evince quindi in sintesi, che il sentimento degli italiani sull'argomento "Benefit" è, se così lo si può qualificare, dopo quanto sopra detto, un entusiasmo speranzoso.

## Capitolo VI

### Un futuro “Benefit”

SOMMARIO: 1. PROIEZIONE DELLA SOCIETÀ BENEFIT. NOVITÀ CON CUI IMPLEMENTARE IL MODELLO ATTUALE. – 2. SEGUIRE IL MODELLO DEL “RATING DI LEGALITÀ”. UNA QUESTIONE DI STELLE.

#### *1. Proiezione nel futuro della Società Benefit. Novità con cui poter implementare il modello attuale.*

Un percorso porta solitamente su di una nuova via, una nuova strada, una nuova meta ed è proprio quello che è successo con l’approvazione della L. 208/2015, si è iniziato a percorrere un iter verso, un nuovo modo di far impresa, nonché forse di concezione del business. Chi scrive usa la parola “forse”, perché solitamente il viaggio, quello verso lidi inesplorati, è sempre rischioso, in quanto si ha la convinzione di voler andare in un determinato luogo, ma finché uno non lo raggiunge non sa mai se la strada intrapresa è quella corretta o meno.

Durante il viaggio impervio, il viandante è colpito da sentimenti avversi, non sa mai se sta facendo la cosa giusta, ma forse è proprio questa la differenza fra un uomo normale e un uomo straordinario, il coraggio di cambiare, ma non un coraggio fine a se stesso, ma un coraggio portato avanti da un sogno, da un’ambizione, da un progetto.

Con l’avvento della norma che ha dato dignità giuridica alla Società Benefit, si è intrapresa una strada innovativa, si è sposato un nuovo modo di far impresa, lontano dagli schemi conosciuti fino ad adesso, lontano dal vecchio sistema di business, incentrato solo sul lucro, ma aperto a restituire

nei confronti della Società e dell'ambiente quanto preso ai fini della produzione, sposando l'idea "l'impresa prende, l'impresa dà".

Come disse il filosofo danese Søren Kierkegaard<sup>471</sup>: "La vita può essere capita solo all'indietro, ma va vissuta in avanti", ed è proprio così che andrebbe vissuta una vita, in un'eterna propensione e tensione verso il futuro, fermandosi sì, a comprendere il presente, ma tentando di non guardare troppo al passato, per paura di perdersi o fermarsi a compiangere o anche ammirare situazioni, che non sarà più possibile esperire, ma solo ricordare.

Con la Società Benefit si è intrapresa la strada del futuro? O tutto ciò sarà soltanto una meteora del mondo del diritto societario italiano e mondiale?

Dopo aver visto in quale substrato è stata accolta la legge Benefit<sup>472</sup>, dopo aver analizzato attentamente la normativa italiana presente<sup>473</sup>, dopo aver seguito il percorso evolutivo partito da B-Lab<sup>474</sup> in Pennsylvania, nonché comparato la L. 208/2015 con quella degli Stati del Colorado, Vermont e di

---

<sup>471</sup> Kierkegaard {kirkēghoor}, Sören Aabye. - Filosofo (Copenaghen 1813 - ivi 1855). *Vita e pensiero* sono così strettamente uniti in K., che tutta la sua opera di scrittore è l'espressione del dramma della propria interiore esperienza, dal breve periodo di vita mondana e gaudente ("estetica") al fidanzamento con Regina Olsen, che doveva aprire la fase "etica" della sua esistenza, dalla rottura del fidanzamento (con cui s'inizia lo stadio "religioso" della sua vita) alle polemiche con il giornale umoristico *Der Korsar* (1845-46) e con il vescovo di Danimarca H. Martensen (dal dic. 1854), con cui K. iniziò la lotta contro la chiesa ufficiale di Danimarca, intensamente proseguita nel periodico *Øjeblikket* ("Il Momento"), da lui fondato pochi mesi prima della morte. Il problema fondamentale di K. è quello dell'esistenza cristiana dell'individuo, che lo induce a farsi scrittore per "rendere attenti gli uomini a ciò che è il cristianesimo" e "distogliere la cristianità dall'immaginazione di esserlo già" (esponendosi per questo a essere perseguitato con lo scherno e la derisione, che sono, per K., la sofferenza specificamente cristiana) e quindi a polemizzare contro ogni speculazione metafisica, sistematica, oggettiva, intellettualistica, che, in quanto tale, è per lui astrazione, ossia prescinde da ciò che, per il cristianesimo, è l'unica realtà, la realtà etica dell'individuo. Pertanto, al razionalismo di G. W. F. Hegel, espressione massima per K. di tale speculazione oggettiva, viene opposto il pensiero soggettivo, o esistenziale, che dà fondamento e giustificazione alla realtà e al valore dell'individuo (il "singolo") e alla sua esistenza attraverso gli stadi estetico, etico, religioso. Tra queste tre possibilità nel cammino della vita, l'individuo ha il dovere di scegliere e di decidere per l'ultima, quella della fede religiosa, che, nella coscienza del peccato, in timore e tremore, lo pone solo di fronte all'incomprensibile Dio, per fondarlo trasparente in lui, nel superamento dell'angoscia e della disperazione. (<http://www.treccani.it/enciclopedia/soren-aabye-kierkegaard/>).

<sup>472</sup> Vedere Capitolo I.

<sup>473</sup> Vedere Capitolo II.

<sup>474</sup> Vedere Capitolo III.

Washington D.C.<sup>475</sup>, si può solo che provare a fantasticare razionalmente su quello che potrebbe essere e che forse effettivamente sarà del mondo “Benefit” e di provare ad immaginare possibili implementazioni con cui andare a migliorare il testo di legge, per ora previsto.

Chi scrive si scusa in anticipo con il lettore, per l’immaginazione, in quanto futuro, con cui verrà trattato questo Capitolo, un’immaginazione reale, non utopistica, ossia una possibilità raggiungibile tramite ratio, una possibilità reale ed auspicabile, affinché questa intrapresa, sia la strada giusta verso il futuro delle società.

Iniziamo con il dire che vi è però una critica, auspicabile di cambiamento per il futuro, da fare sia al Legislatore americano che a quello italiano, che si può evincere solo grazie al lavoro di comparazione, effettuato nel corso del Capitolo IV, questa critica quindi è volta a scoprire un lato debole della normativa, a detta di chi scrive, sperando in un prossimo cambiamento.

Più funzionale, secondo chi scrive, sembra essere il modello previsto dalle B-Corp, piuttosto che quello delle Benefit Corporation e delle Società Benefit, in quanto è vero, sì, che la certificazione avviene ogni due anni, ma ogni volta che avviene, viene effettuata su di una base completa di dati, su di una rosa ampia (ambiente, lavoratori, clienti, collettività e governance). È come se ci fosse ogni due anni un controllo esplicito per vedere se gli standard certificati al tempo, sono rimasti invariati, implementati o addirittura diminuiti, dall’altra parte si potrebbe obiettare, che solo il fatto di inserire nell’oggetto sociale di una società, una o più finalità di beneficio comune, crei un vincolo alla società stessa e di conseguenza un vincolo nell’operare degli amministratori ancora più forte rispetto alla certificazione e che ci sia ulteriormente anche la “Relazione Annuale”<sup>476</sup> da allegare al bilancio di esercizio.

---

<sup>475</sup> Vedere Capitolo IV.

<sup>476</sup> Vedere Capitolo II.2, art. 1, comma 382, L.208/2015.

Tutto ciò è vero, la legittimazione giuridica è sicuramente più costrittiva dal punto di vista della Mission, ma per capire il perché della critica bisogna soffermarsi solo su di un dato, la questione temporale, ossia: quando è che avviene il controllo rispetto alla qualificazione di Società Benefit?

È qui che vi è stato un errore o svista da parte del Legislatore, perché in Italia come negli States, prima ci si costituisce Società Benefit o Benefit Corporation poi si viene controllati e si descrive quanto operato in un documento, la “Relazione annuale”, è proprio questo il problema, secondo chi scrive è assurdo ottenere una qualifica solo per aver modificato l’oggetto sociale e magari, sì, aver inserito una finalità di beneficio comune da perseguire, ma senza sapere quale sia il reale impatto sui vari stakeholders di quella Mission, senza sapere se quella novità inserita nell’oggetto sociale sia qualificabile come Benefit o meno.

Dall’analisi dei percorsi costitutivi non si evince alcuna prova/questionario<sup>477</sup> prima di modificare l’atto costitutivo (per la Benefit Corporation), che qualifichi l’effettivo beneficio/impatto che si verrà a creare una volta inserito nella denominazione sociale la parola “*Benefit*” o forse un controllo ci sarebbe pure ed è quello posto in essere a livello notarile durante la costituzione o la modifica dell’atto costitutivo, ma obiettivamente non ha quella certezza empirica che invece darebbe un metodo di certificazione con questionario uguale e con gli stessi parametri valutativi per tutti ; verrebbe da dire, forse in maniera un po’ forzata quindi: “un salto nel buio”.

Sarebbe stato più oculato forse, prima di prevedere la modifica dell’atto costitutivo, diciamo preparatoria, misurare, almeno la prima volta, se la/le finalità di beneficio comune inserite nell’oggetto sociale siano effettivamente qualificabili quali “Benefit” o meno e poi dare la possibilità effettiva di andare a modificare sia l’atto costitutivo sia la denominazione sociale, andando a creare quel vincolo giuridico in più che manca alla B-Corp.

---

<sup>477</sup> B Impact Assessment.

Secondo chi scrive, questo sarebbe stato forse un salto di qualità di livello massimo, lasciando ciò che di buono si era costruito attraverso B-Lab e aggiungendo ciò che in realtà mancava ossia il riconoscimento giuridico, nonché il vincolo normativo.

Nel caso della Società Benefit, per ora, e si spera, solo per ora, invece si ha: un qualcosa in più rispetto alle certificate da B-Lab, ossia come detto il vincolo giuridico, ma anche qualcosa in meno ossia un controllo prima che si inserisca il beneficio comune da perseguire nell'oggetto sociale, tale che si garantisca che quella società sarà effettivamente Benefit, che poi nessuno lo nega, che ci sia un controllo a posteriori, ma che basti un cambio di oggetto sociale per ottenere una qualifica, sembra essere come dare la patente di guida senza esame e solo dopo un anno vedere se idoneo o meno alla guida; quasi aberrante.

In futuro quindi, chi scrive si auspica che si venga a creare una società realmente Benefit, con una misurazione, se non biennale, almeno solamente per la prima volta, dell'impatto socio-ambientale e relativi controlli successivi dati dalla "Relazione annuale"<sup>478</sup> da allegare al bilancio d'esercizio, nonché i vincoli sorgenti in capo agli amministratori, ma si badi bene non che, come è adesso, non sia realmente Benefit, solo che manca qual vincolo in più che le darebbe quell'aurea di sicurezza preventiva, effettivamente testato e provato, magari anche attraverso una certificazione.

Una tale visione potrebbe essere riportata alla realtà nel prossimo futuro, anzi come detto sopra e come sarà nel corso dell'intero sotto-capitolo, chi scrive ovviamente si auspica, che un domani si potranno venire a creare le situazioni descritte nel corso di questa trattazione.

---

<sup>478</sup> Vedere Capitolo II.4.



Un'ulteriore innovazione sorge in mente alla lettura dell'art. 1, comma 384 della L. 208/2015:

***Comma 384**<sup>479</sup>. La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i relativi compiti e attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.*

Infatti leggendo tale comma si può notare come “la Società Benefit che non persegua le finalità di beneficio comune, che ha dichiarato di voler raggiungere è soggetta alle disposizioni del Decreto Legislativo n° 145 del 2007, in materia di tutela dei professionisti (imprese e lavoratori autonomi) dalla pubblicità ingannevole (effettuata da altre imprese) ed alle disposizioni del Codice del consumo, contenuto nel Decreto Legislativo n° 206 del 2005, si ritiene quelle sulle pratiche commerciali scorrette (articoli da 18 a 27-quater del D.lgs. 206/2007 riformati dal Decreto Legislativo n° 146 del 2007), soprattutto quelle ingannevoli nei confronti dei consumatori e delle microimprese (artt. 21, 22 e 23 del Codice del consumo).<sup>480</sup>

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM o Autorità Antitrust)<sup>481</sup> svolge in questo caso, dunque il ruolo di tutela dei professionisti, dei consumatori e delle microimprese disciplinati, rispettivamente, dall'art. 8 del D.lgs. 145/2007 e dall'art. 27 del D.lgs. 206/2005, irrogando, se ricorrono

---

<sup>479</sup> L. 208/2015.

<sup>480</sup> Op. Cit. <https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12419-societ-benefit-ecco-le-regole.html>.

<sup>481</sup> Vedere Capitolo II.2.

le fattispecie di comportamento illecito dell'impresa descritte dai due testi legislativi citati, le sanzioni amministrative in essi previste.”<sup>482</sup>

A detta di chi scrive il problema sembra sorgere sempre dal punto di vista del controllo, per quanto riguarda i rimandi fatti dal *comma 384*.

Per quanto riguarda la pubblicità ingannevole con conseguenti sanzioni irrogate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust), nulla quaestio, chi scrive si domanda semplicemente: ma la Relazione annuale, approvata dai soci con il bilancio e poi pubblicata sul sito, effettivamente da chi viene poi controllata ed esaminata? Sempre dall'Antitrust? E il controllo è sicuro che avvenga o vengono fatti controlli a campione, visto che non è specificato dalla legge?

Forse un carico un po' troppo gravoso per l'Agcm, se sommato al già pressante lavoro, in futuro, se tale fenomeno prenderà piede, chi scrive si auspica, che questo controllo venga affidato ad una Autorità con meno compiti e impegni, sicuramente però non ora, che praticamente è appena iniziato tale movimento e ci sono solo pochissime Società Benefit.

L'auspicio per il futuro ed anche il più logico, è che il controllo venga fatto a tappeto per tutte le Società Benefit e su ogni “Relazione Benefit”, per ora non sappiamo come sarà e come avverrà, e posto in essere da un organo che riesca effettivamente, forse ci riuscirà benissimo e senza problemi l'Antitrust, a concentrare le sue forze e il suo impegno al controllo di questo nuovo e delicato modo di far impresa, perché c'è anche il rischio finora tenuto lontano, dato dalla divisione dei due mondi, di commistione fra “profit” e no “profit”, rischio secondo chi scrive molto elevato in Italia.

Sono tutte domande che si susseguono e che dobbiamo solo aspettare che il tempo passi e ci dia delle risposte chiare, in quanto per ora il futuro non è molto nitido e al quale adesso come adesso non si riesce a dare una corretta e coerente proiezione.

---

<sup>482</sup> Op. Cit. <https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12419-societ-benefit-ecco-le-regole.html>.

Ultima, ma non per importanza implementazione auspicabile per un prossimo futuro, è data dall'inserimento nella legge di vantaggi, benefici o incentivi di tipo economico o fiscale.

È vero che scrive nel corso della trattazione del Capitolo V, si sia trovato d'accordo con la scelta del Legislatore di non prevedere alcun tipo di vantaggio economico per chi avesse sposato la questione "Benefit", ma una tale situazione può essere giusta solo all'inizio, ma con il tempo forse sarebbe anche giusto concedere anche qualche sgravio di tipo fiscale.

Il cambiamento iniziale deve essere libero e scevro da ogni possibile contaminazione d'interesse di un ritorno economico, ma è vero anche che una volta che si è venuto a creare un gruppo, uno zoccolo duro su cui puntare e con cui tale movimento può crescere senza paura, che si fondi su di un sogno, che abbia cambiato liberamente e senza paura, è giusto pure che qualcuno (lo Stato) premi queste eccellenze e non le lasci come purtroppo spesso avviene in Italia, nella penombra, ma faccia in modo tale che sia data loro la possibilità di rappresentare l'innovazione societaria italiana nel mondo, mettendole in prima fila e dandole la possibilità di andare avanti e migliorare, se ciò avviene con un incentivo ovviamente, ancora meglio.

In conclusione di questo sotto-capitolo si può dire che chi scrive ha tentato di vedere più in là della propria penna, con la consapevolezza e l'attenzione a non spiccare voli pindarici o a non somigliare ad un Icaro dalle ali di cera, ma provando ad immaginare un qualcosa di fattibile e realizzabile, per il "benefit" del mondo "Benefit".

## ***2. Seguire il modello del "Rating di legalità". Una questione di stelle.***

Per dare una maggiore appetibilità e per sfruttare al meglio questo nuovo modo di fare impresa, il Legislatore potrebbe dare in futuro, una valenza

simile a quella del “*Rating di legalità*”, ossia un tipo di rating etico destinato alle imprese italiane.

Per meglio comprendere questa possibilità, andiamo prima ad illustrare cosa si intende, come si ottiene e a cosa serve il “Rating di legalità”, per poi vedere come potrebbe virare e non cambiare, ossia aggiungere una caratteristica in più senza togliere nulla al modello di Società Benefit .

“Il “Rating di legalità” è nato allo scopo di promuovere in Italia principi etici nei comportamenti aziendali in attuazione alla legge di conversione del decreto legge 24 marzo 2012 n. 29, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM o Antitrust) in raccordo con i Ministeri della Giustizia e dell'Interno, ha deliberato nel novembre 2012 il Regolamento per definire l'attribuzione del rating di legalità alle imprese operanti nel territorio nazionale con fatturato sopra i 2 milioni di Euro.”<sup>483</sup>

Del rating attribuito alle aziende si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, infatti, la banca che non concede crediti ad una impresa avente rating, sarà tenuta a motivare la scelta con apposita nota alla Banca d'Italia.

“Quindi potranno richiedere questa sorta di certificazione di garanzia, le imprese operative in Italia, attraverso la compilazione di una domanda e inviarla per via telematica, aziende come si diceva che<sup>484</sup>:

- abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'esercizio chiuso l'anno precedente alla richiesta di rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante da un bilancio regolarmente approvato dall'organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge;
- che siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni.”<sup>485</sup>

---

<sup>483</sup> Op. Cit. [https://it.wikipedia.org/wiki/Rating\\_di\\_legalità](https://it.wikipedia.org/wiki/Rating_di_legalità).

<sup>484</sup> Op. Cit. <http://www.agcm.it/rating-di-legalita.html>.

<sup>485</sup> Op. Cit. <http://www.agcm.it/rating-di-legalita.html>.

“Il rating avrà un range tra un minimo di una “stelletta” a un massimo di tre “stellette”, ed è proprio questo che differenzierà un’impresa piuttosto che un’altra, attribuito dall’Autorità sulla base delle dichiarazioni delle aziende che saranno verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate.”<sup>486</sup>

Per ottenere il punteggio minimo, quindi una stella, l’azienda dovrà dichiarare che l’imprenditore e gli altri soggetti rilevanti ai fini del rating (direttore tecnico, direttore generale, rappresentante legale, amministratori, soci) non sono destinatari di misure di prevenzione e/o cautelari, sentenze/decreti penali di condanna, sentenze di patteggiamento per reati tributari ex D.lgs. 74/2000, per reati ex D.lgs. n. 231/2001<sup>487</sup>, per i reati di cui agli articoli 346, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale e per il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983<sup>488</sup>, convertito dalla legge n. 638/1983. Per i reati di mafia, oltre a non avere subito condanne, non deve essere stata iniziata azione penale ai sensi dell’art. 405 c.p.p., né l’impresa dovrà essere destinataria di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità.”<sup>489</sup>

“Nei confronti dell’impresa, inoltre non dovrà essere stato disposto il commissariamento in base al D.L. n. 90/2014<sup>490</sup> successivamente convertito in legge.

---

<sup>486</sup> *Op. Cit.* <http://www.agcm.it/rating-di-legalita.html>.

<sup>487</sup> Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

<sup>488</sup> Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini.

<sup>489</sup> *Op. Cit.* <http://www.agcm.it/rating-di-legalita.html>.

<sup>490</sup> Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103) (GU Serie Generale n.144 del 24-6-2014).

L'impresa stessa non deve essere destinataria di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato D.lgs. n. 231/2001<sup>491</sup> <sup>492</sup>.

L'impresa non dovrà inoltre, nel biennio precedente la richiesta di rating, essere stata condannata per illeciti antitrust gravi o per violazioni del codice del consumo, per mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.<sup>493</sup>

Non dovrà inoltre avere subito accertamenti di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato, né avere ricevuto provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici per i quali non abbia assolto gli obblighi di restituzione e non essere destinataria di provvedimenti di accertamento del mancato pagamento di imposte e tasse. Dovrà inoltre dichiarare di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell'ANAC<sup>494</sup> di natura pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 207/2010<sup>495</sup> che implicino preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture<sup>496</sup>.

---

<sup>491</sup> Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

<sup>492</sup> *Op. Cit.* <http://www.agcm.it/rating-di-legalita.html>.

<sup>493</sup> *Op. Cit.* <http://www.agcm.it/rating-di-legalita.html>.

<sup>494</sup> Autorità Nazionale Anticorruzione.

<sup>495</sup> D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010).

<sup>496</sup> *Op. Cit.* <http://www.agcm.it/rating-di-legalita.html>.

L'impresa dovrà inoltre dichiarare di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di mille euro, esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili.”<sup>497</sup>

“Il regolamento prevede ulteriori requisiti che, se rispettati, garantiranno alle imprese il punteggio massimo di 3 stellette. Se ne verranno rispettati almeno 6 si otterranno due stellette.”<sup>498</sup>

In particolare le aziende dovranno<sup>499</sup>:

- rispettare i contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell'Interno e da Confindustria, delle linee guida che ne costituiscono attuazione, del Protocollo sottoscritto dal Ministero dell'Interno e dalla Lega delle Cooperative, e a livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria;
- utilizzare sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;
- adottare una struttura organizzativa che effettui il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa o un modello organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001<sup>500</sup>;
- adottare processi per garantire forme di Corporate Social Responsibility<sup>501</sup> (CSR);
- essere iscritte in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- avere aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria;

---

<sup>497</sup> *Op. Cit.* <http://www.agcm.it/rating-di-legalita.html>.

<sup>498</sup> *Op. Cit.* <http://www.agcm.it/rating-di-legalita.html>.

<sup>499</sup> *Op. Cit.* <http://www.agcm.it/rating-di-legalita.html>.


<sup>500</sup> Vedere nota 12.

<sup>501</sup> Vedere Capitolo VII.

- di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.”<sup>502</sup>

Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta. In caso di perdita di uno dei requisiti base, necessari per ottenere una stella, l’Autorità dispone la revoca del rating. Se vengono meno i requisiti grazie ai quali l’azienda ha ottenuto un rating più alto l’Antitrust riduce il numero di stelle.

Ultimo dato da mostrare è il boom che tale sistema ha avuto nel nostro paese:



(Tabella che mostra l’espansione del “Rating di legalità” in Italia<sup>503</sup>)<sup>504</sup>

<sup>502</sup> Op. Cit. <http://www.agcm.it/rating-di-legalita.html>.

<sup>503</sup> Dati Agcm.

<sup>504</sup> <http://www.agcm.it/rating-di-legalita.html>.



Una volta illustrato come funzione il Rating di legalità, si può iniziare a notare l'utilizzo che chi scrive ha in mente di farne, applicandolo al mondo oggetto dell'elaborato, ossia utilizzare il metodo del rating, in questo caso ovviamente non sarà di legalità, ma di "Benefit" che andrà a misurare e certificare l'impatto sulla società e sull'ambiente del beneficio comune generato da questo nuovo modo di fare impresa.

Più la Società Benefit riuscirà ad essere diligente nel perseguire le finalità "no profit" previste nel suo oggetto sociale, più si porrà elevati obiettivi da raggiungere con conseguente vincolo giuridico, più sarà facile, come avviene nel rating di legalità, ottenere concessione di finanziamenti pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché aver accesso al credito bancario, infatti, la banca che non dovesse concedere crediti ad una impresa avente rating, sarà tenuta a motivare la scelta con apposita nota alla Banca d'Italia.

Questo "*Rating di Benefit*", chiamiamolo così, potrebbe far stare tranquilli, tutti coloro i quali non si danno pace al fatto che la legge, come prevista dal Legislatore, non preveda alcun vantaggio al livello fiscale, diciamo che potrebbe essere un palliativo, per coloro i quali non capiscono l'importanza del cambiamento scevro da interessi, del cambiamento libero, d'altronde ancora purtroppo non si è capito, che il business, come lo si conosceva prima della crisi del 2007, non esiste probabilmente più, ma è in corso una innovazione sociale e civile, che cambierà e sta già cambiando il mondo attuale.

Inoltre si può notare come si potrebbe trovare anche un aggancio fra le due normative, ossia come previsto dall'art. 1, comma 384 della L. 208/2015, il controllo sulla Società Benefit che non persegua le finalità di beneficio comune, viene svolto dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato, e chi è, come si è potuto notare sopra, che concede il Rating di legalità? L'Agcm.

Quindi è questo il punto in cui si potrebbero collegare le due discipline, ossia nel momento in cui avverrà il primo controllo da parte dell'Antitrust, questi, qualora richiesto dalla Società Benefit, potrebbe anche controllare la sussistenza di determinati requisiti, per poi concedere questo ipotetico "Rating di Benefit".

In conclusione quindi si è potuto notare, come ci potrebbero essere molteplici agganci alla normativa Benefit e uno di questi potrebbe per l'appunto essere, l'invenzione del "Rating di Benefit" che potrebbe così dare un'ulteriore senso, a questo nuovo modo di fare impresa, dandogli un'ulteriore sfaccettatura, nonché utilità qualora i businessmen tradizionalisti non l'avessero ancora trovata.

## Capitolo VII

### Realtà parallele al mondo “Benefit”

SOMMARIO: 1. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (C.S.R.). – 2. SHARED VALUE.

#### *1. Corporate Social Responsibility (C.S.R.).*

La Società Benefit, fin qui ampiamente trattata, in realtà è solo la punta di un iceberg, il culmine, per adesso, di un lungo percorso che è ancora in divenire, ma che non è iniziato dieci anni fa, con la nascita di B-Lab<sup>505</sup>, in Pennsylvania, bensì molti anni prima.

Marco Tullio Cicerone<sup>506</sup> disse: “*Non sapere che cosa sia accaduto nei tempi passati, sarebbe come restare per sempre un bambino. Se non si fa uso*

---

<sup>505</sup> Vedi Capitolo III.1.

<sup>506</sup> *Cicerone, Marco Tullio*. Scrittore e oratore latino (Arpino 106 a.C. - Formia 43 a.C.). Nato da agiata famiglia equestre, ebbe a Roma come maestri di diritto i due Scevola, l’augure e il pontefice, di filosofia l’accademico Filone di Larissa e lo stoico Diodoto, di eloquenza specialmente Apollonio Molone di Rodi. Iniziò la sua carriera politica nell’80 a.C. con la difesa (vittoriosa) di Sesto Roscio Amerino accusato di parricidio per un intrigo a sfondo politico. Nel 75 ottenne la questura per la Sicilia occidentale, durante la quale si guadagnò la gratitudine dei Siciliani, che lo vollero loro patrono nella causa da essi intentata contro Verre. Appena C. presentò i risultati della sua inchiesta, Verre partì volontariamente in esilio. Edile curule nel 69; pretore nel 66 sostenne la legge che dava a Pompeo il comando (*Pro lege Manilia* o *De imperio Cn. Pompei*) della guerra contro Mitridate, perché, nonostante i profili di illegalità, rispondeva alle necessità del momento. Questo suo pragmatismo, unito a un innato buonsenso e a un temperamento moderato, lo aveva inizialmente reso avverso all’oligarchia. Ma avversò anche con pari fermezza, nell’anno del suo consolato (63), quelli che riteneva eccessi dei popolari, opponendosi alla legge agraria di Servilio Rullo, difendendo Gaio Rabirio, e, dopo avere stroncato il tentativo di Catilina di giungere al potere per vie legali, reprimendo quello di conseguirlo con la violenza. La congiura nella quale si sapevano implicati personaggi come Crasso e Cesare fu scoperta e soffocata nel sangue, anche per vie illegali, ma certo con coraggio e decisione. Da allora la forza stessa delle cose lo spinse nel campo dei conservatori stretti attorno a Pompeo; divenuto un ostacolo fastidioso per i triumviri, Cesare si sbarazzò di lui provocandone l’esilio (58). Il raccoglimento in cui si chiuse negli anni successivi gli permise di comporre il *De oratore* e il *De republica*. Si adoperò vanamente per scongiurare la guerra civile, e dopo

*delle opere dell'età passata, il mondo rimarrà sempre nell'infanzia della conoscenza*” ed è proprio quello che si prefigge chi scrive, nel corso del corrente capitolo, ossia tentare di spiegare come si è giunti a questo punto, nonché tentare di spiegare le esperienze parallele e comprendere fino in fondo il perché si è arrivati a concepire un nuovo modello di impresa con tali prerogative.

Per capire come si è arrivati alle Società Benefit, per capire il perché dell'origine di questo nuovo modo di fare impresa, bisogna partire dal primo tassello del puzzle, ossia dal concetto di *Corporate Social Responsibility* (C.S.R.) o *Responsabilità Sociale d'Impresa* (R.S.I.) e comprendere cosa si intende con tale locuzione.

Prima di illustrare tutta la diatriba, venutasi a creare sulla definizione però, per rendere sin da subito chiaro il suo significato, diciamo che per “Corporate Social Responsibility s'intende l'impegno dell'impresa a comportarsi in modo etico e corretto, andando oltre il semplice rispetto della legge e arricchendo le scelte di gestione con considerazioni etiche, sociali e ambientali.”<sup>507</sup>

“Nell'ambito delle scienze sociali ed economiche, il tema della responsabilità sociale d'impresa è stato oggetto di numerosi studi e dibattiti che, a partire dalla seconda metà del ventesimo secolo, ed anche a seguito degli effetti della crisi finanziaria iniziata nell'estate del 2007, hanno rispecchiato la crescente richiesta, da parte degli attori socio-economici, di

---

avere a lungo tergiversato si schierò dalla parte di Pompeo; dopo Farsalo (48) si riaccostò a Cesare tributando persino qualche elogio al dittatore (nel *Brutus* e nel *Pro Marcello*). Fu questo il periodo più tormentato della vita di C.; alle angustie politiche si aggiungevano quelle familiari: nel 47 il divorzio da Terenzia, nel 45 la morte della figlia Tullia, e poco dopo il divorzio dalla seconda moglie, la giovane Publilia. C. allora cercò rifugio negli studi: ed è a questo periodo che risalgono le sue principali opere filosofiche. Dopo l'uccisione di Cesare (44) C. abbandonò Roma, dove rientrò in agosto schierandosi contro Antonio (contro il quale compose le 14 *Filippiche*). Formatosi però il secondo triumvirato, C., sacrificato da Ottaviano alla vendetta di Antonio, fu il primo dei proscritti: venne ucciso dai sicari di Antonio nelle vicinanze della sua villa di Formia.

([http://www.treccani.it/enciclopedia/marco-tullio-cicerone\\_\(Dizionario-di-Storia\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/marco-tullio-cicerone_(Dizionario-di-Storia)/)).

<sup>507</sup> Camera valdostana – Op. Cit. <http://www.ao.camcom.it/csr.aspx>.

dimostrazione delle proprie responsabilità economiche, legali, etiche e discrezionali da parte delle imprese<sup>508</sup>.<sup>509</sup>

“Nel corso degli ultimi decenni, la CSR è passata da una nozione ristretta e spesso emarginata, ad un concetto complesso e sfaccettato, con un ruolo sempre più centrale in gran parte del processo decisionale delle aziende odierne, divenendo una vera e propria disciplina autonoma caratterizzata da una varietà di approcci metodologici e orientamenti teorici che, talvolta, si integrano tra di loro e altre volte si discostano significativamente.”<sup>510</sup>

“È possibile ritrovare il concetto di CSR negli studi sull’etica d’impresa, sulla cittadinanza d’impresa (corporate citizenship), sullo sviluppo sostenibile e sul commercio equo e solidale, mentre numerose sono le applicazioni della CSR ai diversi aspetti della realtà aziendale.”<sup>511</sup>

Tuttavia, nonostante vi sia piena accettazione della dimensione etica dell’impresa, non vi è ancora un consenso unanime circa la sua natura, dove le differenti accezioni di CSR sono spesso la conseguenza del punto di vista dell’organizzazione che ne delimita i confini, ovvero obbligo morale, strumento reputazionale, legittimazione dei businessman e dunque licenza ad operare, strumento di sostenibilità.”<sup>512</sup>

---

<sup>508</sup> Carroll, 2004; Margolis e Walsh, 2003.

<sup>509</sup> B. ARRU, M. RUGGERI – *Op. Cit.* – I benefici della Corporate Social Responsibility nella creazione di valore sostenibile: il ruolo delle risorse di competenza e del capitale reputazionale, vol.7 1/2016: 17-41, economia aziendale online, [www.ea2000.it](http://www.ea2000.it).

<sup>510</sup> B. ARRU, M. RUGGERI – *Op. Cit.* – I benefici della Corporate Social Responsibility nella creazione di valore sostenibile: il ruolo delle risorse di competenza e del capitale reputazionale, vol.7 1/2016: 17-41, economia aziendale online, [www.ea2000.it](http://www.ea2000.it).

<sup>511</sup> B. ARRU, M. RUGGERI – *Op. Cit.* – I benefici della Corporate Social Responsibility nella creazione di valore sostenibile: il ruolo delle risorse di competenza e del capitale reputazionale. Vol.7 1/2016: 17-41. Economia aziendale online, [www.ea2000.it](http://www.ea2000.it).

<sup>512</sup> B. ARRU, M. RUGGERI – *Op. Cit.* – I benefici della Corporate Social Responsibility nella creazione di valore sostenibile: il ruolo delle risorse di competenza e del capitale reputazionale. Vol.7 1/2016: 17-41. Economia aziendale online, [www.ea2000.it](http://www.ea2000.it).

Quanto sopra detto e il controverso rapporto tra etica ed economia, trovano conferma in quanto dichiarato da Dow Votaw<sup>513</sup> che nel 1972 sostenne: *“corporate social responsibility means something, but not always the same thing to everybody. To some it conveys the idea of legal responsibility or liability; to others, it means socially responsible behavior in the ethical sense; to still others, the meaning transmitted is that of ‘responsible for’ in a causal mode; many simply equate it with a charitable contribution; some take it to mean socially conscious; many of those who embrace it most fervently see it as a mere synonym for legitimacy in the context of belonging or being proper or valid; a few see a sort of fiduciary duty imposing higher standards of behavior on business-men than on citizens at large”*<sup>514</sup>,<sup>515</sup> <sup>516</sup>.

“I primi testi scientifici sul tema della responsabilità sociale d’impresa risalgano ai primi anni del Novecento, in concomitanza col nascere negli Stati Uniti di filoni di pensiero che attribuivano una dimensione sociale all’attività d’impresa.”<sup>517</sup>

“Il tema delle prime pubblicazioni è incentrato sulle responsabilità del businessman (si parla di “corporate” social responsibility solo quando aumenta il peso delle grandi corporations), nella veste di imprenditore o manager,

---

<sup>513</sup> Dow Votaw, ex preside e professore emerito dell’Università della California, Berkeley’s Haas School of Business, conosciuto per il suo innovativo lavoro sulle società e la social responsibility.

<sup>514</sup> Traduzione dall’inglese: *“Responsabilità sociale d’impresa vuol dire qualcosa, ma non sempre la stessa cosa per tutti. A qualcuno conviene l’idea di responsabilità legale, per altri, vuol dire comportamento socialmente responsabile in senso etico; ancora per altri il significato trasmesso è quello di “responsabile per” in modo casuale; molti semplicemente lo comparano con il contributo assistenziale; alcuni lo prendono come socialmente consapevole; molti di coloro che ci credono più fermamente guardano a tale significato come sinonimo di corretto o valido; pochi invece lo vedono come una sorta di dovere fiduciario che impone elevati standard di comportamento.”*

<sup>515</sup> Votaw, 1972.

<sup>516</sup> B. ARRU, M. RUGGERI – *Op. Cit.* – I benefici della Corporate Social Responsibility nella creazione di valore sostenibile: il ruolo delle risorse di competenza e del capitale reputazionale. Vol.7 1/2016: 17-41. Economia aziendale online, [www.ea2000.it](http://www.ea2000.it).

<sup>517</sup> B. ARRU, M. RUGGERI – *Op. Cit.* – I benefici della Corporate Social Responsibility nella creazione di valore sostenibile: il ruolo delle risorse di competenza e del capitale reputazionale. Vol.7 1/2016: 17-41. Economia aziendale online, [www.ea2000.it](http://www.ea2000.it).

attribuendo alle scienze manageriali il ruolo di “potenziale detonatore del benessere sociale creato mediante l’attività d’impresa”<sup>518</sup>,<sup>519</sup>

“Howard Bowen <sup>520</sup> (1953), definito il padre della Corporate Responsibility, segna un cambiamento nella terminologia utilizzata nella definizione del fenomeno in esame, passando dalla responsabilità sociale del businessman alla CSR.<sup>521</sup>

Egli, partendo dal fondamentale quesito “*What responsibilities to society may businessman reasonably be expected to assume?*”<sup>522</sup>,<sup>523</sup>, offre il primo contributo ad ampio raggio circa la creazione di una coscienza sociale dei businessman. Questi, servitori della società, non devono trascurare i valori socialmente accettati o anteporre i propri a quelli della società.<sup>524</sup>

Secondo l’Autore, “*The Social Responsibility refers to the obligations of businessman to pursue those policies, to make those decisions, or to follow*

---

<sup>518</sup> Moscarini, 2009.

<sup>519</sup> B. ARRU, M. RUGGERI – *Op. Cit.* – I benefici della Corporate Social Responsibility nella creazione di valore sostenibile: il ruolo delle risorse di competenza e del capitale reputazionale. Vol.7 1/2016: 17-41. Economia aziendale online, [www.ea2000.it](http://www.ea2000.it).

<sup>520</sup> Bowen, Howard Rothmann. Economista statunitense (Spokane, Washington, 1908 - Claremont, California, 1989). Insegnò economia presso le università dell’Iowa, dell’Illinois, del Massachusetts e divenne presidente del Grinnell College; lavorò come capo economista del ministero americano del commercio. Nell’ambito della ricerca applicata, si segnalò soprattutto per gli studi sulla natura dei beni pubblici e sui meccanismi di scelta collettiva, volti a determinare i livelli ottimali di produzione (teorie volontaristiche). In particolare, B. sosteneva che, essendo il meccanismo del prezzo da pagare per unità prodotte e domandate non applicabile a beni non rivali e non escludibili, la produzione ottimale dei beni pubblici può essere stabilita solo con il “meccanismo voto”, espressione chiara delle preferenze individuali. Tra i suoi lavori più noti: *The interpretation of voting in the allocation of economic resources* («The Quarterly Journal of Economics», 1943, 58, 1) e *Towards social economy* (1948).

([http://www.treccani.it/enciclopedia/howard-rothmann-bowen\\_\(Dizionario-di-Economia-e-Finanza\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/howard-rothmann-bowen_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/)).

<sup>521</sup> B. ARRU, M. RUGGERI – *Op. Cit.* – I benefici della Corporate Social Responsibility nella creazione di valore sostenibile: il ruolo delle risorse di competenza e del capitale reputazionale. Vol.7 1/2016: 17-41. Economia aziendale online, [www.ea2000.it](http://www.ea2000.it).

<sup>522</sup> Traduzione dall’inglese: “*Quali responsabilità verso la società può l’imprenditore ragionevolmente prevedere di assumere?*”.

<sup>523</sup> Bowen, 1953.

<sup>524</sup> B. ARRU, M. RUGGERI – *Op. Cit.* – I benefici della Corporate Social Responsibility nella creazione di valore sostenibile: il ruolo delle risorse di competenza e del capitale reputazionale. Vol.7 1/2016: 17-41. Economia aziendale online, [www.ea2000.it](http://www.ea2000.it).

*those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our society*<sup>525,526 527</sup>.

La responsabilità sociale non è una panacea, ma racchiude una fondamentale verità che deve guidare le imprese nel futuro.”<sup>528</sup>

“Nel 1960 si afferma nel dibattito sulla CSR Keith Davis<sup>529</sup> con la sua celebre espressione “ferrea legge della responsabilità” (“*iron law of responsibility*”). Egli afferma che non può esistere responsabilità senza potere e che pertanto un’erosione della prima rappresenta un’erosione del secondo (“*il rifiuto di responsabilità sociale conduce a una graduale erosione di potere sociale*” e “*social responsibility of businessmen need to be commensurate with their social power*”).<sup>530</sup>

Responsabilità e potere sarebbero indissolubilmente legati fra loro in ogni ambito della vita umana, quindi anche nella relazione fra mondo degli affari e società. Secondo l’autore, una mancata assunzione di responsabilità da parte del mondo imprenditoriale rappresenterebbe una forma di arretramento che lascerebbe campo libero a sindacati e governi per porre limiti e vincoli al potere delle imprese per legge.<sup>531</sup>

---

<sup>525</sup> Traduzione dall’inglese: “*La responsabilità sociale si riferisce agli obblighi di businessman di perseguire quelle politiche, prendere quelle decisioni, o di seguire quelle linee di azione che sono desiderabili in termini di obiettivi e valori dalla nostra Società*”.

<sup>526</sup> Bowen, 1953.

<sup>527</sup> B. ARRU, M. RUGGERI – *Op. Cit.* – I benefici della Corporate Social Responsibility nella creazione di valore sostenibile: il ruolo delle risorse di competenza e del capitale reputazionale. Vol.7 1/2016: 17-41. Economia aziendale online, [www.ea2000.it](http://www.ea2000.it).

<sup>528</sup> B. ARRU, M. RUGGERI – *Op. Cit.* – I benefici della Corporate Social Responsibility nella creazione di valore sostenibile: il ruolo delle risorse di competenza e del capitale reputazionale. Vol.7 1/2016: 17-41. Economia aziendale online, [www.ea2000.it](http://www.ea2000.it).

<sup>529</sup> *Keith Davis* è un’ economista degli Stati Uniti d’America.

<sup>530</sup> F. ZARRI – *Op. Cit.* Corporate Social Responsibility, un concetto in evoluzione, aprile 2009, Impronta Etica.

<sup>531</sup> F. ZARRI – *Op. Cit.* Corporate Social Responsibility, un concetto in evoluzione, aprile 2009, Impronta Etica.



L'unico modo per le imprese di non essere chiuse all'interno di un recinto fatto di norme e vincoli sarebbe quello di divenire attori attivi e propositivi anche in ambito sociale.<sup>532</sup>

“Un ulteriore dibattito si è avuto attorno a quanto detto da Robert Edward Freeman<sup>533</sup> nel suo saggio “Strategic Management: a stakeholder approach” del 1984.”<sup>534</sup>

Fino ad arrivare ai giorni nostri, dove “l'Unione Europea ha da tempo fatto propri i principi della CSR ed è da diversi anni un attore importante per l'indirizzo delle politiche pubbliche e dei comportamenti privati in questo senso.”<sup>535</sup>

Risale al 1995 la sollecitazione dell'allora Presidente della Commissione Europea Jaques Delors alle grandi imprese europee per la sottoscrizione del “Manifesto delle imprese contro l'esclusione sociale”, che rappresenta il primo richiamo ufficiale alle imprese affinché si impegnassero sul fronte della

---

<sup>532</sup> F. ZARRI – *Op. Cit.* Corporate Social Responsibility, un concetto in evoluzione, aprile 2009, Impronta Etica.

<sup>533</sup> Robert Edward Freeman (Columbus, 18 dicembre 1951) è un filosofo e insegnante statunitense, attualmente professore di business administration presso la Darden School of Business dell'Università della Virginia. Dopo aver conseguito il bachelor in matematica e filosofia presso la Washington University di St. Louis ed il Ph.D in filosofia presso la Duke University, ha insegnato presso l'Università del Minnesota, quindi presso la Wharton School dell'Università della Pennsylvania. Attualmente ricopre i seguenti incarichi: Elis and Signe Olsson Professor of Business Administration presso la Darden School of Business, Direttore del Business Roundtable Institute for Corporate Ethics, e guida l'Olsson Center for Applied Ethics della Darden School of Business. Il 28 agosto 2008 è stato reso noto l'avvio di una sua collaborazione biennale con la Business School della George Washington University di Washington DC, come lecturer in etica, global business e leadership. È noto soprattutto per la formulazione della teoria degli stakeholder (contenuta nella pubblicazione del 1984 "Strategic Management: A Stakeholder Approach"), teoria per la quale l'attività di un'organizzazione aziendale deve garantire un minimum prestazionale a tutti i portatori di interesse ('stakeholders', quali gli azionisti, i clienti, i dipendenti, i fornitori, la comunità entro la quale l'organizzazione interagisce), i quali, in mancanza di detta prestazione minima, abbandonano l'azienda, rendendo di fatto impossibile la continuazione dell'attività. Un'anticipazione di tali concetti appare in una pubblicazione edita nel 1968 dall'economista italiano Giancarlo Pallavicini, ideatore del "Metodo della scomposizione dei parametri" per il calcolo dei risultati non direttamente economici dell'attività d'impresa, riguardanti istanze etiche, morali, sociali, culturali ed ambientali.

([https://it.wikipedia.org/wiki/Robert\\_Edward\\_Freeman](https://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Edward_Freeman)).

<sup>534</sup> *Op. Cit.* [https://it.wikipedia.org/wiki/Responsabilità\\_sociale\\_d%27impresa](https://it.wikipedia.org/wiki/Responsabilità_sociale_d%27impresa).

<sup>535</sup> F. ZARRI – *Op. Cit.* Corporate Social Responsibility, un concetto in evoluzione, aprile 2009, Impronta Etica.

CSR e il momento fondante del *CSR Europe*, organizzazione europea per la promozione della responsabilità sociale d'impresa.<sup>536</sup>

Da allora sono stati numerosi gli interventi istituzionali dell'UE sul tema della responsabilità sociale d'impresa. Nel 2000 al Summit di Lisbona venne dichiarato l'obiettivo di fare in dieci anni dell'Europa *“l'area economica basata sulla conoscenza più dinamica e competitiva del mondo, capace di una crescita economica sostenibile, con maggiori opportunità di lavoro e più coesione sociale”*.<sup>537</sup>

Contestualmente, le imprese europee sono state chiamate per la seconda volta in pochi anni in causa affinché contribuissero al raggiungimento di tali obiettivi. Conoscenza, innovazione, crescita economica, sostenibilità, coesione sociale, pari opportunità, lavoro: queste le parole chiave delle istituzioni europee a partire da Lisbona in avanti e la CSR come strumento per raggiungere questi traguardi all'interno di ogni paese membro.<sup>538</sup>

Questi i motivi che hanno portato le istituzioni europee a impegnarsi e lanciare segnali forti in questi anni per<sup>539</sup>:

- promuovere i principi della CSR;
- diffonderne le pratiche;
- rendere omogenei i sistemi di valutazione delle buone prassi e rafforzarne di conseguenza la credibilità;
- favorire l'adozione di politiche e strategie di CSR coerenti con gli impegni assunti dai capi di Stato a Lisbona.<sup>540</sup>

---

<sup>536</sup> F. ZARRI – *Op. Cit.* Corporate Social Responsibility, un concetto in evoluzione, aprile 2009, Impronta Etica.

<sup>537</sup> F. ZARRI – *Op. Cit.* Corporate Social Responsibility, un concetto in evoluzione, aprile 2009, Impronta Etica.

<sup>538</sup> F. ZARRI – *Op. Cit.* Corporate Social Responsibility, un concetto in evoluzione, aprile 2009, Impronta Etica.

<sup>539</sup> F. ZARRI – *Op. Cit.* Corporate Social Responsibility, un concetto in evoluzione, aprile 2009, Impronta Etica.

<sup>540</sup> F. ZARRI – *Op. Cit.* Corporate Social Responsibility, un concetto in evoluzione, aprile 2009, Impronta Etica.

Nello stesso anno, a Nizza, il Consiglio Europeo approvava un nuovo documento istituzionale, “*L’agenda sociale europea*”, con la quale invitava la Commissione Europea a creare una partnership fra tutti gli stakeholder coinvolti (imprese, parti sociali, ONG e altre organizzazioni della società civile, nonché istituzioni locali), per rafforzare la CSR su tutto il territorio europeo.<sup>541</sup>

La risposta da parte della Commissione non si fece attendere e nel 2001 fu pubblicato il noto Libro Verde<sup>542</sup> “*Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese*”, il quale rappresenta il punto di partenza per il dibattito che successivamente vedrà coinvolti tutti gli attori sociali interessati. Con questa prima comunicazione la Commissione si proponeva di<sup>543</sup>:

- portare l’attenzione sul tema e diffonderne la conoscenza;
- promuovere lo sviluppo di iniziative di CSR fra le imprese;

L’aspetto tuttavia più significativo di questo documento è senza dubbio la presentazione di una prima definizione ufficiale di CSR, che rappresenterà negli anni a venire il punto di riferimento per tutti i soggetti attivi nel settore in Europa. La responsabilità sociale d’impresa è definita dalla Commissione

<sup>541</sup> F. ZARRI – *Op. Cit.* Corporate Social Responsibility, un concetto in evoluzione, aprile 2009, Impronta Etica.

<sup>542</sup> Il Libro verde è una comunicazione con la quale la Commissione europea illustra lo stato di un determinato settore da disciplinare e chiarisce il suo punto di vista in ordine a certi problemi; fa parte dei cosiddetti "atti atipici" previsti ma non disciplinati dal Trattato CEE, questo tipo di comunicazioni può avere carattere informativo, decisorio, dichiarativo o interpretativo, ed è sottoposto al regime di pubblicità.

Secondo la definizione ufficiale riportata sul portale dell’Unione europea: “I libri Verdi sono documenti di riflessione su un tema politico specifico, pubblicati dalla Commissione Europea”.

Inoltre questi documenti sono pubblicati anche dalle amministrazioni regionali e dal governo italiano.<sup>[3]</sup> Inizialmente il colore prescelto fu il bianco: tant’è che la prima pubblicazione assimilabile all’attuale *libro verde* viene pubblicata nel maggio del 1984 ed è intitolata “*Televisione senza frontiere: libro bianco sull’istituzione del mercato comune delle trasmissioni radiotelevisive, specialmente via satellite e via cavo*”. Successivamente per libro bianco si intese un documento contenente *proposte di azione*.

([https://it.wikipedia.org/wiki/Libro\\_verde\\_\(Unione\\_europea\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Libro_verde_(Unione_europea))).

<sup>543</sup> F. ZARRI – *Op. Cit.* Corporate Social Responsibility, un concetto in evoluzione, aprile 2009, Impronta Etica.

come: “*decisione volontaria di contribuire al progresso della società e alla tutela dell’ambiente, integrando preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle operazioni aziendali e nelle interazioni con gli stakeholder*”.<sup>544</sup>

Sono dunque tre gli elementi che caratterizzano la CSR per le istituzioni europee:

- la volontarietà (l’adozione di comportamenti responsabili deve derivare da una scelta consapevole dell’impresa e non tramite l’imposizione dall’alto da parte di leggi e norme);
- il concetto di sostenibilità declinato secondo l’approccio *triple bottom line*, secondo il quale le performance dell’impresa devono essere valutate non solo in termini economici, ma anche sociali ed ambientali;
- il riferimento agli stakeholder e quindi il richiamo alle imprese ad adottare atteggiamenti di apertura al dialogo e di cooperazione (è responsabile l’impresa che abbandona l’autoreferenzialità per mettersi in discussione). L’impresa non è di manager e proprietari ma è un bene sociale che interagisce con la società.”<sup>545</sup>

“Ma dopo dieci anni, con la comunicazione n. 681 del 2011, la Commissione Europea ha riesaminato la definizione prima esposta nel Libro Verde<sup>546</sup>, superando la nozione del 2001, nonché offrendone una nuova: “*La responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società*”. ”<sup>547</sup>

Questo cambiamento, sopra illustrato, è l’ultimo di un’infinita diatriba sulla coesistenza fra etica ed economia, sul come interpretare il concetto di responsabilità sociale.

---

<sup>544</sup> F. ZARRI – *Op. Cit.* Corporate Social Responsibility, un concetto in evoluzione, aprile 2009, Impronta Etica.

<sup>545</sup> F. ZARRI – *Op. Cit.* Corporate Social Responsibility, un concetto in evoluzione, aprile 2009, Impronta Etica.

<sup>546</sup> Vedi sopra.

<sup>547</sup> *Op. Cit.* [https://it.wikipedia.org/wiki/Responsabilità\\_sociale\\_d%27impresa](https://it.wikipedia.org/wiki/Responsabilità_sociale_d%27impresa)

In sintesi, per coerenza nei confronti del lettore, nonché per far ordine anche a livello di definizioni diciamo che “la Responsabilità sociale d’impresa (RSI) o Corporate Social Responsibility (CSR) è nel gergo economico finanziario, l’ambito riguardante le implicazioni di natura etica all’interno della visione strategica d’impresa: è una manifestazione della volontà delle grandi, piccole e medie imprese di gestire efficacemente le problematiche d’impatto sociale ed etico al loro interno e nelle zone di attività.”<sup>548</sup>

“La CSR è legata al concetto di “durata (nel tempo) dell’impresa”, al suo rapporto con tutti i soggetti economici, e non, con i quali interagisce e che possono condizionare la sua sopravvivenza (stakeholder).<sup>549</sup>

L’impresa potrà essere accreditata nella società civile dimostrando di essere un buon cittadino, ottenendo fiducia e venendo accettata come partner affidabile nelle relazioni commerciali.<sup>550</sup>

Pertanto, per l’impresa la CSR non rappresenta solo un impegno economico, ma una vera strategia che tiene conto, nelle scelte aziendali, di considerazioni etiche, sociali e ambientali.<sup>551</sup>

Essere socialmente responsabili significa andare oltre il semplice rispetto della legge vigente, investendo di più nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con le parti interessate.”<sup>552</sup>

“Solitamente vengono individuate due dimensioni della R.S.I.: la dimensione interna e quella esterna.

Le pratiche relative alla dimensione interna concernono la gestione delle risorse umane, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, la gestione delle trasformazioni industriali e l’impatto ambientale.<sup>553</sup>

---

<sup>548</sup> *Op. Cit.* [https://it.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A0\\_sociale\\_d%27impresa](https://it.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A0_sociale_d%27impresa)

<sup>549</sup> Camera valdostana – *Op. Cit.* <http://www.ao.camcom.it/csr.aspx>.

<sup>550</sup> Camera valdostana – *Op. Cit.* <http://www.ao.camcom.it/csr.aspx>.

<sup>551</sup> Camera valdostana – *Op. Cit.* <http://www.ao.camcom.it/csr.aspx>.

<sup>552</sup> Camera valdostana – *Op. Cit.* <http://www.ao.camcom.it/csr.aspx>.

<sup>553</sup> *Op. Cit.* <http://secondowelfare.it/privati/aziende/responsabilita-sociale-dimpresa.html>.

Nella gestione delle risorse umane rientrano la conciliazione tra lavoro, tempo libero e famiglia, la parità di retribuzione e opportunità di carriera tra uomo e donna, la non discriminazione per ragioni etniche, l'assunzione di categorie svantaggiate e le possibilità di formazione durante tutta la carriera lavorativa, il coinvolgimento dei dipendenti nella governance e magari attraverso forme di azionariato.<sup>554</sup>

Vi è poi la dimensione esterna, che comprende il rapporto con la comunità locale, con i partner commerciali, i fornitori, i consumatori, la promozione dei diritti umani e dell'ambiente a livello planetario.<sup>555</sup>

Le comunità locali possono trarre benefici dalla presenza di un'impresa socialmente responsabile, ma il rapporto è vicendevole. Un ambiente sano e non inquinato, una comunità vitale e sviluppata con un ricco capitale umano e sociale incidono fortemente sulla crescita di un'impresa.<sup>556</sup>

La Commissione Europea parte dal presupposto che molte imprese hanno già iniziato a integrare comportamenti responsabili nel loro operato e ritiene che la R.S.I. deve sempre essere volontaria, non imposta dalle istituzioni, che però possono sostenerla e stimolarla. È quindi ritenuta responsabile un'impresa che, rispettando la legislazione in vigore, definisce ulteriori norme sociali in diversi ambiti, come la tutela dell'ambiente o i rapporti con il personale, ad esempio nella formazione.”<sup>557</sup>

Naturalmente tutto l'operato diciamo, eticamente responsabile, deve essere misurato, classificato in qualche modo e per questo sono stati creati tre diversi *Standard*:

---

<sup>554</sup> Op. Cit. <http://secondowelfare.it/privati/aziende/responsabilita-sociale-dimpresa.html>.

<sup>555</sup> Op. Cit. <http://secondowelfare.it/privati/aziende/responsabilita-sociale-dimpresa.html>.

<sup>556</sup> Op. Cit. <http://secondowelfare.it/privati/aziende/responsabilita-sociale-dimpresa.html>.

<sup>557</sup> Op. Cit. <http://secondowelfare.it/privati/aziende/responsabilita-sociale-dimpresa.html>.

1) *Standard SA 8000*.<sup>558</sup>

“La Social Accountability International (SAI), organizzazione internazionale nata nel 1997, ha emanato la norma SA 8000 per assicurare nelle aziende condizioni di lavoro che rispettino la responsabilità sociale, un approvvigionamento giusto di risorse ed un processo indipendente di controllo per la tutela dei lavoratori: lo *standard SA 8000 (Social Accountability ovvero Rendiconto Sociale)* è lo standard più diffuso a livello mondiale per la responsabilità sociale di un'azienda ed è applicabile ad aziende di qualsiasi settore, per valutare il rispetto da parte delle imprese ai requisiti minimi in termini di diritti umani e sociali.”<sup>559</sup>

2) *Standard AA100*.<sup>560</sup>

“Lo *standard AA1000 (o AccountAbility 1000)* è uno standard di processo elaborato per valutare i risultati delle imprese nel campo dell'investimento etico e sociale e dello sviluppo sostenibile.”<sup>561</sup>

Creato nel 1999 dalla britannica ISEA<sup>562</sup> si tratta di uno standard nato per consentire, alle organizzazioni che lo vogliano adottare, la promozione della qualità dei processi di "social and ethical accounting, auditing and reporting" in modo da garantire il miglioramento della responsabilità sociale dell'impresa.”<sup>563</sup>

3) *Standard ISO 26000*.<sup>564</sup>

“Dal 26 al 30 settembre 2005 si svolse a Bangkok la seconda riunione del gruppo ISO sulla Responsabilità sociale delle imprese<sup>565</sup> nel corso

---

<sup>558</sup> Op. Cit. [https://it.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A0\\_sociale\\_dell'impresa](https://it.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A0_sociale_dell'impresa)

<sup>559</sup> Op. Cit. [https://it.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A0\\_sociale\\_dell'impresa](https://it.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A0_sociale_dell'impresa)

<sup>560</sup> Op. Cit. [https://it.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A0\\_sociale\\_dell'impresa](https://it.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A0_sociale_dell'impresa)

<sup>561</sup> Op. Cit. [https://it.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A0\\_sociale\\_dell'impresa](https://it.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A0_sociale_dell'impresa)

<sup>562</sup> Institute of Social and Ethical Accountability.

<sup>563</sup> Op. Cit. [https://it.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A0\\_sociale\\_dell'impresa](https://it.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A0_sociale_dell'impresa)

<sup>564</sup> Op. Cit. [https://it.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A0\\_sociale\\_dell'impresa](https://it.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A0_sociale_dell'impresa)

<sup>565</sup> Working Group Social Responsibility.

della quale sono stati fatti notevoli progressi verso una nuova norma sulla responsabilità sociale: la ISO 26000.

Uno dei principali successi del meeting di Bangkok è stato quello di stabilire una prima struttura del documento per la ISO 26000. Il gruppo ISO ha infatti raggiunto un accordo sull'organizzazione dei contenuti della norma, la cui pubblicazione definitiva è avvenuta a novembre del 2010.”<sup>566</sup>

Una volta analizzata per bene la Corporate Social Responsibility, riprendiamo l'argomento principe della nostra dissertazione, ossia la Società Benefit, per non perdere di vista il nostro obiettivo, cioè riuscire a comprendere il perché si è arrivati a tal punto, cosa ha portato a cambiamenti del genere, nel mondo del diritto societario.

Tenendo bene a mente quanto detto nei capitoli precedenti, nonché quanto detto nel corrente capitolo, si può vedere come il modello di Società Benefit sia da considerare come fosse un'evoluzione della CSR, in quanto, si, i due modelli condividono il perseguimento di finalità di beneficio comune, quindi pongono attenzione al sociale, ma mentre nella CSR non vi è praticamente una responsabilità perseguibile legalmente, se non un controllo effettuato dagli Standards, nella Benefit Corporation e nella Società Benefit, il fatto di essere eticamente e socialmente responsabili è connaturato e inserito all'interno dell'oggetto sociale, creando, come più volte detto, una scala di obblighi, dal vincolo della società alla responsabilità dei responsabili “Benefit”.

Una locuzione con cui è interpretata la CSR è anche “cittadinanza d'impresa” ossia un individuo che coesiste con altri soggetti, conscio della responsabilità che ha nel condividere lo stesso luogo e nel doverlo mantenere, quindi come se avesse un'etica, una morale sociale. Il problema è che tale “cittadino”, in realtà a livello giuridico non ha né obblighi né diritti, in quanto

---

<sup>566</sup> *Op. Cit.* [https://it.wikipedia.org/wiki/Responsabilità\\_sociale\\_d%27impresa](https://it.wikipedia.org/wiki/Responsabilità_sociale_d%27impresa)



non esisteva prima del 2010, alcun riconoscimento giuridico. La Società Benefit ha la stessa presa di coscienza della CSR, ma con la consapevolezza di avere vincoli giuridici, tali da far sicuramente rispettare al soggetto “impresa” quanto previsto all’interno dell’oggetto sociale, quindi in questo caso si ha la certezza del perseguimento di finalità di beneficio comune, nonché si ha una responsabilità perseguibile, nei confronti della Società.

Se infatti la responsabilità sociale d’impresa è una mera politica di autoregolamentazione cui la società, volontariamente, decide di sottoporsi rendendo così la propria mission e il proprio business model “etico” e “socialmente responsabile”, attraverso la costituzione di una Benefit Corporation vi è un ulteriore passo in avanti, uno sforzo maggiore da parte dell’azienda nella direzione della responsabilità sociale.

Secondo la “Fondazione Nazionale Commercialisti” la Benefit Corporation è valutabile come una “società che fa Corporate Social Responsibility con commitment”<sup>567,568</sup>.

---

<sup>567</sup> Il termine *Commitment* viene normalmente utilizzato per indicare quanto le persone si identifichino negli obiettivi dell’azienda unitamente al desiderio di continuare a farne parte. La tematica, penso sia evidente, è piuttosto importante in quanto coinvolge il senso di responsabilità, la partecipazione attiva, l’impegno e in un certo senso anche l’attaccamento affettivo alla realtà aziendale. Tutti elementi che possono ampiamente condizionarne la redditività. Allo stesso tempo, si tratta di un tema relativo al clima organizzativo e, come spesso avviene quando si parla di *soft skill*, presenta due difficoltà sostanziali. I concetti si fanno più sfumati e, di conseguenza, diventa difficile capire se i soggetti che se ne occupano hanno quale attitudine principale la conoscenza dell’argomento oppure la vendita. Un primo elemento piuttosto importante da considerare nel definire il clima organizzativo è l’identità dell’azienda che può essere esemplificata dalla domanda: “*chi siamo?*”. Le risposte a tale quesito danno generalmente luogo ad una definizione piuttosto ampia di un ruolo ed una missione in rapporto all’ambiente circostante. Qualificano come si intende far percepire l’azienda da tutti coloro che la costituiscono o che vi entrano in contatto. Il secondo punto è quello dei valori. La domanda di riferimento in questo caso è: “*perché?*”. Si tratta semplicemente di chiedersi in cosa vogliono credere, a cosa vogliono dare importanza le persone che lavorano in un dato contesto organizzativo e come questi principi si integrino con l’identità aziendale. Analizzata l’identità e i valori, è poi utile prendere in esame le competenze, ovvero cosa sa far bene l’azienda, quali sono le sue capacità distintive, le così dette “*core competencies*”. Questo è il livello del “*come?*”. Spesso si rivela piuttosto importante avere un’idea esplicita e ben formulata dei propri punti di forza, che generalmente vengono poi utilizzati in sede di pianificazione strategica. (<http://blog.pmi.it/07/04/2008/commitment/>).

<sup>568</sup> G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – Le società Benefit – Fondazione Nazionale Commercialisti, Roma 15, maggio 2016.

In conclusione possiamo dire che, con la Società Benefit si è raggiunto, secondo chi scrive, un ulteriore passo in avanti rispetto a quanto fatto fino ad ora con la CSR, l'Italia essendo il primo paese europeo ad aver dato dignità giuridica a questo nuovo modo di fare impresa, potrebbe essere un valido esperimento da tenere sotto osservazione da parte delle istituzioni dell'Unione Europea, per convincersi poi a virare verso una responsabilità sociale non solo a parole, ma ad responsabilità sociale costretta e vincolata anche dalla legge.

## ***2. Shared Value.***

Un'altra realtà, che è balzata alla ribalta negli ultimi anni, che dà attenzione al sociale, dal punto di vista del diritto societario e che si viene ad aggiungere la Corporate Social Responsibility<sup>569</sup> e la Società Benefit<sup>570</sup> è lo “*Shared Value*” o “*Creazione di Valore Condiviso*”.

Il concetto di “Creare Valore Condiviso” è stato concepito da Michael Porter<sup>571</sup> professore alla Harvard Business School, dove dirige l'Institute for Strategy and Competitiveness, in collaborazione con Mark Kramer<sup>572</sup>, senior fellow della “CSR Initiative” presso la Harvard's John F. Kennedy School of Government in Cambridge, nel Massachusetts; i due hanno pubblicato nel

---

<sup>569</sup> Vedi Capitolo V.1.

<sup>570</sup> Vedi Capitolo II.

<sup>571</sup> *Michael E. Porter*, (Ann Arbor, 23 maggio 1947) è un accademico ed economista statunitense. Michael Porter è professore alla *Harvard Business School* dove dirige l'*Institute for Strategy and Competitiveness*. Porter è uno dei maggiori contribuenti della teoria della strategia manageriale. I suoi obiettivi più importanti erano quelli di poter determinare come una società (azienda), o una regione, possa costruirsi un vantaggio competitivo. Nel 1984 fu cofondatore della *Monitor Group*, società con sede centrale a Cambridge, Massachusetts. Nel 1994 fondò la *Initiative for a Competitive Inner City*, organizzazione non-profit per promuovere lo sviluppo economico nei centri urbani impoveriti. ([https://it.wikipedia.org/wiki/Michael\\_Porter](https://it.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter)).

<sup>572</sup> *Mark Kramer*, è cofondatore insieme a M. Porter della FSG, società di consulenza sull'impatto sociale globale e ne è il managing director. È anche senior fellow della iniziativa di CSR in corso presso la Kennedy School of Government di Harvard.

2011 un articolo dal titolo: “*Big Idea: Creating Shared Value*”, sulla rivista *Harvard Business Review*<sup>573</sup>.

L'articolo si apre dicendo: “*Il sistema capitalistico è sotto assedio. Negli ultimi anni le imprese sono state viste sempre più come una delle cause principali di problemi sociali, ambientali ed economici. Si va diffondendo*

---

<sup>573</sup> L'*Harvard Business Review* nasce nel 1922 come progetto editoriale della Harvard Business School e dei suoi studenti. Nella prima pubblicazione, il preside della Harvard Business School, Wallace B. Donham, descrisse gli obiettivi della rivista nell'articolo *An Essential Groundwork for a Broad Executive Theory* e scrisse che *la teoria del business si dovrebbe sviluppare in modo da consentire al manager di imparare dalle altrui esperienze come comportarsi nelle situazioni reali. Altrimenti, il business continuerà ad essere non sistematico, casuale e, per molti, un patetico gioco d'azzardo*. Il Preside Donham e gli editori credevano che la rivista sarebbe stata un naturale complemento alla scuola. Nei suoi primi anni, la rivista si focalizzava sul trend e lo sviluppo macroeconomico e pubblicava articoli industriali specifici come *Are Railroad Freight Rate Structures Obsolete?* La rivista conteneva, inoltre, una sezione con i contributi degli studenti che fu interrotta nel 1939. *HBR* ha iniziato a spostare il suo focus editoriale sul *general management* dopo la seconda guerra mondiale, quando un crescente numero di manager cominciò ad interessarsi alle tecniche di gestione introdotte dalla General Motors e da altre grandi aziende. Nei successivi tre decenni, la rivista ha continuato perfezionare il suo focus sulle problematiche del *general management* incontrate dai *business leader*, presentandosi come la rivista per *decision maker*. Alcuni tra i principali articoli pubblicati in questo periodo includono *Marketing Myopia*, *Barriers and Gateways to Communication* e *How Competitive Forces Shape Strategy*. Un importante periodo nella storia della rivista risale alla fine del 1980, quando Theodore Levitt era editore della rivista. Levitt, il professore di HBS, realizzò cambiamenti editoriali e di design tesi a rendere la rivista meno specialistica e più fruibile ad un'audience di *general business*, con articoli più brevi riguardanti una gamma più ampia di argomenti e l'introduzione di vignette in stile *newyorchese*. Originariamente pubblicata da HBS, *HBR* a partire dal 1993 viene pubblicata dalla Harvard Business School Publishing, una filiale non-profit di Harvard University che pubblica anche casi, libri (grazie alla HBS Press), newsletter e programmi e materiali formativi aziendali. Nel 2001, la rivista ha cambiato la sua periodicità da bimestrale a mensile. Dal 1959, il *McKinsey Award* premia, grazie ad un gruppo di giudici indipendenti, i due più significativi articoli di management pubblicati ogni anno. Alcuni dei vincitori includono guru del management come Peter Drucker che è stato premiato per 7 volte, Theodore Levitt, Michael Porter, Rosabeth Moss Kanter, e C.K. Prahalad. Nel 2002 si verificò un cambiamento radicale nel management e nello staff editoriale a seguito della scoperta di una relazione tra il Suzy Wetlaufer e l'ex CEO di General Electric Jack Welch. Due editori senior si licenziarono lamentandosi della non eticità della relazione iniziata tra la Wetlaufer e Welch durante la preparazione di un articolo e denunciarono la generazione di un clima inaccettabile in ufficio. La Wetlaufer lascia la redazione l'8 marzo in seguito ad un ulteriore ammonimento da parte del personale rimasto. Tre mesi più tardi, la casa editrice Penelope Muse Abernathy, fu anch'essa costretta a interrompere i rapporti con la rivista. Il numero di copie di tiratura: Stati Uniti: 240.000; resto del mondo: 250.000, in 11 edizioni nazionali (Cina, Russia, Taiwan, Giappone, Germania, Polonia, Sud America, Ungheria, Italia). Dal 2006 è stata lanciata l'edizione italiana della rivista con la testata *Harvard Business Review Italia*. ([https://it.wikipedia.org/wiki/Harvard\\_Business\\_Review](https://it.wikipedia.org/wiki/Harvard_Business_Review)).

*l'idea che prosperino a spese della collettività. Per giunta, più le aziende hanno cominciato a farsi carico della responsabilità sociale, più sono state incolpate delle carenze della società. La legittimazione del business è scesa a livelli che non hanno precedenti nella storia recente. Questa minor fiducia induce i governanti ad adottare politiche che pregiudicano la competitività e soffocano la crescita. Le imprese si trovano in un circolo vizioso.[...] L'obiettivo delle aziende dev'essere ridefinito allo scopo di creare valore condiviso.*"<sup>574</sup>.

Ma prima di addentrarci nei meandri della disciplina e di come funziona questo nuovo concetto, per coerenza iniziale e affinché il lettore abbia fin da subito le idee chiare, inquadrano a livello di definizione il concetto di Shared Value, come previsto e riportato dagli stessi studiosi nel loro manifesto.

“Il concetto di Valore Condiviso si può definire come l'insieme delle politiche e delle pratiche operative che rafforzano la competitività di un'azienda migliorando nello stesso tempo le condizioni economiche e sociali delle comunità in cui opera. La creazione di valore condiviso si focalizza sull'identificazione e sull'espansione delle connessioni tra progresso economico e progresso sociale.”<sup>575</sup>

Il concetto si fonda sulla premessa che sia il progresso economico sia il progresso sociale, vanno affrontati con dei principi basati sul valore.<sup>576</sup>

“La creazione di valore è un'idea che si è affermata da tempo nel business e in base a quest'idea il profitto è determinato dai ricavi generati dai clienti meno i costi relativi.”<sup>577</sup>

---

<sup>574</sup> Porter e Kramer – *Op. Cit.* “*The big idea: creating shared value*”, 89(1), 2 - Harvard Business Review Italia, Gennaio/Febrero 2011 n. 1/2.

<sup>575</sup> *Op. Cit.* <http://www.center4sharedvalue.org/it/valore-condiviso-teoria/idea/>.

<sup>576</sup> Porter e Kramer – *Op. Cit.* “*The big idea: creating shared value*”, 89(1), 2 - Harvard Business Review Italia, Gennaio/Febrero 2011 n. 1/2.

<sup>577</sup> Porter e Kramer – *Op. Cit.* “*The big idea: creating shared value*”, 89(1), 2 - Harvard Business Review Italia, Gennaio/Febrero 2011 n. 1/2.

“Le imprese, tuttavia, non hanno quasi mai affrontato i problemi sociali in una prospettiva di valore, ma li hanno sempre considerati aspetti periferici.”<sup>578</sup>

“Secondo Porter e Kramer (2011), il modello della Creazione di Valore Condiviso (CVC) può essere inteso come un rinnovato capitalismo, che eleva a livello strategico il raggiungimento di obiettivi sociali di un’impresa, orientando la strategia della stessa verso la risoluzione di problematiche sociali attraverso il proprio business. In particolare il CVC<sup>579</sup>, secondo la declinazione offerta dai due studiosi, permette all’azienda di percepire i bisogni sociali esistenti in un determinato luogo, settore o stato, come un’opportunità di business. Questo implica, di conseguenza, che è compito di chi governa un’azienda acquisire una determinata sensibilità nella percezione delle problematiche sociali, al fine di interpretare correttamente il bisogno e determinare un modello di business atto alla sua soluzione.”<sup>580</sup>

Questo equivale ad affermare che: solo quando le aziende inseriranno all’interno della propria agenda strategica la risoluzione di problematiche sociali, allora determinati problemi troveranno un’effettiva soluzione.<sup>581</sup>

Bockstette<sup>582</sup> e Stamp<sup>583</sup> (2012) identificano tre livelli di applicabilità del valore condiviso come componente fondamentale del meccanismo di funzionamento.<sup>584</sup>

---

<sup>578</sup> Porter e Kramer – *Op. Cit.* “*The big idea: creating shared value*”, 89(1), 2 - Harvard Business Review Italia, Gennaio/Febbraio 2011 n. 1/2.

<sup>579</sup> Creazione di Valore Condiviso.

<sup>580</sup> L. CORAZZA, S.D. SCAGNELLI, G. MANCINI – *Op. Cit.* Quale ruolo per l’impresa sociale secondo l’approccio della creazione di valore condiviso? – VIII Colloquio Scientifico sull’impresa sociale – Iris Network – Università degli studi di Perugia.

<sup>581</sup> L. CORAZZA, S.D. SCAGNELLI, G. MANCINI – *Op. Cit.* Quale ruolo per l’impresa sociale secondo l’approccio della creazione di valore condiviso? – VIII Colloquio Scientifico sull’impresa sociale – Iris Network – Università degli studi di Perugia.

<sup>582</sup> *Valerie Bockstette* è un consulente senior degli uffici di Ginevra di FSG e ha sette anni di esperienza nella assistere organizzazioni leader nel settore. Presso FSG fra le sue attività c’è stato lo sviluppo di una strategia d'erogazione di cinque anni per i Servizi Finanziari destinati ai Poveri della Fondazione Gates, la creazione di una strategia di CSR per una società facente parte di Fortune 500, l'assistenza nei confronti di un'importante impresa farmaceutica nello sviluppo delle sua relazioni con le non profit e la gestione di un gruppo di imprese che

Il primo livello consta nella ridefinizione della propria linea di prodotti e servizi offerti cercando di conciliare alla profittabilità, un equivalente livello di benefici sociali e ambientali. Questo livello richiede quindi di avere la capacità di identificare bisogni sociali non risolti e di trasformare questi in “opportunità” in grado di aumentare sia il fatturato che i profitti.<sup>585</sup>

Il secondo livello di applicazione richiede di ridefinire la catena del valore secondo criteri di efficacia e di efficienza gestionale che porterebbero ad una progressiva riduzione del rischio connesso all’operatività interna e a elevati standard di welfare interno.<sup>586</sup>

Un approccio reale e sostanziale alla creazione di valore condiviso presuppone la focalizzazione, all’interno di ogni elemento della catena del valore, su problematiche legate all’ambiente e alla società civile.<sup>587</sup>

Quest’ottica diventa, ad esempio, possibile andando a valutare le politiche di sostenibilità sociale ed ambientale adottate dai fornitori o, addirittura, sviluppare ex-novo una catena di fornitura sostenibile (es: km 0,

offrono servizi e tecnologie agricole che si sono unite per migliorare le condizioni di vita dei piccoli agricoltori. Valerie ha anche partecipato alla pubblicazione di diversi scritti, volti ad individuare modalità che le fondazioni possono seguire per superare la crisi economica e contribuire in modo adeguato alle loro comunità, malgrado la riduzione delle risorse a disposizione. Prima di lavorare con FSG, Valerie è stato direttore operativo di New Sector Alliance, una piccola impresa non profit il cui scopo era quello di mettere in collegamento studenti di talento e professionisti con i bisogni strategici delle imprese sociali. Valerie ha anche lavorato nel Gruppo Fusioni e Acquisti del Credit Suisse a New York e a Francoforte. Valerie ha un M.B.A. della Harvard Business School, dove si è diplomata come uno George F. Baker Scholar e un B.A. della Brown University, ottenuto con lode.

([http://www.assifero.org/A\\_NOTIZIA\\_01.php?IDNotizia=1868&IDCategoria=46](http://www.assifero.org/A_NOTIZIA_01.php?IDNotizia=1868&IDCategoria=46)).

<sup>583</sup> Mike Stamp, collaboratore di V. Bockstette nello studio sul Valore Condiviso.

<sup>584</sup> L. CORAZZA, S.D. SCAGNELLI, G. MANCINI – *Op. Cit.* Quale ruolo per l’impresa sociale secondo l’approccio della creazione di valore condiviso? – VIII Colloquio Scientifico sull’impresa sociale – Iris Network – Università degli studi di Perugia.

<sup>585</sup> L. CORAZZA, S.D. SCAGNELLI, G. MANCINI – *Op. Cit.* Quale ruolo per l’impresa sociale secondo l’approccio della creazione di valore condiviso? – VIII Colloquio Scientifico sull’impresa sociale – Iris Network – Università degli studi di Perugia.

<sup>586</sup> L. CORAZZA, S.D. SCAGNELLI, G. MANCINI – *Op. Cit.* Quale ruolo per l’impresa sociale secondo l’approccio della creazione di valore condiviso? – VIII Colloquio Scientifico sull’impresa sociale – Iris Network – Università degli studi di Perugia.

<sup>587</sup> L. CORAZZA, S.D. SCAGNELLI, G. MANCINI – *Op. Cit.* Quale ruolo per l’impresa sociale secondo l’approccio della creazione di valore condiviso? – VIII Colloquio Scientifico sull’impresa sociale – Iris Network – Università degli studi di Perugia.

approvvigionamenti sul territorio, esclusione di aziende operanti in paesi che non tutelano i diritti civili e dei lavoratori, ecc.), probabilmente, anti-economica nel breve periodo, ma in grado di generare da subito un riscontro a livello di comunità che circonda l'azienda, ottenerne benefici in termini di immagine così da portare ad una crescita dei ricavi in grado di fronteggiare i maggiori costi.<sup>588</sup>

Infine, il terzo livello prevede di contribuire allo sviluppo del proprio ambiente esterno di riferimento, secondo cui a migliori condizioni sociali corrisponderebbero nuove possibilità di crescita e di produttività per la propria azienda.<sup>589</sup>

Oltre all'identificazione dei tre livelli di applicabilità, Bockstette e Stamp (2012) riconoscono l'esistenza di un vero e proprio processo articolato in quattro fasi che permette di collegare la strategia alla misurazione del valore economico, sociale e ambientale effettivamente creato.<sup>590</sup>

Questo processo si compone di quattro fasi fondamentali<sup>591</sup>:

- 1) Identificare la problematica sociale da risolvere e trasformare la stessa in un obiettivo prioritario dell'azienda;
- 2) Ipotizzare diverse strategie di comportamento e quindi di azioni, considerando specifici costi e potenziali benefici derivanti dalla scelta che si intende compiere (selezionando quindi l'opzione migliore);

---

<sup>588</sup> L. CORAZZA, S.D. SCAGNELLI, G. MANCINI – *Op. Cit.* Quale ruolo per l'impresa sociale secondo l'approccio della creazione di valore condiviso? – VIII Colloquio Scientifico sull'impresa sociale – Iris Network – Università degli studi di Perugia.

<sup>589</sup> L. CORAZZA, S.D. SCAGNELLI, G. MANCINI – *Op. Cit.* Quale ruolo per l'impresa sociale secondo l'approccio della creazione di valore condiviso? – VIII Colloquio Scientifico sull'impresa sociale – Iris Network – Università degli studi di Perugia.

<sup>590</sup> L. CORAZZA, S.D. SCAGNELLI, G. MANCINI – *Op. Cit.* Quale ruolo per l'impresa sociale secondo l'approccio della creazione di valore condiviso? – VIII Colloquio Scientifico sull'impresa sociale – Iris Network – Università degli studi di Perugia.

<sup>591</sup> L. CORAZZA, S.D. SCAGNELLI, G. MANCINI – *Op. Cit.* Quale ruolo per l'impresa sociale secondo l'approccio della creazione di valore condiviso? – VIII Colloquio Scientifico sull'impresa sociale – Iris Network – Università degli studi di Perugia.

- 3) Tenere traccia dell'andamento del progetto sia per quanto concerne i costi e rendimenti finanziari, ma anche circa l'impatto sociale o ambientale creato, o che si creerà nel futuro;
- 4) Rendicontare i risultati ottenuti ed utilizzare quanto appreso per migliorare o sbloccare nuovi elementi di valore potenziale.”<sup>592</sup>

Illustrato il nuovo concetto ideato dagli studiosi Porter e Kramer andiamo a confrontare lo Shared Value con la già vista *Corporate Social Responsibility*<sup>593</sup>, per vedere quali sono le differenze fra i due modelli.

La Creazione di Shared Value (CSV) o Valore Condiviso può soppiantare completamente i concetti di Corporate Social Responsibility (CSR) nel guidare gli investimenti delle aziende nei loro territori e collettività circostanti. “I programmi di CSR si focalizzano soprattutto sul miglioramento della reputazione d'impresa e hanno solo un limitato collegamento con il business, rendendo più difficile da giustificare e da mantenere nel lungo periodo.”<sup>594</sup>

Al contrario, la creazione di Shared Value integra gli aspetti economici e competitivi dell'azienda facendo leva sulle sue uniche risorse e sulle sue competenze per la creazione di valore economico attraverso la creazione di valore sociale.

Per spiegare meglio queste differenze si può osservare che mentre per la CSR l'obiettivo è “fare bene”<sup>595</sup> per la CSV<sup>596</sup> l'obiettivo è “la creazione di benefici economici attraverso la creazione di Benefici Sociali”<sup>597</sup>.

---

<sup>592</sup> L. CORAZZA, S.D. SCAGNELLI, G. MANCINI – *Op. Cit.* Quale ruolo per l'impresa sociale secondo l'approccio della creazione di valore condiviso? – VIII Colloquio Scientifico sull'impresa sociale – Iris Network – Università degli studi di Perugia.

<sup>593</sup> Vedi sopra, Capitolo V.1.

<sup>594</sup> Porter e Kramer – *Op. Cit.* “*The big idea: creating shared value*”, 89(1), 2 - Harvard Business Review Italia, Gennaio/Febbraio 2011 n. 1/2.


<sup>595</sup> *Op. Cit.* <http://www.center4sharedvalue.org/it/valore-condiviso-teoria/idea/>.

<sup>596</sup> Creating Shared Value.

<sup>597</sup> *Op. Cit.* <http://www.center4sharedvalue.org/it/valore-condiviso-teoria/idea/>.



In entrambi i casi, si assumono il rispetto delle leggi e degli standard etici e la riduzione dei danni causati dalle attività dell'azienda.



(Differenze fra Corporate Social Responsibility e Creating Shared Value<sup>598</sup>)<sup>599</sup>.

Una volta viste le differenze fra Corporate Social Responsibility e Creating Shared Value, sempre per non perdere di vista l'oggetto della dissertazione, vediamo ciò che differenzia il modello preso in analisi nel

<sup>598</sup> Lo schema è frutto dell'elaborazione degli studiosi Porter e Kramer ed è riportato sulla rivista Harvard Business Review nell'articolo "The big idea: creating shared value".

<sup>599</sup> Porter e Kramer – Op. Cit. "The big idea: creating shared value", 89(1), 2 - Harvard Business Review Italia, Gennaio/Febbraio 2011 n. 1/2.

corrente sotto-capitolo e quello principe dell'elaborato ossia la Società Benefit.

Il Valore Condiviso, secondo chi scrive, sembra essere più una filosofia, quasi un nuovo modo di vedere e di affrontare il mondo dell'impresa e del business, piuttosto che, come invece accade per la Società Benefit, un corpo di norme da inserire in un ordinamento.

Il CSV anche se integra aspetti economici e competitivi dell'azienda, come previsto dagli ideatori Porter e Kramer, non arriva mai ad un grado di vincolo, come avviene nel mondo "Benefit", quale inserire nell'oggetto sociale il perseguimento di una finalità di beneficio comune.

Come recita l'articolo della *Harvard Business Review*<sup>600</sup>, il capitalismo è, sì, sotto assedio, lo Shared Value è un ottima maniera di affrontare la situazione, ma ha bisogno di vincoli giuridici, più che di intenzioni, affinché funzioni necessita che il soggetto che decide di aggregarsi al movimento dello Shared Value, sia obbligato poi effettivamente ad adempiere agli oneri derivanti dalla sua scelta.

Per ora tale modello ancora non presenta vincoli del genere, indi per cui la scelta migliore, secondo chi scrive, dal punto di vista della certezza dell'effettivo operato, pende sicuramente per la Società Benefit, ad oggi una certezza, almeno in Italia, come negli States, più che una filosofia.

Da queste realtà parallele o precedenti, al mondo "Benefit", è stato possibile evincere come, questi siano anni di cambiamento, in molti hanno avvertito il tribolare del business come lo abbiamo imparato a conoscere, anche a causa della crisi del 2007, in molti si sono domandati cosa cambiare e come fare per seguire una Società in continuo cambiamento, ma che soprattutto sta perdendo sempre più fiducia nelle imprese.

Si può notare come i vari modelli siano tutti d'accordo nel prendere in considerazione più stakeholders, magari mai calcolati prima, e quindi nel coinvolgere la Società nel suo complesso, insomma si va sempre più verso una

---

<sup>600</sup> Vedi sopra, Capitolo V.2.

tipologia d'impresa, nella cui equazione uno dei fattori cardine è l'attenzione nei confronti del sociale visto in senso lato.

Per ora dall'analisi portata avanti sin qui, si può vedere come l'unico modello, fra i tre<sup>601</sup> presi in considerazione nel corrente capitolo, che ha avuto riconoscimento giuridico, con conseguenti effettivi vincoli di responsabilità e a detta di chi scrive, il più completo, risulta essere il modello della Società Benefit, anche se è un po' presto per dirlo, essendo iniziata da poco l'avventura in Italia di questo nuovo modo di fare impresa.

---

<sup>601</sup> Corporate Social Responsibility (Cap. V.1), Shared Value (Cap. V.2) e Società Benefit (Cap. II).

## Capitolo VIII

### Conclusione

SOMMARIO: 1. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

#### *1. Considerazioni conclusive.*

Attuale non è più attuale, ora non è più attuale, cercare di anticipare i tempi, di essere i precursori, ora si può, in Italia vi è la possibilità di essere pionieri, essendo i primi in Europa a portare avanti un nuovo modo di fare impresa attraverso la Società Benefit, che potrebbe rivoluzionare il mondo del diritto societario.

Nel corso di questa dissertazione si è intrapreso un lungo iter, come capitani coraggiosi abbiamo navigato per mari mai solcati prima e terre inesplorate, almeno per il mondo accademico italiano, toccando argomenti sperimentali e innovativi, passando attraverso un'esegesi particolareggiata e completa dei commi "Benefit" di riferimento, mai eseguita prima, seguendo inoltre, nel Capitolo III, il fil rouge evolutivo che è iniziato nel 2006 in Pennsylvania con B-Lab, fino ad arrivare al riconoscimento giuridico nel 2016 in Italia, affrontando persino con ardore e forse un pizzico di incoscienza al Capitolo IV, una comparazione esegetica dei tre modelli presi ad oggetto: B-Corp, Benefit Corporation e Società Benefit, resa possibile grazie alla traduzione analitica, a cura di chi scrive, dei testi di legge degli Stati del Colorado, del Vermont e di Washington D.C., riportandoli nel corso della trattazione, fino a toccare i lidi dell'immaginazione nel Capitolo VI provando a capire come migliorare il modello "Benefit".

Si è potuto notare, durante la lettura dell'elaborato, come la L. 208/2015, che ha portato al sorgere della Società Benefit, altro non ha fatto, se non esprimere il cambiamento della società e dell'economia, portando l'Italia di fronte alle porte del Quarto settore, dandole la possibilità di squarciare il “velo di Maya”<sup>602</sup> e di conseguenza cambiare il mondo del business, dando forse avvio al mondo dell'ibridazione fra il “profit” e il “no profit”.

La legge di stabilità 2016<sup>603</sup> altro non ha fatto che rappresentare al meglio probabilmente, quello che per Hegel era il *Volksgeist*<sup>604</sup>, ossia lo

---

<sup>602</sup> *Mondo come volontà e rappresentazione*, di A. Schopenhauer. Il mondo è una ‘rappresentazione’ sottomessa al «principio di ragione» (I), ossia allo spazio e al tempo, e alla «legge della causalità»; tale principio, che determina sia l'esperienza sia i giudizi, e unifica soggetto e oggetto nell'ambito della rappresentazione, ha un'esistenza solo relativa, «è Maya, il velo ingannatore, che avvolge gli occhi dei mortali» (I, 3). Il mondo è però anche volontà (II), conosciuta attraverso il corpo, in quanto «tutto unico» (II, 18) con l'atto del corpo che la oggettiva. La volontà, «quell'alcunché direttamente conosciuto da ciascuno», è l'«unica conoscenza che abbiamo dell'intima essenza del mondo» (II, 22). Essa, in quanto «cosa in sé» è l'essenza sia del mondo sia dell'individuo, ma non si esaurisce in essi; ‘motivi’ e accadimenti sono soltanto determinazioni occasionali in cui si manifesta (II, 20). La volontà che precede la rappresentazione, e dunque non sottostà al principio di ragione, trascina l'individuo, sua funzione, come tendenza infinita verso l'esistenza, scevra di ragioni o scopi (II, 29). La rappresentazione può essere considerata indipendentemente dal principio di ragione, nell'oggetto dell'arte (III). Mediante la fugace e disinteressata contemplazione estetica si perviene, infatti, all'oggettivazione eterna e immutabile della volontà nelle idee platoniche, colte dalla metafisica dell'arte. Le idee, diversamente dai concetti, determinano i fenomeni, ma restano al di fuori della rappresentazione; esse vengono colte mediante il ‘genio’ (III, 36) presente, in diversa misura, sia in chi realizza l'opera d'arte, sia in chi la «apprezza» (III, 37). Nella gerarchia delle arti (e delle idee) il vertice è rappresentato dalla musica, espressione diretta della volontà: «la musica non è [...] come le altre arti, l'immagine delle idee, bensì immagine della volontà stessa» (III, 52). Diversamente dalla contemplazione estetica, che rende possibile il superamento della rappresentazione, l'ascesi, cui Schopenhauer dedica la parte conclusiva dell'opera, rende possibile il superamento della volontà fino a giungere alla sua negazione (IV). La liberazione dall'egoismo, illusione prodotta dalla volontà che origina insoddisfazione e dolore, viene indagata nei diversi livelli della ‘giustizia’, scoprendo la sovraperonale ‘eterna giustizia’ (fondata sull'«identità della volontà in tutti i suoi fenomeni», IV, 64) della ‘compassione’ (superamento della distinzione fra la propria e l'altrui persona; IV, 67) e dell'‘ascesi’ (IV, 68), sereno distacco dai dolori come dai piaceri illusori della vita e accettazione della morte che culmina nella ‘negazione della volontà’, intesa nella sua essenzialità come volontà di vivere, una «conoscenza negativa» che culmina nel nulla assoluto (*nihil negativum*): «non più volontà, non più rappresentazione, non più mondo» (IV, 71).

([http://www.treccani.it/enciclopedia/mondo-come-volonta-e-rappresentazione-il\\_\(Dizionario-di-filosofia\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/mondo-come-volonta-e-rappresentazione-il_(Dizionario-di-filosofia)/)).

<sup>603</sup> L. 208/2015.

<sup>604</sup> *Volksgeist*. Termine («spirito popolare») con cui si tradusse in età romantica un concetto già presente in Montesquieu, utilizzato da G.W.F. Hegel per indicare lo spirito che nella

“spirito del popolo”, rappresentando il cambiamento, il cambio di rotta, il sentore che il mondo dell’impresa non può solo prendere, ma deve anche dare, che il business come lo si conosceva prima della crisi del 2007 non esiste più, che il mondo societario è composto da più stakeholders e che questi inevitabilmente devono essere presi in considerazione.

Ci si era domandati all’inizio della dissertazione, se la frase di Milton Friedman: “*Business of business is business*” fosse ancora attuale dopo tali cambiamenti, e bene, a detta di chi scrive, probabilmente sì, è ancora valida, ma solamente perché vi sono persone che ancora non hanno percepito il cambiamento e non hanno capito che l’unica via è il l’inversione di rotta, è ancora attuale quindi, ma solo per mancanza di attenzione e non più di certo foriera di verità.

In queste battute conclusive, è certamente da evidenziare la mancata previsione nel testo normativo L. 208/2015 di qualsiasi incentivo di tipo economico-fiscale riservato alle nuove figure societarie.

A detta di chi scrive, una mossa strana da parte del Legislatore quella di non creare alcuno stratagemma teso ad invogliare al cambiamento o allo sposare la causa “Benefit”, conoscendo poi la natura umana, natura che spesso e volentieri è mossa dall’interesse più che da bontà d’animo.

Forse in realtà, visto che ancora non sappiamo, essendo nato in Italia e di conseguenza in Europa da molto poco questo movimento “Benefit”, non è stata casuale la scelta da parte del Legislatore di una mancata previsione sugli incentivi fiscali, forse il non voler creare un abbozzo a livello tributario è dato dal fatto che vuole che sia l’effettiva libertà di scelta nell’incidere sul cambiamento o meno, perché questa rivoluzione del diritto societario deve prima partire nella mente dell’imprenditore e poi deve essere seguita nei fatti.

---

storia «è un individuo di natura universale, ma determinato: cioè in generale un popolo». Gli esponenti della *Scuola storica* del diritto (F.K. von Savigny, G.F. Puchta ecc.) lo usarono (in contrapposizione al giusnaturalismo, che poneva come fonte originaria del diritto la legge naturale) per indicare nello spirito, nel genio di ciascuna nazione il fondamento dell’unico autentico diritto, che sarebbe quello positivo storico, proprio dei singoli popoli. (<http://www.treccani.it/enciclopedia/volksgeist/>).

Se ci si siede sulla convinzione che “nessuno fa niente per niente” allora probabilmente siamo destinati a non provare mai un cambiamento reale nella società, siamo destinati ad essere delle pecore che continuano a seguire senza mai arrivare a destinazione, forse il Legislatore ha voluto vedere chi avrebbe avuto veramente coraggio nel guardare al futuro.

Chi è che ha successo nella vita? Secondo chi scrive, come già detto, chi ha il coraggio di cambiare liberamente, chi non è portato avanti da interessi lucrativi, ma chi è guidato dall'inseguire un obiettivo; chi sta scrivendo non pensa che Mark Zuckerberg<sup>605</sup> o Steve Jobs<sup>606</sup>, geni contemporanei, abbiano iniziato il loro percorso mossi da un intento lucrativo o mossi da un possibile ritorno, no, probabilmente hanno iniziato credendo in qualcosa, credendo ad un sogno.

Il cambiamento libero è il miglior cambiamento che si possa sperare.

Produrre valore non solo consumi, è questo il vero obiettivo, l'impresa non deve essere un “peso” per il mondo, ma deve essere “con” il mondo, lo slogan delle B-Corp è “*B the Change*” che parafrasa la locuzione inglese<sup>607</sup> “*essere il cambiamento*” ossia essere la miglior società “per” il mondo e non del mondo, è questa l'inversione di rotta nel modo di fare impresa che deve

---

<sup>605</sup> *Mark Elliot Zuckerberg* (White Plains, 14 maggio 1984) è un informatico e imprenditore statunitense, conosciuto per essere uno dei cinque fondatori del social network Facebook. Dall'aprile 2013 Zuckerberg è presidente e amministratore delegato di Facebook Inc. In qualità di fondatore di Facebook, riceve uno stipendio simbolico di 1 dollaro. Attualmente è il 6° uomo più ricco del mondo con un patrimonio stimato di 56 miliardi di dollari. ([https://it.wikipedia.org/wiki/Mark\\_Zuckerberg](https://it.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg)).

<sup>606</sup> *Steven Paul Jobs*, più noto come Steve Jobs (San Francisco, 24 febbraio 1955 – Palo Alto, 5 ottobre 2011), è stato un informatico, produttore cinematografico, imprenditore e inventore statunitense. È stato fondatore di Apple Inc. e ne è stato amministratore delegato fino al 24 agosto 2011, quando si è dimesso per motivi di salute (assumendo la carica di presidente del consiglio di amministrazione). Ha fondato anche la società NeXT Computer. È stato inoltre amministratore delegato di Pixar Animation Studios prima dell'acquisto da parte della Walt Disney Company, della quale era inoltre membro del consiglio di amministrazione oltre che maggiore azionista. È noto per avere introdotto al grande pubblico il primo personal computer dotato di mouse (chiamato Apple Lisa) e per prodotti di successo come Macintosh, iMac, iPod, iPhone e iPad. È stato tra i primi a intuire la potenzialità del mouse e dell'interfaccia a icone, presenti sugli Xerox Star, ideando il Macintosh. Jobs è stato classificato primo tra i 25 uomini d'affari più potenti per il 2007 da *Fortune* e persona dell'anno 2010 dal Financial Times. ([https://it.wikipedia.org/wiki/Steve\\_Jobs](https://it.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs)).

<sup>607</sup> Locuzione inglese: “Be the change”.

essere capita e che come scrive anche R. Honeyman<sup>608</sup> nel suo libro “B Corp Handbook”, il cambiamento può arrivare attraverso l’uso del business come forza positiva (“*using business as a force of good*”), facendo sì che l’impresa prenda, ma allo stesso momento restituisca alla Società.

L’alfabeto come tutti sanno, parte dalla lettera “A”; vedete questa convinzione, data da una convenzione ormai radicata nel tempo, è un classico esempio di come molti non siano in realtà aperti al cambiamento, così come i più non vedendo alcun beneficio tangibile dato dalle Società Benefit non sono disposti ad abbracciare questo nuovo modo di far impresa. Molti sarebbero disposti a dire che in realtà l’alfabeto inizia da “B”, ma solo se ne ottenessero un vantaggio, invece probabilmente se non si venisse a creare una tale situazione, mai nessuno lo verrebbe a pensare, forse solo i folli ed è questo il punto, non si può avere la curiosità, l’ambizione e pensare di cambiare il mondo, durante la propria vita, senza un pizzico di follia, come disse il genio moderno, prima nominato, Steve Jobs nel suo celebre discorso di fronte agli studenti dell’Università di Stanford nel 2005: “*Stay hungry, stay foolish!*”<sup>609</sup>.

Allora affermiamo che nel prossimo futuro, “B” sarà meglio e verrà prima di “A”.

Ovviamente chi scrive è teso alla provocazione del lettore, ma è questo il problema, cambiare le convinzioni, cambiare i propri schemi, forse è ancora troppo presto, ma dobbiamo raggiungere un’elasticità tale, un’apertura mentale da riuscire a vedere più in là del proprio tornaconto personale e

---

<sup>608</sup> RYAN HONEYMAN è un consulente e autore di *The B Corp Handbook: how to use Business as a force of good* (Berrett-Koehler Publishers, Ottobre 2014). Ryan aiuta le aziende come Ben & Jerry, King Arthur Flour, Metodo, Klean Kanteen, e Nutiva la certificazione B Corporations e massimizzare il valore della loro certificazione B Corp. Ryan ha scritto articoli per il *social Review Stanford Innovazione*, *Fast Company*, *Imprenditore*, *Huffington Post*, *Utne Reader*, e *TriplePundit*. È stato anche un oratore di spicco a SOCAP, Bioneers, il B Corp Champions Retreat, CatalystCreativ, e la Conferenza Enterprise sostenibile. Ryan ha conseguito una laurea presso la University of California, Santa Cruz e un M.Sc. dalla London School of Economics e Scienze Politiche.

<sup>609</sup> Trad. dall’inglese: “Siate affamati, siate folli!”.



riuscire a pensare un po' di più al nostro bene comune, che siamo soliti chiamare "mondo".

Raccontatevi una storia e credeteci, credeteci a tal punto da far in modo che anche gli altri vedano quello che vedete voi, da far in modo che anche gli altri credano, raccontatevi che potete salvare il mondo, raccontatevi che potete essere utili anche per gli altri oltre che per voi stessi, raccontatevi che avete cambiato il diritto societario.

Il vero vantaggio sarà allora cambiare e diventare Società Benefit, forse perché si vuole avere la libertà di essere al passo con i tempi, forse perché si è liberi di credere in un mondo diverso, o forse per essere solo liberi di cambiare.

## BIBLIOGRAFIA

### Manuali:

- G. VISENTINI – A. PALAZZOLO, *Compendio di diritto commerciale*, Cedam;
- G. F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale, 2, Diritto delle Società*, UTET Giuridica;
- G. PRESTI – M. RESCIGNO, *Corso di commerciale, Volume II, Società*, Zanichelli editore;

### Fonti in ordine di citazione:

- ERACLITO - “*Peri Physeos*”, frammento n°53;
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016), GU serie generale n. 302 del 30/12/2015 – Suppl. Ordinario n.70;
- <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg>;
- F. MILTON (1970): “*The Social Responsibility of business is to increase its profit*” in *The New York Times Magazine*, September 13, 1970;
- <http://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-resp-business.html>;
- O’CONNOR J., *La crisi fiscale dello Stato*, Torino, 1979;

- B. BERTARINI – *La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit. L'evoluzione e l'affermazione del settore non profit nell'ordinamento giuridico italiano: osservazioni di contesto.* – Diritto e Giustizia, Giuffrè Editore;
- SALATINO G., *L'impresa sociale*, in *Contratto e Impresa*, 2011, n. 2;
- GHETTI G., *Lineamenti di diritto pubblico dell'economia*, Milano, 2001;
- G. DOSSETTI - “*Atti della Commissione per la Costituzione*”;
- BARBERA A., Art. 2, in BRANCA G. (a cura di), “*Commentario alla Costituzione*”, Roma 1975;
- ZAMAGNI S., *Non profit come economia civile. Per una fondazione economica delle organizzazioni non profit*, Bologna, 1998;
- *Annuario Statistico italiano 2015* – Istat;
- SANTUARI A., *Le onlus Profili civili, amministrativi e fiscali*, Padova, 2007;
- LUBELLI V., *L'intervento giudiziale e i suoi limiti in materia di associazioni non riconosciute*, in *Giurisprudenza italiana*, 2009, n. 1;
- OTTIERI L., *Osservazioni in tema di fusioni tra associazioni non riconosciute*, in *Rivista di diritto societario*, 2009, n. 1, pt. 2;
- BAGNATO F. – TOMASSINI A., *La responsabilità verso il Fisco nelle associazioni non riconosciute*, in *Corriere tributario*, 2010, n. 36;
- RUSSO A., *Le associazioni non riconosciute e le connesse responsabilità patrimoniali*, in *Bollettino tributario d'informazioni*, 2014, n. 4;
- DE GIORGI M. V., *Finalmente in vigore il regolamento che semplifica la procedura di riconoscimento delle persone giuridiche disciplinate nel primo capitolo del codice civile*, in *Studium iuris*, 2001, n. 2;
- SENIGAGLIA R., *Fondazione*, in *Digesto delle discipline privatistiche – sezione civile*, Torino, 2012, VII aggiornamento;
- CASSESE S., *Da informazioni bancarie ed enti “non profit”*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 1995, n. 4;
- ALPA G., op. ult. cit.; COSTI R., *Le fondazioni bancarie: un nuovo governo dell'economia?*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2011, n. 4;
- ZOPPINI A., *Sulla natura giuridica delle fondazioni di origine bancaria*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2014, n. 4;
- CORRADO O. C., *Le fondazioni bancarie: dal controllo delle banche al “non profit”*, in *Rassegna tributaria*, 2014, n. 3;

- SANASI D'ARPE V., *La composizione organica delle fondazioni bancarie. Limiti all'autonomia statutaria e doveri di controllo dell'organo vigilante*, in *Il nuovo diritto delle Società*, 2015, n. 21;
- BASILE M., *Comitati*, in *Digesto delle discipline privatistiche – sezione civile*, Torino, 1988;
- CASSESE S. – FRANCHINI C. - *La nuova disciplina della cooperazione in Italia con i Paesi in via di sviluppo; il quadro generale*, in *Diritto e società*, 1989, n. 2;
- MORABITO P., *Legge quadro sul volontariato 266/1991. Luci ed ombre*, in *Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana*, 1992, n. 1;
- RESCIGNO P., *Autonomia privata e legge nella disciplina del volontariato*, in *Giurisprudenza italiana*, 1993, n. 1;
- MARIANI M., *Legge 8 novembre 1991, n. 381 sulle cooperative sociali*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 1992, n. 2;
- FRANZONI M., *Etica del legislatore nel governo dell'impresa cooperativa*, in *Rivista trimestrale del diritto e procedura civile*, 1993, n. 2;
- MELE E., *Disciplina delle cooperative sociali. Evoluzione e prospettive del convenzionamento a seguito della L. 381/1991*, in *Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, 1993, n. 5 – 6;
- MARASA' G., *Riflessioni su oggetto e scopi delle associazioni del Libro I del codice civile nelle prospettive di riforma*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2001, n. 4;
- PONZANELLI G., *Approvata la legge sulle associazioni di promozione sociale*, in *Il Corriere giuridico*, 2001, n. 2;
- SICONOLFI P., *Le associazioni di promozione sociale*, in *Quaderni regionali*, 2001, n. 3;
- FRANCESCHETTI B. M., *Sulle capacità di sopravvivenza della "sociale enterprise" nazionale*, in *Economia e diritto del terziario*, 2013, n. 1, pt. 2;
- PONZANELLI G., *Quali regole giuridiche per il Terzo settore?*, in *Rivista di Diritto Civile*, 1996, pt. II;
- MARASA' G., *Impresa, scopo di lucro ed economicità*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2014, n. 1;
- GALGANO F., *Associazioni non riconosciute e comitati: art. 36 – 42*, Bologna, 1976;

- G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – Le società benefit (parte II), in *requiem alle imprese sociali* – Fondazione Nazionale Commercialisti;
- N. N. TALEB - *Il Saggiatore*, 2013;
- <http://Benefitcorp.net/policymakers/state-by-state-status>;
- <http://www.youtube.com/watch?v=anh1K10nA8U>;
- R. HONEYMAN - *The B Corp Handbook: how to use Business as a force of good*, Berrett-Koehler Publishers, Ottobre 2014;
- M. DEL BARBA, intervento durante il convegno *B-Corp & Terzo settore, nuovi orizzonti imprenditoriali per ricostruire il capitale sociale*, Torino, 5 marzo 2016;
- [bestfortheworld.bcorporation.net](http://bestfortheworld.bcorporation.net);
- I. CRISTINA – MIXURA, *Benefit Corporation, nuove possibilità di fare impresa tra profit e non profit*. Unioncamere Piemonte, Collana Imprese Responsabili;
- G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA - *Le società benefit, la nuova prospettiva di una corporate social responsibility con commitment* – Fondazione Nazionale Commercialisti;
- <http://www.consigionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societa/vi.aspx>;
- [http://benefitcorp.net/default/files/Model1%20Benefit%Corp%20Legislation\\_2016.pdf](http://benefitcorp.net/default/files/Model1%20Benefit%Corp%20Legislation_2016.pdf);
- VIRGILIO – *Eneide*, libro 2, 268 ss.;
- <http://societabenefit.com/cosa-sono-le-societa-benefit/bilancio-relazione-annuale-delle-societa-benefit/>;
- <http://www.wired.it/economia/business/2016/01/19/societa-benefit/>;
- [https://it.wikipedia.org/wiki/B\\_Corporation\\_\(certificazione\)](https://it.wikipedia.org/wiki/B_Corporation_(certificazione));
- [www.bcorporation.net](http://www.bcorporation.net);
- <http://www.nativalab.com/why.php>;
- <http://www.startupbusiness.it/d-orbit-diventa-benefit-corporation/76358/>;
- <http://www.cometech.it/chi-siamo/cometech-bcorp.html>;
- <http://eu.patagonia.com/itIT/patagonia.go?assetid=112511>;
- “Benefit Corporation Act of 2012” – An Act – In the council of the District of Columbia;
- “Public Benefit Corporation Act of Colorado”;
- “Vermont Benefit Corporation Act”;

- E. BARCELLONA - *Strumenti finanziari derivati*;
- <http://www.treccani.it/vocabolario/leitmotiv/>;
- <http://www.treccani.it/enciclopedia/decimo-giunio-giovenale/>;
- DECIMO GIUNIO GIOVENALE - *Libro Quarto – X*;
- [http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2016/01/19/le-societa-benefit-ed-i-limiti-di-interpretabilita-della-norma](http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2016/01/19/le-societa-benefit-ed-i-limiti-di-interpretabilita-della-norma;);
- [https://it.wikipedia.org/wiki/Mark\\_Zuckerberg](https://it.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg);
- [https://it.wikipedia.org/wiki/Steve\\_Jobs](https://it.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs);
- <http://benefitcorp.net/busines/why-become-benefit-corp>;
- <http://benefitcorp.net/investors/who-investing-benefit-corps>;
- <http://www.filosofico.net/anass.html>;
- <http://www.treccani.it/enciclopedia/empedocle/>;
- F. GALIMBERTI – *L’ambiente, #17 – L’economia per la famiglia*, Il Sole 24 ORE;
- <http://www.treccani.it/enciclopedia/oscar-wilde/>;
- “*Il difficile debutto della Benefit Corporation*” – Il Sole 24 ORE;
- <http://sociale.corriere.it/societa-benefit-litalia-ha-il-primato-europeo-il-boom-delle-b-corp-che-fa-paura/>;
- “*Fondazione Enrico Mattei: in Italia costituite già 5 società Benefit*” – [www.agi.it](http://www.agi.it);
- “*Società Benefit, il futuro del capitalismo passa da qui*” – Vita.it;
- [http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2016/04/21/profit-morganti-banca-prossima-dovere-civile-far-circolare-denaro\\_vRvG21vNfyJOerjMwTD2oN.html](http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2016/04/21/profit-morganti-banca-prossima-dovere-civile-far-circolare-denaro_vRvG21vNfyJOerjMwTD2oN.html);
- <http://www.treccani.it/enciclopedia/soren-aabye-kierkegaard/>;
- <https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12419-societ-benefit-ecco-le-regole.html>;
- [https://it.wikipedia.org/wiki/Rating\\_di\\_legalità](https://it.wikipedia.org/wiki/Rating_di_legalità);
- <http://www.agcm.it/rating-di-legalita.html>;
- [http://www.treccani.it/enciclopedia/marco-tullio-cicerone\\_\(Dizionario-di-Storia\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/marco-tullio-cicerone_(Dizionario-di-Storia));
- CARROLL, 2004; MARGOLIS e WALSH, 2003;
- B. ARRU, M. RUGGERI – *I benefici della Corporate Social Responsibility nella creazione di valore sostenibile: il ruolo delle risorse di competenza e del capitale reputazionale*, vol.7 1/2016: 17-41, economia aziendale online, [www.ea2000.it](http://www.ea2000.it);

- [http://www.treccani.it/enciclopedia/howard-rothmann-bowen\\_\(Dizionario-di-Economia-e-Finanza\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/howard-rothmann-bowen_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/);
- F. ZARRI – *Corporate Social Responsibility, un concetto in evoluzione*, aprile 2009, Impronta Etica;
- [https://it.wikipedia.org/wiki/Robert\\_Edward\\_Freeman](https://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Edward_Freeman);
- [https://it.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A0\\_sociale\\_dell'impresa](https://it.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A0_sociale_dell'impresa);
- [https://it.wikipedia.org/wiki/Libro\\_verde\\_\(Unione\\_europea\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Libro_verde_(Unione_europea));
- <http://www.ao.camcom.it/csr.aspx>;
- <http://secondowelfare.it/privati/aziende/responsabilita-sociale-dimpresa.html>;
- <http://blog.pmi.it/07/04/2008/commitment/>;
- [https://it.wikipedia.org/wiki/Michael\\_Porter](https://it.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter);
- [https://it.wikipedia.org/wiki/Harvard\\_Business\\_Review](https://it.wikipedia.org/wiki/Harvard_Business_Review);
- Porter e Kramer – “*The big idea: creating shared value*”, 89(1), 2 - Harvard Business Review Italia, Gennaio/Febbraio 2011 n. 1/2;
- <http://www.center4sharedvalue.org/it/valore-condiviso-teoria/idea/>;
- L. CORAZZA, S.D. SCAGNELLI, G. MANCINI – *Quale ruolo per l'impresa sociale secondo l'approccio della creazione di valore condiviso?* – VIII Colloquio Scientifico sull'impresa sociale – Iris Network – Università degli studi di Perugia;
- [http://www.assifero.org/A\\_NOTIZIA\\_01.php?IDNotizia=1868&IDCategoria=46](http://www.assifero.org/A_NOTIZIA_01.php?IDNotizia=1868&IDCategoria=46);
- [http://www.treccani.it/enciclopedia/mondo-come-volonta-e-rappresentazione-il\\_\(Dizionario-di-filosofia\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/mondo-come-volonta-e-rappresentazione-il_(Dizionario-di-filosofia)/);
- <http://www.treccani.it/enciclopedia/volksgeist/>.

### **Fonti delle immagini, in ordine di comparsa:**

Immagine a pag. 107:

- G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – *Le società benefit, la nuova prospettiva di una corporate social responsibility con commitment* – Fondazione Nazionale Commercialisti;
- <https://www.bcorporation.net/community/find-a-b-corp>;

Immagine a pag. 109:

- [www.nativalab.com](http://www.nativalab.com);

Immagine a pag. 110:

- I. CRISTINA – MIXURA, Benefit Corporation, nuove possibilità di fare impresa tra profit e non profit. Cos'è una benefit corporation. Unioncamere Piemonte, Collana Imprese Responsabili;
- [www.nativalab.com](http://www.nativalab.com);

Immagine a pag. 111:

- G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA – Le società benefit, la nuova prospettiva di una corporate social responsibility con commitment – Fondazione Nazionale Commercialisti;
- <https://bcorporation.net/community/find-a-b-corp>;

Immagine a pag. 192:

- <http://www.agcm.it/rating-di-legalita.html>.

Immagine a pag. 217:

- Porter e Kramer – “*The big idea: creating shared value*”, 89 (1), 2 - Harvard Business Review Italia, Gennaio/Febbraio 2011 n. 1/2.

### **Norme, in ordine cronologico:**

- D.L. n. 463/1983;
- L. 638/1983;
- L. 49/1987;
- L. 266/1991;
- L. 381/1991;
- L. 266/1991;
- L. 381/1991;



- D.lgs. 460/1997;
- L. 49/1997;
- D.P.R. 361/2000;
- L. 383/2000;
- D.lgs. 74/2000;
- D.lgs. n. 231/2001;
- D.lgs. 206/2005;
- L. 118/2005;
- L. 262/2005;
- D.lgs. 155/2006;
- D.lgs. 145/2007;
- D.P.R. n. 207/2010;
- Comunicazione n. 681 del 2011, la Commissione Europea;
- D.L. n. 29/2012;
- “*Benefit Corporation Act of 2012*” – An Act – In the council of the District of Columbia;
- “*Public Benefit Corporation Act of Colorado*”;
- “*Vermont Benefit Corporation Act*”;
- D.L. n. 90/2014;
- L. 125/2014;
- L. 208/2015.